



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento di
Studi storici

Corso di Dottorato
Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni – XXXI ciclo

I beni degli esuli. I sequestri austriaci in Veneto tra controllo politico e prassi burocratica (1848-1861)

DOTTORANDO

Giacomo GIRARDI

TUTOR

Prof.ssa Catherine BRICE (Université Paris-Est Créteil)

Prof. Antonino DE FRANCESCO (Università degli Studi di Milano)

COORDINATRICE DEL DOTTORATO

Prof.ssa Daniela SARESELLA

A. A. 2017/2018

Indice

INTRODUZIONE	8
1. L'esilio tra fuga e opportunità: una riflessione storiografica e alcuni spunti di ricerca	8
1.1. Un "Risorgimento internazionale"	9
1.2. 1848-1849: un nuovo esilio	13
2. Nuovi percorsi post-quarantotteschi: il binomio esilio-innovazione e la geografia dell'emigrazione	14
2.1. Esilio e innovazione	15
2.2. La geografia dell'esilio	16
3. Vivere l'esilio. Confische e sequestri, il perché di una ricerca	21
3.1. Le conseguenze dell'esilio	21
3.2. L'impatto del sequestro dei beni sui patrioti lombardo-veneti	25
3.3. Esilio, confische e sequestri nel Veneto ottocentesco	27
CAPITOLO I	34
SEQUESTRI E CONFISCHE NEL REGNO LOMBARDO-VENETO: ORIGINI, PERCORSI E PROFILI STORICO-NORMATIVI	34
1. Le confische dalle origini al Settecento: pratiche e lineamenti	37
2. La confisca nella tradizione giuridica lombarda e veneta tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo	42
2.1. Le confische nella Milano austriaca (XVIII sec.)	43
2.2. Confische e illuminismo	44
2.3. Il diritto veneto	48
3. Le confische nella Venezia democratica (1797)	52
3.1. La Commissione alle confische ed indennizzazioni	53

3.2. <i>L'eredità francese: contro emigrati e nemici della democrazia</i>	56
3.3. <i>Strategie familiari per la salvaguardia dei beni</i>	61
3.4. <i>La fine dei lavori della Commissione</i>	62
4. Le confische nell'Italia napoleonica	64
4.1. <i>La confisca a tutela del sovrano</i>	66
4.2. <i>La confisca tra prevenzione e punizione</i>	68
5. Dalla confisca al sequestro	70
CAPITOLO II	76
SEQUESTRI E CONFISCHE NEL REGNO LOMBARDO-VENETO: IL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	76
1. 1848-1849: la stagione rivoluzionaria	76
1.1. <i>L'opposizione politica nel Veneto prequarantottesco</i>	77
1.2. <i>Lo spettro dell'emigrazione</i>	81
1.3. <i>1848-49: esuli e sequestri tra rivoluzione e controrivoluzione</i>	87
1.4. <i>1850-53: il difficile percorso verso l'attuazione dei sequestri dei beni</i>	99
2. 1853-1857: il punto di svolta e l'inizio della repressione	103
2.1. <i>I tentativi rivoluzionari e la reazione austriaca</i>	103
2.2. <i>I sequestri austriaci di metà Ottocento</i>	110
2.2. <i>Radetzky e la politica repressiva asburgica</i>	114
3. 1860-1866: l'ultima stagione dei sequestri in Veneto	119
3.1. <i>Il quadro storiografico</i>	119
3.2. <i>Nuova emigrazione, nuovi sequestri</i>	123
3.3. <i>Una pagina del dibattito parlamentare subalpino sui sequestri austriaci nel Veneto</i>	128
4. La polemica internazionale sui sequestri austriaci tra Torino e Parigi 1848-1866	132
4.1. <i>Andrea Meneghini, Valentino Pasini e i sequestri austriaci</i>	132
4.2. <i>L'opinione pubblica piemontese e gli esuli lombardo-veneti</i>	140
4.3. <i>Aurelio Bianchi Giovini e gli esuli tra Torino e Parigi</i>	142
5. Venezia e l'esperienza dell'esilio	148

5.1. <i>Figure di rivoluzionari e patrioti</i>	148
5.2. <i>Il fallimento della rivoluzione e la partenza: verso Corfù</i>	150
5.3. <i>Partenze e arrivi: Corfù negli itinerari degli esuli veneti fra patrioti, spie e traditori</i>	152
5.4. <i>Altre mete mediterranee</i>	157
CAPITOLO III	160
IL SEQUESTANTE: LA MACCHINA BUROCRATICA NEL VENETO ASBURGICO	160
1. Il censimento dei beni	160
1.1. <i>L'avvio del sequestro</i>	160
1.2. <i>L'istituzione delle commissioni miste</i>	166
1.3. <i>I sequestratari</i>	171
1.4. <i>L'esecuzione degli ordini nelle province venete</i>	175
2. La liquidazione degli aventi diritto	184
2.1. <i>La Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate</i>	184
2.2. <i>Creditori e debitori</i>	188
2.3. <i>La forza della consuetudine: le istanze ecclesiastiche</i>	190
3. La gestione del patrimonio	193
3.1. <i>L'amministrazione austriaca e i beni degli esuli</i>	193
3.2. <i>Valorizzare il patrimonio sequestrato</i>	203
CAPITOLO IV	210
IL SEQUESTRATO: GLI EMIGRATI VENETI E LA REPRESSIONE AUSTRIACA	210
1. Gli emigrati del 1853-1854	210
1.1. <i>Una nuova generazione di esuli: esiliati, emigrati, assenti illegali</i>	210
1.2. <i>I sequestrati</i>	217
2. Strategie per la salvaguardia dei beni	220
2.1. <i>Esuli e famiglie dinanzi al sequestro</i>	220

2.2. <i>I tentativi di salvaguardia tra successi e fallimenti: i casi di Benvenuti e Mainardi</i>	226
3. La famiglia	231
3.1. <i>Il mantenimento dei figli</i>	231
3.2. <i>Madri, mogli, sorelle</i>	241
4. Amnistie e richieste di proscioglimento: il rientro e la restituzione dei beni	248
4.1. <i>Il rientro degli esuli politici in Veneto</i>	253
4.2. <i>Il rientro anzitempo dei proscritti del 1849: Michele Caffi</i>	255
4.4. <i>«Rimesso nel godimento de' suoi diritti»: la restituzione dei beni nel 1857</i>	262
CONCLUSIONI	268
1. La fine della repressione	268
2. Un bilancio finale	270
3. Riflessioni su una fonte	279
APPARATI	284
<i>Tabella n. 1</i>	284
<i>Tabella n. 2</i>	285
<i>Tabella n. 3</i>	287
<i>Tabella n. 4</i>	289
<i>Tabella n. 5</i>	292
<i>Tabella n. 6</i>	293
<i>Tabella n. 7</i>	294
<i>Tabella n. 8</i>	295
<i>Tabella n. 9</i>	297
<i>Tabella n. 10</i>	297

<i>Tabella n. 11</i>	299
<i>Tabella n. 12</i>	302
<i>Tabella n. 13</i>	307
<i>Tabella n. 14</i>	310
FONTI D'ARCHIVIO	318
BIBLIOGRAFIA	321

Introduzione

1. L'esilio tra fuga e opportunità: una riflessione storiografica e alcuni spunti di ricerca

Nel 1954, in un articolo destinato a rappresentare un punto di partenza fondamentale per i successivi studi sull'esulato risorgimentale, Alessandro Galante Garrone sottolineava il ruolo centrale dell'esilio e della sua lunga tradizione nella costruzione dell'unità nazionale, segnalando agli storici la necessità di impegnarsi in uno studio esaustivo sul tema¹. Nel panorama storiografico, sino a quel momento, non erano certo mancati lavori rilevanti sul fenomeno delle migrazioni nel lungo Ottocento, a partire, per esempio, dai contributi di Ersilio Michel, lo studioso che privilegiò l'analisi delle mete d'arrivo e delle reti costruite dagli esuli soprattutto nel mondo mediterraneo², ma ciò che lamentava Galante Garrone era l'assenza di «una visione d'insieme di questo che è pure un ben individuato problema storiografico e che consiste essenzialmente, come diceva Franco Valsecchi di recente, nello studiare “l'azione esercitata dalla Italia sull'Europa e dall'Europa sull'Italia attraverso la diaspora degli esuli, e la reciproca fecondazione che ne deriva”»³. Proprio lo storico

¹ Alessandro Galante Garrone, *L'emigrazione politica italiana del Risorgimento*, in “Rassegna storica del Risorgimento”, XLI 1-2 (1954), pp. 223-242.

² I lavori di Ersilio Michel rappresentano ancora oggi un punto di partenza per gli studi sull'esulato italiano risorgimentale nel Mediterraneo. Si rimanda qui in particolare a: *Esuli e cospiratori italiani in Corsica. 1830-1840*, Milano, Tyrrenia, 1925; *Esuli italiani in Algeria (1815-1861)*, Bologna, Cappelli, 1935; *Esuli italiani in Corsica (1815-1861)*, prefazione di Gioacchino Volpe, Bologna, Cappelli, 1938; *Esuli italiani in Albania (1821-1859)*, in “Rivista d'Albania”, 1/4. (1940), pp. 345-353; *Esuli politici italiani in Portogallo (1815-1861)*, in *Relazioni storiche fra l'Italia e il Portogallo. Memorie e documenti*, Roma, Reale Accademia d'Italia, 1940, pp. 444-468; *Esuli italiani in Tunisia 1815-1861*, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1941; *Esuli italiani a Malta nel 1848*, in “Nuova Rivista Storica” 4-6/32 (1948), pp. 232-262; *Esuli italiani nelle isole Ionie (1849)*, in “Rassegna storica del Risorgimento” 1-4/37 (1950), pp. 324-352; *Esuli italiani in Egitto 1815-1861*, Pisa, Domus Mazziniana, 1958.

³ Galante Garrone, *L'emigrazione politica italiana del Risorgimento* cit., p. 224.

piemontese, tirando le fila del discorso sull'esulato, indicava poi alcuni punti fondamentali, sui quali auspicava si potessero inaugurare nuove piste di ricerca. Soprattutto insisteva sulla necessità di estendere il campo d'indagine, tanto dal punto di vista geografico, quanto da quello cronologico. A questo proposito Galante Garrone immaginava un superamento in termini storiografici del limite segnato dalla stagione quarantottesca, tracciando in questa maniera linee di ricerca che in larga parte attendono ancora oggi di essere indagate e che rappresentano alcuni tra gli spunti della presente ricerca.

1.1. Un "Risorgimento internazionale"

All'interno della costruzione del "mito del Risorgimento" il tema dell'esulato, oggi inquadrato nel più vasto ambito dell'internazionalizzazione del movimento unitario⁴, sempre più spesso interpretato come un fenomeno di respiro e di rilevanza europea, ha giocato un ruolo di primo piano. La figura del patriota esule, sin dalle origini elemento cardine nella narrazione dell'epopea nazionale italiana, molto spesso ammantata di significati simbolici e mitici, in perfetta continuità con la cultura romantica che alimentò il Risorgimento, è stata pubblicamente riconosciuta ed esaltata come uno dei fulcri della lotta contro lo straniero in vista del conseguimento dell'unità nazionale⁵. L'esilio e l'emigrazione hanno goduto di un successo

⁴ Sul tema si vedano almeno le testimonianze raccolte in *Nel nome dell'Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini*, a cura di Alberto Mario Banti, con la collaborazione di Pietro Finelli, Gian Luca Fruci, Alessio Petrizzo, Angelica Zazzeri, Roma-Bari, Laterza, 2010, soprattutto le pp. 257-328 dedicate al periodo 1850-1858, cui si può aggiungere Gilles Pécout, *Pour une lecture méditerranéenne et transnationale du Risorgimento*, in "Revue d'histoire du XIXe siècle", vol. 44, 1 (2012), pp. 29-47.

⁵ Per una prima introduzione al tema il riferimento è alla voce *Esilio* di Maurizio Isabella all'interno dell'*Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, a cura di Alberto Mario Banti, Antonio Chiavistelli, Luca Mannori, Marco Meriggi, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 65-74. L'autore, che si è molto occupato dell'esilio durante il XIX secolo, condensa in poche righe il profondo significato dell'esulato, facendo riferimento a «un'esperienza di massa», che «divenne uno dei temi centrali [del discorso patriottico risorgimentale], attraverso diverse strategie comunicative e strumenti retorici che ebbero come obiettivo quello di trasformare la proscrizione in uno stato necessario al compimento del *Risorgimento*», p. 65.

storiografico di lungo corso – a partire dalla fine del XIX secolo, lungo gli anni del regime fascista e soprattutto in quelli del rinnovamento culturale che fece seguito alla fine della Seconda guerra mondiale – ma frammentario, e sono solo recentemente tornati a ricoprire un ruolo centrale nella ricerca storica⁶: in particolare, a partire dalle celebrazioni per i Centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, alcuni studiosi hanno dedicato le loro fatiche all’esilio, nell’ottica di un Risorgimento internazionalizzato⁷. Essi si sono infatti occupati di inserire l’attività dei patrioti italiani in un sistema europeo, di respiro ampio e articolato. Negli ultimi anni, divenuta infatti ormai insufficiente una lettura dell’esulato solamente come l’estremo sacrificio di quanti, combattendo per la patria irredenta, furono costretti ad allontanarsene, esso è stato invece riconsiderato come una sorta di passaggio obbligato, un’esperienza fondante non soltanto nella formazione politica e culturale degli esuli e della loro patria di provenienza, ma anche per quella degli Stati d’accoglienza, dove essi si fecero

⁶ Oltre a lavori già citati, si rimanda qui alle pubblicazioni, fondamentali per questo lavoro, di Maria Adelaide Fonzi Columba, *L'emigrazione*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A. M. Ghisalberti*, vol. II, Firenze, Olschki, 1972, pp. 429-469; Gian Biagio Furiozzi, *L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario*, in “Biblioteca dell’«Archivio storico italiano»”, 21 (1979); Anna Maria Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia 1792-1802*, prefazione di Giuseppe Galasso, Napoli, Guida, 1992; Gabriella Ciampi, *L'emigrazione*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2000*, vol. II, Firenze, Olschki, 2003, pp. 1180-1209; Ester De Fort, *Esuli in Piemonte nel Risorgimento. Riflessioni su una fonte*, in “Rivista storica italiana” 3 (2003), pp. 649-688; Patrizia Audenino e Antonio Bechelloni, *L'esilio politico tra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali 24. Migrazioni*, a cura di Paola Corti e Matteo Sanfilippo, Torino, Einaudi, 2009, 343-369; Piero Del Negro, *Gli esuli italiani in età rivoluzionaria e nel Risorgimento. Lineamenti generali di un fenomeno in Fuori d'Italia: Manin e l'esilio*, atti del convegno nel 150° della morte di Daniele Manin 1857-2007, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 49-60; Ester De Fort, *Esuli, migranti, vagabondi nello Stato sardo dopo il Quarantotto in Rileggere l'Ottocento. Risorgimento e nazione*, a cura di Maria Luisa Betri, Roma/Torino, Carocci/Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2010, pp.227-250; *Risorgimento ed emigrazione*, a cura di Emilio Franzina e Matteo Sanfilippo, “Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana” 9 (2013).

⁷ Mi riferisco in particolare ai lavori di Maurizio Isabella, *Risorgimento in esilio. L'internazionale liberale e l'età delle rivoluzioni* cit. e di Agostino Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento* cit. Per uno studio recente di carattere transnazionale, che focalizza l’attenzione sui risultati della circolazione delle pratiche e dei linguaggi politici e sul processo di definizione delle identità europee, si veda il lavoro di Chiara Maria Pulvirenti, *Risorgimento cosmopolita. Esuli in Spagna tra rivoluzione e controrivoluzione 1833-1839*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

interpreti della questione italiana presso le opinioni pubbliche e le cancellerie europee⁸.

Nel volume di Maurizio Isabella, in particolare, emerge come elemento fondamentale quello della lotta degli esuli italiani in nome della triade indipendenza-costituzione-libertà: l'autore, che si è concentrato su uno studio delle prime ondate di emigrati per motivi politici dalla caduta di Napoleone agli anni '30 del XIX secolo, ha dimostrato come questi patrioti attivi al di fuori dei confini della Penisola appaiano come veri e propri partigiani dei valori ereditati dalle stagioni precedenti, dotati di una visione politica che, travalicando i limiti squisitamente nazionali, li inseriva a pieno titolo in quella che definisce *Internazionale liberale*. La ricerca storica si è dunque prevalentemente soffermata, come nel caso di un altro volume uscito nel 2011, di Agostino Bistarelli, sui percorsi – europei, mediterranei, mediorientali, americani – degli esuli italiani, sulle mete d'arrivo e sulle reti sociali e assistenziali organizzate all'estero e in patria, sui riferimenti e i modelli politici, culturali e tecnologici, oltre che sulla circolazione delle idee. Tutto questo ha avuto il merito di gettare nuova luce sulla genesi di un fenomeno troppo spesso ammantato di significati più simbolici che reali, ma dall'altro ha in un certo modo posto in secondo piano gli aspetti più spiccatamente socio-economici dell'esilio ottocentesco, che pure sono stati costantemente indicati come una componente essenziale nella vita degli emigrati e nella narrazione storiografica. La componente sociale ed economica delle vicende degli esuli del Risorgimento è rimasta dunque a lungo trascurata, a favore di una lettura tutta concentrata sull'elemento politico e indotta talvolta ad indulgere in narrazioni semplicistiche secondo le quali i patrioti all'estero sarebbero stati, nella

⁸ Si veda Fulvio Cammarano e Michele Marchi, *Il mondo ci guarda. L'Unificazione italiana nella stampa e nell'opinione pubblica internazionali (1859-1861)*, Firenze, Le Monnier, 2011. Esempio a questo riguardo è il caso degli esuli che trovarono rifugio in Gran Bretagna, illustrato nel volume di Elena Bacchin, *Italofilia. Opinione pubblica britannica e Risorgimento italiano 1847-1864*, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, Carocci, 2014, in particolare alle pp. 153-180 dove l'autrice dedica largo spazio all'influenza degli esuli italiani sull'opinione pubblica inglese.

gran maggioranza dei casi, di estrazione borghese o aristocratica, e pertanto dando per scontate le loro condizioni patrimoniali. Il tema della miseria dell'esule, generalmente privo di concrete possibilità lavorative nei paesi d'arrivo e con i beni posti sotto sequestro in patria, ha rapidamente trasformato gli emigrati nel simbolo stesso del supplizio di una nazione divisa e oppressa: sono state perlopiù tenute per buone, infatti, le affermazioni degli stessi protagonisti, le cui recriminazioni per le condizioni di vita miserevoli, assai ricorrenti in memorie e carteggi, sono in molti casi da ricondurre più al *topos* del patriota martire – descritto ironicamente da Petruccelli della Gattina nelle primissime pagine del suo *I moribondi di Palazzo Carignano*⁹ – che a reali condizioni di difficoltà. Se le reti assistenziali, la ricerca di un lavoro, le difficoltà incontrate in paesi spesso inospitali, le motivazioni intellettuali e politiche rappresentano argomenti da tempo oggetto dell'attenzione degli studiosi, la realtà delle confische e dei sequestri, che potrebbe aprire nuovi scenari di carattere sociale ed economico, è stata invece indagata solo marginalmente¹⁰. Non è un caso, dunque, che a più di cinquant'anni di distanza dall'articolo di Galante Garrone, sia stato lo stesso Isabella a segnalare come «delineare una storia sociale dell'emigrazione del primo Risorgimento» sia «compito [...] che aspetta ancora di essere affrontato», indicando uno dei percorsi che il presente lavoro si è proposto, almeno in parte, di sviluppare¹¹.

⁹ Ferdinando Petruccelli della Gattina, *I moribondi del Palazzo Carignano*, a cura di Beppe Benvenuto, Milano, Mursia, 2011, p. 17.

¹⁰ Su questo punto rappresentano un'eccezione i lavori di Catherine Brice, che ha in molte occasioni approfondito l'argomento in una prospettiva di lungo periodo e geograficamente estesa. Si rimanda qui in particolare alla curatela del numero monografico *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIX^e / Proprietà e politica : esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano*, sous la direction de Catherine Brice, "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017).

¹¹ Isabella, *Risorgimento in esilio* cit., p. 12.

1.2. 1848-1849: un nuovo esilio

L'articolo di Galante Garrone torna utile per sottolineare un altro elemento ancora di riflessione: in conclusione del suo lavoro, lo studioso accennava infatti all'opportunità di spostare il baricentro dell'interesse della ricerca storica alla stagione che fece seguito alla crisi quarantottesca, facendo emergere un altro aspetto che, per certi versi, ancora attende di essere approfondito. Negli ultimi anni la storiografia ha raccolto il testimone di Galante Garrone ma si è limitata ad osservare, in via generale, come il tornante del 1848-49 sia stato a tutti gli effetti un momento decisivo anche nell'evoluzione dell'esilio: esso avrebbe infatti dato il via ad un nuovo tipo di emigrazione, profondamente differente da quella dei decenni precedenti, sostanzialmente perché connotata da una maggiore eterogeneità sociale ed economica. In seguito al fallimento delle rivoluzioni, infatti, accanto ai nomi dei rappresentanti dei ceti abbienti – aristocratici, ricchi borghesi, intellettuali, politici – che erano stati coinvolti nei movimenti migratori sin dagli anni napoleonici, i registri delle cancellerie e dei consolati dei luoghi d'arrivo iniziarono a schedare anche uomini – e donne – appartenenti a tutte le classi sociali e impegnati nelle più diverse attività lavorative¹². Se l'elemento quantitativo è senz'altro essenziale nella lettura del nuovo esilio post-quarantottesco, merita sottolineare come dopo il 1849 non fosse mutato profondamente solo il numero degli espatriati, assieme alla loro provenienza socio-economica, ma anche le modalità con cui le autorità statali e le stesse élite locali accolsero i nuovi arrivati¹³. Non è certo un caso, poi, che a fronte di una maggiore percezione di pericolosità, anche l'atteggiamento delle autorità dei paesi di provenienza abbia subito un cambiamento, dal momento che queste furono

¹² Franco Della Peruta, *I «giovani» del Risorgimento*, in *Il mondo giovanile in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1998; Roberto Balzani, *I giovani del Quarantotto: profilo di una generazione*, in "Contemporanea" 3 (2000), pp. 403-416; Antonino De Francesco, *Generazioni risorgimentali. Alcune considerazioni a margine di un recente Annale della Storia d'Italia Einaudi*, in "Cheiron", 49 (2008), pp. 65-78.

¹³ Adolfo Bernardello, *Vite spezzate e contrasti ideali. Esuli veneziani negli stati italiani ed europei (1849-1859)*, in *Fuori d'Italia. Manin e l'esilio*, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 192-193.

maggiormente disposte ad adottare quelle precauzioni, come il sequestro e la confisca dei beni, che avrebbero poi trovato la loro massima applicazione nel Lombardo-Veneto degli anni '50.

2. Nuovi percorsi post-quarantotteschi: il binomio esilio-innovazione e la geografia dell'emigrazione

Dopo il 1848 i patrioti continuarono a farsi interpreti delle istanze di libertà dei popoli – e non solo di quello italiano – e furono in grado di ben recepire i più svariati aspetti della vita nei paesi esteri e di contribuire in maniera significativa alla circolazione delle idee: che si trattasse di aspetti culturali, politici, tecnologici, o più in generale di *innovazione* estesa a tutti i campi, da quello medico a quello agricolo, gli esuli riuscirono a farli propri e a riportarli in Italia una volta rientrati¹⁴. Allo stesso modo essi furono a loro volta portatori di innovazione nei paesi d'arrivo¹⁵: basti pensare a come molti ebbero modo di prendere parte al dibattito circa la situazione della Grecia

¹⁴ Che si trattasse del sistema parlamentare, di innovative tecniche agricole, degli investimenti in infrastrutture o della legislazione sulle libertà fondamentali, gli esuli ritornati in patria furono infatti fra i più accesi promotori di quel processo di modernizzazione che avrebbe dovuto portare l'Italia a confrontarsi alla pari con le nazioni più evolute. A questo proposito, per un quadro più ampio, si veda l'introduzione di Catherine Brice e Delphine Diaz al numero monografico *Mobilités, savoir-faire et innovations* della "Revue d'histoire du XIX^e siècle", 53 (2016), pp. 9-18, assieme ai saggi contenuti in *Mobilités créatrices. Acteurs, savoirs et pratiques en mouvement (XVIe-XIXe siècle)*, sous la direction de Catherine Brice, in "Diasporas. Circulations, migrations, histoire", 29 (2017).

¹⁵ Un esempio a questo riguardo è dato dagli esponenti del sapere scientifico e in particolare dai chimici italiani, che «furono spesso impegnati in prima linea, dai moti rivoluzionari alle guerre d'Indipendenza. Molti chimici, inoltre, anche per ragioni di natura politica, operarono per un certo periodo all'estero, contribuendo in questo modo a mantenere viva un'importante circolazione di idee (anche politiche) tra gli Stati italiani e le altre nazioni europee», in Marco Ciardi, *Reazioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell'età del Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 13. Sul punto si rinvia anche ai lavori di Fabio D'Angelo e in particolare all'articolo, incentrato sull'esilio francese di alcuni scienziati napoletani sino al 1820, *Les hommes de science napolitains en exil en France, des passeurs scientifiques et politiques (1799-1820)*, in "Revue d'histoire du XIX^e siècle", 53, 2 (2016), pp. 39-57.

in lotta con l'Impero dei sultani, o ancora di come furono in grado di mettere a frutto le competenze acquisite in patria in contesti che erano solitamente profondamente diversi¹⁶.

2.1. *Esilio e innovazione*

Accanto alla dimensione politica, difficile da eliminare per uomini che erano stati costretti a lasciare la patria a causa delle proprie idee o del proprio attivismo in occasione di rivolte, insurrezioni e congiure, esisteva dunque quella, altrettanto necessaria, della vita quotidiana, dei mestieri e delle professioni, fondamentali non soltanto per garantirsi un sostentamento – specie dopo che i patrimoni personali erano stati colpiti dai provvedimenti di giustizia che sono oggetto di questa ricerca – ma pure per inserirsi a pieno titolo nella società dei paesi d'arrivo. Numerosi di questi patrioti si dedicarono a giornalismo e insegnamento, professioni che facilmente si accordavano con la prosecuzione della lotta politica, mentre in altri casi, sempre più frequenti dopo il 1848-49, si integrarono con maggiore incisività nella società e nell'economia dei paesi ospitanti, introducendo conoscenze e competenze che avevano portato con sé dall'Italia e dando dunque luogo al binomio esilio-innovazione. Questi uomini riuscirono presto a trasformare le condizioni di difficoltà iniziali in vere e proprie ascese sociali, talvolta ribaltando le prospettive che sino a quel momento avevano coltivato in patria. Spesso i patrioti italiani si ritrovarono in luoghi nei quali le condizioni socio-economiche erano profondamente diverse da quelle del loro paese d'origine: mercati in piena espansione, con la circolazione dei

¹⁶ Il fenomeno del filellenismo ottocentesco francese e italiano è stato al centro di una riflessione di Gilles Pécout, per la quale si rimanda a *Philhellenism in Italy. Political Friendship and the Italian Volunteers in the Mediterranean in the Nineteenth Century*, in "Journal of Modern Italian Studies", 9-4 (2004), pp. 405-427 e a *Amitié littéraire et amitié politique méditerranéennes: philhellènes français et italiens de la fin du XIXe siècle*, in "Revue germanique internationale", 1-2 (2005), pp. 207-218. Un'attenzione particolare al fenomeno è stata dedicata anche da Maurizio Isabella, in una chiave di confronto fra gli esponenti del filellenismo inglese e di quello italiano, in *Risorgimento in esilio* cit., pp. 100-110.

beni garantita e nessuna barriera doganale interna, come la Francia, l'Inghilterra e il Belgio, ma anche in luoghi ancora in attesa di una vera e propria rivoluzione industriale ma ricchi di opportunità imprenditoriali come i Balcani, la penisola iberica e l'Impero ottomano. Il binomio esilio-innovazione fu dunque parte integrante del bagaglio degli esuli, sia di coloro che mossero verso le grandi capitali dell'Europa occidentale sia di quelli che scelsero come meta d'arrivo i porti del Mediterraneo, le Americhe, il Medioriente, dando così vita a «diverse comunità che si pongono tra loro in alternativa per la direzione del movimento nazionale»¹⁷.

2.2. La geografia dell'esilio

È proprio il tornante del 1848, poi, a permettere una riflessione sulla geografia dell'esilio, che consenta di osservare da vicino il percorso di alcuni esuli lungo gli itinerari più o meno battuti dell'emigrazione politica. Negli ultimi anni si è insistito sulle rotte e i percorsi che hanno portato gli esuli lombardo-veneti verso mete remote ed esotiche, talvolta addirittura attraversando l'oceano, talaltra i confini euroasiatici¹⁸. A questo proposito è necessario tuttavia segnalare quello che può suonare come uno scontato inciso, ma che allo stesso tempo consente di tracciare un

¹⁷ Bistarelli, *Gli esuli del Risorgimento* cit., p. 253; a tal proposito mi permetto di rinviare anche a Giacomo Girardi, *From Italy to the Levant. Mediterranean Itineraries of the Venetian Émigrés in 1849*, in *Carrying Italy in their Suitcases: Migration, Circulations and Italianness (19th-21st)*, New York, Fordham University Press, in corso di pubblicazione.

¹⁸ Tra tutti si segnala l'esempio di Luigi Tinelli, membro di un'importante famiglia di industriali lombardi che, una volta negli Stati Uniti dov'era giunto in virtù della commutazione di una condanna a morte in esilio perpetuo, tentò di impiantare una manifattura serica su modello di quelle assai diffuse nel territorio prealpino, sperimentando la coltura del gelso per la produzione di bachi – che, sino a quel momento, venivano in larga misura importati dall'estero – e mettendo a disposizione delle industrie locali le proprie conoscenze tecniche e la propria esperienza. Tale fu il successo ottenuto da Tinelli nei suoi tentativi di inserirsi nei circoli economici statunitensi che, una volta rientrato in Italia, decise autonomamente, nel 1851, di fare ritorno in America. Per un approfondimento si veda Marco Sioli, *Nella terra della libertà: Luigi Tinelli in America*, in *I Tinelli. Storia di una famiglia (Secoli XVI-XX)*, a cura di Marina Cavallera, Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 67-91. L'emigrazione verso gli Stati Uniti o l'America meridionale, tuttavia, assumerà un carattere essenzialmente economico e avverrà perlopiù nei decenni seguenti l'Unità italiana. A tal proposito si vedano *Storia dell'emigrazione italiana*, voll. I e II, *Partenze e Arrivi*, a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Roma, Donzelli Editore, 2017 (ed. orig. 2001, 2002).

quadro più concreto della geografia dell'esilio. In riferimento al Lombardo-Veneto non è forse inutile rammentare come abbandonare la propria abitazione, raggiungere i confini del regno, attraversarli in sicurezza e giungere in un paese straniero, ancorché limitrofo, come il Piemonte o la Svizzera, fosse un'operazione tutt'altro che semplice¹⁹. La stretta sorveglianza della polizia all'interno e delle truppe austriache sui confini, l'altalenante atteggiamento di quelle ticinesi e soprattutto di quelle piemontesi – di volta in volta autorizzate a favorire o incitate a respingere l'emigrazione clandestina – ma anche le difficoltà incontrate dai comitati d'accoglienza nel reperimento di mezzi adeguati all'assistenza dei migranti, il rischio di imbattersi in spie o abitanti del luogo prezzolati dalle autorità asburgiche, sono tutti elementi che devono essere tenuti in debita considerazione.

Siamo la Dio mercè arrivati!

[...] il viaggio durò 5 dì ci costò 4 marengi a testa a cagione dell'ingordigia dei conduttori di battello e della poca cura degli altri. Stemmo 4 notti senza dormire, camminammo per 7 ore in campagna sotto pioggia dirotta e con una guida ubriaca, [desinammo?] per 3 dì con pane acqua e salame e per sopprappiù nel passaggio del Po' la pattuglia volle farci fuoco ma la Dio mercè la pioggia dirotta fece sì che la polvere non l'attaccasse²⁰.

Questo brano è indicativo di quanto sinora scritto: soprattutto se si considerano i grandi numeri di uomini d'estrazione non aristocratica o borghese, sprovvisti di mezzi e talvolta accompagnati dalle famiglie, che partirono a seguito del 1849, sembra ovvio considerare come mete privilegiate d'arrivo soprattutto il

¹⁹ Lo spiega bene Angela Maria Alberton, «*Finché Venezia salva non sia*». *Esuli e garibaldini veneti nel Risorgimento (1848-1866)*, Sommacampagna, Cierre, 2012, pp. 172-176.

²⁰ Lettera in data 22 maggio 1866, inviata da Ferrara, citata in *Ivi*, p. 192.

Canton Ticino e il Regno di Sardegna, con Torino, Genova e agli altri centri del territorio sabaudo in prima linea nell'accoglienza degli esuli lombardo-veneti²¹. Alla lettera sopra citata si aggiunge, ma molti altri esempi potrebbero seguire, la dolorosa considerazione di un esule illustre, il pittore bellunese Ippolito Caffi, che scrisse al fratello righe amare:

Caro fratello, lo crederesti che anche in Toscana non vogliono nessuno proveniente da Venezia, senza distinzione di classi e circostanze, poiché a questo proposito nessuno dei Consoli ha peranco avuto istruzioni? A Roma non si può andare perché per ora non ricevono che i soli romani non compromessi; a Napoli non ricevono chicchessia proveniente da Venezia, in Francia non si può andare per le medesime ragioni, in Svizzera neppure e qui [a Livorno] non ci vogliono!!! Vedi mo' che maledetto destino!²²

Solo in seconda battuta si troverebbero dunque quelle capitali europee che pure sono entrate a pieno titolo nel novero delle mete d'accoglienza privilegiate dagli esuli italiani, come Parigi e Londra, probabilmente in virtù del fatto che diedero ospitalità ad alcuni veri e propri «ambasciatori dell'esilio»²³. Sembra comunque interessante osservare l'arrivo dei patrioti italiani nella Parigi del Secondo Impero e nella Londra vittoriana, poiché consente di dimostrare come il percorso scelto da numerosi di loro sia indicativo della loro appartenenza sociale e politica. Fuori dalla penisola, la capitale francese ha certamente rappresentato il maggiore centro d'arrivo dell'esilio italiano, sia prima sia dopo la primavera dei popoli: questo ha spinto Anna

²¹ All'argomento ha dedicato molti studi Ester De Fort, a partire da *Esuli in Piemonte nel Risorgimento. Riflessioni su una fonte* cit., che rappresenta il frutto di una profonda indagine archivistica presso i ricchi fondi dell'Archivio di Stato di Torino.

²² Giuseppe Avon Caffi, *Ippolito Caffi 1809-1866*, Padova, Amicucci Editore, 1967, p. 138.

²³ L'espressione è di Xavier Tabet, *Daniele Manin e la storiografia repubblicana francese: un «ambasciatore dell'esilio»*, in *Fuori d'Italia. Manin e l'esilio* cit., pp. 85-110.

Maria Rao ad opportunamente sottolineare come sin dalla fine del XVIII secolo la Francia ricoprì il ruolo di luogo d'accoglienza privilegiato per i flussi migratori che dalla penisola si spostavano verso il continente europeo. Parigi si confermò meta d'elezione anche negli anni della Rivoluzione, in epoca napoleonica e poi lungo la metà del secolo, quando il susseguirsi dei rivolgimenti politici che portarono ai governi di Luigi Filippo prima e di Napoleone III poi confermarono la convinzione che la Francia rappresentasse il luogo ideale dove conseguire l'«*unité souveraine du genre humain*»²⁴.

La scelta del trasferimento in un luogo – a meno che non si trattasse di Torino, o Genova, i luoghi più facilmente raggiungibili una volta oltrepassati in confini del Regno – non fu, per gli esuli italiani, un atto fortuito. Se furono soprattutto motivazioni di ordine concreto, come la già evocata prossimità territoriale, la presenza di parenti e conoscenti già presenti all'estero, le concrete opportunità lavorative, a indirizzare gli itinerari dell'esulato nel corso del secolo, non vanno certamente sottovalutati altri fattori. La prassi degli stati europei nell'accoglienza dei profughi, ad esempio, era costantemente monitorata dai gruppi di esuli, che a seconda delle strategie applicate con il passare del tempo dai governi, evitavano o incoraggiavano i loro compatrioti a raggiungerli. Inoltre la formula, forse un po' troppo abusata, ma certamente efficace, del parallelo Parigi-Londra – la prima considerata la meta favorita dalle frange liberal-moderate, di cui era personificazione Daniele Manin, la seconda dai democratici e repubblicani di stampo mazziniano – conferma come l'elemento politico giocasse un ruolo di primo piano nella scelta del luogo dove trasferirsi una volta espatriati.

È forse utile, dunque, soffermare brevemente l'attenzione, infine, proprio sul clima fervido della capitale francese, dove il caso di un noto esule post-quarantottesco è indicativo di come l'esilio rappresentasse anche un'opportunità di

²⁴ L'espressione è citata in Anna Maria Rao, *Esuli* cit., p. 31.

successo: l'esule lombardo Enrico Cernuschi, per esempio, che era stato colpito dal sequestro dei beni a seguito della sua partecipazione all'esperienza rivoluzionaria della Repubblica romana, riuscì a costruire una vera e propria fortuna economico-finanziaria e a raccogliere una collezione d'arte che donò poi alla capitale francese²⁵. Casi analoghi si verificarono nell'altra metropoli d'accoglienza privilegiata dagli esuli italiani, la Londra dove il reggiano Antonio Panizzi e il pugliese Giacomo Lacaita, in seguito noti come Sir Anthony e Sir James, intrapresero carriere d'alto profilo, che li portarono a divenire «più inglesi degli inglesi»²⁶: l'uno ricoprì la prestigiosa carica di direttore della biblioteca del British Museum, l'altro quelle di docente presso il Queen's College e di segretario particolare di William Ewart Gladstone²⁷.

²⁵ Sulla figura di Cernuschi, che fu uno dei protagonisti delle Cinque giornate di Milano e della Repubblica romana, si segnalano, tra i molti contributi: *Enrico Cernuschi (1821-1896). Milanese e cosmopolita. Politica, economia e collezionismo in un protagonista del Risorgimento*. Atti della Giornata di studi, Milano, 19 giugno 2003, a cura di Giuseppe Bognetti e Angelo Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2003, assieme alla biografia di Nino Del Bianco, *Enrico Cernuschi. Uno straordinario protagonista del nostro Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 2006. Senza pretesa di esaustività, data la vastità di pubblicazioni in merito, l'esilio politico in Francia può essere approfondito con i lavori di Delphine Diaz e in particolare con: *Éxilés et immigrés italiens à Paris, des Trois Glorieuses au coup d'État bonapartiste*, in "Archivio storico dell'emigrazione italiana", 9/1 (2013), p. 24-29 e *Un asile pour tous les peuples? Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier XIXe siècle*, Paris, Armand Colin, 2014. Si veda poi il recente Pietro Giovanni Trincanato, *La capitale dell' "altro Risorgimento": Parigi tra 1849 e 1859*, in *La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione*, raccolta di saggi a cura di Gemma Belli, Francesca Capano, Maria Ines Pascariello, Napoli, Cirice, 2017, pp. 2569-2573.

²⁶ Paul Ginsborg, *L'altro e l'altrove: esilio politico, romanticismo e Risorgimento*, in *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio* cit., p. 26.

²⁷ La figura di Panizzi è stata a lungo indagata: senza pretesa di esaustività, il rimando è, oltre al profilo di Stephen Parkin in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 80 (2014), a Edward Miller, *Prince of Librarians. The life and time of Antonio Panizzi of the British Museum*, London, The British Library, 1988. Su Lacaita si vedano il profilo scritto da Giuseppina Lupi in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 63 (2004) e la biografia di Charles Lacaita, *Un italo-inglese. Sir James Lacaita. Senatore del Regno d'Italia 1813-1895*, prima traduzione dall'inglese a cura di Anna Maria Andriani, prefazione di Giuseppe Galasso, Manduria, Lacaita, 1983. Per uno studio dell'esulato italiano a Londra si vedano Lucio Sponza, *Italian immigrants in Nineteenth-century Britain. Realities and images*, Leicester, Leicester University Press, 1988, Maurizio Isabella, *Italian Exiles and British Politics before and after 1848*, in *Exiles from European Revolutions. Refugees in Mid-Victorian England*, a cura di Sabine Freitag and Rudolf Muhs, Oxford-New York, Berghahn, 2003, pp. 59-87 e oggi Bacchin, *Italo-filia. Opinione pubblica britannica e Risorgimento italiano 1847-1864* cit.

3. Vivere l'esilio. Confische e sequestri, il perché di una ricerca

3.1. Le conseguenze dell'esilio

Sin dall'antichità l'esilio ha assunto «anche un'accezione politica, [poiché era] ritenuto uno dei sistemi di “purificazione” più dolorosi ma anche più efficaci al quale deve ricorrere il legislatore “per liberarsi di coloro che incorsi nei più gravi delitti, sono incurabili e costituiscono per lo Stato un gravissimo danno”»²⁸. Alla “dolorosa” messa al bando seguiva quasi sempre la perdita di tutti i diritti civili e della facoltà di disporre liberamente dei propri beni. Questi ultimi, infatti, venivano sottratti al legittimo proprietario tramite confische e sequestri e incamerati poi dal fisco, misura che rendeva ancor più penosa una condanna già di per sé considerata fra le più severe. Generalmente la pena alla confisca o al sequestro dei beni era prevista solo in un altro caso oltre all'espulsione, ovvero quando fosse stata pronunciata una condanna capitale. Si trattava dunque di un provvedimento straordinario, legato a crimini di assoluta gravità e conseguenza di una messa al bando o di una condanna a morte, ma non di un'eccezione: la sua applicazione, costantemente e ampiamente diffusa, consente infatti di affermare che si trattò, dall'antichità sino agli estremi confini dell'epoca moderna, di una prassi ordinaria, che finì col tempo per essere riconosciuta e istituzionalizzata in quasi tutti gli ordinamenti normativi occidentali.

Nel corso dei secoli l'esilio e la conseguente sottrazione dei beni hanno assunto caratteristiche, d'ordine assieme giuridico e pratico, anche assai diverse a seconda del momento storico in cui si trovarono ad essere applicati e vissuti: si può partire dal bando d'origine medievale, così spesso pronunciato dalle autorità delle città italiane durante le lotte intestine fra i comuni – e di cui Dante Alighieri, cacciato da Firenze e poi alla costante ricerca della protezione economica di menenate, è assurto

²⁸ Fabio Di Giannatale, *Introduzione*, in *Escludere per governare. L'esilio politico fra Medioevo e Risorgimento*, a cura di Id., Firenze, Le Monnier, 2011, p. 2.

ad emblema, segnando secondo alcuni l'inizio della tradizione, tutta italiana, dell'esilio²⁹ – sino a giungere alle frequenti persecuzioni contro le minoranze, soprattutto religiose, tipiche dell'età moderna che videro, tra le numerose altre, la cacciata degli ebrei dalla penisola iberica o quella degli ugonotti dalla Francia. Alla fine del Settecento fece poi la sua apparizione una nuova tipologia d'esilio politico, quello legitimista, che seguì la rivoluzione francese ma che dalla Francia investì presto l'intero continente europeo in seguito alle guerre napoleoniche. Nell'Ottocento, poi, l'esilio liberale e quello democratico inaugurarono nuove fasi e modalità di vivere, d'un lato, e di amministrare, dall'altro, l'emigrazione, dovuta alle ondate rivoluzionarie che nella penisola italiana erano iniziate negli anni '20 per proseguire poi nel corso dei decenni successivi, declinandosi in modi e tempi differenti, sino al 1861, con l'unificazione del paese e poi nel caso veneto sino al 1866, con l'annessione della regione al giovane Regno d'Italia.

Nelle corrispondenze, nelle memorie e nei diari di coloro che, a seguito delle strette repressive che seguirono i vari momenti rivoluzionari del XIX secolo, furono costretti – o scelsero – di lasciare la loro patria per motivi politici, le condizioni materiali, sovente di difficoltà, in cui si trovavano, non mancarono mai d'essere opportunamente sottolineate³⁰. Come ha notato Catherine Brice, negli archivi privati e nelle raccolte epistolari sono conservate intere serie di lettere, inviate dagli emigrati

²⁹ Sull'argomento si vedano almeno gli studi di Giuliano Milani, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003 e *Esilii difficili. I bandi politici dell'età di Dante*, in *Dante e l'esilio*, a cura di Johannes Bartuschat, in "Lecture Classensi", 44 (2015) pp. 31-46.

³⁰ Si veda l'incipit dell'articolo di Arianna Arisi Rota, «Dare un ordine alle mie cose». *Esuli e deportati lombardi tra perdita materiale e difesa del patrimonio (1821-1848)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 325-337, che riportando uno scambio epistolare tra i fratelli Carlo e Filippo Pisacane, permette di porre l'accento proprio su questo elemento centrale dell'esperienza degli esuli lombardo-veneti all'estero. Il contributo, che prende le mosse dagli anni '20 per poi esplorare tutto l'arco temporale che arriva sino al 1848, consente di osservare da vicino quanto la situazione economica e patrimoniale fosse al primo posto nelle preoccupazioni degli esuli. Lo stesso è evidenziato in Catherine Brice, *Confiscations et séquestres des biens des exilés politiques dans les États italiens au XIXe siècle. Questions sur une pratique et projets de recherches*, in "Diasporas. Circulations, migrations, histoire", 23-24 (2014), pp. 147-163.

a parenti e amici rimasti in patria, nelle quali i riferimenti alle loro esigenze economiche occupano uno spazio tutt'altro che secondario³¹. Anche in missive o in passaggi di diari dal contenuto essenzialmente politico, gli esuli non mancarono di indulgere con frequenza sulle difficoltà economiche in cui si trovavano, da soli o accompagnati dalle famiglie. Spostando l'attenzione sul fenomeno nel Lombardo-Veneto ottocentesco, è inevitabile notare come soprattutto a seguito delle pubblicazioni dei decreti di sequestro dei beni, che furono emanati a partire dal fallimento delle rivoluzioni quarantottesche dalle autorità asburgiche, molti patrioti provenienti dalle due regioni si trovarono ad affrontare l'argomento della propria miseria economica con sempre maggiore frequenza e cercarono di occuparsi a distanza dei loro patrimoni, suggerendo ai parenti strategie per preservarli dalla mano bramosa dell'amministrazione asburgica.

Nelle pagine precedenti si è cercato di mettere in evidenza come l'argomento dell'esilio nel lungo Ottocento italiano, dal 1796 in avanti, sia stato largamente indagato ed esplorato da una storiografia che, soprattutto negli ultimi anni, ha opportunamente dedicato i suoi studi ai più svariati aspetti del fenomeno, delineando un quadro meno oleografico rispetto a quello accreditato dalla tradizione e più concretamente aderente alla ricerca scientifica. Nel vastissimo panorama degli studi, tuttavia, sono comunque emerse diverse altre piste d'indagine, che meriterebbero d'essere indagate più a fondo, come per esempio le ricerche sulla geografia dell'esilio, che hanno spesso sacrificato alcuni luoghi d'arrivo, pure rappresentativi di vere e proprie mete d'elezione per i transfughi, come il mondo mediterraneo³². Un posto centrale è inoltre occupato dal binomio esilio-innovazione, inteso come l'altra

³¹ «Ainsi, certaines correspondances familiales ne comportent que des considérations d'ordre matériel, économiques, de gestion des patrimoines à distance», *Ivi.*, p. 148.

³² Solo recentemente, per esempio, è stato indagato il ruolo dei fuoriusciti italiani in Spagna negli anni '30 del XIX secolo da Pulvirenti, *Risorgimento cosmopolita* cit., mentre continuano le prolifiche indagini di Konstantina Zanou, che ha recentemente pubblicato un volume dal titolo *Transnational Patriotism in the Mediterranean, 1800-1850. Stammering the Nation*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

faccia di una medaglia raffigurante un evento che è stato troppo spesso interpretato unicamente come il risultato, negativo, di provvedimenti autoritari, che spogliavano un individuo dei suoi diritti, costringendolo all'esilio e alla perdita di qualunque possibilità di riscatto e fornendo dunque l'immagine di uomini sostanzialmente privi di concrete possibilità sociali e lavorative. Al di là dei casi più noti e delle carriere d'altissimo livello che alcuni esuli riuscirono ad intraprendere nelle società d'arrivo, vi furono anche, come si avrà cura di osservare, quei percorsi alternativi che condussero alcuni profili considerati "minori" – soprattutto perché ad oggi perlopiù sconosciuti – ad impiantare fiorenti attività in luoghi estranei agli itinerari tradizionali, come l'Albania o le isole greche dello Ionio.

Si è inoltre voluto insistere sul significato del 1848, cercando di mettere in evidenza come esso rappresenti uno spartiacque fondamentale nell'esperienza dell'esulato, non solamente perché diede avvio ad un nuovo modo di vivere l'esilio, che finì per coinvolgere sia i rappresentanti dei ceti più elevati, da tempo interessati dal fenomeno, sia quelli più umili, ma soprattutto perché le condizioni sociali ed economiche del fenomeno subirono un sostanziale mutamento. Nei paesi d'arrivo le misure d'accoglienza e d'assistenza si irrigidirono rispetto ai decenni precedenti e in molte occasioni venne meno quell'imponente rete di sociabilità che aveva contraddistinto l'esilio elitario della prima metà del secolo, quando il mondo aristocratico e intellettuale si erano mossi per garantire agli illustri ospiti provenienti dalla Penisola un trattamento che potesse avvicinarsi quanto possibile al loro stile di vita abituale. Allo stesso modo nei paesi d'origine degli esuli, e in particolare nel Regno Lombardo-Veneto, le autorità avevano inaugurato un pesante periodo di repressione, proprio attraverso una formale introduzione, nel 1849, e poi un'effettiva applicazione, nel 1853, dei sequestri dei beni dei patrioti nel frattempo emigrati fuori dai confini del regno.

Tutte queste considerazioni conducono al fulcro di questo lavoro, dedicato ai provvedimenti repressivi di cui si servirono tra il 1848 e il 1866 gli austriaci per

controllare, gestire e reprimere il fenomeno dell'emigrazione politica, visto da Vienna come un pericolo concreto per la stabilità stessa dei territori italiani dell'Impero.

3.2. *L'impatto del sequestro dei beni sui patrioti lombardo-veneti*

Fu dunque durante il «più truce decennio della reazione austriaca»³³, vale a dire quel periodo che coincide con il crollo dell'esperienza rivoluzionaria del 1848-1849 e la messa a riposo del feldmaresciallo Radetzky, governatore civile e militare del Regno, nel 1857, che la Lombardia e il Veneto dovettero fare esperienza della severità dei provvedimenti repressivi austriaci: questi presero di mira quei sudditi che avevano mancato di fare rientro in patria – e che erano dunque considerati *emigrati senza autorizzazione* – condannandoli al sequestro dei beni per tutto il periodo della loro permanenza all'estero e, talvolta, anche oltre. Focalizzando l'attenzione in particolare sulla provincia veneta è tuttavia fondamentale sottolineare come la vicenda dei sequestri austriaci in Italia non si esaurì con il 1857 poiché per ciò che restava del Regno – Veneto, Friuli e Mantova – si aprì negli anni '60 una nuova stagione di repressione, durante la quale si applicarono, ancora una volta, i decreti di sequestro dei beni che già avevano avuto un forte impatto sulla collettività nel decennio precedente. Complice lo scarso interesse per la regione nei suoi ultimi cinque anni di dominazione asburgica³⁴, infatti, si è spesso mancato di sottolineare, soprattutto in tempi recenti, come tra il 1859 e il 1866 si sia aperta una nuova fase

³³ L'espressione è di Alessandro Luzio, *I processi politici di Milano e Mantova 1851-53 restituiti dall'Austria. Comunicazioni documentate*, Milano, Casa editrice L. F. Cogliati, 1919, p. 3.

³⁴ Il più significativo e recente esempio di ricerca su questi temi è rappresentato da Alberton, «*Finché Venezia salva non sia*» cit. Nel 2016 alcune iniziative, ristrette tuttavia quasi esclusivamente al perimetro regionale, hanno dato luogo a importanti contributi: *L'altro anniversario 1866-2016. Orgogli e pregiudizi venetisti e anti-italiani*, a cura di Piero Pasini, n. 33/2016 di "Venetica. Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza"; *Il Veneto nel Risorgimento. Dall'Impero asburgico al Regno d'Italia*, a cura di Filiberto Agostini, Milano, FrancoAngeli, 2018; *1866. Il Veneto all'Italia*, a cura di Federico Melotto, Sommacampagna, Cierre, 2018.

punitiva, durante la quale le autorità del Regno ricorsero appunto allo strumento del sequestro dei beni verso quei fuoriusciti che, man mano che si avvicinava il momento dell'unione definitiva del Veneto al resto del paese, aumentarono sensibilmente di numero e diedero un altro ancora significato all'esilio, questa volta sperimentato con ancor maggiore durezza dagli strati più umili della popolazione. La nuova emigrazione ebbe dunque come conseguenza – nulla di diverso dai tempi del feldmaresciallo Radetzky – una profonda fase repressiva, ben lontana dall'idea di stasi che sembrerebbe ancor'oggi prevalere in relazione all'attività della macchina amministrativa asburgica negli ultimi anni della sua dominazione in Italia³⁵. E sembra dunque persino possibile abbozzare una risposta al quesito che molti anni or sono Ernesto Sestan si poneva in un bilancio storiografico degli studi sul Veneto risorgimentale:

Su un punto, che non mi pare di trascurabile importanza, siamo del tutto all'oscuro, anzi un punto, nemmeno mai prospettato come problema; ed è questo: come considerò il governo di Vienna le province venete tra il '59 e il '66, come un possesso ancora solo provvisorio, nel nuovo stato nazionale italiano? e se lo considerò in questo modo, ci fu un riflesso di ciò nell'attività amministrativa, ci fu una stasi rispetto al periodo precedente al '59?³⁶

³⁵ I sequestri dei beni non si esaurirono tuttavia con la fine della dominazione asburgica sul Veneto: come ha ben sottolineato Tullia Catalan, il fenomeno si intensificò negli anni della prima guerra mondiale, «quando nel Litorale austriaco fioccarono i sequestri dei beni immobili e finanziari dei sudditi austriaci sospettati di irredentismo e considerati traditori perché disertori e fuoriusciti clandestinamente dai confini asburgici nel 1915». Si vedano a tal proposito le considerazioni contenute in «*Signori, conviene partire, partire assolutamente*». *La deportazione politica in America dei patrioti italiani dal porto di Trieste (1835-1837): aspetti materiali e organizzativi*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., “Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 376-386.

³⁶ Ernesto Sestan, *Considerazioni sullo stato attuale degli studi storici sulla liberazione del Veneto nel 1866*, in “Archivio Veneto”, LXXV (1964), p. 71. Traggo la suggestione dall'incipit di un saggio di Renato Camurri, che proprio a partire dalla domanda di Ernesto Sestan trovava il modo di approfondire il tema dell'associazionismo borghese nel Lombardo-Veneto, in Renato Camurri, *La “seconda società”: l'associazionismo borghese nel Lombardo-Veneto (1848-1866)*, in *Memoria*,

Per quanto riguarda l'applicazione del sequestro dei beni, si può affermare che non vi fu traccia di alcuna stasi rispetto al periodo precedente; anzi, poco o nulla mutò rispetto al decennio precedente, quando il feldmaresciallo boemo era stato investito di un potere pressoché illimitato, che trovò il suo punto d'arrivo proprio nell'attuazione dei provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei sudditi ribelli: negli anni '60 Radetzky non era presente – si era spento a Milano nel 1858 – ma la severità con cui furono condotte le operazioni punitive non fu poi tanto differente e non lascia in alcun modo intravedere l'eventualità che il Veneto fosse considerato dagli austriaci in quel momento come un «possesso provvisorio».

3.3. Esilio, confische e sequestri nel Veneto ottocentesco

Con questa ricerca ci si è proposti di indagare quelli che molto a lungo sono rimasti temi per certi versi a margine dell'interesse negli studi sull'esulato, vale a dire gli aspetti socio-economici dell'esilio post-quarantottesco, soprattutto quando rapportati alle basi giuridico-normative che condussero all'introduzione dei provvedimenti repressivi. Interrogarsi sul significato e il portato politico di tali operazioni è un problema che ancora attende di essere approfondito e che si è voluto affrontare in questa sede. Questo lavoro propone un'analisi dei vincoli di sequestro dei beni che colpirono gli esuli lombardi e soprattutto veneti di metà Ottocento e permette di aprire un ampio e dettagliato ventaglio, che comprende dati sociali di tipo quantitativo – le professioni, l'estrazione sociale, la condizione patrimoniale mobile e immobile, quella familiare, il luogo di provenienza e, non ultima, l'attività politica di questi uomini – ma che si sofferma anche sull'amministrazione e sul funzionamento dell'apparato burocratico asburgico impiantato nel Lombardo-

rappresentazioni e protagonista del 1848 italiano, a cura di Id., Sommacampagna, Cierre, 2006, pp. 249-276 e in particolare p. 249.

Veneto e le strategie messe a punto da esuli e familiari per tutelare i patrimoni minacciati dal sequestro. Nella produzione storica e letteraria sull'esilio ottocentesco è raro incontrare, come si è già visto, autori che abbiano mancato di giustamente sottolineare le difficoltà incontrate dai patrioti a causa della severità delle risoluzioni punitive adottate dall'Austria. Eppure, si è spesso trattato di dare per scontata l'origine, la natura e gli effetti di tale fenomeno, spesso arrivando a confondere il sequestro dei beni con la confisca, espunta dall'ordinamento normativo austriaco nel 1803 e poi nel 1832. Si è per questo deciso in primo luogo di insistere, da un'angolazione che tenga assieme un'analisi prettamente giuridico-amministrativa con un punto di vista storico-politico, sull'istituto della confisca generale dei beni, che dal tempo della Roma antica fu considerato come il mezzo migliore per esercitare un controllo capillare sulla società e per frenare – se non, in qualche caso, per bloccare – la dissidenza politica. Nei secoli dell'età moderna la confisca era interpretata, infatti, in una chiave squisitamente economico-finanziaria e vista come l'indennità che, a fronte di un danno, lo stato si sarebbe garantito impadronendosi dei beni del reo. L'esistenza di tale pena consentiva poi allo Stato di esercitare uno straordinario ruolo di prevenzione e di controllo, dal momento che quelle misure estreme, ma così frequentemente applicate, andavano a ledere non solo il diretto colpevole, ma l'intero suo nucleo familiare.

L'efficacia e, di conseguenza, l'utilizzo della confisca rimasero tali sino agli inizi del XIX secolo, quando la generale riorganizzazione amministrativa, che fece seguito d'un lato al lungo e fecondo periodo illuminista e dall'altro all'epopea napoleonica, portò ad una progressiva sostituzione di essa con il sequestro, sostituendo il piano giuridico con quello amministrativo. Non si tratta di un fatto di poco conto, dal momento che la sostanziale differenza tra le due pratiche – l'una dal carattere punitivo e definitivo, l'altra di natura preventiva e temporanea – permette d'un lato di meglio definire le vere intenzioni degli austriaci riguardo l'emigrazione politica, dall'altro l'impatto che queste ebbero sugli esuli. Già previsto da una *Sovrana*

Risoluzione del 1832, il sequestro dei beni trovò l'apice della sua applicazione a partire dal 1848-1849, quando il ritorno in forze degli austriaci nel Lombardo-Veneto fu accompagnato da una lunga lista di contromisure punitive – accanto al sequestro, lo stato d'assedio e il giudizio statario – destinate a provocare la reazione dell'opinione pubblica europea e a marcare un punto di svolta radicale nel rapporto tra i sudditi italiani e l'autorità imperiale. Nel 1853, quando dalle parole si passò ai fatti e i sequestri divennero una realtà tangibile con la quale dover presto fare conto, ad infiammare un dibattito già di dimensioni internazionali, si aggiunse il punto di vista degli stessi esuli, in quel frangente dei veri e propri ambasciatori della causa nazionale all'estero.

Sino al 1857, quando il vincolo del sequestro venne ufficialmente sciolto e tutti i fuoriusciti senza distinzioni tornarono in possesso dei loro beni, l'imperatore e il feldmaresciallo Radetzky adottarono una politica altalenante, che ad atti di clemenza, come amnistie e proscioglimenti, alternava atteggiamenti di intransigenza e di inflessibilità. I lunghi elenchi di fuoriusciti che le autorità austriache pubblicarono dopo il biennio rivoluzionario sono indicativi della straordinaria quantità di sudditi che in quel frangente e negli anni seguenti varcarono i confini del Lombardo-Veneto, sperimentando in prima persona la durezza della repressione austriaca. Ai quaranta celebri proscritti cui fu concesso di lasciare una Venezia stremata dai bombardamenti e dal colera, con in testa due «campioni dell'esilio» come Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, si aggiunsero negli anni migliaia di altri uomini (e donne) che sino agli ultimi mesi prima dell'unione del Veneto all'Italia, nel 1866, vollero sottrarsi al dominio asburgico.

Proprio a partire da queste considerazioni è emersa una serie di altri interrogativi cui si tenterà, nel corso delle prossime pagine, di dare una risposta: i sequestri furono realmente la principale causa del dissesto economico di intere famiglie, costrette all'esilio dopo il fallimento della rivoluzione quarantottesca? Quale fu l'impatto dei provvedimenti di repressivi sull'attività politica degli

emigrati? Quanti e chi furono i sudditi dei territori italiani dell'impero asburgico ad essere colpiti dai provvedimenti repressivi? E ancora, come venne gestito il sequestro *in absentia* da parte dell'amministrazione asburgica? Come reagirono gli esuli e le loro famiglie dinnanzi ai mezzi coercitivi adottati nel Lombardo-Veneto?

La scelta di concentrare l'analisi sull'area veneta e su Venezia – divenuta in quegli anni «luogo di approdi e di partenze» per eccellenza³⁷ – tra la fine dell'esperienza rivoluzionaria del 1848-1849 e il decennio successivo, con un'incursione anche negli anni '60, quando la regione rimase l'ultimo baluardo austriaco in una penisola altrimenti ormai quasi del tutto liberata da influenze straniere, è stata suggerita principalmente da due ordini di ragioni. La prima coincide con la straordinaria mole archivistica sino ad oggi inedita conservata presso gli archivi veneziani, che ha permesso di ricostruire snodi, dinamiche e pratiche perlopiù sconosciute, rivelando un interessante retroterra di carattere sociale, economico e politico. È stato così possibile far luce al contempo sugli aspetti salienti della gestione amministrativa austriaca nel Lombardo-Veneto e sulle vicende degli emigrati; la seconda è dovuta alla volontà di ricostruire la linearità, nel tentativo di tenere tutto assieme, che ebbero le pratiche della confisca e del sequestro in territorio veneto tra il 1797, anno del crollo, con la Serenissima, anche dell'Antico regime, e il 1866, quando la partenza degli austriaci da Venezia pose fine al lungo e travagliato periodo di repressione che aveva visto proprio il territorio veneto come il centro del suo svolgimento.

Il presente lavoro è dunque diviso in quattro capitoli: nel primo è affrontato il tema delle origini della confisca e della sua applicazione, tutt'altro che transitoria, nella Lombardia e nel Veneto d'epoca moderna, passando attraverso temi e periodi cruciali nella sua evoluzione e soffermandosi in particolare sulle confische nella

³⁷ Eva Cecchinato, *Alla ricerca della rivoluzione. Approdi e partenze nella Venezia del 1848-1849*, in *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio* cit., pp. 165-190.

Venezia del 1797 e in quella napoleonica, due momenti di grande interesse, quando iniziarono ad affermarsi principi, consuetudini e dinamiche destinati a tornare validi anche nei periodi successivi. Il secondo, accanto ad una ricostruzione dei provvedimenti repressivi che colpirono i sudditi lombardo-veneto tra il 1849 e il 1866, resa possibile grazie alla disponibilità dei proclami e degli editti emanati dal governatore generale in quegli anni, propone una lettura delle varie fasi repressive, focalizzando l'attenzione sull'atteggiamento del feldmaresciallo Radetzky, sul numero di emigrati che in quel periodo lasciarono il Regno, sull'impatto che i sequestri ebbero sull'opinione pubblica internazionale. Si è scelto di continuare l'analisi del tema sino agli anni '60 del XIX, quando dinnanzi alla nuova forza che assunse il fenomeno dell'emigrazione politica, Vienna si trovò nella necessità di riattivare ancora una volta la macchina dei sequestri, a riprova del fatto che, nonostante la rigidità e la lentezza della burocrazia, il sistema era sostanzialmente riuscito nel suo intento di fiaccare la lotta politica dall'estero degli oppositori politici dell'Austria.

Con il terzo e il quarto capitolo si è infine cercato di distinguere il punto d'osservazione tra quanti, dagli uffici della burocrazia asburgica, erano incaricati di provvedere alla gestione e all'amministrazione dell'esilio e delle sue conseguenze – prima fra tutte l'eventualità del sequestro dei beni – e quanti invece, gli esuli e le loro famiglie, dovevano affrontare e vivere materialmente le difficoltà dell'esilio. Si intersecheranno dunque aspetti giuridici, diplomatici, politici, economici e sociali, nel tentativo di tracciare un quadro che dia conto del funzionamento della macchina amministrativa austriaca e le vicende economiche e sociali degli esuli veneti degli anni '50 del XIX secolo. Sarà così possibile osservare più da vicino il lungo processo che, iniziato con le condanne all'esilio nei confronti dei responsabili dei moti rivoluzionari del '48, si trascinò attraverso il 1853, anno in cui furono ufficialmente resi effettivi i decreti di sequestro dei beni e giunse infine ad una sua prima conclusione nel 1857, quando in seguito all'amnistia generale dichiarata

dall'imperatore in occasione del suo viaggio nelle province italiane i provvedimenti furono revocati e i patrioti lombardo-veneti poterono rientrare in possesso dei loro patrimoni e, se lo avessero desiderato, far ritorno in patria.

Capitolo I

Sequestri e confische nel Regno Lombardo-Veneto: origini, percorsi e profili storico-normativi

Il 24 marzo 1832, con la *Sovrana Patente* dell'imperatore Francesco I, i sequestri dei beni furono ufficialmente reintrodotti nell'ordinamento normativo del Regno Lombardo-Veneto:

Insospettata allora l'Austria dai recenti moti voleva prepararsi un'arma contro i pericoli che temeva da parte degli emigrati politici, quasi che questi potessero efficacemente agitare dal di fuori le forze vive del paese, e non stesse invece nelle aspirazioni o nel malcontento dei popoli il maggiore, anzi il solo pericolo dei governi³⁸.

Nella sua ricostruzione – concisamente, ma significativamente intitolata *I sequestri austriaci nella Venezia*, su cui si avrà modo di tornare ampiamente nel corso del prossimo capitolo – l'esule padovano Andrea Meneghini sembrava cogliere nel segno quando evocava la figura dell'emigrato politico italiano come un vero e proprio spettro persecutore per il governo austriaco. All'interno della *Sovrana Patente* il legislatore austriaco dedicava lunghe pagine «intorno all'emigrazione ed

³⁸ Andrea Meneghini, *I sequestri austriaci nella Venezia per Andrea Meneghini*, Torino, Stamp. dell'Unione Tipografico-editrice, 1863, p. 4.

alle assenze illegittime dei nostri sudditi»³⁹, nel tentativo di regolamentare un fenomeno che, sulla scia delle rivoluzioni del 1820-21, sembrava, nel decennio successivo, ancora nel pieno del suo svolgimento. Risaliva infatti al 22 giugno 1825 un'altra *Sovrana Risoluzione*, che prevedeva l'applicazione della pena della morte civile contro chiunque si fosse allontanato dai confini del Lombardo-Veneto senza un regolare permesso concesso delle autorità regie⁴⁰. La pena della morte civile presumeva la perdita di una serie di diritti civili fondamentali, fra cui quello di ereditare, di stipulare contratti e fare testamento, di esercitare tutele, di testimoniare in tribunale e di comparire in giudizio. Oltre a ciò, il colpevole subiva anche il gravoso peso economico – e sociale – determinato dalla confisca dei beni, che secondo un'antica consuetudine veniva identificata come una condanna accessoria associata alla pena capitale: una volta colpito da un decreto di confisca, il patrimonio del condannato doveva essere integralmente devoluto al tesoro dello Stato, salvo casi speciali – sottoposti alla conoscenza del sovrano – che prevedevano la presenza di figli, ai quali spettavano i tre ottavi «dello importare netto di tutta in complesso l'eredità»⁴¹.

³⁹ *Prontuario delle leggi giudiziarie emanate nel Regno Lombardo-Veneto dall'anno 1814 in poi, aggiuntevi quelle del cessato Governo italico che sono tuttavia in vigore riportate per esteso e disposte con riferimento, lavoro di Giovanni Nepomuceno Giordani, Venezia, Dalla prem. Tip. di Pietro Naratovich Edit., 1857, p. 178.*

⁴⁰ Già il 28 giugno 1821, da Venezia, era stata emanata una *Circolare governativa alle delegazioni intorno alle prescrizioni da osservarsi nel Regno Lombardo-Veneto relativamente all'emigrazione, cioè provvisoriamente quelle del Decreto italiano 8 febbraio 1812, con dichiarazioni relative*. Nel testo si trova chiaro il riferimento al fatto che, in caso di emigrazione illegale e non autorizzata, nulla, nemmeno le leggi d'abolizione emanate qualche decennio prima, poteva sospendere l'applicazione della confisca dei beni. In *Il Codice civile generale austriaco corredato di tutte le leggi ad esso relative emanate dopo la sua promulgazione sino al presente e di quelle conservate in vigore esposte nella loro integrità annotato col testo tradotto delle corrispondenti leggi romane coordinato nelle sue disposizioni posto in armonia colle disposizioni del regolamento del processo civile e dei codici di commercio e penale ed illustrato colle principali massime di diritto ammesse dai tribunali compilato da Nicolò Foramiti, vol. I, Venezia, Premiata tipografia di Gio. Cecchini, 1852, pp. 126-130.*

⁴¹ Secondo la *Sovrana Risoluzione*, inoltre, dovevano essere assunti anche i debiti contratti dal confiscato e dovevano essere garantiti i diritti di tutti coloro che potessero vantare legittime pretese sul patrimonio. Si veda per questo il *Prontuario delle leggi giudiziarie emanate nel Regno Lombardo-Veneto dall'anno 1814 in poi cit.*, pp. 124-126.

Fu così introdotta, con la confisca dei beni, «una delle forme più sottili e insidiose di pregiudizio della proprietà privata ad opera dello Stato»⁴², la quale limitava il diritto di proprietà di un suddito, andando a ledere la sua sfera economica personale e trasferendo tutto o in parte il suo patrimonio privato nelle casse dello Stato. Si trattò, in quel frangente, di un salto all'indietro di oltre un ventennio, dal momento che la confisca, a Venezia, come conseguenza delle istanze riformistiche del secolo precedente, era stata ufficialmente abolita già nel 1803, quando la città stava vivendo la cosiddetta prima dominazione austriaca⁴³. In seguito agli anni rivoluzionari e napoleonici – quando secondo le norme stabilite dal nuovo *Codice civile* si era vista una riconferma della confisca dei beni – l'ordinamento normativo dei territori italiani soggetti a Vienna era stato aggiornato secondo l'eredità della civiltà giuridica illuminista che, soprattutto in area lombarda, si era espressa in una aperta e dura condanna nei confronti dell'istituto della confisca. Nell'arco di tre decenni, tuttavia, la confisca e il sequestro erano stati ufficialmente reintrodotti – e applicati – nei territori italiani dell'Impero asburgico.

La confisca era una pratica che, forte di una lunghissima tradizione – dal diritto romano in avanti – era stata largamente ammessa e praticata nella grande maggioranza degli Stati europei e aveva mantenuto sostanzialmente intatte le sue caratteristiche. Il colpevole veniva condannato alla confisca o al sequestro dei suoi beni essenzialmente per due ordini di ragioni: in vista di una condanna a morte oppure di una condanna all'esilio. In entrambi i casi il reo perdeva, tradizionalmente, tutti i diritti civili assieme alla facoltà di disporre liberamente dei suoi beni.

Sembra dunque utile, per meglio comprendere le dinamiche che portarono, nel Regno Lombardo-Veneto, alla reintroduzione delle confische, prima, e dei

⁴² Il giudizio è riportato da Stefania Salvi, *La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime*, in “Rivista di Storia del Diritto italiano”, anno LXXXIII (2010), p. 199.

⁴³ Augusto Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione. Studi di storia e di diritto, con la scorta degli atti ufficiali dei dicasteri centrali di Vienna*, Milano, L. F. Cogliati, 1912, p. 196.

sequestri, spostare l'attenzione sulla gestione della confisca dei beni in quegli stessi territori ma in anni antecedenti. Si tratterà in particolare, dopo una panoramica di lungo corso dalle origini della confisca, di osservare da vicino alcuni tornanti significativi della sua evoluzione, come gli ultimi decenni del Settecento in Lombardia, quando le istanze dell'Illuminismo sembrarono condurre ad una svolta irreversibile nella gestione delle pratiche repressive e come nel 1797 veneziano, quando la nuova Municipalità provvisoria prese la risoluzione, poi rivelatasi assai complessa da gestire, di introdurre la confisca dei beni, su modello della legge rivoluzionaria francese, nei confronti di quei dissidenti politici che, dall'estero, minacciavano la nuova struttura democratica del governo. Infine, sarà fondamentale soffermare l'attenzione sul periodo napoleonico, quando nei territori del futuro Lombardo-Veneto fu introdotta la traduzione del *Codice civile*, che forniva indicazioni estremamente precise circa il carattere della confisca dei beni, caricato di un significato per larghi tratti diverso da quello che lo contraddistinguerà nei decenni successivi.

1. Le confische dalle origini al Settecento: pratiche e lineamenti

Pena che aveva come scopo primario quello di privare il condannato dei suoi beni e di trasferirle nelle casse dello Stato, la confisca dei beni ha conosciuto sin dall'antichità un frequente e costante utilizzo, ricoprendo all'interno dei sistemi giuridici occidentali un ruolo di primo piano. La longevità dell'istituto repressivo va rintracciata nella sua natura dicotomica, assieme economica e politica, che d'un lato garantiva al fisco introiti talvolta sostanziali, dall'altro permetteva un ampio controllo sociale. Già i legislatori dell'antica Roma avevano fatto un uso esteso della confisca, misura di sicurezza che proprio i romani contribuirono a dotare di alcune fondamentali caratteristiche: tra queste emergono, ad esempio, lo stretto legame con

la condanna a morte, che rendeva la confisca una pena accessoria all'esecuzione capitale e la riflessione attorno alla necessità di tutelare le legittime esigenze dei familiari e degli eredi del condannato. Si trattava di aspetti che trovarono riscontro anche durante gli anni dell'impero bizantino e in epoca medievale e che furono destinati a perdurare, per larghi tratti immutati, ancora nel pieno dell'Antico regime e sino alla fine del XVIII secolo⁴⁴.

Mentre alcuni aspetti fondamentali dell'istituto rimasero dunque sostanzialmente invariati nel corso dei secoli, è necessario osservare come il valore simbolico delle confische, assieme alla loro applicazione, abbia per converso subito evidenti mutamenti di senso: si passò infatti dal considerare l'istituto come un sicuro mezzo per assicurare cospicue entrate all'erario pubblico a fronte di una minaccia di sovvertimento politico – vera o millantata che fosse – sino ad utilizzarlo come una modalità, variamente efficace, di prevenzione di atti volti a danneggiare, dall'interno, l'integrità dello Stato. Infine, le confische furono utilizzate come lotta nei confronti delle trame di chi, dall'estero, si opponeva ai propri governi. Il mutamento dell'applicazione risulta tanto più evidente in riferimento ai periodi immediatamente precedenti gli anni che sono stati considerati nel corso di questa ricerca, quando il passaggio dall'Antico regime agli anni rivoluzionari e napoleonici e da questi al periodo della Restaurazione, ebbe modo di influire in maniera significativa anche sull'evoluzione della confisca dei beni, che ufficialmente andò sparendo dagli ordinamenti normativi moderni, ma in realtà, a ben vedere, si limitò a fare posto al sequestro, passando dall'ambito penale a quello amministrativo.

⁴⁴ Un'utile rassegna sull'evoluzione della confisca si trova in Roberto Isotton, *La confisca fra passato e futuro*, in "Jus-online. Rivista di Scienze Giuridiche, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano", 3 (2017), pp. 202-224, cui fa seguito Id., *Brevi note sulla publicatio bonorum fra diritto comune e codificazioni moderne: verso l'abolizione o un «eterno ritorno»?*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe cit.*, "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 239-249.

La pratica della *confiscatio bonorum* era stata introdotta nel diritto romano come mezzo punitivo nei confronti dei dissidenti politici e solo in seguito sarebbe stata considerata come una «sanzione applicabile in via accessoria a tutti i reati punibili con pene capitali», perdendo così il suo carattere di connessione univoca con la sfera politica⁴⁵. Più tardi, in epoca bizantina, gli imperatori avrebbero mantenuto in uso la confisca dei beni, limitandone tuttavia gli effetti e riservandone un'applicazione severa e sistematica ai soli crimini di lesa maestà. Giustiniano, in particolare, aveva fatto uso in maniera sistematica di questa tradizione: in caso di attentato all'autorità o alla persona del sovrano, ma in questo caso soltanto, la pena consentiva di spogliare il condannato dell'intero suo patrimonio, senza alcuna considerazione per parenti e discendenti⁴⁶. Diversa era dunque l'applicazione nella maggior parte degli altri casi, che prevedevano di apporre la confisca solamente nei confronti di metà del patrimonio del condannato.

La confisca ricopriva così un duplice significato, assieme economico e politico, poiché consentiva di spogliare un condannato di tutti i suoi beni, a tutto vantaggio del Fisco, e di caricare la procedura di una precisa accezione pubblica, che faceva del reo un esempio per tutti gli altri. La natura economica della confisca, dunque, deve essere direttamente considerata nel suo rapporto con l'alto valore simbolico – e quindi politico – dell'istituto, irrogato anche come strumento di prevenzione e di monito. Quest'ultimo aspetto può essere messo in evidenza facendo riferimento, per esempio, alla Venezia di età medievale e moderna quando costante fu il richiamo ai due più eclatanti – per il nome altisonante dei condannati, per la gravità del reato e per la vastità dei patrimoni – casi di confisca dei beni che avevano segnato la storia della Repubblica: quelli ai danni del “traditore” Baiamonte Tiepolo e del doge Marino Falier, entrambi colpevoli di aver cospirato ai danni della cosa

⁴⁵ Sull'argomento si veda lo studio di Francesco Salerno, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum. Forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare*, Napoli, Jovene, 1990.

⁴⁶ Nov. 134, cap. fin. (Auth. post C. 9.49.10), citata in Isotton, *Brevi note sulla publicatio bonorum fra diritto comune e codificazioni moderne. Verso l'abolizione o un «eterno ritorno»? cit.*, p. 240.

pubblica, condannati a morte e alla confisca del loro patrimonio. In poche righe, Giorgio Ravegnani ha descritto efficacemente il procedimento che portò alla confisca delle sostanze del doge Falier, accennando anche al destino dei suoi famigliari, dei famigli e dei creditori, rintracciando un *modus operandi* che fu proprio di questo istituto lungo i secoli:

I beni mobili e immobili di Marino Falier, degli altri giustiziati e dei contumaci vennero confiscati. Il palazzo dei SS. Apostoli passò così al Comune di Venezia, a eccezione della parte spettante al nipote Fantino che, non essendo implicato nella congiura, chiese e ottenne di poter conservare la sua porzione dell'immobile. La casa fu messa all'incanto e acquistata da un certo Jacobello Trivisan [...]. Nel gennaio del 1356 furono inoltre messe all'asta le proprietà che l'ex doge aveva nella contrada di Santa Sofia e che vennero regolarmente alienate. Nel 1365 andarono in vendita anche le case che possedeva nella contrada di Sant'Angelo, dove aveva abitato prima di diventare doge, e la stessa sorte ebbero i suoi possedimenti in terraferma. Il feudo di Valmareno passò al Comune di Venezia, come pure i beni posseduti nel Padovano, nonostante le iniziali riserve di Francesco da Carrara signore di Padova.

Il Comune, questa volta con lodevole senso di equità, si prese cura di alcuni parenti del defunto danneggiati dalle confische, dei conviventi e dei suoi creditori, e non mancò di occuparsi anche della vedova. La dogaresa, che forse era stata involontaria parte in causa nella vicenda, ne subì a sua volta le conseguenze.

[...] Dei beni degli altri condannati andati soggetti a confisca poco si sa, ma è evidente che anche in questo caso la giustizia dei vincitori fu

impietosa, sia pure con qualche distinguo dovuto a motivi di equità per i loro parenti⁴⁷.

Come già accennato, tra le caratteristiche che qualificarono l'istituto della confisca dei beni lungo i secoli, ricopre un significato rilevante la sua stretta relazione con la pena capitale. Assieme a quelle torture suppletive che potevano prevedere, ancora oltre la prima metà del XVIII secolo, «lo strascinamento al patibolo *ad caudam equi*, i colpi di tenaglia rovente inferti al reo *in itinere* verso la forca, lo schiantamento delle ossa sulla ruota, lo squartamento, l'esposizione del capo mozzo nella gabbia di ferro al sito del commesso delitto»⁴⁸, la confisca fu sistematicamente utilizzata come un mezzo di “punizione ulteriore” nei confronti del reo, che ne accresceva, se possibile, il significato negativo. Una pena, dunque, che finiva per essere associata alle terribili condanne fisiche che potevano colpire il condannato a morte nei casi più gravi e che furono messe in discussione, per esempio, dapprima all'interno del *Code pénal* francese del 1791, attraverso il quale si dava della pena di morte la seguente descrizione: «La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés»; e in seguito con i lavori della Commissione lombarda del 1791-92, che era stata incaricata di realizzare un progetto di codice penale per la Lombardia asburgica e che limitò le opportunità di utilizzo della condanna capitale, da «restringersi a pochissimi delitti, e risguardarsi la pura e semplice inflizione di essa come l'ultimo supplicio, omettendo del tutto come inutili e feroci quegli ulteriori inasprimenti che solevano accompagnare negli antichi codici, nei delitti più gravi, la pena di morte»⁴⁹. Queste riflessioni erano la conseguenza del portato di un secolo, il Settecento, in cui iniziava

⁴⁷ Giorgio Ravegnani, *Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge*, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 112-114.

⁴⁸ Adriano Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè Editore, 1975, p. 192.

⁴⁹ *Ivi.*, p. 152.

a definirsi in maniera concreta il principio di personalità di pena, di cui la confisca era una frequente e ormai insopportabile deroga. Il dibattito illuminista, i cui tratti salienti si avrà modo di osservare nelle prossime pagine, contribuì a definire un progressivo abbandono della pratica, a tutto vantaggio di una tutela esclusiva degli interessi non solo del singolo, ma di tutto il suo nucleo familiare. Se si possono infatti citare alcuni esempi di sovrani, come il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, che già alla fine del XVIII espunsero dai sistemi normativi dei loro Stati la confisca dei beni, l'istituto mantenne pervicacemente una certa predominanza in tutta l'Europa, almeno sino all'inizio dell'Ottocento, data la straordinaria importanza del suo portato, che come già sottolineato era di natura economica e, soprattutto, politica.

2. La confisca nella tradizione giuridica lombarda e veneta tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo

Quando nell'aprile del 1815 gli austriaci, da conquistatori, varcarono i confini di quello che sarebbe di lì a breve diventato il Regno Lombardo-Veneto, si trovarono dinnanzi ad almeno due differenti tradizioni giuridiche di lungo corso: da un lato l'eredità del diritto veneto, per secoli alla base dell'ordinamento normativo del vasto territorio della cessata Repubblica aristocratica – comprendente il Friuli, il Veneto e parte della Lombardia – e dall'altro il sistema giudiziario importato da Napoleone Bonaparte a Milano, capitale in un primo momento della Repubblica Cisalpina, poi di quella Italiana e infine del Regno d'Italia, che era andato a sostituire il sistema penale predisposto nella Lombardia austriaca della seconda metà del Settecento dall'azione riformatrice di Maria Teresa e Giuseppe II. Un quadro composito, dunque, con il quale il legislatore austriaco dovette inevitabilmente confrontarsi.

2.1. *Le confische nella Milano austriaca (XVIII sec.)*

Nel lungo periodo che corre dal 1535 – anno della morte di Francesco, ultimo duca della famiglia Sforza – al 1796 – anno della cacciata degli austriaci dalla Lombardia, Milano fece esperienza di numerosi mutamenti politici, che introdussero, di volta in volta, nuovi e articolati sistemi di gestione amministrativa, istituzionale e anche, ovviamente, giudiziaria. E tuttavia, a fronte del succedersi dei governi stranieri, l'istituto della confisca dei beni mantenne una costante vitalità e conservò intatte, anche in area lombarda, gran parte delle proprie caratteristiche⁵⁰. Già l'imperatore Carlo V aveva introdotto la possibilità di dichiarare confiscati i beni di coloro che si fossero macchiati di lesa maestà, di omicidio, aborto, incendio, confermandone la natura di pena accessoria alla condanna capitale. Inoltre, la confisca era prevista anche per i colpevoli del reato di contrabbando, che in taluni casi potevano vedersi ritirate le merci esportate verso paesi nemici o condotte fuori dai confini dello Stato nei momenti di necessità. Regolate originariamente dalle *Nuove Costituzioni* impiantate dall'Imperatore asburgico, le confische venivano amministrate dalle istituzioni locali, in primo luogo dal Magistrato delle rendite straordinarie, che assieme all'omonimo Magistrato delle rendite ordinarie era incaricato di occuparsi di tutte le entrate dello Stato⁵¹. Solo in seguito al passaggio di Milano agli austriaci i due uffici furono uniti nel Regio Ducal Magistrato Camerale, organo amministrativo e finanziario di grande influenza, che venne inaugurato nel 1749 e continuò ad essere operativo, salvo un periodo di interruzione dei suoi lavori, sino all'inizio dell'impresa militare del generale Bonaparte in Italia⁵².

⁵⁰ Il caso milanese è stato analizzato da Stefania Salvi, *La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime* cit., p. 200. Per ulteriori approfondimenti è possibile fare riferimento soprattutto ai documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Milano (d'ora in avanti ASMi), nei fondi *Finanza confische e Finanza apprensioni*.

⁵¹ Salvi, *La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime* cit., p. 205, cui va affiancato, per un approfondimento, il pur datato Alessandro Visconti, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796). Saggio di storia del diritto amministrativo*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972 (ed. or. Roma, Athenaeum, 1913).

⁵² Si vedano a tal proposito i lavori di Carlo Capra, *Le magistrature finanziarie dello Stato di Milano (1731-1771)*, e di Cesare Mozzarelli, *Il Magistrato Camerale nella Lombardia austriaca (1771-1790)*,

Al Magistrato straordinario, dunque, era ufficialmente affidato il compito di occuparsi le confische, attraverso un articolato sistema di gestione amministrativa. Dal Magistrato, infatti, dipendevano poi altri uffici, come la Cancelleria delle confische, che doveva materialmente procedere alla confisca dei beni del condannato⁵³. Secondo una complessa procedura, che si avrà modo di riscontrare anche per il secolo successivo, la Cancelleria era incaricata di comunicare l'ordine di confisca dei beni di un reo ad un notaio dei malefici, che si doveva recare «insieme al notaio del referendario della città ed al Sindaco Fiscale, presso l'abitazione del reo per compiere la *descriptio bonorum* in presenza del Console e di due *boni viri*»⁵⁴. In una logica di coinvolgimento dell'intera struttura sociale, che prevedeva l'intervento degli organi amministrativi, delle polizie ma anche di tutti gli altri membri delle comunità, i beni dei confiscati venivano temporaneamente affidati alle cure degli Anziani del luogo, figure di privati cittadini deputati a collaborare attivamente con le autorità segnalando casi sospetti nel loro territorio di appartenenza, spesso limitati all'area di un quartiere o di una parrocchia.

Mentre in alcune zone della penisola – la Toscana – e in altri stati europei – la Francia – la confisca veniva abolita o rimpiazzata dall'uso del sequestro dei beni, nella Lombardia del Settecento essa continuò ad essere utilizzata, anche se furono sempre meno i casi di effettiva applicazione, che cessarono completamente all'inizio del secolo successivo, grazie all'introduzione del *Codice penale austriaco* del 1803.

2.2. *Confische e illuminismo*

Già nel corso del XVI secolo alcuni esponenti di rilievo della vita giuridica e culturale europea avevano messo in dubbio l'opportunità di perseverare

entrambe in *Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo*, Milano, Archivio storico civico, 1977, pp. 365-398 e 399-414.

⁵³ Il lavoro di questo ufficio è contenuto nelle numerose buste di ASMi, *Finanza, confische*.

⁵⁴ Salvi, *La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime* cit., pp. 208-209.

nell'applicazione della pena della confisca dei beni⁵⁵. Un giurista e pensatore politico come Jean Bodin aveva definito come «choses très cruelles et barbares» il fatto che «tous les biens des condamnés sont acquis au fisque, sans avoir égard à la femme, ny aux enfants, ny aux créanciers»⁵⁶. Le convinzioni, ormai a quel tempo largamente diffuse, che la pena non dovesse estendersi oltre la persona del condannato – che esistesse dunque un principio di personalità della pena – e che la proprietà fosse un diritto naturale e dunque al sicuro dalla *longa manus* dello Stato non valsero tuttavia, almeno per i due secoli successivi, ad abolire, né tantomeno a mitigare, l'utilizzo della confisca come pena ordinaria. La svolta si ebbe solo in pieno Settecento, quando attraverso l'esperienza e la riflessione dell'Illuminismo si giunse a dare una profonda scossa alla pratica delle confische, inducendo talvolta i governanti a ridiscuterne il fondamento e la validità. Per un movimento che aveva nell'idea di una sua estensione universale e nel continuo progresso dell'uomo i suoi caratteri fondamentali, la negazione di un diritto naturale rappresentava una minaccia per la base stessa dei suoi principi⁵⁷. Un pensatore del calibro di Cesare Beccaria, che proprio a partire dal vivido clima della città lombarda aveva dato la sua piena adesione alle idee degli illuministi, si era espresso in una recisa condanna della confisca dei beni. Nel suo capolavoro Beccaria, sostenendo la necessità di delegittimare un istituto che era ormai incompatibile con i moderni principi del diritto penale, Beccaria scrisse infatti che

Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire
all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella

⁵⁵ A solo titolo di esempio si rimanda alle figure e agli scritti di giuristi e pensatori d'alto profilo pre-illuministi come Sebastiano Guazzini, Luca da Penne, Baldo degli Ubaldi, Guillaume Benoît, Pierre Rebuffi, Antonio Gomez, Daniel Jousse, Giulio Claro, Joos Damhouder, Dino del Mugello, Cino da Pistoia, tutti evocati da Isotton, *La confisca fra passato e futuro* cit., *infra*.

⁵⁶ Jean Bodin, *Les six livres de la République de I. Bodin Angeuin*, Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire Iuré, à la Samaritaine, 1576, l. V, c. 3, p. 561.

⁵⁷ Giuseppe Giarrizzo, *Illuminismo*, Napoli, Guida, 2011, p. 14.

disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all'infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo!⁵⁸

Le posizioni di Beccaria non furono tuttavia condivise da tutto il mondo intellettuale dell'epoca: il napoletano Gaetano Filangieri, per esempio, sottolineava l'essenziale ruolo di prevenzione della confisca, che aveva il merito di indurre il possibile reo a mettere un freno ai suoi propositi dinnanzi alla previsione di una pena che avrebbe inevitabilmente coinvolto l'intero suo nucleo familiare. Filangieri sosteneva: «Il diritto di succedere non dipende forse dal diritto di disporre? Se la legge priva il padre del diritto di disporre dov'è più il diritto di succedere ne' figli?»; tali considerazioni gli permettevano così di giungere ad una conclusione precisa secondo la quale

La certezza, o il timore di lasciare i figli nell'indigenza può in alcuni casi aver più forza, che il rischio istesso della propria esistenza. La speranza dell'impunità che potrebbe incoraggiare la sua mano parricida, l'abbandona subito, allorché rivolge i suoi sguardi sopra i suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla pena colla fuga, non potrà con questa liberare i suoi figli dall'indigenza⁵⁹.

⁵⁸ Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764 [edizione a cura di Franco Venturi, Milano, Mondadori, 1991, pp. 60-61].

⁵⁹ Per un confronto tra il pensiero di Beccaria e quello di Filangieri il rimando è a Isotton, *La confisca fra passato e futuro* cit., p. 216.217. Beccaria aveva già dato risposta alle posizioni di Filangieri, che pure sono di una ventina d'anni posteriori, scrivendo: «Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali devono essere necessarie [...]»

Le posizioni di Beccaria, sostenute dalle idee di numerosi altri pensatori, ebbero nondimeno uno straordinario impatto sul panorama normativo della penisola: è infatti noto come nella sua *Leopoldina* (1786) il Granduca di Toscana avesse respinto persino l'ipotesi di riservare la pena della confisca ai crimini di lesa maestà, approvando la cancellazione completa dell'istituto dal nuovo ordinamento penale⁶⁰. Nella Lombardia asburgica il tema fu ugualmente oggetto di un dibattito i cui effetti si tradussero anche nella codificazione penale. La *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1768 aveva previsto un inasprimento delle procedure penali rispetto al precedente *Codex austriacus*, introducendo la possibilità di comminare la condanna alla confisca dei beni anche nei confronti di quei casi di reato che non appartenevano alla sola sfera della lesa maestà, unico caso di utilizzo consentito dall'antecedente normativa. Poco meno di vent'anni più tardi, e ad un anno dall'uscita della *Leopoldina*, il *Codice penale giuseppino* (1787) dimostrava in parte di aver ben recepito la lezione illuminista, poiché riconosceva e prevedeva il principio della personalità della pena, garantendo la salvaguardia dei diritti di mogli, figli, eredi, parenti, i cui interessi venivano in questo modo espressamente tutelati. Nonostante questi provvedimenti, che tradizionalmente vengono considerati come la dimostrazione di un vero e proprio passo in avanti nell'aggiornamento dei codici penali asburgici, il legislatore austriaco confermava quanto il suo omonimo toscano aveva appena un anno prima abolito. Il *Codice penale giuseppino*, infatti, convalidava la condanna alla confisca dei beni come pena accessoria al crimine di lesa maestà e alla pena capitale⁶¹. Si dovette dunque attendere l'inizio del nuovo secolo perché, da Vienna, l'Imperatore dichiarasse la completa abolizione della confisca dei beni⁶².

⁶⁰ Si veda l'*Editto di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, intorno alla riforma della legislazione criminale*, Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale, 1786.

⁶¹ *Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben Bestrafung*, Wien, Gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1787, parte prima, § 20.

⁶² *Codice Penale Universale Austriaco*, prima parte, *Dei delitti*, Milano, Dall'Imp. Regia Stamperia, 1815, p. VII.

La situazione lombarda era, come si avrà modo di osservare nei prossimi paragrafi, profondamente diversa da quella veneziana, rimasta sino alla fine del XVIII secolo legata alle tradizioni giuridico-normative del diritto veneto.

2.3. *Il diritto veneto*

Benché avesse giocato un ruolo di fondamentale importanza per lunghi secoli – tradizionalmente si fanno combaciare le sue origini con la stessa fondazione della Serenissima – il diritto veneto, che già nel corso del XVIII secolo aveva manifestato evidenti segnali di crisi⁶³, era andato rapidamente scomparendo in seguito al crollo della Repubblica di Venezia nel 1797⁶⁴. Le sue peculiarità e la sua storia, infatti, si erano nel corso del tempo legate in maniera indelebile alla struttura politica, di carattere oligarchico-aristocratico, che aveva contraddistinto lo Stato veneto per tutta la durata dell'epoca moderna: una volta venuto meno il complesso sistema gerarchico che reggeva la vita pubblica veneziana, anche il suo diritto era inevitabilmente destinato a dissolversi⁶⁵. Nella Venezia d'antico regime era stato costante il ricorso

⁶³ La crisi del sistema di diritto veneto va contestualizzata all'interno della più generale crisi, politico-istituzionale-militare-economica nella quale era caduta la Repubblica di Venezia almeno a partire dal primo decennio del Settecento. Sul punto resta utile il saggio di Enrico Basaglia, *Il diritto penale*, in *Storia della cultura veneta*, diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, *Dalla Controriforma alla fine della Repubblica, Il Settecento*, 5/II, Vicenza, Neri Pozza Editore, pp. 163-178.

⁶⁴ Claudio Povolo individua la sfortuna del diritto veneto in una serie di fattori tra i quali giocano un ruolo fondamentale la questione linguistica e la sua identificazione con un sistema politico caduto alla vigilia di un secolo, il XIX, che avrebbe sarebbe stato caratterizzato dall'emergere dei moderni stati nazionali, aggiungendo che «la storia del diritto veneto avrebbe avuto una dimensione regionale di una certa rilevanza, ma, come per altre istituzioni della Repubblica, il suo destino sarebbe, in misura più o meno estesa, legato a quello del mito o alla questione controversa della sua (o non sua) derivazione dal diritto comune», in Claudio Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale Alghero 4-6 novembre 2004, a cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone, Roma, Viella, 2006, p. 302n. Sulla lunga durata del diritto veneto in alcuni territori, anche in seguito al crollo della Repubblica di Venezia, si veda la raccolta di saggi di Gaetano Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000.

⁶⁵ Altro ancora è il carattere consuetudinario che distingueva il diritto veneto. Lo stesso Daniele Manin ebbe a scrivere: «[...] alle consuetudini era attribuita autorità nei casi delle leggi scritte non contemplati. Ma in fatto la potenza loro era maggiore. Non solo valevano a supplire alla legge, ma valevano a spiegarla, valevano a modificarla, valevano fin anche a distruggerla. Onde avrebbe nozione

alla pena della confisca dei beni, che era comunque applicata solo in casi di estrema gravità, come già visto nei casi eccellenti di Tiepolo e Falier, vale a dire la lesa maestà e, talvolta, l'omicidio⁶⁶. Già nel corso del XIII secolo l'istituto aveva assunto quelle caratteristiche che lo contraddistingueranno sino alla caduta della Repubblica:

La confiscatione de' beni si fa solamente in alcuni delitti gravi et enormi, come in lesa maestà, in casi pensati et atroci, ovvero in quei delitti che per i statuti delle città o leggi particolari del prencipe vengono con parole espresse i delinquenti puniti di questa pena di confiscatione de' beni⁶⁷.

A queste peculiarità, che rientrano nella tradizione dell'istituto sin dai tempi più remoti, va aggiunta la tutela degli interessi economici dei famigliari del reo, a cui era corrisposta la metà dei beni, mentre l'altra metà finiva nelle casse del fisco. Nel particolare caso di Venezia, una Repubblica oligarchica i cui membri del ceto dirigente fondavano il loro *status* soprattutto su basi economiche, la confisca era vista come un provvedimento estremo, cui occorreva, quando possibile, porre rimedio attraverso strategie familiari che si risolvevano in testamenti, vendite simulate, fedecommissi: «[...] riconoscendo al patrimonio familiare un ruolo centrale nel sistema dei valori all'interno del quale era ormai principalmente la consistenza dei

molto imperfetta ed inesatta della veneta legislazione chi nelle sole leggi scritte si facesse a studiarla», in Daniele Manin, *Della veneta giurisprudenza*, Venezia, Tipi di Teresa Gattei, 1848, pp. 16-19. Sui tratti di continuità fra la tradizione giuridica veneta con quella austriaca, soprattutto in un'ottica di comparazione – negativa – con quella francese si veda Giovanni Maria Negri, *Dei difetti del codice civile italiano, che porta il titolo di codice Napoleone, e dei pregi del codice civile austriaco. Opera del dottor Gio. Maria Negri avvocato e giureconsulto in Vicenza*, Vicenza, Tipografia Parise, 1815.

⁶⁶ La ricca documentazione sulla confisca dei beni nella Venezia d'antico regime è conservata principalmente in ASVe, *Avogaria di Comun*, nei fondi *Istrumenti vendite beni confiscati; Vendite beni confiscati; Incanti e vendite beni confiscati in seguito a sentenze della Quarantia civil e Consiglio di dieci*, che riguarda esclusivamente documentazione prodotta nel corso del XVIII secolo.

⁶⁷ *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secc. XVI-XVII)*, I. Lorenzo Priori e la sua *Prattica Criminale*, a cura di Claudio Povolo e Giovanni Chioldi, Sommacampagna, Cierre, 2004, p. 70.

beni di fortuna a conferire virtù, spinto dalle contingenze, [il condannato] si trovava nella necessità di approntare, od eventualmente affinare, una strategia di tutela della propria ricchezza»⁶⁸. Conservare lo *status quo* era tanto importante, per le famiglie del patriziato veneziano, che talvolta ci si prodigava prima nel tentativo di salvaguardare il patrimonio con ogni mezzo, e solo in seguito in quello di evitare la condanna al congiunto⁶⁹.

Nel 1797, quando nella primavera si insediò a Venezia la nuova Municipalità provvisoria democratica, i membri del governo ebbero gioco facile a disfarsi di un sistema di governo e di norme che era rappresentativo del vecchio regime oligarchico – e del vecchio regime oligarchico soltanto – e che tendeva quindi a negare la natura stessa del nuovo ordine democratico. Come si avrà modo di osservare più avanti, anche nel caso delle confische, che rimasero in vigore per appena qualche mese ma che rappresentano un caso significativo perché poste a cavallo fra due diverse epoche, il modello di riferimento andrebbe rintracciato, più che nel vecchio ordinamento veneziano, del quale si riscontrano comunque diverse eredità – prima fra tutte quella di riservare le confische ai casi con le maggiori disponibilità economiche – nel nuovo sistema francese, messo a punto nel periodo rivoluzionario e subito recepito, in forme e modi variamente precisi, anche nel territorio dell'ex Repubblica⁷⁰. Questo è tanto più vero se si pensa all'evoluzione della pratica della confisca nel corso degli anni rivoluzionari in Francia. Nel 1791 l'Assemblea nazionale aveva dato un giudizio lapidario in merito, affermando che «la confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée dans aucun cas». Si trattò di un breve periodo di

⁶⁸ Sergio Lavarda, «Per morto s'abbia quanto alla mia eredità». *Confische e difesa dei patrimoni nobiliari fra Cinque e Seicento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secc. XVI-XVII)*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna, Cierre, 2004, p. 528.

⁶⁹ *Ivi.*, p. 546.

⁷⁰ Sul punto mi permetto di rinviare al mio Giacomo Girardi, «Per li nemici del popolo, li controrivoluzionari, li ribelli alle autorità». *Le confische nella Venezia democratica (1797)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., «Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 129-2 (2017), pp. 351-361.

liberalità dal momento che già l'anno seguente, dinnanzi alla minaccia di sovvertimento sempre più incalzante da parte degli emigrati realisti, la confisca venne reintrodotta, ma con un significativo mutamento, che tornerà negli anni del Lombardo-Veneto: si trattò infatti, in quel frangente, di una misura di carattere *amministrativo* e non penale. Nel 1793 la situazione era destinata a mutare nuovamente e la confisca venne reintrodotta nell'ordinamento giudiziario come condanna accessoria alla pena di morte⁷¹.

E tuttavia, nel caso veneto, nemmeno il modello rivoluzionario e democratico sembrava destinato a durare: i continui passaggi politici, nei quali l'ex capitale si trovò suo malgrado coinvolta, allo stesso tempo mira degli interessi dell'imperatore asburgico e di Napoleone, nel frattempo divenuto Console e poi Imperatore, impedirono il radicarsi di un'unica codificazione duratura. Eppure, benché si sia trattato di un breve periodo, il momento della democrazia lasciò tracce significative nella gestione del sistema di confische e sequestri dei successivi governi austriaci. Nei prossimi paragrafi si tenterà dunque di dimostrare come, negli anni '50 dell'Ottocento, i legislatori del Lombardo-Veneto fossero stati portati a tener in debito conto il portato delle tradizioni penali precedenti e di come queste influissero sulla successiva strutturazione della macchina burocratica asburgica impiantata nelle provincie italiane dell'Impero, che finì per recuperare pratiche, caratteristiche e aspetti dei periodi antecedenti.

⁷¹ Si è occupata di queste questioni Hannah Callaway, con una tesi di dottorato intitolata, *Revolutionizing Property: The Confiscation of Émigré Wealth in Paris and the Problem of Property in the French Revolution*, Doctoral dissertation, (tutor Pierre Serna e Patrice Higonnet), Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, 2015. Oggi è disponibile una sintesi in lingua francese del lavoro: *Révolutionniser la propriété. La confiscation des biens des émigrés à Paris et le problème de la propriété dans la Révolution française*, in "La Révolution française" [En ligne], 10 (2016). Si rimanda anche ai tomi 11, 49 e 60 degli *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série 1787 à 1799*, Paris, P. Dupont, 1880, 1896, 1901.

3. Le confische nella Venezia democratica (1797)

Il 1797 rappresenta al contempo l'*annus horribilis* della Repubblica aristocratica, destinata a terminare la sua esperienza storico-politica e il banco di prova per l'esperienza democratica nell'antica città lagunare e in tutto il Veneto. In quell'anno infatti, a cavallo tra il permanere della tradizione giuridica aristocratica e i nuovi afflatti riformatori provenienti dalla Francia, le confische furono al centro del dibattito legislativo e segnarono un punto fondamentale nell'evoluzione dell'istituto nel territorio dell'ex Repubblica Serenissima. Il periodo democratico vide infatti il progressivo slittamento da una concezione utilitaristica della confisca, che era considerata come una sorta di risarcimento per le casse dello Stato a fronte di un danno arrecato da sudditi ribelli – aspetto che rimarrà di primo piano anche nell'ordinamento napoleonico – ad una visione della confisca come atto di prevenzione, prima di tutto, e di tutela precauzionale degli interessi pubblici, aspetto che tornerà invece nell'applicazione dei sequestri degli anni '50 del XIX secolo: tagliando il potenziale economico ai nemici della patria, solitamente sudditi che dai luoghi dove erano emigrati per motivi politici cospiravano ai danni del governo, si credeva infatti di poter più agevolmente controllare e contenere il problema. Indagare il caso delle confische nella Venezia del 1797 permette di comprendere una serie di dinamiche che saranno riprese, talvolta in maniera integrale, negli anni successivi e in particolare negli anni '50 e '60 del XIX secolo, quando nel Veneto, a fronte della minaccia e poi dell'applicazione dei sequestri, le autorità adottarono lo stesso sistema di liquidazione degli aventi diritto già in uso nella Venezia democratica e i parenti delle vittime si attivarono per salvaguardare con ogni mezzo i beni, quasi sempre rimasti indivisi all'interno del nucleo familiare.

3.1. La Commissione alle confische ed indennizzazioni

Nella tarda primavera del 1797 la nuova Municipalità provvisoria di Venezia aveva decretato l'istituzione di una Commissione alle confische ed indennizzazioni⁷². Dal maggio al novembre del 1797 la Commissione, chiamata in primo luogo ad occuparsi della requisizione dei beni di quei «tiranni nemici della nostra libertà» accusati di minacciare l'esistenza stessa delle nuove istituzioni democratiche, era destinata a svolgere un ruolo economico, sociale e soprattutto politico di prim'ordine⁷³. All'interno della complessa struttura amministrativa della Municipalità, divisa in otto comitati, dai quali derivavano svariate commissioni subordinate che si occupavano della gestione di specifiche questioni, la Commissione alle confische dipendeva dal Comitato Finanze e Zecca, una sorta di Ministero dell'economia incaricato di gestire l'intera finanza pubblica veneziana. La Commissione, presieduta da un ispettore che godeva di una certa autonomia e che dialogava con lo stesso governo municipale e con il Comitato di salute pubblica, era preposta ad occuparsi dei dissidenti politici attraverso la confisca dei loro beni. I membri della Commissione erano incaricati di «mettersi con atto proprio nel reale, ed effettivo possesso delli beni tutti che possedeva il confiscato, e delle di lui azioni e diritti» e di trasferirli nelle casse dello Stato, non prima però di aver soddisfatto le richieste di quanti, parenti, creditori, fornitori, amministratori, potessero legittimamente vantare diritti su tali beni.

⁷² Si vedano i documenti, solo parzialmente editi e in questa sede integrati, in Girardi, «*Per li nemici del popolo, li controrivoluzionari, li ribelli alle autorità*» cit., conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti ASV), nei fondi *Democrazia* e *Comitato delle Finanze e Zecca cogli Aggiunti*; e presso la Biblioteca del Museo Correr (d'ora in avanti BMC), *Fondo Cicogna*. Per i decreti emanati dalla Municipalità provvisoria di Venezia, che si trovano ancora in ASV, *Democrazia*, b. 2-9, si è fatto largo riferimento alla *Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni, ec. ec. ec. del nuovo veneto governo democratico*, 12 voll., Venezia, dalle stampe del cittadino Silvestro Gatti, 1797. Si rimanda qui anche alla *Raccolta di tutte le carte pubbliche stampate ed esposte ne' luoghi più frequentati della città di Venezia*, 10 voll., Venezia, dalle stampe del cittadino Francesco Andreola, 1797, al *Quadro sessioni pubbliche*, Venezia, presso il cittadino Gio. Antonio Curti, anno primo della Libertà italiana (1797) e ai *Verbali delle sedute della Municipalità provvisoria di Venezia 1797*, a cura di Annibale Alberti e Roberto Cessi, Bologna, Zanichelli, 1928-1940.

⁷³ Si veda per questo ASV, *Democrazia*, b. 11.

Si trattava di provvedimenti straordinari a carico di proprietà considerevoli, con i quali si voleva impedire ai condannati, tutti ex patrizi, di servirsi delle proprie rendite a danno del governo democratico sobillando il popolo e corrompendo le cancellerie straniere. A ben vedere, tuttavia, le ragioni di natura squisitamente economica che avevano in un primo momento indotto la Municipalità all'introduzione delle confische furono rapidamente vanificate da una serie di fattori, come la sicurezza finanziaria garantita ai confiscati dalla protezione dell'Austria e le pretese avanzate da parenti e creditori, che finirono per rallentare, e nel lungo periodo a bloccare, i lavori della Commissione. Per questo motivo i decreti di confisca che, come si avrà modo di osservare, colpirono un numero estremamente circoscritto di aristocratici, si caricarono di un significato eminentemente politico, che faceva della condanna dei membri più in vista della vecchia classe dirigente un motivo di propaganda dei nuovi ideali democratici, ma soprattutto un elemento fondante per la costruzione di una nuova identità.

Che cos'è un atto di confisca? È una sentenza del legittimo sovrano, che spoglia il condannato d'ogni proprietà sui beni da lui posseduti, e la trasfonde ipso facto nella persona del Fisco: perciò dal punto in cui fu emanata la sentenza nessun titolo privato o atto di pubblica autorità può impedire al Fisco di entrare nell'intero immediato possesso dei beni suddetti; e le azioni civili contro dei medesimi devono rivolgersi verso il Fisco, il quale assumendo la rappresentazione del reo, viene ad assumere anche le obbligazioni colle condizioni tutte di prelazione, o privilegio, che vengono a ciascheduna di esse dalle Leggi riservate. Qualunque tentativo adunque diretto a sospendere, o impedire al Fisco l'atto legittimo del possesso, è lesivo del suo diritto di proprietà, è lo

stesso, che se si volesse impedire ad ogni privato di mettersi al possesso dei beni, che gli appartengono⁷⁴.

Queste parole di Andrea Sordina, burocrate di alto profilo durante gli ultimi anni della Serenissima, poi fra i membri più radicali del Comitato di salute pubblica, stanno a commento delle ragioni che avevano indotto la Municipalità ad introdurre le confische nell'ordinamento giuridico del nuovo apparato democratico. Come portavoce della nuova élite politica, Sordina sentiva soprattutto la necessità di rassicurare i cittadini di Venezia circa la natura della nuova Commissione alle confische, che avrebbe affiancato il Comitato di salute pubblica nella vigilanza «sopra i nemici della libertà», in questo caso gli ex patrizi⁷⁵. Già il 17 giugno la Municipalità provvisoria aveva promesso punizioni esemplari per tutti coloro che, ufficialmente richiamati in città, fossero rimasti lontani dai confini veneziani senza giustificazione o che dalla capitale avessero organizzato trasferimenti non autorizzati di denaro, oro, argento e altri beni preziosi. Il decreto, che aveva una validità di due mesi, era riservato a quei «cittadini possidenti, e benestanti assenti», ai quali era concesso un periodo di quindici giorni per rientrare in laguna con la garanzia di non subire alcun danno economico. Scaduto il termine essi sarebbero stati dichiarati nemici della patria, condizione che prevedeva ipso facto la decadenza dal diritto di cittadinanza e la confisca di tutti i beni mobili e stabili, da dividersi fra i cittadini poveri, la Casa Patria e i «bisogni istantanei della Nazione»⁷⁶. Agli ex aristocratici e ai cittadini più facoltosi si vietava inoltre, sempre dietro minaccia di confisca,

⁷⁴ Decreto 10 fruttidoro (27 agosto 1797), in *Raccolta di carte pubbliche* cit., vol. VIII, p. 205.

⁷⁵ Citato in Paola Tessitori, *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, p. 6. L'ex patriziato e i ceti abbienti erano già stati oggetto dell'attenzione del governo democratico, che poco sembrava rifarsi al modello della *république bourgeoise* incarnato dal Direttorio di Francia: il Comitato finanze e zecca e la Commissione alle ricerche francesi avevano infatti proposto una tassazione, poi imposta nel giugno '97, che colpiva soprattutto i ceti abbienti. Si veda il decreto 20 pratile (18 giugno 1797), in *Raccolta di carte pubbliche* cit., vol. III, p. 54-62.

⁷⁶ *Quadro sessioni* cit., p. 597.

l'allontanamento dalle loro case senza un regolare passaporto, che doveva essere firmato da quattro membri del Comitato di salute pubblica. È significativo notare come il municipalista integrasse il decreto con una «dichiarazione solenne, che levar possa qualunque timore sulla sicurezza del diritto inviolabile di proprietà»: quest'ultimo, che proprio negli anni della Rivoluzione francese era divenuto uno degli assoluti valori della moderna civiltà, veniva formalmente garantito, anche se l'alto rischio di divenire «un mezzo efficace di deludere le intenzioni del Governo nell'argomento gravissimo delle Pubbliche confische», suggeriva alla Municipalità di limitarne l'influenza, almeno negli affari di più alto interesse per la collettività.

3.2. L'eredità francese: contro emigrati e nemici della democrazia

Con il decreto del 27 agosto la Commissione veniva dunque insignita di facoltà straordinarie, alle quali lo stesso potere giudiziario si trovava subordinato: nessuna decisione definitiva presa dalla Commissione alle confische poteva essere legalmente ostacolata o sospesa. Sembrava ripetersi quanto accaduto in Francia, dove pochi anni prima i nobili emigrati erano stati colpiti dal sequestro dei beni: mentre l'Assemblea Costituente affermava l'inviolabilità della proprietà, già nel 1790 venivano emanate le prime leggi contro gli emigrati e, ben prima del crollo della monarchia di San Luigi, si era dato inizio ai sequestri, destinati a rimanere tema di assoluta centralità durante il Terrore e almeno sino agli anni del Consolato. A Venezia, sulla questione, si aprì un acceso dibattito, perché i provvedimenti di confisca a carico dei condannati erano da alcuni ritenuti sproporzionati rispetto alla colpa e privi di validi fondamenti giuridici, mentre leggi e decreti erano formulati in toni vaghi e approssimativi: al condannato era addirittura precluso il diritto di ricorrere ad un legale o di rivolgersi ad un tribunale, una falla nel sistema che non tardò ad emergere, e che spinse, qualche mese più tardi, verso l'abolizione definitiva

delle confische⁷⁷. Anche se le più urgenti preoccupazioni della Commissione alle confische erano rivolte ad esercitare una stretta sorveglianza sull'intero corpo aristocratico, divenne presto chiaro che l'obiettivo dei municipalisti più moderati, che pure tanto avevano insistito per attribuire alla Commissione poteri straordinari, era quello di colpire un selezionato numero dei membri dell'antica élite, e segnatamente quel gruppo di procuratori, ambasciatori, comandanti delle forze armate, che avevano ricoperto le più alte cariche politiche durante gli ultimi anni di vita della Serenissima. Costoro erano rimasti per tutto il biennio 1796-97 su posizioni antifrancesi, tenacemente arroccati dietro il fragile mito dell'indipendenza della repubblica aristocratica o, peggio, legati alle fragili promesse dell'Asburgo, che invece non mirava ad altro che a fagocitarne il territorio⁷⁸. Per i membri più in vista di entrambe le fazioni, che si erano affrettati ad abbandonare Venezia nei confusi giorni della sua caduta o che, già all'estero, ne avevano approfittato per non fare rientro in patria, i municipalisti avevano predisposto trattamenti *ad personam*. Se è forse improprio parlare di emigrazione veneziana per questo periodo⁷⁹, un confronto con il fenomeno francese degli *émigrés* risulta interessante, se non necessario: è infatti al modello francese, pur senza formalmente esplicitarlo, che la Municipalità si riferì nel trattamento dei suoi nobili emigrati, mentre i patrizi veneti fuggiaschi guardarono all'esempio dei loro corrispettivi d'Oltralpe, alcuni dei quali proprio nei territori della Serenissima avevano trovato ospitalità⁸⁰. Se per la Francia si trattò di

⁷⁷ *Quadro sessioni* cit., p. 569-571, 595-607.

⁷⁸ Sulle diverse posizioni politiche del patriziato veneziano alla vigilia del crollo della Repubblica mi permetto di rimandare a Piero Del Negro, *La fine della Repubblica aristocratica*, in *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di Piero Del Negro e Paolo Preto, *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, pp. 191-262 e a Giacomo Girardi, *Il mito della neutralità violata. Lotta politica e rivolta in armi nelle Pasque veronesi*, in "Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea", 1/2016, p. 61-63.

⁷⁹ Sull'emigrazione politica italiana negli anni rivoluzionari resta punto di riferimento Rao, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia, 1792-1802* cit.

⁸⁰ Il caso più eloquente, ora oggetto di uno studio di Valentina Dal Cin, *Un ospite illustre ma scomodo: l'esilio veronese del futuro Luigi XVIII tra il 1794 e il 1796*, in "Studi veneziani", LXVIII (2013), p. 211-235, è quello del Conte di Provenza, poi re Luigi XVIII, che trovò rifugio e protezione a Verona sino al 1796.

un movimento che coinvolse da subito migliaia di persone – nel solo mese di settembre 1789 furono circa 6000 i francesi che si rifugiarono all'estero⁸¹ – il caso veneziano registrò solo poche decine di individui, che subirono la confisca dei beni in virtù, proprio come gli *émigrés*, della loro condizione di nemici della patria. Le difficoltà che incontrarono i legislatori francesi nella realizzazione di un quadro normativo, nell'individuazione e soprattutto nella gestione dei patrimoni sequestrati furono simili a quelle incontrate dai veneziani. È nella diversa disponibilità temporale dei due governi che sta la differenza sostanziale: nel corso degli anni i francesi emanarono infatti centinaia di leggi sull'emigrazione e il sequestro dei beni, reinterpretandole e riorganizzandole, mentre i veneziani predisposero un unico modello, fortemente imperfetto, che finì per collassare ancor prima che l'esperienza democratica giungesse al termine.

Con il decreto 17 giugno la Municipalità provvisoria aveva ufficialmente richiamato in laguna Francesco Pesaro, ex Procuratore di San Marco. Vera e propria eminenza grigia della politica veneziana di fine secolo, il patrizio aveva in quegli anni assunto un ruolo di guida della vita pubblica, incarnando i principali indirizzi politici di fine secolo : era infatti a capo del partito della neutralità armata, che prevedeva una difesa ad oltranza della capitale contro qualsiasi nemico, ma che a ben vedere, considerati i rapporti che il veneziano aveva stretto con Vienna, era indirizzata a ostacolare soltanto l'avanzata dei soldati dell'*Armée d'Italie* in territorio veneto. A seguito dei fallimentari incontri che aveva condotto a nome del Maggior Consiglio con l'ambasciatore Lallement e con il generale Bonaparte, conscio che non ci sarebbe stato modo di sfuggire ad una condanna, Pesaro era fuggito via mare sino

⁸¹ Ghislain de Diesbach, *Histoire de l'émigration, 1789-1814*, Paris, Grasset, 1975, p. 65. Molto è stato scritto, a partire dalle memorie coeve, sull'emigrazione francese nel periodo rivoluzionario. Per un inquadramento generale restano utili, assieme al testo citato di de Diesbach, anche Ernest Daudet, *Histoire de l'émigration. Coblenz 1789-1793. D'après des documents inédits suivis de lettres du comte de Provence, du comte d'Artois, de Gustave 3., du comte de Colonne, du maréchal de Castries, du baron de Breteuil*, Paris, Ernest Kolb, 1889 e Donald M. Greer, *The incidence of the emigration during the French Revolution*, Cambridge, Harvard University Press, 1935.

a Fiume, da dove era partito un mese dopo alla volta di Vienna⁸². Per questo il 19 luglio, trascorso il limite massimo di tempo per il suo rientro in laguna, la Municipalità lo aveva dichiarato nemico del popolo e aveva rimesso al Comitato di salute pubblica l'incarico di «eseguire il decreto di confiscazione, senza pregiudizio delle azioni civili di chicchessia»⁸³. A nulla era valsa la pubblicazione di una sua lettera, dove giustificava la sua fuga come una scelta obbligata, per il bene della patria, con la quale sperava di ottenere una sospensione della confisca dei beni : colpire l'ex Provveditore aveva infatti il senso, carico di significati simbolici, di recidere gli ultimi legami con il passato regime, mentre il passaggio dei suoi beni alla collettività rappresentava una sorta di risarcimento dei soprusi subiti dal popolo veneziano per tanti secoli⁸⁴. Le medesime valutazioni valgono per altri rappresentanti delle più cospicue famiglie patrizie dell'epoca, come il provveditore generale in Dalmazia Querini, il savio alla scrittura Priuli e il responsabile delle forze armate Morosini. La vicenda di quest'ultimo è forse, per la gravità delle accuse rivoltegli, la più indicativa tra quelle registrate in quei mesi nei documenti della Municipalità. Incaricato dal governo marciano del comando delle truppe di terra, con il compito di predisporre una difesa della capitale in vista del sopraggiungere delle truppe francesi, il giorno dell'abdicazione del doge e del Maggior Consiglio Nicolò IV Morosini si era frettolosamente imbarcato assieme ai soldati schiavoni, facendo vela verso la Dalmazia. Nelle settimane che seguirono, il patrizio rifiutò a più riprese di riconoscere il governo democratico, continuando ad inoltrare le sue missive alla Signoria veneziana, come se nulla fosse nel frattempo accaduto : la Municipalità di Venezia ebbe così il pretesto per presentarlo come il più radicale dei tiranni⁸⁵, mentre

⁸² Dalla corte imperiale Pesaro sarebbe rientrato a Venezia solo nel 1799, con l'incarico di commissario straordinario per la riorganizzazione amministrativa della città. Per un profilo biografico si vedano Perini 1995 e ora Gullino 2015a.

⁸³ ASV, *Democrazia*, b. 181.

⁸⁴ Lo scritto di Pesaro circolò sotto il nome di *Copia di lettera scritta dal Kav. Pesaro al sig. Tommaso Gallino a Venezia*. Sul punto si veda anche l'utile saggio di Gottardi 1999, segnatamente le p. 90-91.

⁸⁵ Si vedano l'opuscolo anonimo *All'empio aristocratico Nicolò Morosini quarto, un ingenuo amico del popolo sovrano di Venezia* e la *Risposta che ha dao un cittadin barcariol al sfoggietto che ha mandao alla Municipalità un amico de Nicolò Morosini IV q. Z. Battista*.

in città fu subito accusato di alto tradimento, sia da chi lo considerava colpevole per aver abbandonato la patria nel momento del bisogno, sia da chi identificava nel suo comportamento una pericolosa minaccia per democrazia e libertà⁸⁶. Più volte richiamato, il 3 settembre fu dichiarato fellone e nemico della patria, bandito per sempre da Venezia e, quel che più conta, bruciato in effigie con una solenne cerimonia nella piazzetta di San Marco. Come quello di Pesaro, il suo patrimonio fu sottoposto ad immediata confisca.

Trovano un medesimo significato, ma motivazioni assai diverse, i casi di Agostin Barbarigo, Angelo Maria Gabriel e Cattarin Corner, i temutissimi ex inquisitori di Stato, incarnazione stessa, secondo la retorica bonapartista, delle brutalità e delle nefandezze per secoli perpetrate dal governo oligarchico. Bonaparte aveva ripetutamente chiesto il loro arresto e l'istituzione di un processo, ancor prima che i suoi soldati mettessero piede a Venezia: secondo le accuse, gli inquisitori portavano la piena responsabilità di una lunga serie di azioni a danno dell'*Armée d'Italie*, quali aver armato le popolazioni della Terraferma contro i francesi, aver dato la caccia ai sudditi veneti amici della Francia, tenuto in costante fermento e agitazione le città e i centri minori, tollerato la pubblicazione di pamphlet antifrancesi, aver provocato le insurrezioni di Bergamo e Brescia e quella di Verona⁸⁷. Tra le ultime disposizioni del governo aristocratico fu firmato l'ordine di arresto dei tre inquisitori mentre pochi mesi dopo, sotto nuova pressione del generale Bonaparte, la Municipalità portò a termine il processo, la cui conclusione fu in parte mitigata dall'età anziana degli imputati e dal fatto che non poterono essere dichiarati *stricto sensu* nemici della patria, poiché da essa non si erano allontanati. La pena

⁸⁶ Ai primi Morosini rispose con un libello dal titolo *Lettera apologetica di Nicolò Morosini 4 patrizio veneto*, mentre alla «sedicente Municipalità» e «all'i ridicoli usurpatori imbecilli del Governo» continuò a dimostrare la sua ostilità, come emerge dalla lettera del 3 agosto 1797 ad Alessandro Dente, copia in ASV, *Democrazia*, b. 172. Si veda anche Gottardi 1999, p. 89-90

⁸⁷ *Quadro sessioni* cit., p. 621-623. Sul punto tornano con frequenza anche i dispacci raccolti nel secondo volume di Tentori 1800, e le pagine di Calbo Crotta 1798. Per un più recente affresco delle attività degli inquisitori di Stato negli ultimi anni di vita della Repubblica il rimando è al dettagliato Preto 2010, p. 557-571.

finale prevedeva dunque « la separazione de' patrimoni delli tre ex inquisitori di Stato per esserne impiegata la metà a indennizzare li cittadini danneggiati nel giorno 12 maggio », la faticosa giornata, ricca di tumulti, durante la quale il Maggior Consiglio aveva abdicato in favore del governo provvisorio⁸⁸ : alla fine di ottobre i patrizi furono costretti a firmare la cessione della metà dei loro beni a vantaggio del popolo veneziano in cambio della libertà e la Commissione alle confische notificò alla Municipalità il termine del caso⁸⁹.

3.3. Strategie familiari per la salvaguardia dei beni

In una tale congiuntura, con i beni in attesa di essere definitivamente incamerati dalla Commissione alle confische e i legittimi proprietari agli arresti o lontani dalla patria, l'unico modo che i congiunti avevano per salvare, almeno in parte, il patrimonio, era una dichiarazione di completa estraneità rispetto alle idee e all'operato politico del condannato. Facendo seguito ai decreti di richiamo in patria, la Commissione alle confische invitò tutti i creditori e i debitori di Pesaro a presentarsi presso i suoi uffici entro dieci giorni; poco dopo furono richiamati anche i creditori di Cattarin Corner, Nicolò Morosini, Andrea Querini, Giuseppe Priuli, dell'ex ambasciatore a Vienna Zuanne Pietro Grimani e dell'ex capitano Giovanni Labia⁹⁰. Come si evince dal breve elenco, si tratta di pochi nomi altisonanti, appartenenti a quel ristretto nucleo di ricche famiglie patrizie che avevano accesso

⁸⁸ ASV, *Democrazia*, b. 10, lettera della Commissione alle confische ed indennizzazioni, Zanardini pres., alla Municipalità provvisoria, 27 ottobre 1797. Sin dal 19 maggio era stata istituita una Commissione per il reintegro dei danneggiati del giorno 12 maggio 1797, dipendente dal Comitato di salute pubblica, che aveva il compito di raccogliere le petizioni di quanti erano rimasti vittime dei saccheggi e delle distruzioni che seguirono l'abdicazione del Maggior Consiglio. Sul punto si veda il dettagliato contributo di Adolfo Bernardello, *Quel dodici maggio. Venezia 1797: il saccheggio, i risarcimenti, la giustizia*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 172 (2013-2014), pp. 100-152.

⁸⁹ ASV, *Democrazia*, b. 10, lettera della Commissione alle confische ed indennizzazioni controfirmata Corner, Barbarigo, Gabrieli, 27 ottobre 1797.

⁹⁰ ASV, *ivi*, b. 57-58-59, dove per ogni patrizio è indicato il debito accumulato, che in alcuni casi raggiunge e supera il milione di lire.

alle cariche politiche di maggiore prestigio. Secondo una prassi comune in Antico regime, i sei patrizi avevano accumulato negli anni quantità ingenti di debiti, per i quali avevano lungamente rimandato il pagamento⁹¹: non deve dunque stupire il fatto che si presentassero presso gli uffici della Commissione incaricata i più svariati tipi di creditori, da fornitori di arredi e di generi alimentari ad artigiani e ditte, da parenti scontenti a veri e propri millantatori, questi ultimi quasi sempre privi della documentazione – fatture, polizze, incartamenti giudiziari, testamenti, atti notarili – necessaria per essere presi in considerazione⁹². Per ovviare quest'ultimo problema, alcuni patrizi condannati alla confisca dei beni cercarono di provvedere da sé alla tutela dei patrimoni. Ad esempio, «per impedir poi qualunque arbitrio di possibili immaginarj creditori», dal suo esilio Morosini inviò a Venezia numerosi manifesti con i quali certificava i nomi dei suoi creditori, con la promessa di un pronto risarcimento al suo ritorno, che doveva credere imminente⁹³.

3.4. *La fine dei lavori della Commissione*

Alla luce di quanto detto, i provvedimenti di confisca sembrarono, in quel breve periodo, il mezzo più efficace per contrastare i dissidenti politici e soprattutto

⁹¹ Secondo le *Notizie della congiura immaginaria*, il rapporto fra creditori e debitori a Venezia fino al 1797 era il seguente: «[I patrizi] si facevano lecito di vilipendere qualunque individuo, di celare a forza gli altrui effetti derubati o in altri modi (alla giustizia noti) appropriarseli, di strapazzare i poveri creditori e mercenari, farli gittar dalle scale, volar dalle finestre, attentar alle proprietà delle famiglie, assassinarle, uccidere proditoriamente l'amico, e quasi trionfatori de' loro delitti, passeggiare le pubbliche vie con le favorite al fianco mantenute dalli dannati illeciti profitti che a titolo di grazie, quantunque offensive della Giustizia, sapevano procurarsi col mezzo di turcimanni infami (in altra forma alla giustizia soggetti)», in BMC, *Fondo Cicogna*, Cod. 229, p. 775-786; per un approfondimento generale si veda la raccolta di saggi di Giuseppe Gullino, *Venezia. Un patriziato per cinque secoli*, a cura di Andrea Caracausi ed Egidio Ivetich, Sommacampagna, Cierre, 2015, soprattutto le pp. 145-214.

⁹² Tra i creditori mancanti della documentazione è interessante il caso del cittadino Bortolo Favretto, «sartor nella contrada di S. Trovaso» che, concluso un lavoro per l'ex savio alla scrittura Priuli, era stato respinto dal patrizio, che poi aveva fatto perdere le sue tracce. Colpevole di essere «fuor di Venezia a brigare presso il Despota del Danubio» e di «formare la controrivoluzione», a Priuli erano stati confiscati i beni. Si vedano ASV, *ivi*, b. 59, fascicolo Priuli, lettera n. 7 ai cittadini della Commissione delle confische e Decreto 14 vendemmiatore (5 ottobre 1797), in *Raccolta di carte pubbliche* cit., vol. X, p. 50-52.

⁹³ ASV, *ivi*, *Manifesto del N. H. S.^r Nicolò Morosini 4.^{to} alli Sig.^{ri} suoi creditori* del 1° settembre 1797.

la via migliore per consegnare agli occhi delle altre municipalità e dei francesi l'esempio di una concreta adesione agli ideali democratici, nel tentativo di dimostrare quanto in laguna le novità d'Oltralpe avessero trovato un terreno fertile. In una Venezia dove lo spirito aristocratico era sopito, ma perdurava, provvedimenti come le confische trovarono tuttavia una scarsa applicazione e furono orientati esclusivamente a danno dei membri più in vista del passato regime. In pochi avevano insistito per strutturare le confische all'interno di un dettagliato quadro giuridico, che prevedesse accuse esplicite e formazione di tribunali, e per questo i decreti furono formulati in maniera approssimativa e, spesso, contraria alle leggi. Le iniziali motivazioni di carattere economico vennero meno quando ci si rese conto che la protezione austriaca garantiva ai patrizi emigrati quella sicurezza economica che a Venezia si cercava di sottrarre loro. Non per questo cessarono le confische, che assunsero un'importanza ancora maggiore colorandosi di quel significato politico che ne faceva parte fondamentale della «battaglia decisiva contro gli oligarchi, i loro complici, i municipalisti venduti»⁹⁴. E tuttavia quando giunse la notizia che il generale corso aveva, secondo le irate parole di Ugo Foscolo, «venduto Venezia con aperta e generosa ferocia»⁹⁵ anche il significato politico delle confische si esaurì. All'imminente arrivo dei soldati austriaci avrebbe fatto seguito quello, ancor più temuto, dei veneziani emigrati : quando nel gennaio 1798 l'imperatore Francesco II fu informato dell'ingresso delle sue truppe a Venezia, volle immediatamente darne avviso ai veneziani : «S. M. Imp. volle onorare di tale avviso i Nobili Veneti Pesaro, Garzoni, Querini, e Grimani [...] ; i prelodati soggetti erano stati creati da Sua Maestà Consiglieri intimi attuali di Stato ; ed i medesimi ebbero nel giorno appresso l'onore di presentarsi all'Augusto Sovrano, cui fecero i loro sinceri ringraziamenti»⁹⁶. Per

⁹⁴ Le parole del municipalista Giuseppe Andrea Giuliani sono riportate in Tessitori, *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e polizia nella Venezia del 1797* cit., p. 280.

⁹⁵ Si vedano le *Ultime lettere di Jacopo Ortis*.

⁹⁶ *Gazzetta universale o sieno notizie storiche, politiche, di scienze, arti, agricoltura*, vol. XXV, Firenze, 1798, p. 90.

queste ragioni la Municipalità preferì tornare sulla delicata questione delle confische dei beni.

Il 21 novembre, a pochi mesi dalla loro istituzione, la Deputazione dei cinque cogl'Aggiunti, che era stata incaricata di prendere in esame il tema, ne suggerì la revoca. I motivi di ordine giuridico presentati dalla Deputazione, sui quali si è insistito, molto dicono del modo approssimativo, dallo scarso pragmatismo, che caratterizzò il lavoro dei municipalisti:

Non altra perciò legalmente provata è la causa delle confische, non vi è formazione di processo contro di alcuno, né vi fu decreto di accusa, non vi fu delegazione di tribunale apposito che giudicasse; la sola resistenza alle peculiari loro chiamate, la sola contravvenzione alla legge di passaporti li condannò alla seguita confiscazione, la sola Municipalità decretò la confisca in nulla pregiudicando la loro individuale condotta⁹⁷.

Si conclusero così, poco prima della fine definitiva dell'indipendenza veneziana, i lavori della Commissione alle confische ed indennizzazioni.

4. Le confische nell'Italia napoleonica

Il sistema giuridico del napoleonico Regno d'Italia si basava, come noto, sul *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia*, pubblicato a Milano a partire dal 1811. Il

⁹⁷ Decreto primo aggiacciatore (21 novembre 1797), in *Raccolta di carte pubbliche* cit., vol. XII, p. 66-67.

Codice, che era una fedele riproposizione, tradotta, dell'omonimo testo francese, e che rimase in vigore per i territori della Lombardia e del Veneto anche in seguito alla fuga del Viceré Eugenio di Beauharnais, sino all'inizio del 1816⁹⁸, tratta ampiamente del tema delle confische, consentendo un'analisi ravvicinata dell'argomento in quegli anni, che furono cruciali per le sorti della penisola e che ebbero un forte impatto anche sui periodi successivi⁹⁹. Va sin dall'inizio osservato come, nella Milano capitale d'Italia, che era stata fra i più importanti campi di sperimentazione e dibattito delle istanze illuministiche nel corso del secolo precedente, il *Codice* rappresentasse, per certi versi, il ritorno «a una concezione del diritto penale di stampo assolutistico»¹⁰⁰. Fedele all'antichissimo, classico, utilizzo tradizionale, il *Codice* napoleonico considerava la confisca come una pena accessoria alla condanna a morte per reati politici e come tale veniva applicata: «[...] il marchio e la confisca generale

⁹⁸ Secondo la ricostruzione di Maria Rosa Di Simone l'applicazione del *Codice* napoleonico nelle province venete era stata profondamente avversata, come tutta la politica imperiale, dalle popolazioni locali, che avevano poi accolto con favore l'arrivo degli austriaci: «È stato da tempo sottolineato che il ritorno degli austriaci nel 1814 fu accolto da una gran parte dei veneti con un atteggiamento di favore e di sollievo. Il risentimento contro i francesi che avevano considerato la loro terra come un mero mezzo di scambio e di arricchimento, la speranza nel ripristino della pace, del rispetto per la religione, di una visione conservatrice dei rapporti sociali, la prospettiva della ripresa economica, della riduzione delle imposte, della abolizione della leva di massa l'aspettativa del ricupero di una notevole autonomia nell'ambito del sistema composito e decentrato dell'impero concorrevano a diffondere nella popolazione e nei ceti elevati un sentimento filoasburgico alimentato anche dal buon ricordo della prima amministrazione austriaca», in *Il diritto austriaco e la società veneta*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Venezia Marsilio, 1999, p. 129.

⁹⁹ L'approfondimento di un particolare caso di confisca nella Lombardia tra la fine del regime napoleonico e l'inizio della dominazione austriaca è ora possibile grazie al lavoro di Emanuela Fugazza, *La confisca nel Lombardo-Veneto tra normativa e prassi giudiziaria. Il caso della congiura bresciano-milanese del 1814*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 313-323. Più in generale sul *Codice* si vedano almeno le considerazioni di Guido Neppi Modona, *Il codice napoleonico del 1810*, in *La scienza e la colpa. Crimini, criminali, criminologi, un volto dell'Ottocento*, catalogo della mostra di Torino 1985, a cura di Umberto Levrà, Milano, Electa, 1985 e il saggio di Paolo Rondini, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811) e nel Codice penale universale austriaco (1815): la repressione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*, in *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811)*, Padova, CEDAM, 2002, pp. CXXXIX-CLIII. Il retroterra politico e istituzionale può essere ricostruito con le pagine riassuntive di Antonino De Francesco, *Costituzioni e codificazioni*, in *Italia napoleonica. Dizionario critico*, a cura di Luigi Mascilli Migliorini, prefazione di Giuseppe Galasso, Torino, UTET, 2011, pp. 171-190 e con quelle di Carlo Ghisalberti, *Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 42-59. Dello stesso si veda Id., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1979.

¹⁰⁰ Rondini, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia* cit., p. CXLI.

possono essere pronunciate unitamente ad una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge»¹⁰¹. La scelta di reintrodurre nell'ordinamento normativo la confisca dei beni, che nella Francia rivoluzionaria era stata abolita già nel 1791, fu oggetto di un acceso dibattito e il legislatore ne diede ampio conto all'interno della raccolta di leggi, tracciando un vero e proprio compendio della storia della confisca dei beni dai tempi dei romani sino alla diffusione dell'Illuminismo e all'esplosione della rivoluzione francese.

4.1. *La confisca a tutela del sovrano*

Proprio durante il cruciale tornante degli anni rivoluzionari – e segnatamente nel già citato 1791, anno di emanazione del *Code pénal*, rimasto poi in vigore sino al 1795 – l'Assemblea costituente aveva formalmente vietato l'applicazione della confisca dei beni, in quanto pena che «rendeva vittime gl'innocenti di crimini dei loro padri»¹⁰². Un atto, dunque, che assecondava le riforme già introdotte a partire dal 1789 e che era espressione di una cultura giuridica nella quale iniziava ad affacciarsi il principio liberale della responsabilità individuale; ma con l'introduzione del *Codice* napoleonico, queste garanzie erano destinate a subire una brusca interruzione, a tutto favore di una linea che si esprimeva nella ferma volontà di assicurare, sopra ad ogni altra cosa, la sicurezza dello Stato e dei suoi massimi rappresentanti – *in primis* l'imperatore, seguito nel caso italiano dal Viceré, dalla famiglia imperiale e dai membri del governo. Secondo il legislatore napoleonico, i codici rivoluzionari riflettevano le intenzioni, certamente lodevoli, ma profondamente ingenua, di un gruppo di giuristi che avevano posto la «filantropia» al centro della loro attività legislativa, considerando «gli uomini non quali essi sono,

¹⁰¹ *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Edizione conforme all'originale Bollettino delle leggi [...]*, Milano, Dalla Reale Stamperia, MDCCCXI (1811), p. 7. Tra le pene afflittive – ed infamanti – v'erano: la condanna a morte; ai lavori forzati a vita; alla deportazione; alla reclusione.

¹⁰² Sull'argomento si rimanda a Callaway, *Révolutionniser la propriété. La confiscation des biens des émigrés à Paris et le problème de la propriété dans la Révolution française* cit.

ma quali sarebbe desiderabile che fossero»¹⁰³. Ispirati ad un maggiore pragmatismo, soprattutto rispetto un'esperienza rivoluzionaria che in quel frangente apparve, come accennato, dotata di scarsa concretezza, i legislatori dell'Impero furono indotti a reintrodurre «l'efficacia incontrastabile» della pena della confisca dei beni, intesa allora come una sorta di *ultima ratio* del sovrano in vista della difesa dello Stato di cui egli stesso era il massimo rappresentante. Essa era perciò destinata a prevalere «su quelle considerazioni di matrice garantistica, che avevano ispirato le scelte degli autori del *Code pénal* del 1791 e del *Code des délits et des peines* del 1795 a favore della tutela dei diritti dell'individuo contro gli abusi commessi dagli organi giurisdizionali e dai detentori del potere politico»¹⁰⁴. Rispondendo a quelle necessità di sicurezza pubblica – e secondo la certezza che, dinnanzi alla certezza della pena capitale e di una condanna che andava a compromettere il futuro dei propri congiunti, il potenziale reo dovesse essere indotto a rinunciare ai suoi propositi sovversivi – la confisca dei beni era tornata al centro dell'attenzione ed era infine stata nuovamente introdotta per i già citati «crimini contro la sicurezza dello Stato e contro la persona del sovrano». Il legislatore era infatti convinto che «il timore di ridurre all'indigenza i propri figli per l'effetto della confisca, sarà di sovente uno dei mezzi più efficaci a distoglierlo dalla esecuzione de' suoi progetti, ed a fermare il suo braccio parricida»¹⁰⁵. Tra le intenzioni del *Codice* c'era inoltre quella di insistere su una dimensione non solo statutale, ma anche sociale, del provvedimento, che prevedeva di coinvolgere l'intera famiglia del potenziale reo, affidando in primo luogo ad essa il compito di vegliare e, laddove possibile, di arginare, le possibili sue intenzioni criminose ai danni del pubblico interesse¹⁰⁶. Si recuperava in questo modo l'utilizzo

¹⁰³ *Codice dei delitti e delle pene* cit., *Motivi del primo libro del Codice penale presentati al Consiglio legislativo dai signori conti Treilhard, Faure e Giunti Consiglieri di Stato*, pp. 21-37 e segnatamente le pp. 26-27.

¹⁰⁴ Rondini, *Il reato politico* cit., p. CXLI.

¹⁰⁵ *Codice dei delitti e delle pene* cit., p. 50.

¹⁰⁶ «[...] la pena della confisca [...] impegna la famiglia medesima ad invigliare sui passi del suo capo, ed a ritrarlo dal precipizio s'egli si trovasse avvolto in qualche trama o cospirazione contro il suo Sovrano, o in qualche progetto di tradimento contro la sicurezza dello Stato». *Ibidem*.

classico della *confiscatio bonorum*, che «i più saggi legislatori delle antiche e moderne età credettero necessario di aggiungere [...] alla pena di morte contro i colpevoli di lesa maestà, di alto tradimento, e di alcuni altri crimini che cimentano la sicurezza dello Stato»¹⁰⁷. Perduto il suo carattere preventivo, quando il reo avesse effettivamente commesso un atto illegale, la confisca avrebbe infine garantito allo Stato una riparazione, rilevante o lieve a seconda dei casi, del danno subito, in questo modo sottolineando la natura prevalentemente economica e fiscale del provvedimento.

4.2. *La confisca tra prevenzione e punizione*

Benché il legislatore si affrettasse, come in una sorta di giustificazione, a segnalare una presunta natura mite dei nuovi provvedimenti, volti più ad una preventiva preservazione del pubblico bene piuttosto che ad una reale volontà di punizione del reo¹⁰⁸, sembra invece evidente il ritorno alle brutali pratiche d'Antico regime¹⁰⁹. Se è vero che, attraverso la confisca generale, il demanio dello Stato si faceva carico di tutti i debiti – e dei crediti – legittimi del condannato, «sino alla concorrenza del valore dei beni confiscati», dell'obbligo di garantire ai figli o ad altri discendenti una porzione corrispondente alla metà di quei beni di cui «il padre non avrebbe [comunque] potuto privarli» e di corrispondere gli alimenti alle persone alle quali fossero dovuti per legge¹¹⁰, non sembra tuttavia che queste caratteristiche abbiano rappresentato in alcun modo una illuminata novità, come si voleva far credere, nell'applicazione della confisca, che aveva adottato pratiche simili, fatte salve talune variazioni, sin dai tempi più remoti. A fronte di reati come alto tradimento, spionaggio, insurrezione armata, devastazione di beni pubblici e privati,

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ *Ivi*, pp. 50-51.

¹⁰⁹ Rondini, *Il reato politico* cit., p. CXLIII, n. 9.

¹¹⁰ *Codice dei delitti e delle pene* cit., art. 37, 38, 39.

invece, il *Codice* disponeva risposte tutt'altro che concilianti, come la decapitazione del reo, seguita appunto da una confisca generale dei suoi beni e da altre pene corporali¹¹¹. È interessante osservare nel dettaglio gli articoli che prevedevano la pena estrema: era sottoposto alla condanna capitale e alla confisca dei beni chiunque avesse agito contro i seguenti assunti:

§75 Ogni italiano che avrà portato le armi contro il regno, sarà punito colla morte. I suoi beni saranno confiscati.

§76 Chiunque avrà praticato delle macchinazioni o avuto delle intelligenze colle potenze estere o loro agenti, per eccitarle a commettere delle ostilità, od intraprendere la guerra contro il regno, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati. Questa disposizione avrà luogo anche nel caso in cui dette macchinazioni o intelligenze non fossero state seguite da ostilità.

§77 Sarà egualmente punito colla morte e colla confisca dei beni chiunque avrà praticato dei maneggi o avuto delle intelligenze coi nemici dello stato, per facilitare loro l'ingresso nel territorio e nelle dipendenze del regno, o per consegnare ad essi delle città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti di ragione dello stato, o per somministrare ai nemici dei soccorsi di soldati, uomini, denaro, viveri, armi o munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del regno, sia corrompendo la fedeltà degli ufficiali, soldati, marinari od altri verso il re e lo stato, sia in qualunque altro modo.

¹¹¹ Le pene corporali previste erano svariate. In caso di parricidio, per esempio, il colpevole veniva «condotto al luogo dell'esecuzione in camicia, a piedi nudi, e col capo coperto d'un velo nero. Egli sarà esposto sul palco mentre un usciere farà al popolo la lettura della sentenza di condanna; gli verrà in seguito tagliata la mano destra, e sarà immediatamente decapitato», *Ivi*, art. 13.

Come è chiaramente enunciato dall'articolo 76, la pena era ugualmente aspra – con la previsione di condanna capitale e confisca dei beni – anche nei confronti di chi aveva solo immaginato di poter ledere l'autorità reale. Non v'era dunque alcuna differenza fra l'intenzione e la realizzazione effettiva del piano sovversivo. Il provvedimento suona ancor più grave se lo si osserva in una chiave comparativa, come è stato giustamente fatto da Paolo Rondini, in rapporto con la pubblicazione del *Codice Penale Universale Austriaco* nel Regno Lombardo-Veneto, nello stesso 1816¹¹². Considerato come il prodotto conclusivo di un lungo percorso di elaborazione normativa risalente agli anni teresiani, il testo del legislatore austriaco consentiva sì ai giudici di applicare misure di carattere estremo, come l'esecuzione capitale, ma solamente nei confronti delle manifestazioni più aggressive ed evidenti ai danni del sovrano e della monarchia. La difesa dello Stato continuava dunque a ricoprire un peso significativo ma, ad accentuare la differenza con l'ordinamento giuridico penale precedente, il testo austriaco non contemplava ulteriori punizioni o umiliazioni corporali, né prevedeva, ed è questo il punto che più interessa, la possibilità di colpire il condannato a morte con la confisca dei suoi beni.

5. Dalla confisca al sequestro

Gli effetti del *Codice dei delitti e delle pene* non si esaurirono con la fine dell'esperienza napoleonica nella penisola: ancora nel 1821, infatti, gli austriaci fecero un puntuale riferimento alla precedente stagione normativa, riesumando proprio alcuni articoli del *Codice*, che tornavano in quel momento utili per legittimare un nuovo giro di vite nei confronti dei dissidenti politici. Le autorità del Lombardo-

¹¹² Rondini, *Il reato politico* cit., in particolare le pp. CXLIV-CXLVIII.

Veneto avevano infatti stabilito che chiunque, espatriato senza il consenso delle autorità, avesse opposto un rifiuto alle reiterate richieste di rientro in patria, sarebbe stato colpito dalla pena della morte civile e dalla conseguente confisca dei suoi beni. La legge napoleonica, formulata allora contro quei sudditi italiani che si fossero rifiutati di tornare entro i confini del regno e rimanendo ostinatamente rimasti all'estero – soprattutto nei territori dell'imperatore austriaco – tornava in quel momento utile, in un ribaltamento di significato, per condannare quei membri dell'aristocrazia lombarda che, all'estero – e in particolare in Piemonte – traevano dalle loro rendite il necessario per continuare la loro lotta politica ai danni dell'Austria. Qualche anno dopo ancora, nel 1824, la *Sovrana Patente* dell'imperatore Francesco dava conferma alla stretta repressiva di tre anni precedente e ribadiva la validità della morte civile e della confisca dei beni nei confronti degli assenti illegali. Non sembra dunque errato affermare che, dinnanzi ai timori suscitati dai clamori rivoluzionari, a partire dagli anni '20 del XIX secolo, le autorità asburgiche abbiano fatto un salto indietro di parecchi decenni, imboccando quella strada della repressione che negli anni successivi sarà destinata a farsi sempre più autoritaria e illiberale. Con la reintroduzione della confisca dei beni il legislatore austriaco proponeva infatti una deroga eccezionale a quanto, già nel 1803, era stato espunto dall'ordinamento penale asburgico, secondo l'eredità del secolo appena trascorso.

È stato osservato nel corso del capitolo come lungo i secoli la confisca abbia visto mutare le sue modalità d'applicazione e il significato politico attribuitele, ma abbia mantenuto perlopiù intatte e inalterate le sue caratteristiche giuridiche. Allo stesso modo il condannato si è visto di volta in volta costretto a ripercorrere i medesimi schemi per la salvaguardia del patrimonio e del benessere economico dei parenti rimasti in patria e ugualmente minacciati dalle misure punitive.

Già oggetto di una lunga contesa tra i grandi pensatori del XVI secolo, che vi vedevano una forma retributiva di punizione, solo con l'Illuminismo il problema della

confisca è integralmente entrato nel dibattito, non soltanto di carattere giuridico, ma anche filosofico e letterario. Cesare Beccaria in particolare, che pure si scontrò con illustri penne che si erano invece espresse in favore del mantenimento della confisca, come quella di Gaetano Filangieri, aveva evidenziato l'incompatibilità di una pena, che andava a ledere la proprietà privata e la responsabilità giuridica della pena, con i moderni e più avanzati sistemi giuridici occidentali, che avrebbero al contrario dovuto farsi garanti di tali principi. Il secolo dei Lumi ebbe dunque delle conseguenze durature e di fondamentale importanza sul successivo sviluppo delle legislazioni penali in materia di *confiscatio bonorum*. In primo luogo, diede impulso ad un rinnovamento della tradizione giuridica degli Stati italiani governati dagli Asburgo, dove si ebbe una straordinaria sensibilizzazione sul tema, che indusse addirittura il granduca Pietro Leopoldo ad abolire la pratica della confisca all'interno del suo *Editto intorno alla riforma della legislazione criminale* del 1786 e il fratello Giuseppe a riservarla ai soli casi estremi di lesa maestà. Anche l'impatto sulla Rivoluzione francese fu di grande portata, tanto che nel 1791 l'Assemblea Nazionale aveva dichiarato la cancellazione della confisca dei beni all'interno del *Code pénal*, salvo poi già nel 1793 vedere prepotentemente rientrare i provvedimenti repressivi a danno degli emigrati filomonarchici. La contraddittoria eredità della stagione rivoluzionaria giunse presto anche in Italia a seguito dell'*Armée* del generale Bonaparte e il caso della Venezia del 1797, appena democratizzata, è sintomatico della difficoltà di impiantare un sistema nuovo, all'interno del quale la confisca manteneva la sua duplice valenza: quella tradizionale, di garanzia di introiti per il fisco e contemporaneamente quella, che troverà largo impiego nei decenni successivi, di protezione comune nei confronti di chi, dall'estero, diventava una minaccia per l'integrità stessa dello Stato. L'afflato riformatore degli ultimi anni del XVIII secolo era tuttavia destinato ad una brusca interruzione perché a partire dai moti rivoluzionari degli anni '20, come ricordato in apertura, tutti gli Stati italiani

avevano fatto rapidamente marcia indietro ed erano ricorsi alla confisca de beni nei confronti dei dissidenti politici¹¹³.

Il rapido quadro sopra tracciato evidenzia la straordinaria longevità dell'istituto della confisca dei beni all'interno dei sistemi penali occidentali, che solo nel corso del XIX secolo videro un progressivo abbandono della pratica, destinata infine a cadere in disuso. In Lombardia e in Veneto, come già osservato, le confische furono abolite nel 1803, per essere poi reintrodotte nel 1821. Il vero punto di svolta si ebbe comunque solo un decennio più tardi, nel biennio 1830-1831, quando un nuovo sconvolgimento rivoluzionario costrinse le autorità austriache a ricorrere una volta ancora ai sistemi repressivi. È da questo momento, infatti, che all'interno del sistema normativo lombardo-veneto non si troveranno più riferimenti alla confisca dei beni, sostituita, a partire proprio dalla *Sovrana Patente* del 24 marzo 1832, con il sequestro, misura temporanea e generalmente considerata più mite. Una decina d'anni dopo, con una nuova *Sovrana Risoluzione* del 7 gennaio 1842, la confisca fu abolita anche nei confronti delle sostanze dei disertori, che a partire da quel momento sarebbero stati sottoposti esclusivamente al sequestro¹¹⁴.

Il sequestro, dunque, lasciava in secondo piano l'intento meramente punitivo e non mirava a rimpinguare l'erario pubblico¹¹⁵; al contrario si riteneva fosse un mezzo sicuro, benché a termine, per assicurare il rientro in patria degli emigrati

¹¹³ Persino il regno sardo, che nei decenni successivi si batté a favore della tutela dei beni degli immigrati politici provenienti dalle province del Regno Lombardo Veneto, fece largo uso dell'istituto della confisca nei casi di maggiore gravità per la sicurezza della monarchia. In particolare, la confisca era il risultato della commutazione della pena di morte. Si veda su questo il caso del principe Dal Pozzo Della Cisterna, approfondito da Silvia Cavicchioli, *I sequestri piemontesi del 1821 e il principe Emanuele Dal Pozzo della Cisterna*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 399-411. Si rimanda anche a Ead., *L'eredità Cadorna. Una storia di famiglia dal XVIII al XX secolo*, Roma/Torino, Carocci/Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2001, in particolare alle pp. 137-158.

¹¹⁴ *Appendice alla Illustrazione del regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto*, lavoro di Gio. Nepomuceno Giordani, già consigliere dell'I.R. Tribunale civile in Venezia, Venezia, dalla premiata tipografia Naratovich, 1853, p. 199.

¹¹⁵ Sulla confisca come mezzo il cui fine ultimo era quello di assicurare al fisco un vantaggio economico si veda Isotton, *La confisca fra passato e futuro* cit., pp. 206-207.

irregolari attraverso un diretto controllo sulle loro abituali entrate. Con il sequestro, il patrimonio del suddito emigrato senza autorizzazione veniva trasferito nelle casse dello stato, che era comunque tenuto a corrispondere ai figli quanto dovuto dalla legge, ovvero una rendita corrispondente alla loro condizione, ma soprattutto a renderlo «fruttifero nel miglior modo possibile e con legale sicurezza»¹¹⁶.

I due casi analizzati in questo capitolo, quello della Milano asburgica e soprattutto quello della Venezia democratica, consentono di costruire un quadro comparativo interessante, che dimostra come la misura della confisca – poi mutata, appunto, nel sequestro – si sia evoluta mantenendo intatte alcune caratteristiche e come il legislatore austriaco si sia dovuto confrontare con modelli lontani nel tempo ma che avevano lasciato una eredità da tenere in debito conto. Il caso della Lombardia asburgica del XVIII secolo consente di osservare come alcune pratiche si siano mantenute nel secolo successivo, confermando un *modus operandi* che la complessa macchina burocratica asburgica avrebbe sostanzialmente ripreso e adattato alle sue esigenze. Lo stesso vale per la Venezia del 1797, che introdusse invece un cambiamento significativo nell'evoluzione del senso dell'applicazione di confische e sequestri, che si svuotarono del loro portato economico per assumere una dimensione essenzialmente politica. Queste considerazioni porterebbero ad avvalorare quanto lamentavano gli esuli soggetti al sequestro dei beni, che in molti casi denunciavano il fatto che dietro al termine *sequestro* non si nascondesse altro che il vecchio sistema delle confische. Eppure, a ben vedere, l'amministrazione austriaca cercò in ogni modo di rimandare l'applicazione dei decreti di sequestro attraverso decreti di richiamo, amnistie, grazie e promesse di perdono. Solo dopo questi tentativi di conciliazione si mise in movimento la macchina burocratica asburgica, che si rivelò lenta e farraginoso, ma che spesso riuscì a garantire, per un certo periodo di tempo, una gestione efficace dei beni sequestrati tanto che, in più di

¹¹⁶ *Prontuario delle leggi giudiziarie emanate nel Regno Lombardo-Veneto dall'anno 1814* cit., p. 181.

un caso, i patrioti rientrati a casa trovarono situazioni economicamente più redditizie di quanto non lo fossero prima della loro partenza. È dunque tenendo in debita considerazione il caotico quadro sin qui evidenziato, fatto di ripensamenti e fughe in avanti, che meglio si possono comprendere i caratteri e le dinamiche delle misure repressive adottati dagli austriaci nel Lombardo-Veneto tra il 1848 e il 1866.

Capitolo II

Sequestri e confische nel Regno Lombardo-Veneto: il contesto nazionale e internazionale

1. 1848-1849: la stagione rivoluzionaria

In seguito alla rivoluzione del 1848-49, nella quale Milano e Venezia si erano fatte capofila di un ampio movimento insurrezionale – soffocato dopo qualche mese nel caso della capitale lombarda, più duraturo in quello della capitale veneta – gli austriaci, rientrati nei territori del Lombardo-Veneto, procedettero ad una normalizzazione della situazione, a livello tanto civile quanto militare. Il primo atto di Radetzky, ritornato da conquistatore nel Regno e al quale in seguito, il 16 ottobre 1849, fu affidata la carica di governatore generale militare e civile del Lombardo-Veneto, fu quello di dichiarare lo stato d’assedio – che fu poi ritirato solo nel 1854 – e di applicare la legge stataria¹¹⁷. La politica fortemente repressiva del feldmaresciallo si accompagnò ad un sostanziale aumento del peso fiscale, reso effettivo attraverso l’adozione di imposte straordinarie e prestiti forzosi. A farne le spese furono soprattutto i ceti elevati, quell’aristocrazia e quell’alta borghesia che costituiranno, almeno a partire da quel momento, un vero e proprio pensiero assillante per l’ormai anziano Radetzky. A pochi mesi dal suo rientro in armi a Milano, il feldmaresciallo pretese dunque esborsi straordinari da parte del fiore

¹¹⁷ Sul tema si veda Francesca Brunet, «Per atto di grazia». *Pena di morte e perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, pp. 249-300.

dell'aristocrazia e della borghesia terriera, soprattutto lombarda, cui fece seguito, a stretto giro, l'ordine di attivare un prestito forzoso anche nei confronti della borghesia del commercio¹¹⁸. La nuova politica di normalizzazione fu accompagnata dai numerosi proclami che, a partire dall'estate del 1848, le autorità asburgiche andarono pubblicando e che avrebbero continuato a pubblicare nei mesi a seguire; in questi veniva annunciata clemenza per gli insorti, ma solo in cambio di una resa incondizionata, mentre veniva promessa una costituzione per il Regno Lombardo-Veneto, assieme ad una rappresentanza elettiva. È in un quadro siffatto che si inserirono, ripresi in maniera integrale dalla *Sovrana patente* del 1832, i sequestri dei beni. Minacciati già mentre gli austriaci stavano riprendendo possesso dei territori insorti, i sequestri era indirizzati contro chiunque, richiamato in via ufficiale, si fosse trattenuto fuori dai confini del Regno riconquistato. Si trattava, come si vedrà, di un provvedimento di natura essenzialmente politica, con scarse ricadute economico-finanziarie per il demanio: benché i beni oggetto del sequestro, appartenenti ancora una volta ai grandi nomi della borghesia e della nobiltà, rappresentassero talvolta un potenziale economico di rilievo, l'intento non era tanto quello di rimpinguare le esangui casse dello Stato a seguito del difficile biennio rivoluzionario, quanto quello di indebolire chi, dall'estero, avrebbe potuto far conto su rendite, spesso anche cospicue, per danneggiare l'imperial-regio governo.

1.1. L'opposizione politica nel Veneto prequarantottesco

Sin dal 1815, accanto ad un imponente apparato burocratico, il governo di Vienna aveva introdotto nel neonato regno Lombardo-Veneto un forte sistema di

¹¹⁸ L'imposta straordinaria per gli aristocratici – 189 cittadini accusati d'essere gli istigatori dell'insurrezione – ammontava a 20 milioni di lire austriache, mentre il prestito forzoso per i commercianti fu di 1,5 milioni di lire austriache. Si veda per questo Meriggi, *Il regno Lombardo-Veneto*, cit. pp. 352-354, cui va ora aggiunta la ricerca di Angelo Muoio, *Il Lombardo-Veneto tra finanza e consolidamento del neo-assolutismo (1850-1854)*, in "Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea" 2 (2018), pp. 159-180.

polizia che, dotato di amplissimi poteri ed estesosi rapidamente a tutto il tessuto sociale, era presto entrato in piena funzione con l'obiettivo di vigilare sui più disparati aspetti della vita politica, culturale e amministrativa veneta¹¹⁹. In particolare

il vuoto di potere determinato dai conflitti interni alla società del Lombardo-Veneto, le difficoltà di un apparato che «amministrava, ma non governava», le tensioni tra centro e periferia, favorirono il progressivo potenziamento dell'attività di controllo attraverso le strutture di polizia. La portata di queste attività venne descritta da Cesare Correnti in suo famoso pamphlet: «Chi veramente regna e sovrasta a tutti gli altri uffici delle province lombardo-venete, è la polizia, soggetta nell'ordine gerarchico ai due governi, ed al viceré, ma in sostanza arbitra pressoché assoluta non degli affari, ma delle persone, e specialmente di tutti gli impiegati»¹²⁰.

A questo si sommava, in quei primi anni, la presenza costante di truppe straniere di stanza nelle campagne e nelle città e l'introduzione di tasse e di prestiti straordinari, tanto che a Venezia e nel Veneto si ebbe da subito l'impressione che «col governo austriaco s'incariscano i prodotti e ne derivi danno alla popolazione»¹²¹.

¹¹⁹ Sul punto si veda il volume di Simona Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, in particolare alle pp. 59-95, che va ad aggiungersi alle pagine di Marino Berengo, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, a cura di Maria Luisa Betri e Duccio Bigazzi, 2 voll., Milano, FrancoAngeli, 1996, vol. I, *Politica e istituzioni*, pp. 136-146. Il sistema poliziesco era stato introdotto nel Lombardo-Veneto già nel momento di transizione dal napoleonico Regno d'Italia di Eugenio di Beauharnais al nuovo sistema austriaco. Sul punto si vedano almeno i pur datati Francesco Lemmi, *La Restaurazione austriaca a Milano nel 1814*, Bologna, Zanichelli, 1902, R. John Rath, *The Provisional Austrian Regime in Lombardy-Venetia, 1814-1815*, Austin, London, University of Texas Press, 1969, Marino Berengo, *Le origini del Lombardo-Veneto*, in "Rivista Storica Italiana", 83 (1971), pp. 525-544 e Giampietro Berti, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia, Deputazione editrice, 1989.

¹²⁰ Camurri, *La "seconda società": l'associazionismo borghese nel Lombardo-Veneto (1848-1866)* cit., p. 257.

¹²¹ Meriggi, *Il regno Lombardo-Veneto* cit., p. 4, dove si cita un rapporto di Antonio Mulazzani a Diego Guicciardi del novembre 1816.

La precedente stagione delle riforme teresiane e giuseppine, che proprio nei territori italiani dell'Impero austriaco aveva visto un riuscito connubio tra la sperimentazione politica asburgica e i primi passi dell'illuminismo lombardo, sembrava insomma, soprattutto per la parte veneta del Regno, un terreno assai lontano, relegato in un passato estraneo e, quel che è peggio, ormai irrimediabilmente concluso. È forse anche per queste ragioni che i bienni '20-'21 e '30-'31 non furono, per il Veneto asburgico, momenti di particolare fermento rivoluzionario: l'età delle prime rivoluzioni ottocentesche non vide, nelle città della regione, un coinvolgimento significativo dell'aristocrazia, né della borghesia, del mondo intellettuale e neppure dei ceti popolari paragonabile a quanto era nel frattempo avvenuto in altri centri italiani. Eppure, il Veneto non fu mero spettatore degli avvenimenti, come certa letteratura vuole far credere, se è vero che sin dal 1818 la polizia austriaca era stata costretta ad approntare una serie di misure per contenere un dissenso politico che, a partire dagli ex militari napoleonici, si era propagato rapidamente ai circoli massonici e carbonai, ai nostalgici dei passati regimi e a sempre più corposi gruppi di dissidenti¹²². L'attività della polizia, con seguenti arresti, confini e confische, si acuì nel biennio 1820-21, quando furono prodotti lunghi elenchi di sospettati. Nel decennio successivo si introdusse nel dibattito politico e culturale veneziano il tema della rivoluzione ellenica, che andava assumendo sempre di più un carattere sovranazionale, e i moti del 1830-31 ebbero importanti ripercussioni anche su un Veneto che – almeno in parte – aveva accolto le istanze dei Figliuoli della Giovine Italia di Benedetto Musolino e della Legione italica di Nicola Fabrizi. Non è un caso, infatti, che la già evocata *Sovrana Patente* riguardante il sequestro dei beni nei confronti dei sudditi emigrati senza autorizzazione vedesse la luce proprio nel 1832, quando s'era appena conclusa la parentesi rivoluzionaria. In quegli stessi anni la polizia era riuscita a sventare per tempo alcuni tentativi insurrezionali, che pure erano

¹²² Per un quadro sull'intero Lombardo-Veneto si veda Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., pp. 310-325.

ben radicati e diffusi, come quello di Virginio Brocchi, e a condurre arresti soprattutto nel Veronese, nel Padovano e nel Vicentino, dove proliferavano le associazioni segrete¹²³. A questi si deve aggiungere la parentesi dell'Esperia, l'organizzazione fondata dai fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, ufficiali di marina veneziani, dagli intenti unitari e repubblicani. Costoro, che presso gli ambienti della borghesia commerciale veneziana non trovarono significativi appoggi, scelsero la via dell'esilio, passando dapprima per Corfù – che come si vedrà nel corso del prossimo capitolo ricoprì una posizione di cruciale importanza all'interno della “geografia dell'esilio” risorgimentale non solo veneta – e approdando infine in Calabria, dove speravano di poter dare inizio ad una rivoluzione su vasta scala coinvolgendo soprattutto i contadini. La società raccolse un considerevole numero di adepti, soprattutto fra le fila dei militari e grazie all'attività in esilio dei fratelli Bandiera, poi conclusasi tragicamente, si diffuse nelle isole greche e nell'Italia meridionale¹²⁴. Considerati – a torto – da alcuni indirizzi storiografici come episodi di scarso rilievo, e segnati come realtà scarsamente radicate nel tessuto collettivo veneto, oltre che di ridotto impatto internazionale, sono stati sacrificati negli anni in favore di studi meglio organizzati e più approfonditi su altre tematiche, come quella del Quarantotto veneziano. Da tempo si attende invece uno studio su queste realtà che, accanto all'attività culturale ed editoriale del periodo, meriterebbero, secondo le parole di Franco Della Peruta, «una qualche maggiore attenzione dalla ricerca storica»¹²⁵.

¹²³ Si veda Angela Mariutti, *Organismo ed azione delle società segrete del Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in *Miscellanea di storia veneta*, edita per cura della Deputazione di storia patria per le Venezie, vol. III, Venezia, 1929, pp. 85 e seguenti. Per il fallimentare tentativo insurrezionale del bassanese Brocchi e in generale sulla cultura politica mazziniana e democratica dell'epoca in area lombardo-veneta, si veda ancora Franco Della Peruta, *Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il “partito d'azione” (1830-1845)*, Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 53-54.

¹²⁴ Paul Ginsborg, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Torino, Einaudi, 2007, p. 56-60.

¹²⁵ Per gli anni successivi si veda il contributo di Giuseppe Solitto, *I comitati segreti della Venezia prima e durante la Campagna del 1866*, in *A commemorare nel primo cinquantenario la liberazione della Venezia il Nuovo Archivio Veneto 1866-1916*, Venezia, Premiate Officine grafiche C. Ferrari, 1916, pp. 239-310.

1.2. Lo spettro dell'emigrazione

È a questo punto interessante soffermarsi sul contenuto della *Sovrana Patente* del 24 marzo 1832, nella quale si trova descritta nel dettaglio la figura della principale vittima dei provvedimenti punitivi austriaci, l'emigrato, ovvero «quel nostro suddito, che, abbandonando i nostri Stati con animo di non più ritornarvi, si trasferisce in paese straniero»¹²⁶. Come si è già avuto modo di accennare, lo slittamento da *confisca* a *sequestro* – e quindi da una concezione spiccatamente penale della condanna ad una invece essenzialmente amministrativa – ruota proprio attorno a questo fenomeno, che conviene dunque osservare più da vicino.

In prima battuta è interessante notare come, in materia di emigrazione, i legislatori austriaci si fossero già da tempo esplicitamente espressi. In una *Circolare governativa* alle imperial-regie delegazioni del 28 giugno 1821, essi si erano infatti pronunciati in merito alle «prescrizioni da osservarsi nel Regno Lombardo-Veneto relativamente all'emigrazione»¹²⁷. La *Circolare* iniziava con un forte riferimento alle leggi del cessato Regno napoleonico d'Italia, in una sorta di continuità fra i due sistemi. Si dichiarava sin dappprincipio come il *Codice penale* napoleonico distinguesse le azioni punibili in *crimini*, chiamati dalla legislazione austriaca *delitti*, latori di una pena infamatoria; in *delitti*, che corrispondevano alle *gravi trasgressioni di polizia* austriache; e infine in *contravvenzioni*, l'equivalente delle *contravvenzioni di polizia*. Per il giudizio sulle tre categorie si ricorreva al Tribunale di giustizia, l'equivalente del Tribunale criminale asburgico, al quale però venivano affidati i soli delitti; le gravi trasgressioni politiche, invece, appartenevano alle giudicature politiche e alle loro istanze superiori. Le semplici emigrazioni, oggetto della circolare, non venivano considerate come delitti ma come «contravvenzioni ad una disposizione politica» e per questo erano soggette ad una punizione di tipo civile,

¹²⁶ *Prontuario delle leggi giudiziarie emanate nel Regno Lombardo-Veneto dall'anno 1814 in poi cit.*, p. 178.

¹²⁷ *Circolare governativa cit.*, in *Il Codice Civile Generale Austriaco cit.*, p. 126.

come poteva essere, ad esempio, la perdita dei diritti. Si trattava di una consuetudine antica, dal momento che già la *Sovrana patente di emigrazione* del 10 agosto 1784 vigente negli allora Stati ereditari asburgici trattava la semplice emigrazione in questo modo. Il legislatore si affrettava tuttavia ad inserire dei distinguo ben precisi: se infatti all'emigrazione si aggiungeva «la prestazione del servizio militare o civile ad una potenza estera, e con questo servizio od altrimenti venga agito contro lo Stato nativo, allora vi costituisce il crimine o delitto»¹²⁸. In un caso come questo, per esempio, il semplice emigrato si trasformava dunque, secondo il *Codice dei delitti* austriaco, in reo di alto tradimento. Se invece il suddito si fosse macchiato del solo reato di emigrazione illegale, l'incarico a procedere legalmente sarebbe stato affidato alle delegazioni del territorio che, in stretta collaborazione con gli uffici di polizia, avrebbero avviato un vero e proprio processo e, contemporaneamente, si sarebbero occupate del sequestro dei beni dell'emigrato. Ma «se all'incontro l'assente fosse fin da principio indiziato come colpevole, oltrecchè per l'emigrazione, anche di un delitto criminale, o di quello di alto tradimento», l'onere di procedere sarebbe ricaduto sui tribunali criminali.

Il testo si addentrava poi in un dettagliato resoconto che aveva l'obiettivo di fare il punto sul sequestro dei beni, fornendo un'ampia (ri)lettura di quanto sino a quel momento, secondo le leggi, era stato fatto. E in particolare si affermava l'intangibilità della decisione di confermare l'uso del sequestro dei beni nei confronti degli emigrati. Facendo appello alla *Sovrana Risoluzione* del 7 agosto 1818, che confermava chiaramente le vigenti prescrizioni in materia – e autorizzava quindi il sequestro dei beni – si affermava che «Nemmeno può formare alcun ostacolo l'abolizione della confisca portata dalla Patente 3 settembre 1805 [...] perché la sullodata Patente 1805 parla solo delle pene da infliggersi per delitti o per gravi trasgressioni polizia, e non contempla le pene speciali e civili comminate da leggi

¹²⁸ *Ivi*, p. 128

particolari [...]»¹²⁹. Si tratta, come è evidente, di un'operazione meramente *ex post*, resa necessaria in un determinato frangente di crisi. Se nel 1805, quando l'istituzione del Regno Lombardo-Veneto era ancora ampiamente di là da venire, si era cercato di dar vita ad istituzioni moderne, giungendo addirittura alla decisione di eliminare la possibilità di effettuare la confisca dei beni a danno dei sudditi dissidenti politici, qualche decennio più tardi queste si rivelarono mal adatte ai bisogni dell'amministrazione asburgica, che necessitava di costruire delle regole di eccezionalità, talora ricorrendo persino all'uso di cavilli e sottigliezze, o dando riletture di testi normativi che, già agli stessi contemporanei, dovevano apparire come capziose¹³⁰. Inoltre, in un estremo tentativo di legittimazione, si era cercato un precedente anche alle leggi più antiche e, in particolare, si indicava come punto di riferimento la *Patente* del 1784, che consentiva alle autorità di privare gli assenti illegali dei diritti civili e della facoltà di ereditare, minacciando pure la confisca dei loro beni, con un'unica eccezione in presenza di figli legittimi. Fu così che anche nel decennio precedente all'introduzione della *Sovrana Patente* del 1832 i sudditi del Regno Lombardo-Veneto, pur fra rallentamenti, vendite simulate e schermaglie legali, avevano visto i loro beni minacciati di sequestro¹³¹.

Tornando al 1832, è importante notare come, sin dall'apertura, il legislatore austriaco dichiarò la cruciale differenza fra una emigrazione di tipo legale, che «si verifica con autorizzazione» ed una invece illegale, condannata e duramente perseguita dalle autorità del Regno. L'emigrazione legale, meglio definita come *autorizzata*, si poteva ottenere completando un complesso percorso burocratico, che

¹²⁹ *Ivi*, p. 129.

¹³⁰ Il riferimento, che tornerà nel corso del presente capitolo, è al dibattito sui sequestri che si svilupperà nel corso della seconda metà del XIX secolo grazie alle penne di giuristi e pubblicisti come Valentino Pasini, Andrea Meneghini e Aurelio Bianchi Giovini, innescando una polemica di portata internazionale.

¹³¹ Di grande interesse sono i casi di Sigismondo Trecchi e Giuseppe Pecchio, per quanto riguarda i moti del 1820-21, e di Luigi e Carlo Tinelli per gli anni '30, ricostruiti da Arianna Arisi Rota, «*Dare un ordine alle mie cose*». *Esuli e deportati lombardi tra perdita materiale e difesa del patrimonio (1821-1848)* cit., pp. 325-333.

prevedeva una serie di passaggi attraverso magistrati, autorità locali, uffici del Circolo, delegazioni provinciali in rappresentanza del Governo. Chi fosse intenzionato a varcare in maniera definitiva i confini del regno Lombardo-Veneto, poi, doveva presentare una domanda con la quale dichiarava di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non avere alcun genere di obbligazioni pendenti da pubblici impieghi; alla sua domanda di emigrazione andava inoltre corredata una lista dei membri della famiglia che avrebbero seguito il richiedente nell'espatrio. Concluso il lungo iter burocratico e partito assieme alla sua famiglia e alle sue sostanze, l'emigrato con autorizzazione perdeva in maniera definitiva la qualifica di suddito austriaco, assieme a tutti i diritti e ai doveri ad essa connessi e veniva considerato, civilmente e politicamente, come uno straniero. Più complesso era il procedimento di scioglimento dalla cittadinanza austriaca e la richiesta di trasferimento oltreconfine formulata dai militari, benché fosse ufficialmente previsto, «previo concerto col Comando militare», uno scioglimento dagli obblighi persino per «persone tuttora soggette ad obblighi militari»¹³².

Diversa era invece la situazione per «chi senza l'autorizzazione sovraccennata si trasferisce in paese straniero colla volontà di non più ritornare, o espressamente dichiarata, o dimostrata con fatti»: costui veniva considerato come «illegalmente emigrato»¹³³. Rientravano in questa categoria tutti i sudditi del regno che avessero ottenuto, senza il previo permesso delle autorità, una cittadinanza diversa da quella austriaca, un incarico civile, religioso e militare all'estero o che si fossero trasferiti per un lasso di tempo di almeno cinque anni in un paese straniero, dove non risultassero già come i legittimi proprietari di beni e di attività – «stabilimenti di commercio o d'industria». Per costoro, generalmente, le autorità austriache prevedevano degli editti di richiamo, che spesso venivano emanati *ad hoc*

¹³² *Prontuario delle leggi giudiziarie emanate nel Regno Lombardo-Veneto dall'anno 1814 in poi cit.*, p. 179.

¹³³ *Ibidem.*

e che consentivano un rientro senza aggravanti nei territori del regno entro «un preciso termine perentorio»¹³⁴. Gli editti di citazione degli assenti venivano emanati per tre volte consecutive, erano inseriti tre volte nella *Gazzetta* della città capoluogo di provincia di appartenenza dell'emigrato e persino nel foglio della *Gazzetta di Vienna* e infine affissi nel suo comune di residenza. Trascorso il termine ultimo utile al rientro, gli emigrati *senza autorizzazione* incorrevano in una serie di pene che prevedevano, oltre alla perdita del diritto di cittadinanza, anche la decadenza da ruoli, prerogative e rango, compreso quello nobiliare. Le pene non mancavano, naturalmente, di ledere anche il patrimonio economico dei condannati, dal momento che costoro risultavano formalmente «incapaci di acquistare e di alienare sotto qualunque titolo alcuna proprietà» e i loro beni erano posti sotto sequestro¹³⁵. Come già osservato, a partire dagli anni '30 le confische, applicate sino al decennio antecedente, non furono cancellate, ma mutarono di senso e si trasformarono in sequestri, vale a dire in provvedimenti non più ricadenti nella sfera penale ma in quella amministrativa. Esauritosi il periodo di tempo concesso per il rientro in patria, iniziava a mettersi in moto la complessa macchina burocratica e amministrativa asburgica. Ai Tribunali civili di prima istanza, su richiesta e dietro autorizzazione del Governo, spettava il compito di procedere contro l'assente in contumacia, demandando alle autorità giudiziarie «l'immediato sequestro dei beni mobili ed immobili posseduti dall'assente al momento della sua partenza»¹³⁶. Rispetto ai beni

¹³⁴ Casi speciali erano contemplati nei confronti di paesi che con l'Austria avessero siglato patti di emigrazione, come per esempio gli stati tedeschi di Baviera e Sassonia: secondo la convenzione «ciascuno di essi [Stati] riprenderà sopra proposta dell'altro Stato i suoi sudditi originarii, anche quando secondo la propria legislazione avessero perduto tale qualità, fino a tanto che non siano divenuti sudditi dell'altro Stato secondo le leggi interne di quest'ultimo», in *Ivi*, p. 309.

¹³⁵ *Ivi*, p. 181. Il sequestro aveva luogo «soltanto nel caso che la citazione sia stata individuale e soltanto sopra il patrimonio dei singoli individui nominati nell'Editto», in *Ivi*, p. 185.

¹³⁶ *Ibidem*. Diverso era il caso dei cosiddetti *assenti illegali*, vale a dire quei sudditi usciti temporaneamente dai confini del territorio dell'Impero senza passaporto, con passaporto scaduto o rimasti all'estero oltre il tempo massimo consentito. Qualora non fossero stati in grado di fornire prove convincenti della loro impossibilità ad un rientro dentro i tempi, costoro erano condannati ad una multa da cinque a cinquanta fiorini che in caso di nullatenenza del condannato poteva tramutarsi in un periodo di reclusione, che doveva «esacerbarsi col digiuno una ed anche due volte alla settimana». Le multe andavano «in vantaggio del fondo locale dei poveri nel luogo di domicilio del trasgressore», in *Ivi*, p. 199.

sequestrati, secondo la *Patente*, le autorità erano incaricate di garantire il pagamento dei debiti e di tutti gli altri obblighi di carattere economico – come il mantenimento finanziario di parenti indigenti, pupilli, istituti religiosi – oltre, naturalmente, l'immediata riscossione dei crediti spettanti al condannato. Secondo una prassi comune, poi, ai figli legittimi degli emigrati senza autorizzazione venivano concesse alcune fondamentali garanzie: a coloro che fossero rimasti a vivere all'interno dei confini del Regno Lombardo-Veneto, per esempio, era accordato un mantenimento corrispondente alla loro condizione sociale, che continuava ad essere versato sino alla morte del genitore condannato, quando tutte le sue sostanze sarebbero state restituite ai discendenti: è interessante notare come, nel frattempo, la rendita del bene sequestrato venisse «considerato come un aumento di patrimonio, [...] reso fruttifero nel miglior modo possibile, e con legale sicurezza, e tenuto sotto sequestro come le sostanze». Qualora invece i figli fossero nati entro i confini del Regno o all'estero in un periodo precedente al trasferimento e alla condanna dei genitori, avrebbero formalmente mantenuto la cittadinanza austriaca, assieme alle «prerogative ereditarie di rango e di stato», per i dieci anni dopo il compimento della loro maggiore età, lasso di tempo concesso per il loro definitivo ritorno in patria. Ai figli dei condannati era poi concesso, in alcuni casi speciali, di fare appello direttamente all'autorità imperial-regia, che poteva deliberare per un rilascio del patrimonio paterno sequestrato. Attraverso l'esclusivo, supremo giudizio dell'imperatore, passavano poi le richieste di riabilitazione, che potevano essere accolte o respinte principalmente sulla base di considerazioni di ordine politico.

Da quel momento, per gli anni a venire, sino alla fine della dominazione austriaca sul Lombardo-Veneto, la *Sovrana Patente* del 1832 fu regolarmente chiamata in causa, utilizzata a più riprese per giustificare l'applicazione del sequestro dei beni nei confronti dei fuoriusciti politici che, automaticamente, venivano considerati come dissidenti politici.

1.3. 1848-49: esuli e sequestri tra rivoluzione e controrivoluzione¹³⁷

Gli eventi del 1848 veneziano sono noti e da tempo oggetto dell'attenzione costante degli studiosi¹³⁸. Guidata da Daniele Manin – che fu dapprima membro del Governo provvisorio, poi dittatore-triumviro all'Assemblea e infine dotato di poteri illimitati visto lo stato d'urgenza in cui si trovava la Repubblica di San Marco – Venezia fu capace di resistere per più di un anno, parte del quale stretta in un terribile stato d'assedio. «L'ultima rivoluzione europea»¹³⁹ assunse a Venezia un carattere assieme repubblicano e indipendentista, monarchico e unitario, popolare e borghese, liberale e democratico.

Da tempo la storiografia ha dimostrato come negli eventi rivoluzionari di quell'anno vi sia effettivamente stato, sin dagli inizi, un ampio e generalizzato coinvolgimento di tutta la popolazione, ad ogni livello sociale: «si stabiliscono del resto “tra persone di ceto diverso e di diversa cultura legami nuovi, che rappresentano l'espressione sul piano politico della promiscuità sociale quarantottesca”, con la “piazza della rivoluzione [che] accelera e generalizza processi [...] in corso da tempo”»¹⁴⁰. Sin dai primi giorni della rivoluzione veneziana anche le classi popolari della città parteciparono, da protagoniste, agli eventi rivoluzionari, affiancandosi ai

¹³⁷ È stato possibile ricostruire l'accidentato *iter* dei sequestri nel Regno Lombardo-Veneto attraverso un'analisi dei proclami, emanati dall'autorità asburgica, rintracciati all'interno dei fondi dell'Archivio di Stato di Venezia e in particolare ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati, Delegazione Provinciale, Presidiale e Presidenza della Luogotenenza delle provincie venete*. Nel caso di lacune all'interno della documentazione archivistica, mi sono appoggiato ai *Bollettini provinciali delle leggi e degli atti ufficiali* e alle *Raccolte degli Atti dei governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziari*.

¹³⁸ Si veda in particolare, per una panoramica sugli interventi più recenti in merito, la riedizione di alcuni scritti di Angelo Ventura, *Risorgimento veneziano. Lineamenti costituzionali del governo provvisorio di Venezia nel 1848-49, e altri saggi su Daniele Manin e la rivoluzione del 1848*, introduzione di Adriano Viarengo, Roma, Donzelli Editore, 2017. Sull'argomento si veda poi il nuovo, dettagliato lavoro di Piero Brunello, *Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia*, Sommacampagna, Cierre, 2018, col quale l'autore, basandosi su una mole documentaria impressionante – letteratura antica e recente, memorie e carte d'archivio – descrive giorno per giorno gli eventi che portarono all'esplosione della rivoluzione nel marzo del 1848.

¹³⁹ Così Ivi, p. 409.

¹⁴⁰ Sul punto si rimanda all'ampia riflessione, declinata in una dimensione comparativa, di Eva Cecchinato, *Isole, approdi, confini, fratellanze. Luoghi e tempi del lungo Quarantotto italiano*, in “Il Risorgimento” 2 (2018), pp. 6-54.

ceti abbienti e in particolare alla borghesia delle professioni, che si sarebbe in seguito impegnata nelle attività di governo e che avrebbe materialmente diretto l'esperienza rivoluzionaria. Eppure, nonostante l'estesa partecipazione, una volta ottenuta la capitolazione della città il 24 agosto 1849, le autorità austriache che si apprestavano ad entrare in città guidate dal generale Gorzkowsky, «furono clementi con gli avversari»¹⁴¹ e concessero rapidamente il perdono ai sudditi ribelli, concentrando invece la propria attenzione esclusivamente sui militari d'alto rango e i membri più in vista del governo rivoluzionario.

Già dalla fine del 1848 gli austriaci avevano pubblicato editti e decreti che si rivolgevano ai sudditi italiani ribelli, cui fecero seguito, una volta ripreso possesso di Milano e di Venezia, i proclami che indicavano i nomi di coloro che si sarebbero dovuti allontanare dalle città e dai confini del ricostituito Regno Lombardo-Veneto¹⁴². Tutti i sudditi erano ufficialmente perdonati per il loro coinvolgimento nella rivoluzione: tutti ad esclusione di un gruppo di individui che comprendeva «tutti i militari esteri» – che in buon numero erano confluiti in Laguna per la difesa di Venezia e tra i quali spiccano i nomi di Guglielmo Pepe, di Girolamo Calà Ulloa e dei fratelli Carlo e Luigi Mezzacapo – assieme a «tutti gl'ii. rr. Ufficiali che hanno servito colle armi contro il loro Sovrano legittimo», e quaranta “veneziani” scelti fra gli «individui del ceto civile» particolarmente coinvolti politicamente¹⁴³. Tra questi ultimi, oltre a Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, figuravano cinque avvocati, tre notai, due sacerdoti – uno dei quali, indicato come «prete lombardo», era il brianzolo Giuseppe Sirtori, futuro membro di spicco dei Mille garibaldini – un ingegnere, un

¹⁴¹ Ginsborg, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49* cit., p. 410.

¹⁴² Proclami, decreti e altre notificazioni ufficiali austriache si trovano sparsi all'interno dei faldoni dell'Archivio di Stato di Venezia e per questo motivo non sarà indicata la collocazione, rintracciabile anche nelle *Raccolte degli atti ufficiali dei proclami ec.* A questo proposito il riferimento è, per le pagine che seguono, a Pietro Giovanni Trincolato, «Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele». *I sequestri austriaci a Venezia tra leggenda nera e prassi burocratica*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe siècle* cit., “Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 337-349.

¹⁴³ Si veda la tabella 1.

frate, due giornalisti, un impiegato, due deputati e altri diciannove ai quali le autorità asburgiche non furono in grado di attribuire alcuna indicazione di mestiere o appartenenza di categoria¹⁴⁴. Si trattava di un gruppo eterogeneo, ma composto in gran parte da una borghesia delle professioni all'interno della quale ebbero un ruolo centrale gli avvocati del foro veneto, presto considerati dalle autorità come i principali, pericolosi animatori di un «partito che intendeva liberare l'Italia dalla dominazione austriaca»¹⁴⁵. Il 14 agosto 1849, da Milano, dove era rientrato già un anno prima, Radetzky aveva emanato un *Proclama agli abitanti di Venezia* con il quale, ricordando l'Armistizio Salasco e la conseguente fine delle ostilità con il Piemonte sabauda, annunciava ai veneziani insorti che ancora resistevano, il pronto rientro degli austriaci in laguna, esortandoli, per «guerentirvi un migliore e più fausto avvenire», ad una resa piena della città. Il proclama è indicativo del modo di procedere di Radetzky, in bilico fra la volontà di concedere il perdono al un nemico sconfitto e quella d'infliggere una punizione esemplare al suddito ribelle:

¹⁴⁴ Tra i diciannove figurano personalità le cui vicende meriterebbero un'ampia ricerca prosopografica. Cito, a solo titolo di esempio, i profili di essi: Bartolomeo Benvenuti, avvocato, che fu esule prima a Torino, dove fu animatore del Circolo dell'emigrazione di quella città e poi a Milano; il notaio Domenico Giurati, che fu fra i primi promotori della rivoluzione veneziana; Angelo Mengaldo, ex ufficiale dell'esercito napoleonico al servizio di Eugenio de Beauharnais, poi generale della Guardia civica; Giovanni Minotto, presidente del Circolo popolare, scienziato ed esule in Piemonte, nominato in seguito consultore scientifico presso l'amministrazione dei telegrafi dal governo italiano; Leone Pincherle, funzionario delle Assicurazioni Generali, ex ministro del Commercio, e poi rappresentante a Parigi della Compagnia triestina; Niccolò Vergotti, prefetto dell'ordine pubblico; il poco più che ventenne Federico Seismit-Doda, che sarà nel 1878 ministro delle Finanze del Regno d'Italia; Giovanni Battista Varè, avvocato, membro dell'Assemblea dei Deputati rivoluzionaria, fuggitivo in Svizzera e Piemonte e in seguito eletto alla Camera dei deputati del Regno d'Italia e per pochi mesi Ministero di grazia e giustizia e dei culti del governo Cairoli; Niccolò Giovanni Battista Morosini, tra i pochissimi rappresentanti dell'antico patriziato veneziano; Bartolomeo Malfatti, già funzionario presso le delegazioni provinciali di alcune città venete, dopo la rivoluzione esule con la famiglia a Patrasso e di qui nell'Impero ottomano; il frate cappuccino Antonio, al secolo Baldassarre Tornielli, poi esule a Corfù, cappellano degli inglesi cattolici sull'isola e poi parroco a Cefalonia; Ippolito Mazzucchelli, tenente di vascello, difensore del porto di Venezia e poi esule; Augusto Giustinian, giornalista, indicato come estensore del *Sior Antonio Rioba*, emigrato a Torino; Marco Lanza, scrittore con idee mazziniane, incarcerato poco prima della rivoluzione per il suo coinvolgimento nei torbidi di quei giorni; il commerciante Leone Serena, poi esule a Londra e ad Anversa.

¹⁴⁵ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle Province venete*, b. 111, *Elenco dei profughi politici civili della Provincia di Venezia aventi sostanza soggetta a sequestro*, Venezia, 1° giugno 1853.

Io sono arrivato dal mio quartier generale di Milano per esortarvi l'ultima volta – l'ulivo in una mano, se date ascolto alla voce della ragione – la spada nell'altra, pronta ad infliggervi il flagello della guerra sino allo sterminio, se persistete nella via della ribellione; via che ci farebbe perdere ogni diritto alla clemenza del vostro legittimo sovrano¹⁴⁶.

In cambio della resa incondizionata e della «reddizione» di tutti i forti e degli arsenali, il feldmaresciallo concedeva il permesso di partire da Venezia «a tutte le persone senza distinzione che vogliono lasciare la città per la via di terra o di mare» e un perdono generale rivolto a tutti i soldati semplici e ai sottoufficiali delle truppe di terra e di mare¹⁴⁷.

Già un anno prima, il 1° agosto 1848, dal suo quartier generale a Sesto, il Feldmaresciallo Radetzky aveva emanato un proclama con il quale prometteva una piena amnistia nei confronti di tutti coloro che, «colla dispersione delle milizie ribelli, e la dissoluzione dei così detti Crociati [...] i quali non osano per timore del castigo rientrare al loro focolari»¹⁴⁸, fossero rientrati, entro un lasso di tempo di quindici giorni, presso le loro abitazioni. Questi uomini, che «girano, o spicciolati o in masnada», rappresentavano un serio problema per la pubblica sicurezza perché, oltre a rendere «mal sicuri i dintorni», impedivano «il ristabilimento dell'ordine legale, della tranquillità, e della pace»¹⁴⁹. In un tentativo di normalizzazione, Radetzky promise quindi un perdono generale, a patto che venissero tassativamente rispettati i tempi di rientro e che fossero consegnate alle autorità tutte le armi. Resistere all'amnistia significava, infine, essere «sottoposti a un Consiglio di guerra e

¹⁴⁶ *Proclama di S. E. il feld-maresciallo conte Radetzky in data 14 agosto 1849, Abitanti di Venezia, Milano, 14 agosto 1849.*

¹⁴⁷ *Il comandante in capo delle ii. rr. truppe in Italia, feldmaresciallo Radetzky, al Presid. dell'attuale Governo di Venezia, s.d.*

¹⁴⁸ *Proclama n. 22, Radetzky da Sesto, 1° agosto 1848, estratto dalla Gazzetta di Milano dell'8 agosto.*

¹⁴⁹ *Ibidem.*

condannati alla morte»¹⁵⁰. Il proclama precedeva di poche settimane il manifesto, datato 20 settembre 1848 – ma pubblicato a Milano il 6 ottobre seguente – con cui l'imperatore Ferdinando, «nella lusinga di vedere in breve ristabilita la pace in tutte le provincie del Regno Lombardo Veneto», accordava ai suoi sudditi, «indistintamente pieno perdono per la parte che potessero aver presa agli avvenimenti politici del corrente anno»¹⁵¹. A questo il sovrano aggiunse la volontà di concedere agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto «una costituzione corrispondente non meno alla rispettiva loro nazionalità ed ai bisogni del paese, che alla loro unione con l'Impero austriaco»¹⁵². All'annuncio del perdono imperiale fece tuttavia seguito l'intransigenza del feldmaresciallo: il 2 dicembre era infatti salito al trono il giovane Francesco Giuseppe, deciso a liquidare le ultime sacche di resistenza – quella ungherese e quella veneziana – che ancora infiammavano l'impero e per questo maggiormente motivato, rispetto allo zio Ferdinando, ad appoggiare la politica del feldmaresciallo. Fu così che il 30 dicembre 1848, da Milano, Radetzky emanò un proclama con il quale

All'oggetto di rimuovere ogni ostacolo o pretesto al ripatrio di quei sudditi del Regno Lombardo-Veneto, i quali benché non indiziati notoriamente di complicità nella rivoluzione, ciò nullameno a motivo degli sconvolgimenti politici illegalmente assenti all'estero, trovo di accordare loro il termine a tutto gennajo prossimo venturo come tempo utile per rientrare nell'II. RR. Stati. Spirato questo termine, i renitenti saranno senz'altro trattati come emigrati senz'autorizzazione, e si

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ *Manifesto*, Ferdinando I da Vienna, 20 settembre 1848.

¹⁵² *Ibidem*. Per il progetto costituzionale austriaco per il Lombardo-Veneto si veda la ricostruzione di Stefan Malfèr, *Una costituzione per il Regno Lombardo-Veneto. Speranze e fallimenti 1848-50*, in *La «primavera liberale» nella terraferma veneta 1848-1849*, a cura di Alba Lazzaretto Zanolo, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 113-127.

passerà al sequestro dei loro beni mobili ed immobili a termini delle leggi vigenti [...]»¹⁵³.

Dopo aver ripreso possesso della Lombardia – e aver sciolto il sequestro «imposto dai cessati governi provvisorj sui beni mobili ed immobili posseduti in Lombardia da membri dell’augusta Casa Imperiale austriaca»¹⁵⁴ – e mentre era in corso la rioccupazione militare del Veneto, il comandante in capo delle truppe imperiali decise dunque d’introdurre, «a termini delle leggi vigenti» – ovvero la già citata *Sovrana Patente* del 1832 – la minaccia del sequestro dei beni, da effettuarsi nei confronti di quei sudditi che, richiamati, non avessero fatto pronto ritorno in patria. Il sequestro dei beni degli emigrati, che fece seguito all’introduzione dello stato d’assedio e del giudizio statario, altro non era che la quadratura del cerchio della dura politica repressiva che il feldmaresciallo esercitò, in una «declinazione prevalentemente militare del potere», per tutti gli anni di governo sul Lombardo-Veneto, mantenendo un’autonomia decisionale che era comunque sostenuta se non, almeno in un primo tempo, sollecitata, dagli ambienti di governo viennesi, che facevano capo ad un imperatore che «aveva una vocazione militaresca assai più pronunciata di quella dei suoi predecessori, e più di essi era disposto a prestare orecchio alle sollecitazioni provenienti da quegli ambienti»¹⁵⁵.

Le lusinghiere disposizioni che erano nel frattempo state emanate dalle autorità austriache per il richiamo dei fuoriusciti non dovettero tuttavia avere una presa significativa sulla popolazione, tanto che all’inizio del 1849 il conte Radetzky dovette ricorrere ad una nuova *Notificazione*, che conteneva «schiarimenti al

¹⁵³ *Proclama n. 6646*, Radetzky da Milano, 30 dicembre 1848.

¹⁵⁴ *Notificazione n. 1851*, l’intendente generale dell’armata Pacht da Milano, 7 settembre 1848. Sulla presenza, in particolare a Venezia, di membri della famiglia imperiale, di aristocratici austriaci e di altre teste coronate europee agli inizi della rivoluzione quarantottesca, si vedano le pagine di Brunello, *Colpi di scena* cit., pp. 261-294

¹⁵⁵ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., p. 349.

proclama 30 dicembre 1848 [...] sul rimpatrio dei sudditi del Regno Lombardo-Veneto illegalmente assenti all'estero»¹⁵⁶. Secondo il feldmaresciallo, infatti, una forte propaganda antiaustriaca e filoitaliana spingeva moltissimi fra gli esuli a non prestare fiducia alle promesse del governo restaurato e a continuare a tenersi, latitanti, fuori dai confini del Regno. Si era per questo reso necessario «troncare ogni tentativo dei malintenzionati e turbolenti a trarre nell'inganno con sinistre interpretazioni i pacifici e tranquilli cittadini»¹⁵⁷, rassicurando i sudditi sulla «sacra parola del monarca», che concedeva il rientro ai fuoriusciti soprattutto «per porre argine alla calamità ed al dissesto, anche economico, in cui trovansi tante famiglie rimaste assenti dalla patria»¹⁵⁸. Accanto alle rassicurazioni di perdono, stava la certezza della condanna in caso di disubbidienza: di conseguenza, ed è ciò che qui più interessa, la *notificazione* ribadiva le condizioni per essere considerati illegalmente assenti e quindi passibili del sequestro dei beni.

I. Come illegalmente assenti sono da considerarsi in generale tutti i lombardo-veneti:

a. Che sono assenti o senza passaporti, oppure muniti di passaporti, i quali però, benché rilasciati dagli imperiali regj governi lombardo e veneto prima dell'epoca del 18 marzo 1848, o da questo imperiale regio governo militare dal 15 settembre prossimo passato in poi, non fossero più in valitura;

b. che ottennero passaporti dal cessato governo provvisorio e finalmente

c. che sono tuttora in possesso di passaporti rilasciati da questo governo militare prima del giorno della pubblicazione dell'avviso del 14 settembre 1848, n. 730, col quale vennero aboliti.

¹⁵⁶ *Notificazione dell'imperial regio governo militare della città di Milano*, 14 gennaio 1849.

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

Si trattò, ancora una volta, di un'operazione di natura squisitamente politica. A gravare economicamente sui sudditi che si erano ribellati al governo di Vienna erano state introdotte le già citate contribuzioni, gli aumenti di tasse e del peso fiscale in genere e dunque non era con i sequestri, che pure pesavano sui patrimoni di alcune fra le più cospicue famiglie del Lombardo-Veneto, che si voleva risarcire il governo imperial-regio del danno subito durante il biennio rivoluzionario. La minaccia dei sequestri tornava ad essere il modo più efficace e rapido per scongiurare il rischio che i fuoriusciti – i quali in questa occasione, come si vedrà, erano in numero enormemente superiore rispetto ai decenni precedenti – potessero far conto sui propri patrimoni per finanziare operazioni politiche e progetti militari a danno di un imperial-regio governo appena uscito, a fatica, dal un turbolento biennio rivoluzionario. Sin da subito, la lenta macchina amministrativa austriaca si mise in moto e già a partire dalla fine del 1848 fu affidato ai commissari distrettuali¹⁵⁹ e agli intendenti provinciali – figura quest'ultima sulla quale si avrà modo di tornare ampiamente nel corso del prossimo capitolo – il compito di stilare degli elenchi dei sudditi che, provincia per provincia, città per città, frazione per frazione, risultassero assenti all'appello.

All'inizio del 1849 i funzionari austriaci incaricati pubblicarono gli elenchi dei sudditi assenti, che ammontavano, per tutte le province del Regno, a più di 6000 individui¹⁶⁰. Nell'estate del 1849 il numero dei sudditi illegalmente assenti doveva essere ancora elevato, tanto che il feldmaresciallo Radetzky fu costretto a ricorrere ad un nuovo *Proclama*¹⁶¹, con il quale non faceva altro che ribadire le buone

¹⁵⁹ Recentemente si è occupato nel dettaglio della figura del Commissario distrettuale a partire dall'istituzione del Regno Lombardo-Veneto sino alla rivoluzione del 1848 Luca Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, il Mulino, 2013.

¹⁶⁰ Si vada a tal proposito il prossimo capitolo di questo lavoro.

¹⁶¹ *Proclama n. 34 del Feld-maresciallo conte Radetzky*, 12 agosto 1849.

intenzioni del governo, già espresse nella *Notificazione* del dicembre precedente, nei confronti dei fuoriusciti, ai quali si chiedeva, ancora, di rientrare in patria «liberamente ed impunemente», con la promessa che nulla sarebbe accaduto a loro, alle loro famiglie e ai loro patrimoni. A preoccupare il feldmaresciallo erano soprattutto quei «giovani dell'I.R. Provincie Lombardo-Venete [che] senza legale autorizzazione delle competenti loro autorità, si recano all'estero ed entrano al servizio militare contro l'Austria», per i quali erano state approntate severe misure repressive. Subivano la sorte peggiore, ovvero le conseguenze del reato d'alto tradimento, tutti coloro che fossero stati catturati dopo essere entrati a servizio di un'altra potenza contro l'Austria. Coloro invece che fossero stati «colti nella fuga ed arrestati» sarebbero stati immediatamente consegnati all'autorità militare ed arruolati in reggimenti tedeschi fuori dai confini del Regno Lombardo-Veneto, secondo un principio destinato a rimanere valido per svariati decenni, sino al crollo dell'Impero asburgico nel secolo successivo. Il fenomeno dell'emigrazione era d'una tale portata che tutte le autorità politico-amministrative erano invitate a collaborare per «tener attiva la forza pubblica»: in particolare a delegazioni, municipalità, commissari distrettuali e comuni, era stato infatti demandato il delicato compito di «esser solleciti, che la polizia e le guardie di sicurezza invigilino i viaggiatori e arrestino chiunque non ha il passaporto». Chiunque fosse stato colto privo di passaporto e non fosse nelle condizioni di «giustificare lo scopo del suo viaggio», avrebbe fatto la medesima fine dei giovani in fuga: il trasferimento in reggimenti lontani o, in caso di impossibilità ad essere impiegati nei reparti militari, la consegna all'autorità civile. Le misure repressive si estendevano poi agli albergatori, locandieri e osti che avessero dato asilo a fuggitivi privi di passaporto e a tutti coloro trovati colpevoli di «aver sedotto a fuggire de' giovani»¹⁶².

¹⁶² Si cita qui il primo dei proclami emanati, quello veronese, cui faranno seguito analoghi proclami emanati da tutte le autorità provinciali del Regno: *Proclama del tenente-maresciallo Gherardi, Verona, dall'I.R. Comando della Fortezza, Verona, 27 dicembre 1848.*

L'insistenza del conte Radetzky nel diramare notificazioni e proclami che fossero garanzia per un rientro «nel regno senza soffrire alcuna molestia per la parte presa [nei politici sconvolgimenti]»¹⁶³ prova con evidenza da un lato il bisogno, oramai impellente, di assicurare alle autorità del Lombardo-Veneto una normale ripresa nella amministrazione del regno, dall'altro rileva il contenuto tutto politico di tali provvedimenti, volti non tanto a punire chi si era ribellato al legittimo sovrano – si ricordi a tal proposito l'amnistia accordata dall'imperatore – o a rimpinguare le casse in quel frangente drammaticamente mancanti – e in questo caso il rimando è all'alto aumento del peso fiscale – quanto ad impedire che l'esilio potesse divenire uno strumento di lotta politica che, dall'estero, avrebbe inevitabilmente finito per danneggiare il sistema imperiale asburgico. Ancora una volta Radetzky lamentava la presenza di non meglio identificata «gente torbida e proterva, che non cessa di malignare e di travisare il generoso e leale procedere del governo di S. M. verso i sudditi traviati»¹⁶⁴, che se avessero fatto rientro in patria nei termini fissati dal proclama, «saranno trattati come tutti gli altri sudditi». Annesso al *proclama*, vi era un elenco degli individui «i quali per la loro ingiustificabile perseveranza nelle mene rivoluzionarie, e per le sovvertitrici loro tendenze non possono nell'interesse della pace e delle tranquillità generale tollerarsi per ora negl'imp. reji stati»¹⁶⁵. L'elenco, diviso in provincie lombarde e venete, a loro volta suddivise in città, è indicativo della logica repressiva radetzkyana, che mirò soprattutto a colpire l'aristocrazia e l'alta borghesia, considerate come le classi sociali «maggiormente responsabili della sconfitta insurrezione» e meritevoli, dunque, di una punizione esemplare. Questo è tanto più vero se si pensa, come ha scritto Marco Meriggi, che «Radetzky, che si guadagnò per questo l'epiteto di “comunista”, colpì duramente con tasse straordinarie generali ed in taluni casi addirittura individualizzate la grande

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ *Proclama n. 34 del Feld-maresciallo conte Radetzky*, 12 agosto 1849.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

possidenza agraria (dunque la nobiltà e l'alta borghesia) e contemporaneamente cercò la solidarietà delle masse subalterne rurali concedendo qualche sgravio fiscale ed emanando proclami demagogici»¹⁶⁶. Le medesime considerazioni esprimeva diverso tempo prima Adolfo Omodeo quando affermava che: «L'Austria nel Lombardo-Veneto poté reggersi con lo stato d'assedio durato fino al 1856. Il regime militare del Radetzky sfruttò a sangue con contribuzioni di guerra le città, colpì duramente le classi elevate, cercò di sobillare i contadini contro l'irrequieto patriottismo della città. Si riprendeva il vecchio motivo della jacquerie delle classi incolte già usato dal dispotismo nel 1799»¹⁶⁷.

I sequestri rappresentano dunque una vera e propria dimostrazione, ancora una volta, di come la propaganda radetzkyana facesse leva sul tradizionale conservatorismo delle masse agrarie per spezzare l'unità sociale formatasi durante il periodo rivoluzionario. Il feldmaresciallo presentò se stesso non come un «guerriero o generale», ma come un «padre» e indicò nella stabilità garantita dal governo austriaco l'unico modo per mettere fine all'agitazione nella quale l'aristocrazia e la borghesia avevano costretto le classi meno abbienti. Al contadino, all'operaio e al piccolo borghese, Radetzky ricordò di come, parlando d'Italia, i ceti più elevati avessero ottenuto l'unico risultato di mettere l'intero paese a ferro e fuoco: l'Austria, al contrario, avrebbe svolto un ruolo di paciere, garantendo una vita serena ai suoi sudditi¹⁶⁸. Tutto questo sembra trovare conferma proprio nel primo degli elenchi ufficiali pubblicati dopo l'esperienza rivoluzionaria quarantottesca nel quale, tra i lombardi, gli aristocratici rappresentavano oltre il 50% del totale e la borghesia delle

¹⁶⁶ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., pp. 350-351.

¹⁶⁷ Adolfo Omodeo, *L'età del Risorgimento italiano*, ottava edizione riveduta con profilo di Benedetto Croce, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1955, p. 359.

¹⁶⁸ Sul rapporto fra l'esercito austriaco e la nobiltà del regno si vedano le pagine di Alan Sked, *Radetzky e le armate imperiali. L'impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 1848*, Bologna, il Mulino, 1983, pp. 321-336, cui si rimanda per un'analisi del rapporto del feldmaresciallo con l'esercito e con la popolazione civile del Regno Lombardo-Veneto. Sul punto si rimanda anche a Bernard Michael Buchmann, *Radetzky e l'esercito imperialregio*, in *La «primavera liberale» nella terraferma veneta 1848-1849*, a cura di Alba Lazzaretto Zanolo, Venezia, Marsilio, 2000, p. 157-167.

professioni – tra cui medici, avvocati e ingegneri – il resto, mentre tra i veneti le due categorie raggiungevano assieme circa il medesimo risultato¹⁶⁹.

Un nuovo tentativo di normalizzazione si ebbe nell'agosto 1849, quando Francesco Giuseppe, da pochi mesi salito al soglio imperiale in seguito all'abdicazione di Ferdinando I, concesse di «estendere la grazia [...] alla maggior parte dei profughi sudditi del regno lombardo-veneto, anche a quelli che rimasero in queste provincie»¹⁷⁰. Il proclama ribadiva quanto già era stato pubblicato qualche giorno prima, ovvero il perdono concesso in via eccezionale a «coloro i quali per delitti politici, cioè pel delitto d'alto tradimento, ribellione, sollevazione o per partecipazione o correatà a tai delitti si trovano sotto processo, o almeno in arresto»¹⁷¹. In conclusione, «nessuno potrà venir chiamato a responsabilità per le vicende politiche degli anni 1848-49»¹⁷². Una frase eloquente, senza dubbio, che tuttavia sembrava non tenere conto del fatto che dalla grazia imperiale erano stati esclusi, oltre ai nomi già pubblicati dal proclama radetzkyano del 12 agosto, anche coloro che si erano macchiati di omicidio ai danni di sudditi austriaci, gli imperial-regi impiegati – che non potevano riassumere i loro incarichi abituali – e gli ufficiali dell'esercito, colpevoli di alto tradimento nei confronti dell'imperatore. Inoltre, la città di Venezia e le sue dipendenze, ancora impegnate in una accanita resistenza, venivano, almeno per il momento, escluse. Il proclama si chiudeva, infine, incitando i sudditi a consentire al feldmaresciallo «di togliere l'ultimo vincolo alla civile libertà – lo stato d'assedio»¹⁷³, che si sarebbe invece mantenuto sino al 1854.

¹⁶⁹ Si veda la Tabella 2, dalla quale sono tuttavia esclusi i veneziani, dal momento che la città, al 12 di agosto, ancora resisteva all'assedio. Tra i nomi più celebri presenti nell'elenco figurano, tra gli altri, Gabrio Casati, Cesare Correnti, Aurelio Bianchi Giovini, Enrico Cernuschi, la principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso – unica donna compresa nell'elenco – Ferrante Aporti, Andrea Meneghini, Valentino Pasini, Sebastiano Tecchio e Gustavo Modena.

¹⁷⁰ *Proclama n. 35 del Feld-maresciallo conte Radetzky, amnistia accordata a coloro che per delitti politici si trovano sotto processo od in arresto, esclusi però gl'impiegati regj e gli ufficiali*, 18 agosto 1849.

¹⁷¹ *Ibidem.*

¹⁷² *Ibidem.*

¹⁷³ *Ibidem.*

1.4. 1850-53: il difficile percorso verso l'attuazione dei sequestri dei beni

Sin dall'inizio della riconquista, dunque, gli austriaci avevano emanato proclami e amnistie che consentivano ai sudditi ribelli – anche molti di coloro che si erano particolarmente distinti negli eventi rivoluzionari del biennio '48-'49 – un pronto e indolore rientro all'interno dei confini del Regno Lombardo-Veneto. Con il *Proclama* del 30 dicembre 1848 il feldmaresciallo Radetzky aveva ricordato gli effetti della *Sovrana Patente* del 1832 sull'emigrazione illegale, da subito rimessi in atto, mentre con quello del 12 agosto 1849 aveva concesso il perdono a chiunque fosse rientrato in patria e avesse depresso le armi entro un dato periodo. Se molti approfittarono del reiterato perdono imperiale e, abbandonando i progetti rivoluzionari dinnanzi al fatto compiuto, si decisero a riprendere la consueta vita, «altri però sono rimasti sordi e renitenti alla voce dell'autorità»¹⁷⁴. Terminati i tempi concessi per il rientro, il 12 marzo 1850 una nuova *Notificazione* della Luogotenenza Lombarda diede una svolta al processo di normalizzazione già in atto dall'anno precedente, dando effettivo corso alla *Sovrana Patente* del 1832 e, di conseguenza, decretando il sequestro dei beni mobili e immobili di tutti i sudditi sino a quel momento ancora assenti. Si trattava, in quel momento, di rendere effettivo ciò che la *Sovrana Patente* aveva proclamato quasi un ventennio prima: un passo in avanti, dunque, sino a quel momento inedito, tanto che pochi giorni dopo la Luogotenenza Lombarda si vide costretta ad emanare un circolare «colla quale viene dichiarato che col sequestro delle sostanze degli illegalmente assenti non verranno introdotti cangiamenti nell'amministrazione economica»¹⁷⁵. Si trattava di una circolare di sostanziale importanza, con la quale si sentiva la necessità di rendere edotti i funzionari incaricati riguardo la cruciale differenza che intercorreva tra la confisca e

¹⁷⁴ *Notificazione della Luogotenenza Lombarda n. 2302-P del 12 marzo 1848, colla quale viene imposto il sequestro sui beni degli illegalmente assenti.*

¹⁷⁵ *Circolare della Luogotenenza Lombarda, 19 marzo 1850, n. 2362-P alle II. RR. Delegazioni provinciali lombarde, in Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1850. Anno Primo, Milano, dall'Imperiale Regia Stamperia, 1850, pp. 397-398.*

il sequestro, evidenziando come si trattasse, in quel frangente, di applicare unicamente i parametri del secondo: alle delegazioni provinciali veniva così affidato il delicato compito di istruire i singoli funzionari incaricati del sequestro. Si trattava, infatti, «unicamente di sottoporre all'assicurazione cauzionale ed alla indisponibilità la sostanza delle persone illegalmente assenti, e non di confiscarla, non può essere il caso di introdurre cangiamenti nell'impianto e nell'ordine della rispettiva amministrazione e della economica azienda»¹⁷⁶.

Nell'elenco dei sequestrati furono presto compresi anche tutti coloro che, dall'estero, pur avendo precedentemente fatto regolare richiesta di proscioglimento dalla cittadinanza austriaca, non avessero sino a quel momento ricevuto il placet dalle autorità austriache. Una volta di più, tuttavia, il conte Radetzky «si riserva di accordare ancora la grazia del ritorno negl' II. RR. Stati, esente da ogni punizione»¹⁷⁷ a tutti coloro che fossero stati in grado di dimostrare l'impossibilità di un pronto rimpatrio entro i termini stabiliti dai proclami. In alternativa, il suddito che, pentito, avesse fatto spontaneo ritorno entro i confini del Regno dopo lo scadere della concessione, si sarebbe visto cauzionare la metà dei propri beni, trattenuti «fino a tanto che non avrà ottenuto dalla prefata E. S. lo scioglimento da questo vincolo per aver dato prove soddisfacenti de' suoi sentimenti politici»¹⁷⁸. Pochi giorni prima, il 7 marzo 1850, il barone Anton Puchner, nuovo Luogotenente per il Veneto, aveva emanato un *Proclama* con il quale estendeva ai veneziani le concessioni offerte sino a quel momento al resto degli abitanti del Regno¹⁷⁹. In virtù del lungo assedio, i tempi per l'applicazione e l'esecuzione degli ordini nel territorio della cessata capitale rivoluzionaria si erano dilatati, ma finalmente anche ai «sudditi appartenenti alla città di Venezia ed al territorio rioccupato per effetto della capitolazione della città

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ *Notificazione della Luogotenenza Lombarda n. 2302-P del 12 marzo 1848, colla quale viene imposto il sequestro sui beni degli illegalmente assenti.*

¹⁷⁸ *Ibidem*.

¹⁷⁹ *Proclama del generale di cavalleria, Governatore militare e civile e Luogotenente per le provincie venete barone Puchner, da Venezia, 7 marzo 1850.*

medesima, o che vi erano rinchiusi durante l'assedio, ed i quali trovansi ora assenti all'estero per causa degli sconvolgimenti politici, possono liberamente ed impunemente ritornare nel Regno a tutto il mese di aprile prossimo venturo»¹⁸⁰. Dall'avviso erano naturalmente esclusi i già citati ufficiali che si erano macchiati di alto tradimento nei confronti dell'imperatore e i quaranta civili a vario titolo coinvolti nel governo rivoluzionario, che erano a loro volta sottoposti al sequestro dei beni. Dalla fine di aprile, dunque, anche i sudditi veneti che avessero mancato di rientrare in patria senza una valida giustificazione, sarebbero incorsi nel sequestro dei loro beni.

La stretta repressiva inaugurata dal feldmaresciallo Radetzky era tuttavia destinata, in quel momento, a breve vita: ancora prima della fine dell'anno, il 29 dicembre 1850, una *Sovrana Risoluzione* di Francesco Giuseppe giungeva a sospendere e ad annullare i decreti di sequestro dei beni, che erano stati emanati appena qualche mese prima¹⁸¹. Con una svolta dall'apparente sapore liberale, l'Imperatore sembrava voler mitigare la durezza del conte governatore generale, e consegnare alle cancellerie estere – e agli stessi sudditi del Regno Lombardo-Veneto – l'immagine di un nuovo corso modernizzatore nella politica austriaca. Secondo la *Sovrana Risoluzione*, tutti i sudditi austriaci che avevano preso parte agli eventi rivoluzionari del biennio precedente e che si erano illegalmente trasferiti all'estero erano «da considerarsi e trattarsi come emigrati, e sciolti per conseguenza dal vincolo di sudditanza austriaca»¹⁸². Al carattere concessivo della decisione imperiale e alla perseverante ostinazione di quei sudditi che si erano macchiati del più terribile dei crimini, ovvero la ribellione contro il loro legittimo sovrano, veniva opportunamente concesso spazio nel secondo paragrafo della *Risoluzione*, nel quale si specificava

¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹⁸¹ *Sovrana Risoluzione* 29 dicembre 1850, riportata dalla *Notificazione della Luogotenenza del 18 febbraio 1851, sul trattamento dei profughi politici del Regno Lombardo-Veneto*.

¹⁸² *Ibidem*.

Quantunque potesse in confronto di tali individui venir mandata ad effetto la sequestrazione della sostanza loro minacciata colle anzicite Notificazioni, pure Io voglio permettere per atto di grazia che i medesimi, avuto riflesso alla circostanza che era stato posto in loro arbitrio di ritornare o di chiedere il permesso d'emigrazione, vengano trattati come gli I. R. Sudditi austriaci, che emigrarono dagli Stati austriaci, coll'assenso delle Autorità competenti.

In definitiva, la *Sovrana Risoluzione* garantiva un'ulteriore concessione, ovvero la possibilità, per chiunque ne facesse domanda, di acquisire nuovamente la cittadinanza austriaca nel frattempo perduta.

Emanati il 12 marzo 1850, i decreti di sequestro furono dunque ritirati già il 29 dicembre dello stesso anno: i provvedimenti erano perciò rimasti lettera morta e gli uffici incaricati non si erano attivati, per mancanza di tempo e soprattutto di istruzioni, per dar corso al lungo processo di verifica e di esproprio dei beni mobili e immobili dei condannati, che avevano dunque potuto contare su un lasso di tempo significativo per mettere al riparo le loro sostanze nei modi che si vedranno nell'ultimo capitolo di questo lavoro.

Il pur breve periodo dei sequestri tra il 1848 e il 1850 ricopre tuttavia un'importanza fondamentale, perché nei fatti aprì la via, per la prima volta, all'attuazione concreta di una precisa politica di aggressività nei confronti dei fuoriusciti, che prima era perlopiù rimasta chiusa nelle raccolte di leggi. Poco importa che i sequestri non siano stati messi concretamente in atto e che solo negli anni seguenti la politica di Radetzky avrebbe trovato il suo effettivo esito: nel frattempo si era andata infatti delineando in maniera netta una forte cesura tra il governo imperial-regio e i sudditi italiani – che pure da tempo e in numero non trascurabile avevano cercato di raggiungere un punto di equilibrio che garantisse stabilità al

predominio austriaco tra Lombardia e Veneto¹⁸³ – e al contempo innescando una polemica di ampiezza continentale che avrebbe causato non pochi problemi all'amministrazione del Regno e al governo centrale viennese.

2. 1853-1857: il punto di svolta e l'inizio della repressione

2.1. I tentativi rivoluzionari e la reazione austriaca

Ancora una volta, la tolleranza dell'Imperatore non fu sufficiente a dar luogo al tanto auspicato periodo di pace all'interno del Regno Lombardo-Veneto. Una serie di eventi fra il 1851 e il 1853 provocò l'inizio di un ulteriore, duro periodo di repressione, che riaccese le ostilità fra le autorità imperial-regie e i sudditi del Lombardo-Veneto. Pur trattandosi perlopiù di tentativi insurrezionali di matrice mazziniana e ad alta partecipazione popolare – il riferimento è, sembra inutile sottolinearlo, soprattutto agli episodi dei martiri di Belfiore e della rivolta milanese dei Barabba¹⁸⁴ – il feldmaresciallo Radetzky inasprì ulteriormente il rapporto con le classi abbienti, ricorrendo, e questa volta mettendolo in pratica, allo strumento del sequestro di beni nei confronti dei fuoriusciti assenti: una misura che, a conti fatti, aveva il preciso obiettivo di colpire coloro che erano considerati come dissidenti politici.

¹⁸³ Si vedano a tal proposito le pagine di Brigitte Mazohl-Wallnig, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859*, in *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di Franco Valsecchi e Adam Wandruszka, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 13-46 e in particolare p. 15

¹⁸⁴ Rimangono ancora utili, soprattutto per la quantità di materiale archivistico presentato, i lavori di Alessandro Luzio, *I martiri di Belfiore*, Milano, Cogliati, 1916 e Id., *I processi politici di Milano e Mantova 1851-53 restituiti dall'Austria. Comunicazioni documentate*, Milano, Cogliati, 1919, cui vanno oggi affiancati almeno i due dettagliati volumi, a cura di Costantino Cipolla, *Belfiore I. I comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto ed il loro processo a Mantova del 1852-1853* e *Belfiore II. Costituti, documenti tradotti dal tedesco ed altri materiali inediti del processo ai Comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto (1852-1853)*, Milano, FrancoAngeli, 2006 e 2008.

Conviene dunque soffermarsi proprio sulla rivolta del 6 febbraio 1853, poiché fu in seguito ad essa che gli austriaci diedero nuovo impulso ai provvedimenti repressivi contro i sudditi ribelli e, in particolare, diedero concreto seguito ai già emanati decreti di sequestro.

Il concatenarsi di eventi che nei primi anni Cinquanta condusse al dispiegarsi, in maniera piena e compiuta, della complessa architettura amministrativa legata ai sequestri, fin ad allora mai divenuta realmente operativa, coincise con la crisi più profonda del movimento mazziniano, che all'indomani del Quarantotto aveva intrapreso un profondo processo di riorganizzazione. A dispetto di quanto ritenevano numerosi suoi critici, di parte democratica così come orientati su posizioni più conservatrici e moderate, Mazzini non aveva interpretato il fallimento in tutta Europa delle rivoluzioni quarantottesche come il sintomo della necessità di riorientare la propria azione politica. Al contrario, nel genovese si era radicata con vigore ancora maggiore la convinzione che la triste fine delle esperienze rivoluzionarie fosse stata dettata dal prevalere del «metodo moderato»¹⁸⁵, ossia da un'eccessiva fiducia data alla diplomazia e alla guerra fra i principi, laddove invece la proposta mazziniana restava ancora tutta ancorata al ruolo del popolo come motore del momento rivoluzionario e, in ultima istanza, come protagonista della rifondazione di un'Europa basata sulla «santa alleanza dei popoli»¹⁸⁶.

Alla luce di tali considerazioni, non deve stupire il fatto che Mazzini si ponesse alacremente al lavoro già all'indomani della fuga da Roma per ricompattare il proprio partito, gravemente disarticolato a causa della diaspora di democratici fuggiti in esilio in ogni angolo d'Europa, e iniziare a elaborare la strategia per le prossime azioni, forte del convincimento che quella appena subita non fosse altro che una temporanea battuta d'arresto nel percorso verso la redenzione nazionale, un

¹⁸⁵ Della Peruta, *I democratici e la rivoluzione italiana* cit., p. 11.

¹⁸⁶ Questo era il titolo di un appello pubblicato da Mazzini già nel 1849, per chiamare a raccolta i patrioti sconfitti e ridare slancio ai movimenti di emancipazione nazionale in tutto il continente.

risultato conseguibile solo attraverso un'azione unitaria e collettiva poiché, come scriveva in quello stesso 1849, «i tristi governi che pesano a guisa d'incubo sulle vostre facoltà, e sull'anima delle nazioni, vi hanno dato in Baden, in Ungheria, a Roma, il loro programma: alleanza ad opprimere. Sia il vostro: alleanza ad emancipare. Pubblicamente o secretamente, a seconda dei luoghi, rannodiamoci, intendiamoci, prepariamoci. Il giorno in cui, simili ai primi cristiani, potremo dire: nel nome di Dio e del Popolo, noi siamo uno, i nuovi pagani saranno impotenti, il vecchio mondo sarà vinto da noi»¹⁸⁷. Strumento primo di questa strategia di rilancio dell'azione rivoluzionario avrebbe dovuto essere il Comitato nazionale italiano, fondato a Londra nel 1850 ma rapidamente andato incontro a una serie di scissioni e prese di distanza che ne minarono fin da principio l'orientamento programmatico, ossia la velleità di ergersi a rappresentanza privilegiata dell'esulato italiano e di divenire «l'organo propulsore di quel fronte delle forze patriottiche, di quel “partito nazionale”, che avrebbe dovuto guidare l'insurrezione italiana»¹⁸⁸.

Il precoce abbandono da parte di esponenti di primo piano, a partire da Saliceti e Sirtori, e le diffidenze da parte di numerosi esponenti del democraticismo italiano in esilio, venute a galla nel corso di un aspro dibattito fra 1850 e 1851, non frenarono l'iniziativa di Mazzini, attento in quel frangente più che mai a concentrarsi sull'iniziativa insurrezionale e persuaso che in Europa covasse un germe rivoluzionario pronto ad esplodere. Una convinzione rafforzata dal colpo di Stato di Luigi Bonaparte¹⁸⁹, che sembrava condurre gli eventi nella direzione vaticinata dal genovese, spostando la bandiera della rivoluzione in campo italiano, ora che anche la Francia era caduta¹⁹⁰. Fu dunque il terremoto politico parigino a indurre Mazzini

¹⁸⁷ Giuseppe Mazzini, *La Santa Alleanza dei Popoli*, 1849, p. 15.

¹⁸⁸ Giorgio Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, vol. IV, *Dalla rivoluzione nazionale all'unità, 1849-1860*, Milano, Feltrinelli, 1990, p. 59.

¹⁸⁹ Sul punto si veda Antonino De Francesco, *Les interprétations du coup d'état du 2 décembre en Italie*, in *Comment meurt une République? Autour du Deux Décembre 1851*, a cura di S. Aprile, N. Bayon, L. Clavier, Paris, Créaphis, 2004, pp. 223-232.

¹⁹⁰ Della Peruta, *I democratici e la rivoluzione italiana* cit., p. 291.

a un'attività cospirativa ancor più febbrile: tra 1851 e 1852 l'organizzazione collegata al Comitato Nazionale di Londra, presente in maniera clandestina in tutta Italia, crebbe al punto da diventare la più estesa associazione politica segreta esistente, giovandosi anche del nuovo clima strettamente repressivo imposto dai governi restaurati che, tarpando le ali a qualsiasi iniziativa moderata, inducevano di fatto i patrioti a indirizzarsi verso la clandestinità. Se è vero che l'impulso riorganizzativo di Mazzini si orientò nei confronti dell'intera penisola italiana, a partire dagli Stati Romani dove fu istituita una Direzione centrale dell'Associazione nazionale – questo restava ancora il nome ufficiale – affidata all'autoritario Giuseppe Petroni, lo è altrettanto che fu il Lombardo-Veneto, e soprattutto la Lombardia¹⁹¹, il centro politico di maggior rilievo. Qui la ricostituzione dell'Associazione Nazionale aveva ricevuto particolare impulso a partire dalla primavera del 1850, e aveva portato alla rifondazione di numerosi comitati provinciali collegati con quello di Milano, il primo a sorgere già nel marzo '50 sotto la direzione di Attilio De Luigi e Giuseppe Pezzotti. Se fino al 1852 era stato lo stesso Mazzini a frenare gli slanci insurrezionali dei suoi comitati, considerando i tempi non ancora maturi affinché un moto locale potesse espandersi sino a coinvolgere nel movimento rivoluzionario l'intera penisola, una serie di colpi ben assestati dalla polizia austriaca nel corso di quell'anno costrinsero il genovese ad affrettare i tempi prima che l'intera rete clandestina fosse definitivamente smantellata. L'arresto di don Enrico Tazzoli nel gennaio aveva infatti innescato una serie di catture che avevano coinvolto numerosi membri dei comitati mazziniani fra cui lo stesso Pezzotti, che si era per questo tolto la vita, mentre molti altri, come De Luigi, si erano affrettati a prendere la vita dell'esilio per sfuggire alla repressione. Fu proprio a quest'ultimo che nel luglio 1852 si rivolse Mazzini, ponendo la questione in termini perentori: «lascерemo decimare

¹⁹¹ In Veneto il processo di riorganizzazione fu prematuramente interrotto dall'inasprimento del controllo poliziesco succeduto all'arresto di Luigi Dottasio, agente della Tipografia Elvetica di Capolago, e al suo collegamento con esponenti veneti del movimento nazionale clandestino. Si veda in merito Rinaldo Caddeo, *La tipografia elvetica di Capolago: uomini, vicende, tempi. 1830-1853*, Milano, Alpes, 1931.

regolarmente i migliori del nostro paese, o concentreremo gli sforzi in un'impresa che può liberarci per sempre?»¹⁹². Non era più del resto in dubbio che il moto avrebbe dovuto muovere dal Lombardo-Veneto, non solo in ragione della migliore articolazione della rete mazziniana, ma anche perché solo colpendo a morte il principale nemico dell'Italia, l'Austria, sarebbe stato possibile estendere la rivoluzione al centro e al sud della Penisola.

La decisione era presa, e nel settembre Mazzini inviò in Italia Eugenio Brizi e Giuseppe Piolti de Bianchi con l'incarico di prendere in mano l'organizzazione del moto. Al primo, in particolare, era affidato il delicato compito di prendere contatto con le organizzazioni operaie di Milano, attirando nell'orbita mazziniana l'altra grande organizzazione clandestina basata a Milano, quel Comitato dell'Olonza diretto da Giambattista Carta e Carlo De Cristoforis che aveva dato vita, in quegli stessi anni, a una complessa rete di fratellanze di lavoratori, divisi per mestiere, con finalità patriottiche e di mutuo soccorso. Avvantaggiato dall'arresto di Carta, che privava di fatto l'associazione popolare della propria testa, Brizi ebbe gioco facile a coinvolgere alcuni capipopolo come Gaetano Assi e Gioacchino Giussani, fornendo all'iniziativa mazziniana le forze umane necessarie per poter confidare nella buona riuscita del moto, nonché quell'elemento sociale – in milanese i barabba, appunto – che finirà per caratterizzarne anche il nome. Finché Brizi si dedicava a quest'opera di reclutamento e all'elaborazione dei piani militari, Piolti de Bianchi tentava di ricostituire l'Associazione Nazionale locale decimata dagli arresti dell'inizio dell'anno, mentre da Genova, dove continuava ad aver sede il principale dei comitati mazziniani forte della maggiore libertà concessa nel regno sardo e dell'attivismo, sino alla morte nell'agosto 1852, della stessa Maria Mazzini, si attivava una fitta rete

¹⁹² Giuseppe Mazzini, *Scritti editi ed inediti. Edizione Nazionale*, Imola, Galeati 1906-1943, vol. XLVII, pp. 333-334.

di sostenitori del moto¹⁹³. Da questa stessa città provenivano, invero, anche pesanti voci di dissenso, sorte perlopiù all'interno del cosiddetto "Comitato di Guerra", costituito nel luglio da numerosi e illustri reduci della stagione quarantottesca come Giacomo Medici, Enrico Cosenz, Carlo Pisacane, e vicino alle posizioni di altri eminenti esponenti del fronte democratico come Agostino Bertani ed Antonio Mordini. Questi avevano provato a intestarsi il comando delle future azioni insurrezionali in Italia, motivando questa esigenza con la possibilità di condensare attorno al Comitato genovese maggiori consensi rispetto a quanti potesse raccoglierne quello londinese, considerato divisivo e fautore di un'ideologia intollerante. Sordo a queste proposte, ma non ancora in aperta rottura con il Comitato di Guerra, Mazzini decise di proseguire con il progetto milanese nonostante il 2 dicembre 1852, con la proclamazione dell'Impero a Parigi, fosse anche definitivamente sfumata l'ipotesi di un moto parallelo tra Italia e Francia. Per questo nel gennaio 1853 si recò a Lugano e a Locarno, dove poté incontrare delegati da Milano per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'insurrezione: De Pretis aveva procurato un finanziamento di 25.000 lire, mentre Benedetto Cairoli, Stefano Türr e Luigi Winkler avrebbero mobilitato un piccolo esercito di esuli italiani e ungheresi pronto ad attraversare la linea del Ticino una volta ricevuti ordini da Milano. Le perplessità dell'elemento borghese sulla buona riuscita del moto, contrapposta alla sicurezza dei popolani già pronti all'azione, aveva infatti orientato il moto verso una strategia "attendista": solo dopo un iniziale buon esito dell'azione popolare si sarebbero attivati i patrioti stanziati in Piemonte come quelli, coordinati da Aurelio Saffi, pronti a sollevarsi in Bologna e nelle Romagne.

Con queste premesse, il moto prese avvio il 6 febbraio 1853, data scelta perché coincidente con l'ultima domenica di carnevale e, dunque, con il giorno di

¹⁹³ Sui rapporti fra i comitati genovese e milanese, si veda Flora Casoni, *Relazioni tra il Comitato di Milano e quello di Genova intorno ai moti del 6 febbraio 1853*, in "Rassegna storica del Risorgimento", 20, 4 (1925), pp. 870-897.

libera uscita di numerosi soldati austriaci. In queste condizioni, un attacco a sorpresa diretto dai popolani contro le sentinelle avrebbe dovuto portare gli insorti a controllare rapidamente i depositi di armi e, dunque, a spingere l'intera città alla rivolta. Se la sorpresa riuscì, non altrettanto si può dire per il moto, che sordinato ed effettuato con forze insufficienti e in punti troppo distanti fra loro, fallì rapidamente. Alla fine della giornata si contarono meno di quindici morti su entrambi i fronti, mentre gli arresti furono più di trecento, con numerose condanne a morte eseguite nei giorni successivi e che si andarono a sommare con quelle comminate per i processi di Mantova ed eseguite nel marzo del 1853. Raggiunto a Chiasso dalla notizia dell'insuccesso, Mazzini si affrettò a lasciare il Canton Ticino per riparare a Ginevra, dove nelle settimane successive dovette dedicarsi a parare i colpi che gli vennero indirizzati da un ampio fronte di contestatori: se le critiche da parte delle frange moderate del movimento nazionale e dei patrioti genovesi erano prevedibili, meno lo fu, probabilmente, l'esplosione di una crisi interna alla stessa Associazione Nazionale, tanto profonda da condurre, a fine febbraio, allo scioglimento del Comitato Nazionale di Londra. Mentre la rete mazziniana entrava in una gravissima, anche se non definitiva crisi, e i democratici coinvolti nel moto si affrettavano a riguadagnare la clandestinità allarmando le autorità piemontesi, decise ad evitare che da un moto fallito a Milano ne scaturissero altri all'interno del regno¹⁹⁴, il governo austriaco in Italia prese a pretesto la rivolta fallita per inasprire ulteriormente la sua morsa repressiva. Se una tale organizzazione era stata possibile, infatti, ciò si doveva certamente anche all'apporto dei tanti esuli che vi avevano preso parte, e solo una stretta definitiva sui loro patrimoni poteva indurli ad abbandonare simili propositi in futuro o, quantomeno, limitarne la capacità d'azione. I sequestri da tempo annunciati diventavano, così, nel 1853 finalmente operativi.

¹⁹⁴ Donato D'Urso, *Echi del 6 febbraio 1853 nelle carte dell'Intendenza Generale di Alessandria*, "Nuova rivista storica", 87 (2), 2003, pp. 445-454.

2.2. I sequestri austriaci di metà Ottocento

Mentre dunque in seguito alla rivolta dei Barabba la città di Milano veniva nuovamente posta in un «rigoroso» stato d'assedio¹⁹⁵, il governatore generale aveva imposto alcune misure straordinarie di tutela dell'ordine: il Comando militare della Lombardia, ad esempio, trovava proprio in quel frangente il pretesto per allontanare dalla capitale del Regno tutti i ticinesi dimoranti nella regione, lanciando un chiaro segnale a quel Governo federale elvetico presso il quale numerosissimi erano gli esuli che dal 1848 avevano trovato sicura accoglienza o che dalla Svizzera erano transitati per giungere altrove¹⁹⁶. Il 9 febbraio 1853 il governatore aveva dunque fatto sapere che, poiché «un'orda di malfattori, armati di stili, aggredì proditoriamente, il 6 corrente sull'imbrunire del giorno, nelle contrade della città di Milano singoli ufficiali e soldati, dei quali dieci rimasero morti e cinquantuno furono più o meno gravemente feriti», si trovava «costretto di adottare severe misure contro la città di Milano»¹⁹⁷. Non passarono che pochi giorni e un nuovo *Proclama agli abitanti del regno Lombardo-Veneto* venne pubblicato – l'11 febbraio – con la notizia che il feldmaresciallo, «confermato nella convinzione che gli abitanti del regno Lombardo-Veneto, meno alcune lodevoli eccezioni, si lasciano terrorizzare dall'infame partito del sovvertimento, anziché mettersi lealmente ed apertamente dalla parte del

¹⁹⁵ *Notificazione dell'I. R. Comando militare della Lombardia 12 febbraio 1853, colla quale si prescrivono varie misure a tutela dell'I. R. truppa in fazione durante il rigoroso stato d'assedio.*

¹⁹⁶ *Notificazione dell'I. R. Comando militare della Lombardia 16 febbraio 1853, con cui si ordina l'allontanamento dalla Lombardia di tutti i ticinesi ivi dimoranti.* A tal proposito sono di grande interesse i numerosi documenti conservati presso Civiche Raccolte Storiche, Museo del Risorgimento di Milano, Fondo esuli c. 6. In particolare è significativa la lettera inviata dal Presidente del Consiglio di Stato del Cantone di Berna alla legazione francese, in cui si specificava: «L'affluence extraordinaire de réfugiés venant de Lombardie, né cessait incessamment des mesures extraordinaires de la part de la Confédération, et les secours à donner à ces infortunés réclamant à un haut degré des sacrifices des autorités et de la population, le Directoire fédéral s'est trouvé dans le cas d'inviter la Légation d'Autriche en Suisse à accorder sans restriction aux réfugiés italiens la faculté de rentrer dans leur patrie et à leur assurer protection contre toute poursuite. [...] Les Président et Conseil d'Etat du Directoire fédéral se trouvent dès lors engagés à adresser à S. E. M. le General de Thiard la demande pressante de bien vouloir intercéder auprès de son Gouvernement afin que les réfugiés italiens qui se rendent en France en traversant la Suisse soient accueillis et tolérés conformément aux principes du libre droit d'asyle», Berne, le 20 août 1848.

¹⁹⁷ *Proclama agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto di S. E. l'I. R. Governatore generale militare e civile 9 febbraio 1853, Sui luttuosi fatti del 6 febbraio 1853.*

Governo Imperiale» sarebbe passato dalle parole ai fatti. E dunque il testo del nuovo *Proclama* avvertiva per l'ultima volta la popolazione del regno

che io farò applicare, in confronto di tutti coloro che si trovano complicati in intraprese contro il Governo di S. M. l'imperatore, tutta la severità delle leggi e tutto quell'estremo rigore che sta in mia facoltà di usare. Faccio conoscere in ispezialità che ho ordinato contemporaneamente alle autorità giudiziarie di porre sotto sequestro, appena vi sieno gli occorrenti indizi legali, i beni di coloro i quali si rendono complici in qualsiasi modo di conati d'alto tradimento, anche nel caso che tale complicità consista semplicemente nella omissione della denuncia, a cui ognuno è tenuto, e ciò allo scopo di indennizzare il pubblico tesoro delle spese straordinarie derivanti dai continui sforzi sovversivi. Su questo proposito avverto inoltre, che nel tempo stesso ordino di sottoporre immediatamente alla procedura militare e di punire severissimamente coloro che avessero da rifiutarsi senza gravissimi motivi alla esecuzione di un simile sequestro ordinato che sia dal rispettivo giudizio militare inquirente¹⁹⁸.

In capo a due giorni dall'ultimo *Proclama*, il 13 febbraio, con *Sovrana Risoluzione* veniva reintrodotta, questa volta con decorrenza immediata, il sequestro dei beni¹⁹⁹. I processi, gli arresti e le condanne capitali non sembrarono bastare all'imperatore, ma soprattutto al feldmaresciallo Radetzky, che era convinto di poter serrare la tenaglia contro la nobiltà e la borghesia, a suo dire anche in quel frangente la maggiore fonte di pericolo per il governo imperial-regio²⁰⁰. Ad essere posti sotto

¹⁹⁸ *Proclama agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto di S. E. l'I. R. Governatore generale militare e civile 11 febbraio 1853, con cui si dichiara complicità punibile col sequestro delle sostanze le ommesse denunce dei conati d'alto tradimento.*

¹⁹⁹ *Sovrana Risoluzione 13 febbraio 1853.*

²⁰⁰ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., pp. 357-363.

sequestro furono dunque i beni mobili e immobili di proprietà dei profughi politici, anche gli stessi che il 29 dicembre del 1850 erano stati dichiarati come emigrati regolari e prosciolti dalla cittadinanza austriaca. La medesima sorte era stata riservata anche a chi aveva ormai ottenuto regolarmente la cittadinanza di altri paesi, e in particolare il folto gruppo di esuli lombardo-veneti che si erano trasferiti a Torino e in altri centri del regno sardo: secondo i conteggi, si trattò di oltre mille individui assenti e dunque sottoposti al sequestro dei beni²⁰¹. Si trattava di un passo indietro dalla portata straordinaria, che affidava al Ministro dell'Interno e all'ormai onnipotente e incontrastato conte Radetzky il compito di farsi carico dell'esecuzione dell'ordinanza imperiale. Diversamente dalle disposizioni del 1850, in questa occasione il sequestro aveva un effetto immediato e nulla poteva impedirne l'attuazione: da quel momento i beni oggetto di sequestro sarebbero stati congelati e ogni contratto di vendita o cessione, anche in corso, riguardante questi ultimi, sarebbe stato immediatamente annullato.

Pur essendo conscio che l'anima del moto insurrezionale dei Barabba – circoscritto a pochi elementi e rapidamente soffocato – portava un evidente marchio mazziniano, democratico ed essenzialmente popolare, Radetzky attuò nel 1853 un vero e proprio giro di vite che, se da un lato, con i processi e le esecuzioni capitali, mirava a punire gli strati della popolazione maggiormente coinvolti nella rivolta, dall'altro, con i sequestri, si rivolgeva ancora una volta al mondo delle aristocrazie e delle borghesie i cui membri di maggiore spicco vennero indicati come mandanti ma che in questo caso furono realmente, nella grande maggioranza, estranee ai fatti²⁰²: eppure, essi rappresentavano le uniche componenti della società che possedessero beni che valeva la pena di sequestrare. Nel corso dei mesi furono infatti pubblicati diversi manifesti, editti e proclami che scioglievano «in via di grazia il sequestro

²⁰¹ Trincanato, «Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele» cit., p. 343. Si vedano i documenti contenuti in ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 2, *Profughi Politici. Elenchi*.

²⁰² Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., p. 362.

imposto [...] sopra le sostanze» di alcuni sudditi, soprattutto nullatenenti; quasi nulla era invece negli elenchi dei graziati la presenza tra i prosciolti di aristocratici o borghesi. Dal suo Comando generale a Verona, il 4 maggio 1854, per esempio, Radetzky aveva pubblicato il più noto dei proclami di proscioglimento dal sequestro, secondo il quali veniva concesso il perdono sovrano, con seguente annullamento dei provvedimenti repressivi, nei confronti di parte degli emigrati illegali. In particolare, con il *proclama* di maggio venivano sciolti dal sequestro 29 individui provenienti dalle province venete e di 160 provenienti da quelle lombarde²⁰³. Dei 189 nominativi totali presenti negli elenchi, solamente in sette possedevano titoli nobiliari, tre erano ingegneri, sette erano ecclesiastici, un ragioniere e un dottore in legge²⁰⁴; la presenza di aristocratici e borghesi era dunque corrispondente ad una minima percentuale del totale (nemmeno il 10%) e non a caso, qualche giorno più tardi, il giornale politico *Italia e popolo* chiosò, dalla sua sede di Genova: «Di questi 160 [*sic*] emigrati alcuni sono nullatenenti, altri figli di famiglia e in genere di fortune assai scarse. A che si riduce dunque la sovrana clemenza, il grande animo di S. Maestà Imperiale, come lo chiama la *Bilancia?*»²⁰⁵.

L'inizio del più duro dei periodi di repressione nei confronti dei patrioti del Regno Lombardo-Veneto coincise tuttavia con la fase decrescente dello strapotere di Radetzky: il fallimentare moto mazziniano ebbe dunque un esito sostanziale nell'innescare un processo che avrebbe portato alla messa a riposo dell'anziano generale boemo, che dal 1853 sino al 1857 vide sempre più limitato il proprio peso all'interno degli affari del Lombardo-Veneto. Al centro di questo fondamentale tornante vi fu proprio la reintroduzione dei sequestri, che per il feldmaresciallo rappresentavano il mezzo di maggiore efficacia nella lotta alla dissidenza politica, ma che in breve, nei fatti, finì per accelerare il crollo del prestigio del conte, portando

²⁰³ Si veda la tabella n. 4.

²⁰⁴ ASVe, *Intendenza provinciale di finanza*, b. 250.

²⁰⁵ *Italia e popolo. Giornale politico*, Genova, in data martedì 9 maggio 1854 (anno IV n. 128), p. 507.

al suo allontanamento dalla scena politica e per minare il favore delle opinioni pubbliche straniere e degli stessi sudditi del Lombardo-Veneto nei confronti dell’Austria.

2.2. Radetzky e la politica repressiva asburgica

Nel frattempo, però, i sequestri erano divenuti una realtà concreta con cui i patrioti rifugiati all’estero, ma anche e soprattutto la rigida burocrazia asburgica, dovettero inevitabilmente confrontarsi. Secondo l’autorità austriaca, la reintroduzione dei sequestri nei confronti degli emigrati senza autorizzazione era una misura «precipuamente diretta a tutelare la popolazione contro le perniciose influenze degli emigrati, ed a togliere loro i mezzi coi quali essi cercano di tenere gli abitanti di questo Regno in continua inquietudine e timore»²⁰⁶. Nello stesso *Proclama* in cui rendeva nota la decisione dell’imperatore, Radetzky elencava minuziosamente una serie di disposizioni che avrebbero dovuto regolare i lavori degli uffici incaricati di sovrintendere e attuare il difficile percorso verso il sequestro e la gestione dei beni. In particolare, veniva intimato agli amministratori dei beni dei profughi politici di «eseguire il pagamento delle somme riscosse o che deve rimettere, e di fare qualsiasi altra prestazione ad esso incumbente, al nuovo sequestratario, ovvero all’autorità politica della Provincia»²⁰⁷. In secondo luogo, si cercava di isolare gli esuli e di tagliare qualsiasi loro rapporto con la famiglia rimasta in patria: già l’11 di febbraio il governatore generale aveva ricordato che non avrebbe esitato a far «punire severissimamente coloro che avessero da rifiutarsi senza gravissimi motivi alla esecuzione di un simile sequestro»²⁰⁸, aggiungendo poi che chiunque avesse

²⁰⁶ *Proclama di S. E. l’I. R. Governatore generale militare e civile del Regno Lombardo-Veneto, in data di Verona 18 febbraio 1853, con cui si ordina il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili di ragione dei profughi politici del Regno Lombardo-Veneto situati in questi paesi.*

²⁰⁷ *Ibidem.*

²⁰⁸ *Proclama agli abitanti del Regno Lombardo-Veneto di S. E. l’I. R. Governatore generale militare e civile 11 febbraio 1853, con cui si dichiara complicità punibile col sequestro delle sostanze le ommesse denunce dei conati d’alto tradimento.*

corrisposto somme di denaro ai profughi sarebbe stato colpito da cospicue multe, così come «notai, avvocati od altre persone rivestite di un carattere pubblico, le quali avessero a cooperare ad una defraudazione o ad una elusione della legge, oppure contribuissero in genere col consiglio o col fatto a restringere in tutto od in parte ne' suoi effetti la misura del sequestro»²⁰⁹. La macchina dei sequestri si mise dunque in moto, con i tempi, nei modi e nelle forme che saranno esposti nel prossimo capitolo, dedicati al funzionamento dell'apparato repressivo asburgico nel cruciale tornante degli anni '50 del XIX secolo.

L'anno 1857 si aprì infine con la decisione di sciogliere i provvedimenti di sequestro che dal 1853 gravavano sugli emigrati lombardo-veneti: in occasione di un suo viaggio in Italia, si può dire che l'imperatore cancellò la precedente era radetzkyana. Dopo aver cancellato «ogni reliquia delle luttuose vicende degli anni addietro» concedendo la grazia a settanta condannati per alto tradimento o per altri crimini contro l'ordine pubblico, Francesco Giuseppe decise di bloccare pure i sequestri dei beni scrivendo nei termini seguenti a Radetzky:

Caro Feldmaresciallo conte Radetzky! Ho risoluto di levare ora totalmente il sequestro, al quale, in data 13 febbraio 1853, vennero assoggettate le sostanze dei profughi politici del mio regno Lombardo-Veneto. Ella emetterà tosto le opportune disposizioni, affinché tali sostanze tuttora vincolate al sequestro, vengano restituite a quelli, che si legittimeranno quali mandatarii dei rispettivi proprietari. In pari tempo la autorizzo anche per l'avvenire a decidere sulle istanze de' profughi politici per impune ripatrio e per riammissione alla cittadinanza austriaca, in quanto l'avessero perduta, e ad accordar loro

²⁰⁹ *Ibidem.*

l'implorata grazia, qualora i supplicanti promettano mediante rilascio d'una reversale, di comportarsi ognora da sudditi leali e fedeli²¹⁰.

Alla messa a riposo del feldmaresciallo – ormai ultranovantenne – corrispose infatti la nomina del fratello di Francesco Giuseppe, Massimiliano, a governatore generale del Regno Lombardo-Veneto, che si dedicò subito all'apertura di un nuovo capitolo – in effetti di brevissima durata – di riforme che lasciavano buone speranze per una riconciliazione dei sudditi italiani con il governo centrale viennese.

Il quinquennio dei sequestri, dal 1853 al 1857, rappresenta con ogni probabilità il periodo culminante del lungo contrasto fra i sudditi del Lombardo-Veneto e l'autorità austriaca, che faceva capo, come noto, all'austera figura del governatore generale Radetzky. Non a caso le parole di Alessandro Luzio e di molti altri, che in epoca immediatamente post-risorgimentale parlarono del «più truce decennio della reazione austriaca», sono state riprese in tempi più recenti da studiosi come Brigitte Mazohl e Marco Meriggi, che da una prospettiva più ampia e cercando di prendere le distanze da una «scienza storica ancora dominata completamente dall'influsso della liberazione nazionale», si sono domandati le ragioni di un bilancio ancora oggi profondamente negativo del decennio²¹¹. La storica Mazohl ha brillantemente proposto una risposta, da una prospettiva giuridico-amministrativa, alla domanda iniziale evidenziando gli errori, i giudizi sbagliati, le opportunità perdute della politica austriaca, che portarono alla cessione della Lombardia prima e del Veneto qualche anno più tardi, privando l'impero di territori ricchi e dai quali erano sempre drenate importanti risorse economiche. Lo stesso ha fatto Meriggi, riconoscendo all'Austria, nel decennio del neoassolutismo, uno sforzo riformatore e

²¹⁰ Il testo è riportato in *La Civiltà Cattolica*, anno settimo, vol. IV della serie terza, Roma, coi tipi della Civiltà Cattolica, 1862.

²¹¹ Mazohl-Wallnig, *Governo centrale e amministrazione locale* cit; Marco Meriggi, *Alcune osservazioni sul neoassolutismo nel Lombardo-Veneto*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 88 (2001), p. 213-216.

modernizzatore che tuttavia sul regno Lombardo-Veneto non ebbe che uno scarso impatto in virtù del fatto che si trattò di «acquisizioni consolidate già da decenni»²¹². Sul versante più propriamente politico, invece, non sembra più sufficiente quella lettura che trasferirebbe tutte le responsabilità ad un uomo preda di un senile e bieco rigore militare, che i rappresentanti civili avrebbero cercato di mitigare e che solo l'intervento diretto dell'imperatore avrebbe fermato, con la revoca dello stato d'assedio (1854), la messa a riposo del feldmaresciallo e il proscioglimento dei sequestri dei beni (1857). Nei difficili tornanti del 1848-49 e del 1853, tuttavia, i sequestri sembrarono, non solo a Radetzky, l'unico modo per affrontare un fenomeno, quello della dissidenza politica, che rischiava di mettere in crisi, dall'estero, l'immagine del regno Lombardo-Veneto. Il trattamento da riservare ai maggiorenti della Repubblica di San Marco e agli aristocratici lombardi interessò un dibattito interno alle autorità del regno, che solo il 16 ottobre 1849 si decisero ad investire il feldmaresciallo della carica di governatore generale, con tutte le conseguenze che tale scelta portava con sé. I metodi repressivi di Radetzky, che si esplicitarono soprattutto in occasione dei tentati movimenti insurrezionali del 1853, ebbero conseguenze gravi perché divenne presto chiaro che, dietro la necessità di garantire la sicurezza e la tranquillità del Regno, c'era invece l'esplicito obiettivo di colpire le categorie sociali che in occasione del 1848 si erano maggiormente esposte – nobiltà e alta borghesia – ma che nei frangenti rivoluzionari del 1853 avevano giocato un ruolo del tutto marginale. Eppure, benché in declino sin dallo stesso 1853, l'influenza del conte Radetzky rimase intatta per altri tre anni almeno quando, tra l'altro dietro sua esplicita richiesta, gli venne concesso di ritirarsi dalla scena politica. I provvedimenti successivi, che per un breve periodo furono emanati sotto l'astro nascente dell'arciduca Massimiliano, completarono quel processo di

²¹² Meriggi, *Alcune osservazioni sul neoassolutismo nel Lombardo-Veneto* cit., p. 215.

normalizzazione che dal 1849 aveva caratterizzato la politica asburgica in Italia, con risultati altalenanti, ma non sempre negativi.

La storiografia ha giustamente sottolineato la portata negativa del decennio di reazione austriaca nel Regno Lombardo-Veneto, scaricando tuttavia gran parte delle responsabilità su Radetzky e il suo gruppo di governo. Eppure, sarebbe sufficiente considerare che il Regno Lombardo-Veneto non finì con l'annessione di Milano e del resto della regione al neonato regno d'Italia. Il Veneto, il Friuli e Mantova rimasero, con la stessa nomenclatura di Regno Lombardo-Veneto, parte integrante dell'impero asburgico ancora per un quinquennio. Malgrado Radetzky e le sue brutali pratiche repressive fossero ormai un ricordo passato, la severità con cui furono trattati i sudditi italiani dell'impero non s'interruppe. Anzi, tra il 1861 e il 1866 si aprì una nuova fase che, solo perché meno indagata dalla storiografia – e l'attenzione degli studiosi non ha subito alcun evidente mutamento nemmeno in occasione dell'anniversario dei centocinquant'anni²¹³ – non fu di minor intensità sul versante della repressione dei patrioti che anzi, ormai, avevano un concreto punto di riferimento nella nuova Italia sabauda e che con ancor più forza continuarono quel fenomeno migratorio che tanto spaventava le autorità austriache. Sorde ai richiami provenienti dall'estero, si videro costrette a riproporre, ancora una volta, i sequestri dei beni nei confronti dei dissidenti politici e dei fuoriusciti senza autorizzazione.

²¹³ L'anniversario dell'unione del Veneto all'Italia ha fornito alcune occasioni di studio, concentrate tutte, salvo alcuni rarissimi casi, solamente all'interno dei confini regionali veneti. In particolare, i risultati di questi studi si ritrovano in: *L'altro anniversario 1866-2016. Orgogli e pregiudizi venetisti e anti-italiani*, a cura di Piero Pasini, n. 33/2016 di "Venetica. Rivista degli Istituti per la storia della Resistenza di Belluno, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza"; *Il Veneto nel Risorgimento. Dall'Impero asburgico al Regno d'Italia*, a cura di Filiberto Agostini, Milano, FrancoAngeli, 2018; *1866. Il Veneto all'Italia*, a cura di Federico Melotto, Sommacampagna, Cierre, 2018. L'unica monografia dedicata interamente alle vicende militari della terza guerra d'indipendenza è di Hubert Heyriès, *Italia 1866. Storia di una guerra perduta e vinta*, Bologna, il Mulino, 2016.

3. 1860-1866: l'ultima stagione dei sequestri in Veneto

3.1. Il quadro storiografico

Nel 1866 Venezia veniva ceduta dagli austriaci ai francesi, che l'avrebbero poi consegnata agli italiani. Nei giorni di febbrili preparativi per il cambio di regime, giungeva in laguna un giovane giornalista e romanziere francese, Armand Dubarry, che avrebbe lasciato, qualche anno più tardi, in un volume pubblicato a Parigi e intitolato *Deux mois de l'histoire de Venise: 1866*, alcune significative righe sul clima che si respirava in quei giorni nell'ex capitale marciana:

Venise est une ville dont toutes les pensées, toutes les aspirations sont dirigées vers la liberté ; elle ne supporte l'étranger que parce qu'elle y est contrainte; depuis longtemps elle l'aurait chassé si cela eut été en sa puissance; mais cet étranger n'abuse plus d'un pouvoir qu'il sait impopulaire à l'excès, et l'on ne saurait se figurer combien il met d'attention à éviter de provoquer le mécontentement chez les populations²¹⁴.

Il giudizio del francese metteva a fuoco una situazione che, ormai da parecchi anni, caratterizzava la vita pubblica veneta²¹⁵. In seguito alla proclamazione del Regno d'Italia sotto l'egida sabauda, mentre nel resto della penisola si procedeva, pur faticosamente, all'unificazione strutturale, politica e sociale della penisola, nel

²¹⁴ Armand Dubarry, *Deux mois de l'histoire de Venise: 1866*, Paris, Dentu, 1869, p. 8. La citazione è riportata da Carlo Ghisalberti, *Aspetti di vita pubblica e amministrativa nel Veneto intorno al 1866*, in *Aspetti di vita pubblica e amministrativa nel Veneto intorno al 1866*, atti del convegno di studi risorgimentali nel centenario dell'unione del Veneto al Regno d'Italia, Vicenza, 8-9-10 giugno 1866, Vicenza, Comune di Vicenza, Comitato vicentino per il centenario dell'unione del Veneto al regno d'Italia, Comitato prov. di Vicenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1969, p. 35

²¹⁵ Un quadro è offerto da Renato Giusti, *Il Veneto 1859-1866*, in *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di Franco Valsecchi e Adam Wandruszka, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 47-83.

Veneto rimasto asburgico nulla era apparentemente mutato: ma se il sentimento nazionale, ovvero l'aspirazione a vedere la fine della dominazione austriaca e l'unificazione definitiva all'Italia, era rimasto il medesimo, ora la classe dirigente veneta aveva, nel nuovo assetto statale italiano, un modello a cui far concreto riferimento²¹⁶. Le tendenze e le considerazioni della storiografia sull'ultimo periodo della dominazione austriaca hanno inevitabilmente subito slittamenti e aggiustamenti: nel 1969, per esempio, Carlo Ghisalberti poteva parlare di «orizzonti diversi» rispetto al lontano lavoro, pur ancora oggi fondamentale, di Augusto Sandonà, risalente al 1912 e imperniato su di un'aperta condanna all'Austria nella sua gestione di ciò che rimaneva del Regno Lombardo-Veneto. Nei quasi sessant'anni che dividono l'intervento di Ghisalberti dall'opera di Sandonà, la storiografia non aveva mancato di sottolineare come a «fiscalismo, ottusità burocratica, censura poliziesca e repressione penale» si affiancasse, nella realtà lombardo-veneta, «un ordinato corollario di pratiche minuziosamente sistemate e dettagliatamente suddivise per servizi» che garantivano «efficienza amministrativa, precisione ministeriale, diligenza nell'espletamento dei compiti d'istituto e razionalità sistematica»²¹⁷. Nonostante questo «mito del buon governo», i sostenitori italiani dell'imperatore – i cosiddetti austriacanti – si erano trovati sempre più emarginati, mentre si profilava una realtà politicamente nuova, sviluppatasi accanto all'insuccesso di tutti gli esperimenti di carattere politico-istituzionale messi a punto dagli austriaci per mitigare la sensazione di precarietà di cui ormai, durante gli ultimi anni di dominio, si aveva pienamente sentore²¹⁸. Come si avrà modo di osservare nel corso del paragrafo, il sessennio 1860-1866 rappresentò un vero e proprio altro

²¹⁶ Si veda a tal proposito il pur datato Angelo Ottolini, *Irredentismo veneto e proclami nazionali 1860-1866*, in *A Commemorare nel primo Cinquantenario la liberazione della Venezia il Nuovo Archivio Veneto 1866-1916*, Venezia, Premiate Officine grafiche C. Ferrari, 1916, pp. 311-324.

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ Si veda a questo proposito Ernesto Sestan, *Le riforme costituzionali austriache del 1860-61*, in *La crisi dell'Impero austriaco dopo Villafranca*, atti del convegno di Trieste 1959, Trieste, R. Monciatti, 1961, assieme al libello anonimo *Storia delle elezioni tentate dall'Austria nelle provincie venete la primavera del 1861*, Torino, Stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1862.

capitolo della storia dei sequestri e dell'esilio risorgimentale. I patrioti continuarono a defluire da Venezia e dal Veneto, rifugiandosi in larga misura a Torino e nei territori di confine con il Lombardo-Veneto, Brescia in particolare, mentre le autorità austriache s'impegnarono nell'ultimo tentativo di reprimere la dissidenza politica attraverso una nuova attuazione dei decreti di sequestro dei beni²¹⁹.

Nel dicembre del 1863 il Comitato d'Azione del Veneto rendeva pubblico un proclama, indirizzato *Ai giovani Veneti*, con il quale esortava gli abitanti e i patrioti della regione, che ancora erano a tutti gli effetti sudditi dell'imperatore austriaco, a rimanere tranquilli nelle loro terre e a rinunciare al proposito, in molti ancora vivo, di unirsi a quella fiumana che ormai da anni conduceva i patrioti veneti verso l'esilio. Il Comitato apriva il suo appello facendo riferimento all'amaro destino di quel popolo che, chiamato come ogni altro della penisola a combattere per l'indipendenza nazionale, aveva imbracciato le armi per la causa collettiva, ma si era poi ritrovato ad assistere, come mero spettatore, alla nascita di uno Stato i cui confini si chiudevano a meridione con il Po e ad occidente con il Mincio:

Quando voi, poco tempo prima della guerra del 1859, abbandonaste chiamati le vostre terre per recarvi in Piemonte, cedeste ad un nobile impulso e onoraste anche errando col vostro sacrificio il paese. Era la prima chiamata che l'Italia v'indirizzava e dovevate obbedire. Il Veneto era da molti anni muto e giacente. Afferrando l'opportunità d'una solenne manifestazione dell'odio Vostro al giogo straniero, rendevate un servizio importante alla causa nostra²²⁰.

²¹⁹ I documenti, largamente inediti, che hanno consentito alla ricostruzione di questo paragrafo sono conservati soprattutto presso ASVe, *Delegazione provinciale, Presidiale, Atti*, b. 153 e *Prefettura delle finanze*, b. 1534.

²²⁰ Civiche Raccolte Storiche, Museo del Risorgimento di Milano, *Fondo esuli* c. 5, b. (3) 2, proclama *Ai giovani Veneti*, dicembre 1863, Comitato d'Azione Veneto.

Con l'Unità della penisola gli interessi politici nazionali riguardanti il Veneto e Venezia avevano subito un ribaltamento sostanziale, anche se momentaneo, e dalla nuova capitale del regno d'Italia giungeva ai patrioti veneti la richiesta di non affrontare più i pericoli dell'espatrio e anzi di rimanere, fiduciosi, nelle loro terre, in attesa di un momento di riscossa che, in un futuro non troppo distante, sarebbe anche per loro giunto. Il messaggio era chiaro: per il governo italiano si era infatti manifestata l'occasione di un freno a un fenomeno migratorio che dal Veneto, soprattutto dopo il 1859, aveva ormai perlopiù escluso le mete estere ed era ormai indirizzato in larghissima misura verso Torino e le altre città italiane, rimaste così come l'unico luogo di ricovero utile per gli espatriati veneti e che per questo dovevano sopportarne integralmente il peso. Soprattutto le terre di confine, dove più semplice era giungere e dove maggiori erano le possibilità di incontrare conoscenti e famigliari disposti a fornire aiuti materiali, erano divenute le mete privilegiate dell'esilio veneto²²¹. Fu proprio per questo motivo che il Comitato d'Azione inviò ai patrioti il comunicato citato, dove si chiedeva in maniera esplicita di non allontanarsi dai confini del regno asburgico, ma si suggeriva di combattere la potenza austriaca «dall'interno». Non da Torino, ma da Venezia, Verona, Padova, Vicenza e dalle città del Veneto, infatti, doveva giungere con forza l'iniziativa di una guerra contro l'Austria:

²²¹ È a questo proposito interessante il caso della provincia bresciana, che a partire dal 1859 divenne la prima meta naturale dell'esilio dal Veneto occidentale e dal Mantovano e dove arrivavano ogni giorno tra i 20 e i 30 giovani, cfr. Alberton, «*Finché Venezia salva non sia*» cit., pp. 191-192. Si veda inoltre lo studio di Luciano Favazzani, *Gli esuli d'oltremincio e trentini dal 1859 al 1866*, in *Brescia nell'Italia. Giornate di studio per il centocinquantenario dell'Unità nazionale*, a cura di Id., Brescia, Grafo, 2015. Secondo l'autore, che descrive il ruolo avuto dalla città lombarda in quel frangente, «nonostante i continui e generosi sforzi attuati dalla città di Brescia nel sostenere gli esuli veneti, numerosi erano coloro che conducevano una vita di stenti», dovuta alla «decisione presa dal Comitato centrale veneto di Torino di escludere il Comitato bresciano dalla ripartizione di 300 mila lire concesse dal Governo a favore dell'emigrazione veneta». Una decisione presa perché «il Governo intendeva allontanare gli emigrati dalla nostra provincia internandoli in altre, per paura che gli emigrati si rendessero protagonisti di provocazioni lungo i confini o peggio ancora di tentativi di insurrezioni oltreconfine», p. 115.

Oggi il campo delle prime mosse è tra noi. Chi lo abbandona, deserta. Qui dove siamo deve combattersi. Qui deve sorgere l'iniziativa della quale l'Italia ha bisogno per accorrere. Noi siamo la vanguardia dell'esercito chiamata ad aprirli la via. Quei che abbandonassero il nostro terreno andrebbero a collocarsi nella riserva. E in quella riserva ciascun di voi non sarebbe che un semplice soldato. Qui ciascuno di voi rappresenta una influenza locale, un elemento collettivo, un nucleo d'Azione. E finalmente voi rimanendo ove siete di fronte al nemico, rimanete padroni di rendere il moto d'Italia inevitabile e di suonare l'ora. Partendo, abbandonando il centro dell'Azione per andare a collocarvi sopra un punto della circonferenza, voi rassegnate il moto all'assoluta altrui volontà, che, oggi propizia, può mutare, per influenza straniera, domani. I giovani Veneti non preferiranno la riserva alla vanguardia. Essi risponderanno ai suggerimenti: *a noi tocca di rimanere; a voi di accorrere quando vi additeremo aperta la via.* Ordinarsi, come già dicemmo, in piccoli nuclei indipendenti, ma legati in un solo pensiero; armarsi; studiare i punti deboli del nemico nella loro zona: affratellarsi col popolo; preparare i migliori modi d'offesa pel momento supremo: aspettarlo; cautamente operare, certi che per opera del Comitato l'azione di tutti quei nuclei sarà coordinata in un subito: è questo il dovere dei giovani Veneti. Tradisce, consapevole o no, Veneto e Italia chi ne accenna un diverso²²².

3.2. Nuova emigrazione, nuovi sequestri

Le richieste di una tranquilla attesa in patria dovettero tuttavia rimanere largamente inascoltate, dal momento che dalle città venete – così come dalla provincia friulana e da quella mantovana – l'emigrazione continuò con costanza il suo movimento, come è dimostrato dai registri degli individui che seguitavano a raggiungere Lombardia, Emilia e naturalmente a Torino, con i suoi comitati

²²² *Ibidem.*

d'accoglienza. Sino all'estate del 1866, precedendo di pochissimi mesi i plebisciti e l'annessione, gli esuli veneti, friulani e mantovani raggiunsero dunque con regolarità la capitale dell'Italia libera e i centri oltreconfine, soprattutto nel Bresciano e nel Ferrarese²²³. Tra gli emigrati degli anni '60, i militari disertori rimanevano senz'altro la categoria maggiormente rappresentata nelle liste e l'unica che il governo di Torino esortasse ad abbandonare il Veneto asburgico in vista di un arruolamento nei reggimenti del re. È comunque significativo notare che si trattò sino all'ultimo di una emigrazione di carattere eminentemente politico, ma dai risvolti economici sempre più frequenti, composta da uomini appartenenti alle più disparate classi sociali, dai sarti agli ingegneri, dai segretari agli avvocati, ai ferrovieri, a conferma di quel fenomeno che aveva avuto il suo inizio già a partire dalla rivoluzione del 1848, e che è oggi complesso definire con precisione.

Ancora una volta, dinnanzi alle minacce di sovvertimento dell'ordine pubblico che inevitabilmente accompagnavano il fenomeno dell'emigrazione clandestina, il governo di Vienna reagì con un pesante giro di vite, che vedeva una riconferma della pratica del sequestro dei beni e negava sistematicamente tutte le richieste di espatrio legale e di svincolo dalla cittadinanza austriaca, comprese quelle regolarmente presentate²²⁴. Già nel 1860 comparvero i primi proclami che, come nel decennio appena trascorso, esortavano i fuoriusciti a ritornare prontamente in patria. Il 3 maggio del 1860 venne emanato il primo *Editto di richiamo* rivolto ai sudditi veneti che si erano allontanati dal Regno senza la necessaria autorizzazione, seguito a stretto giro, il 14 luglio, da uno di identico tenore²²⁵. Infine, «ultimata presso il competente foro giudiziario la ventilazione di parecchie procedure per emigrazione

²²³ Si veda a proposito Angela Maria Alberton, *Dalla Serenissima al Regno d'Italia. Il plebiscito del 1866*, Castelfranco, Biblioteca dei leoni, 2016.

²²⁴ I documenti e le carte d'archivio sul fenomeno negli anni 1860 sono conservati in ASVe, *Delegazione provinciale. Presidiale*, b. 152, 153, *1862 Atti riservati della Delegazione provinciale di Venezia, profughi politici, sequestro immobili; Imperial Regia Prefettura delle Finanze. Quinquennio dal 1862 al 1866, Demanio XXX*, b. 1534;

²²⁵ Si tratta degli *Editti di richiamo* n. 2770 del 3 maggio 1860 e n. 6314 del 14 luglio 1860.

illegale a carico di fuoriusciti innobedienti agli editti di richiamo», il 1° aprile 1862 la Presidenza dell'imperial-regia Luogotenenza lombardo-veneta pubblicò i nomi di tutti quegli individui «illegalmente emigrati»²²⁶ ai quali venivano applicate, ancora una volta, le disposizioni contenute nella *Sovrana Patente* del 1834, che veniva per l'occasione riesumata, riportando in auge, assieme alla decadenza dal rango e dalla cittadinanza, lo strumento del sequestro dei beni. Nel lungo elenco compaiono nomi celebri, come quello del poeta e patriota Alearo Aleardi, ma anche quelli di uomini già inclusi nelle liste degli anni '50, come Andrea Meneghini o Francesco Baldisserotto, per un totale di 334 individui, tutti di sesso maschile, elencati in ordine alfabetico, senza distinzione per provincia né indicazioni sullo status socio-lavorativo²²⁷. Qualche settimana più tardi venne distribuito a tutti i Commissari distrettuali del Regno il primo di tre *Editti di citazione*, che conteneva altri elenchi ancora di fuoriusciti, questa volta organizzati per provincia, i quali andavano ad integrazione dell'*Avviso* diramato all'inizio di aprile²²⁸. Non stupisce che i nuovi elenchi contenessero, oltre all'indicazione di nome e provincia, anche la professione dei fuoriusciti, nella quasi totalità possidenti, avvocati o ingegneri: classi sociali, insomma, nei confronti delle quali sarebbe stato agevole procedere al sequestro dei beni, in luogo delle centinaia di sudditi che, pur emigrati illegalmente all'estero, nulla o poco possedevano e per i quali non era dunque prevista l'applicazione materiale del sequestro, che rimaneva pendente ma non esecutivo. Per tre mesi gli elenchi dei fuoriusciti condannati al sequestro dei beni subirono aggiornamenti e integrazioni: i modi per essere depennati dai lunghi elenchi di sospetti emigranti senza autorizzazione erano svariati. Ciò che avveniva di frequente era che il presunto fuoriuscito si presentasse presso le autorità dimostrando d'essere regolarmente

²²⁶ *Avviso* contenente *Elenco alfabetico degli individui già richiamati cogli Editti luogotenenziali 3 maggio 1860 n. 2770 e 14 luglio 1860 n. 6314, e colpiti finora da sentenza di emigrazione illegale ormai passata in giudicato*, in ASVe, *Delegazione Provinciale, Presidiale*, b. 153.

²²⁷ Si veda la tabella n. 12.

²²⁸ Si tratta di: *Primo, secondo e terzo editto di citazione*, emanati rispettivamente il 14 aprile, il 17 maggio e il 16 giugno 1862 per ordine del Luogotenente di S. M. I. R. nel Regno Lombardo-Veneto Giorgio cav. Toggenburg. Si veda la tabella n. 13.

all'interno del Regno, o di avervi nel frattempo fatto rientro; ma erano ancor più spesso gli stessi uffici locali incaricati a dar notizia di errori o fraintendimenti. È emblematico il caso del Commissario distrettuale di Chioggia, che dopo l'emanazione del primo editto di richiamo scrisse una lettera all'imperial-regia Delegazione provinciale di Venezia per comunicare che, per quanto riguardava il territorio sottoposto alla sua giurisdizione, si erano commessi alcuni errori. Il suddito Giuseppe Vianello, per esempio, che era stato indicato negli elenchi come fuoriuscito "possidente", era in realtà «un ortolano e non si allontanò mai illegalmente di questo comune»²²⁹. Un caso simile di proscioglimento immediato riguardò invece il dottor Antonio Visentini, avvocato di Venezia e il professor Emilio Tezza: in data 3 maggio 1862, erano stati menzionati in una lettera diretta alla Delegazione provinciale, nella quale si avvisava che a entrambi, citati negli elenchi, «fu accordato lo svincolo dalla cittadinanza austriaca». La loro citazione negli elenchi era dunque frutto di un errore burocratico, ed era per questo dichiarata «nulla, come non avvenuta»: i commissari distrettuali provinciali andavano dunque immediatamente avvertiti, perché potessero bloccare qualunque azione legale sui loro patrimoni, mentre si dovevano avvertire i parenti dei due uomini rimasti in patria, rispettivamente il fratello e la madre²³⁰. La stessa lettera riferiva di un certo cavalier Tornielli, membro della Presidenza del Teatro La Fenice, che era stato incluso nell'elenco come possidente fuoriuscito, ma che in realtà era residente in Venezia da oltre un anno, dopo essere effettivamente stato assente, ma nel 1839 e all'inizio del 1860²³¹.

Come si avrà modo di osservare nel corso del prossimo capitolo, erano talvolta gli uffici provinciali e le stesse autorità centrali a creare i maggiori problemi e a rallentare la già lenta macchina amministrativa asburgica, indulgendo in dettagli e lunghe descrizioni di situazioni apparentemente poco chiare, per le quali

²²⁹ ASVe, *Delegazione Provinciale, Presidiale*, b. 153, *lettera del Commissario distrettuale di Chioggia alla Delegazione provinciale di Venezia*, in data 30 aprile 1862.

²³⁰ *Lettera all'I. R. Delegazione provinciale di Venezia*, 3 maggio 1862, in *Ibidem*.

²³¹ *Ivi*.

chiedevano sollecite indicazioni a Venezia. Bastava ad esempio una semplice omonimia – frequentissima soprattutto all'interno dei nuclei familiari aristocratici tradizionali – per rallentare o bloccare una pratica di sequestro. Esempio a tal proposito è il caso di Niccolò Morosini, che si avrà modo di incontrare ancora nel corso di questo lavoro, iscritto nelle liste dei proscritti nel 1849, oggetto di sequestro dei beni nel 1853 e negli anni '60 ancora al centro dell'attenzione della burocrazia asburgica: un profilo conosciuto, dunque, perché nel mirino dell'amministrazione pubblica da almeno un decennio. Nonostante questo, nel 1862, il Commissario distrettuale di San Donà si era visto costretto a scrivere direttamente a Venezia, al Consigliere delegato provinciale, per avere chiarezza dell'identità di un «certo» Morosini: «prima di procedere su questa sostanza [...] interessa di sapere se quel Morosini nobile Niccolò possidente di Venezia [...] abbia anche i nomi di Giovanni Battista e se sia figlio del fu Costantino e ciò onde procedere con sicurezza il sequestro»²³².

A giugno l'elenco dei fuoriusciti, da aggiungere ai 334 nomi individuati già all'inizio di aprile, era di un'altra ottantina, per un totale di circa 413 uomini, ai quali era concesso un lasso di tempo – invero insolitamente lungo per il rientro spontaneo in patria – di quattro mesi dalla pubblicazione dei proclami²³³. Quella che negli anni '50 era sembrata come una dura, ma temporanea parentesi repressiva dovuta all'autoritarismo di un militare ormai anziano e figlio di un'epoca ormai irrimediabilmente tramontata²³⁴ si ripresentò nel decennio successivo, in modi simili, come risposta al fenomeno dell'emigrazione politica che ancora una volta colpiva nel profondo la struttura sociale di ciò che rimaneva del Lombardo-Veneto. Sulla vita politica italiana e internazionale, i sequestri degli anni '60 ebbero

²³² *Lettera del Commissario distrettuale di San Donà all'I. R. Consigliere aulico Delegato provinciale Antonio cavaliere de Piombazzi*, in *Ibidem*.

²³³ Secondo i calcoli di Andrea Meneghini «sommano così a cinquecento ottanta gli emigrati, a carico dei quali si praticano i sequestri», in *Id.*, *I sequestri austriaci nella Venezia* cit., p. 11.

²³⁴ Si ricordi che il feldmaresciallo Radetzky era nato nel 1766 in una famiglia dell'aristocrazia boema.

sicuramente un impatto minore rispetto a quanto accaduto dopo le rivoluzioni quarantottesche, quando ad essere colpiti erano stati i grandi nomi dell'aristocrazia lombarda e i patrioti della resistenza antiaustriaca veneta; nondimeno, soprattutto grazie all'attività di giornalisti e pubblicisti, la loro eco rimase intatta all'interno di una polemica di respiro internazionale, le cui tracce è facile riscontrare in dibattiti parlamentari, in scambi epistolari, in libelli accusatori. Con il 1861, dunque, s'aprì una nuova e ad oggi inedita via al sequestro, qui brevemente descritta ma le cui carte, conservate presso negli archivi veneziani, e recentemente rese accessibili, ancora attendono d'essere indagate a fondo.

3.3. Una pagina del dibattito parlamentare subalpino sui sequestri austriaci nel Veneto

Mentre nel Veneto austriaco scendeva una nuova, pesante cappa di ostilità fra sudditi e governo, nel maggio 1860, presso la Camera dei deputati del Parlamento ormai ribattezzato *italiano*, una voce s'era levata a rammentare come i clamori per la recente liberazione della Lombardia non dovessero far in alcun modo ombra alla situazione d'oltreconfine, al destino di Venezia e delle altre città venete, rimaste soggette al dispotico governo dell'imperatore austriaco²³⁵. Era la voce di Sebastiano Tecchio, avvocato vicentino che sin dal 1848, dopo aver fatto brevemente parte del governo rivoluzionario della sua città natale, era stato eletto deputato al Parlamento subalpino, per divenire poi Ministro dei lavori pubblici nel Gabinetto presieduto da Vincenzo Gioberti (1848-1849) e, in seguito ad una sfolgorante carriera, Presidente della Camera (1862-1863). Non è un caso che fosse proprio Tecchio ad indirizzare l'attenzione dei deputati italiani sul problema veneto perché, al di là di un mero senso

²³⁵ *Atti del Parlamento italiano sessione del 1860, 1° periodo dal 2 aprile al 10 luglio*, seconda edizione riveduta da Giuseppe Galletti e Paolo Trompeo, *Discussioni della Camera dei Deputati*, Torino, Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati – Palazzo Carignano, 1860, pp. 238-242. Per un inquadramento generale si veda il contributo di Elena Musiani, *Il dibattito parlamentare e la "questione veneta"*, in *Il Veneto nel Risorgimento* pp. 41-56 in *Il Veneto nel Risorgimento* cit.

di appartenenza geografica, l'avvocato si trovava ad essere anche una delle «più illustri» vittime della politica repressiva austriaca. Dopo la rivoluzione quarantottesca, il nome di Tecchio era comparso nell'elenco dei sudditi lombardo-veneti espatriati senza autorizzazione e raggiunti dalla condanna ad un bando che impediva loro il rientro in patria. Nel 1853 Tecchio s'era poi visto sequestrare il patrimonio immobile, in virtù del fatto che nel biennio della lotta contro gli austriaci, «commise iniquità, abusi, e dilapidazioni», comportandosi in definitiva come un «frenetico rivoluzionario, ed il più pericoloso; il maggior vessatore di tutti i buoni»²³⁶.

Già nel 1859, quando divenne chiaro che il Veneto sarebbe rimasto a far parte dell'Impero asburgico, assieme ad altri Tecchio aveva steso un *Manifesto dei Veneti all'Europa*, «protesta anticipata contro l'assurdo politico di una Venezia austriaca in una Italia italiana»²³⁷. Nella tornata parlamentare del 21 maggio 1860, quando già era stata firmata la pace di Zurigo ed era giunta a Torino notizia dei primi editti di richiamo austriaci, che annunciavano la reintroduzione del sequestro politico dei beni, Tecchio pronunciò appassionate «interpellanze [...] intorno a vari articoli del trattato [di Villafranca]» che è interessante osservare da vicino. In un lungo cappello introduttivo, il deputato vicentino dava inizio al suo discorso richiamando addirittura all'attenzione dei deputati il trattato di Campoformio del 1797: per quanto quell'iniquo documento avesse comportato la dolorosa cessione del Veneto all'imperatore, esso aveva perlomeno garantito alla Repubblica Cisalpina il mantenimento di Mantova e di Peschiera, le due piazzeforti che invece, a seguito di

²³⁶ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle provincie venete*, b. 111, *Elenco nominale dei profughi ed esiliati politici civili aventi sostanza mobile ed immobile nelle Provincie venete*, Venezia, 28 luglio 1853.

²³⁷ Si veda il profilo biografico scritto da Mario Menghini per l'*Enciclopedia italiana* (1937). Si vedano inoltre, per i testi degli appelli firmati, tra gli altri, da Tecchio, le pagine di Raffaello Barbiera, *Gli emigrati veneti e la diplomazia (con documenti inediti)*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 4 (1917), pp. 458-502, in particolare le pp. 468-472 e quelle di Giuseppe Solitro, *L'emigrazione veneta dopo Villafranca (con documenti inediti)*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 12 (1925), pp. 824-849 e in particolare le pp. 826-828 e 829-833.

Villafranca, erano rimaste in mano all’Austria. Poi, «in un pietoso tributo di commemorazione verso gl’infelicissimi popoli della Venezia, i quali, vedutisi repentinamente ribaditi i ceppi che già pareano crollati ed infranti, non disperarono: fermi e indomiti stettero e stanno contro l’antico oppressore»²³⁸, Tecchio procedeva ad una precisa disamina degli articoli del Trattato, porgendo al Presidente del Consiglio «poche ed assai temprate domande». In particolare, l’avvocato vicentino si concentrava sul punto che più gli stava a cuore, vale a dire l’articolo 22, con il quale l’imperatore d’Austria aveva dichiarato che nei suoi territori italiani nessun individuo «compromesso in occasione degli ultimi avvenimenti della Penisola, di qualunque classe o condizione egli sia, potrà mai essere perseguito, inquietato, o molestato, o nella sua persona, o nelle sue proprietà, à raison de sa conduite et de ses opinions politiques»²³⁹. Forte delle stesse parole di Francesco Giuseppe, Tecchio chiedeva dunque al Parlamento italiano di pretendere spiegazioni in merito al comportamento delle autorità lombardo-venete, che non avevano esitato, venendo meno ai principi del trattato, ad arrestare e a confinare i dissidenti politici, che avevano fatto ritorno nel Regno dopo la guerra o che erano stati catturati, nella fortezza serba di Petervaradino e in quella di Josefstadt²⁴⁰. L’atteggiamento dell’Austria giustificava dunque una ripresa dell’emigrazione veneta verso «questo paese ospitale», poiché i fuoriusciti, che pure in buona fede cercavano di ritornare in patria, si trovavano «spiccato l’ordine della [loro] cattura»²⁴¹. Ad inquietare ancor più il deputato erano le notizie che nel frattempo giungevano a Torino da ciò che

²³⁸ *Atti del Parlamento italiano sessione del 1860* cit., p. 238.

²³⁹ *Ivi*, p. 240.

²⁴⁰ Utile a tal proposito un confronto con le considerazioni di Raffaele Sonzogno in *I prigionieri di Josefstadt. Memorie storiche del 1859 per Raffaele Sonzogno*, Milano, presso Lorenzo Sonzogno editore-librajo, 1860. In particolare, sin dalla prefazione, il giornalista milanese annuncia di voler «scolpire, se fosse possibile, ne’ cuori di tutti gli italiani i supremi voti della Venezia, ormai ampia prigione, dove l’Austria moltiplica a quest’ora le mura e le guardie a soffocare i lamenti, perché non giungano a ferire l’orecchio dell’Europa».

²⁴¹ *Atti del Parlamento italiano sessione del 1860* cit., p. 240. In merito all’emigrazione veneta si vedano ancora le considerazioni, pur ormai molto distanti nel tempo, di Barbiera, *Gli emigrati veneti e la diplomazia* cit. e di Solitro, *L’emigrazione veneta dopo Villafranca* cit., cui oggi si affianca Alberton, «*Finché Venezia salva non sia*» cit., in particolare alle pp. 171-252.

rimaneva del Regno Lombardo-Veneto, dove all'inizio del mese di maggio il cavaliere Georg von Toggenburg, potente luogotenente dell'imperatore e vecchia conoscenza dei patrioti veneti, aveva dichiarato la reintroduzione del sequestro dei beni nei confronti degli emigrati. E dunque proprio l'*Editto di richiamo* del 3 maggio tornava al centro della polemica, non solo perché andava a ledere i principi ormai assodati e riconosciuti in tutti gli Stati europei di proprietà e personalità della pena, ma soprattutto perché, punendo quei sudditi che contro gli austriaci avevano combattuto nel 1859, negava la validità del Trattato siglato fra il re di Sardegna e l'imperatore.

Quale fu la *condotta* dei cittadini che sono indicati in gran numero nello elenco posto ai piedi di quella notificazione, e che saranno indicati negli altri elenchi che molto probabilmente vi terran dietro?

La loro *condotta* fu questa: o prima che scoppiasse la guerra, e prevedendo che scopperebbe, o nel tempo stesso della guerra, *emigrarono* dalle provincie di Mantova e dalla Venezia e vennero o ad arruolarsi nelle armi del Re od a ricevere ospitalità in questi Stati²⁴².

Tecchio invocava così l'autorità del Parlamento subalpino per protestare contro la "dolorosa" possibilità che avevano le autorità austriache di «condannare alla miseria coloro che, se mai fu colpa l'amare la patria e il riparare all'ombra della nazionale bandiera, questa colpa commisero nell'occasione degli ultimi avvenimenti della penisola, e quindi da questa colpa debbano avere [...] l'assoluzione»²⁴³. La polemica di Sebastiano Tecchio, che in quegli anni si era fatto promotore e organizzatore, tra l'altro, di diversi comitati di emigrazione, fu immediatamente

²⁴² *Ibidem.*

²⁴³ *Ibidem.*

raccolta dal Presidente del Consiglio, che non poté far altro che ammettere le evidenti colpe dell’Austria. Pur riconoscendo la violazione del Trattato e ammettendo che l’onorevole Tecchio lo poneva in una «gravissima difficoltà», Cavour dovette tuttavia limitarsi a far presente che, pur presentati in faccia all’Europa intera, «i nostri richiami e le nostre proteste non hanno sortito un effetto corrispondente ai nostri desiderii»²⁴⁴.

Dovevano dunque essere altre le modalità e le voci, anche fuori dalle aule del Parlamento, per porre il problema del Veneto (ancora) austriaco all’attenzione delle opinioni pubbliche e delle cancellerie del resto d’Europa²⁴⁵.

4. La polemica internazionale sui sequestri austriaci tra Torino e Parigi 1848-1866

4.1. Andrea Meneghini, Valentino Pasini e i sequestri austriaci

Nel settembre del 1865 il deputato Andrea Meneghini, esule padovano che solo qualche mese prima aveva spostato la sua residenza da Torino a Firenze, nuova capitale del regno d’Italia, diede alle stampe un vibrante libello dal titolo *A Massimo d’Azeglio. Lettera di un veneto*, nel quale si dava conto delle molte ragioni che

²⁴⁴ *Ivi*, pp. 241-242.

²⁴⁵ Il ruolo di Sebastiano Tecchio continuò ad essere cruciale sino alla liberazione e all’annessione del Veneto all’Italia, tanto che nel numero della prima settimana del dicembre 1866 *L’Emporio pittoresco* pose il ritratto del commendatore Tecchio, tra quelli del conte Cibario, senatore del Regno e del commendatore Rebaudengo, Ministro della Casa reale, sopra alla raffigurazione dell’arrivo delle truppe italiane in Venezia il 19 ottobre 1866, in segno di riconoscenza per il decennale lavoro svolto dal giurista vicentino per l’unità del paese, in “*L’Emporio pittoresco. Giornale settimanale*”, anno III, n. 118, 2-8 dicembre 1866. Grazie a Pietro Giovanni Trincanato che mi ha fornito una copia originale del giornale.

spingevano verso una rapida liberazione del Veneto dal giogo austriaco²⁴⁶. Nel clima politico nazionale dell'epoca, ancora attento a non scontentare il potente alleato francese e a non compromettere con la forza delle armi la stabilità di equilibri internazionali faticosamente conquistati, la voce di Meneghini andava ad unirsi al coro di chi, secondo le parole di un altro esule veneto a Firenze, l'avvocato Valentino Pasini, riteneva «il dominio austriaco in Italia [...] giuridicamente ingiusto, storicamente allusivo, moralmente violento, praticamente impossibile... Facendolo cessare si rende ossequio al diritto, si procura la quiete d'Italia e la pace d'Europa, si pone la stessa Austria in condizioni normali ed al suo futuro progresso favorevoli»²⁴⁷.

Come Sebastiano Tecchio, entrambi i veneti – il padovano, Meneghini e il vicentino, Pasini – si erano compromessi nella rivoluzione del '48 e avevano pagato le loro colpe con l'emigrazione e con il sequestro dei beni. Da tempo impegnati nella lotta politica contro l'Austria, i due patrioti erano già noti negli ambienti culturali, economici, politici italiani e internazionali dell'epoca per alcune fortunate pubblicazioni, che avevano fatto della denuncia nei confronti dell'amministrazione austriaca il punto di forza per indirizzare l'opinione pubblica verso una maggiore attenzione nei confronti del destino dei territori italiani controllati dagli Asburgo²⁴⁸. Un'attenzione che, anche grazie al febbrile susseguirsi delle pubblicazioni dei due,

²⁴⁶ Andrea Meneghini, *A Massimo d'Azeglio. Lettera di un veneto*, Firenze, tip. Barbera, 1865. Su Meneghini si veda il profilo di Michele Gottardi, *Meneghini, Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, volume 73 (2009), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

²⁴⁷ La citazione si trova in Roberto Cessi, *Il problema veneto dopo Villafranca (1859-60)*, pp. 31-32. Per un profilo di Pasini, originario di Schio, si rimanda ancora a Ruggiero Bonghi, *La vita e i tempi di Valentino Pasini. Narrazione di Ruggiero Bonghi corredata da documenti inediti*, Firenze, G. Barbera, 1867 e oggi alla voce di Cesare Saluzzo, *Pasini, Valentino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, volume 81 (2014), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

²⁴⁸ Il riferimento è, in particolare a: Andrea Meneghini, *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia*, estratto dalla Rivista contemporanea, Torino, Stamperia dell'Unione Tip.-Editrice, 1859; Id., *Le finanze austriache per Andrea Meneghini*, estratto dalla Rivista contemporanea, Torino, Dall'Unione Tipografico-Editrice, 1860; Id., *I sequestri austriaci nella Venezia per Andrea Meneghini* cit.; Valentino Pasini, *Sulla questione politica lombardo-veneta. Lettera dell'avv. Valentino Pasini al marchese Lorenzo N. Pareto ministro degli affari esteri di s. m. il re di Sardegna*, Venezia, Co' tipi di Giovanni Cecchini, 1848; Id., *Sulla necessità razionale e legislativa di accordare al Regno Lombardo-Veneto la perequazione della sua imposta prediale con quella delle provincie tedesche dell'impero [...]*, Venezia, Tipografia del Commercio, 1858; Id., *L'Autriche dans le Royaume Lombardo-Vénitien, ses finances, son administration. Lettres à lord Derby*, Paris, E. Dentu, 1859.

ebbe gioco facile a divenire materia scottante per i dibattiti politici internazionali: non è un caso, infatti, che nel 1859, a Parigi e in lingua francese, Pasini avesse dato alle stampe un libello dal titolo *L'Autriche dans le Royaume Lombardo-Vénitien, ses finances, son administration. Lettres à lord Derby*. Questo, in risposta ad alcune considerazioni espresse dal Primo ministro inglese su una presunta mitezza dell'amministrazione fiscale asburgica in Italia, si sforzava al contrario di dimostrare quanto fossero stati proprio gli austriaci ad aver introdotto nel Lombardo-Veneto pratiche amministrative retrive e antiquate prima di allora sconosciute fra le genti del Regno. Secondo i due polemisti veneti il vero fattore di rallentamento e di deterioramento dell'economia dei territori italiani dell'Impero, era proprio l'elevata tassazione, che gravava sui sudditi con una serie di tributi e altre forme di contribuzione economica. Ma a scandalizzare l'intera Europa fu l'applicazione del sequestro dei beni nei confronti degli emigrati politici. Una «esorbitanza», come fu chiamata qualche anno più tardi dal *Giornale ufficiale di Sicilia*²⁴⁹, che aveva come scopo ultimo quello di «ridurre alla miseria [i dissidenti politici], di offenderli nei più intimi sentimenti di famiglia, di eccitare a loro danno l'egoismo di disonesti congiunti»²⁵⁰. Al di là delle parole di Meneghini, talvolta spinto ad indulgere in considerazioni eccessivamente melodrammatiche, vero intento dell'Austria sembrerebbe piuttosto esser stato quello, decisamente più prosaico, di impedire agli esuli, dall'estero, l'utilizzo improprio di sostanze ricavate dalla gestione dei propri beni, a tutto danno dell'imperial-regio governo. Si trattò infatti, secondo l'importante ricostruzione di Rosario Romeo, ancora una volta di un'iniziativa che, pur coinvolgendo un numero sempre più alto di persone, «doveva ricadere soprattutto sugli esponenti della grande aristocrazia lombarda, i Pallavicino e Casati e Borromeo e Oldofreddi, emigrati dopo il 1848, ma che tuttavia continuavano a trarre dai loro

²⁴⁹ *Giornale ufficiale di Sicilia*, 4 agosto 1860.

²⁵⁰ Meneghini, *I sequestri austriaci nella Venezia* cit., p. 6.

beni rendite ingenti destinate, in parte considerevole, ad alimentare l'attività politica dell'emigrazione»²⁵¹.

Appena un anno dopo la pubblicazione del pamphlet di Pasini, toccava a Meneghini animare un altro dibattito di carattere internazionale: facendo seguito al libello bonapartista dal titolo *L'Empereur François-Joseph I^{er} et l'Europe*, che esortava il governo austriaco a sbarazzarsi del Veneto in cambio di una forte indennità pecuniaria, Meneghini dava alle stampe *Le finanze austriache*. Stendendo una lunga e minuziosa lista, l'esule padovano, che si era dedicato a studi di economia, faceva il punto sulla situazione finanziaria dell'Impero asburgico insistendo, a partire da questa, sulla necessità di un intervento armato da parte degli italiani, che avrebbero dovuto approfittare delle difficoltà che l'Austria sempre incontrava nel reperimento dei finanziamenti necessari a sostenere uno sforzo bellico. Si trattava dunque del momento giusto di muovere una nuova guerra, per Vittorio Emanuele; di cedere pacificamente il Veneto, e senza alcun tipo di indennizzo, per Francesco Giuseppe: rinunciando a Venezia, l'imperatore avrebbe infatti finalmente

diminuito il suo debito – ristabilita la circolazione sulla base normale de' metalli preziosi – alleggerito il peso degli interessi che aggravava il bilancio, e annullata la partita passiva di 10 milioni di fiorini per acquisto di argento – scemata la cifra di molte altre categorie che s'ingrossano pel disaggio della valuta – ridotto l'esercito al piede di pace coll'economia di 30 a 40 milioni – e sparito così il *deficit*, antico tarlo delle sue finanze.

Era dunque insistendo sui vantaggi che la stessa Austria avrebbe ottenuto, soprattutto in campo economico e finanziario, ma anche in quello politico, con la

²⁵¹ Rosario Romeo, *Cavour e il suo tempo 1842-1854*, tomo secondo, Roma-Bari, Laterza, 1977, p. 760.

cessione del Veneto, che Meneghini credeva di poter efficacemente indirizzare la politica estera di Vienna, da una parte e di Torino dall'altra. Con il suo scritto, poi, l'economista padovano presentava ancora una volta all'opinione pubblica internazionale le vicende di un popolo che, a suo dire, era stato ingiustamente e illegalmente sottratto alla naturale sua patria e che giaceva oppresso da un governo dispotico e straniero; a quella italiana, invece, la storia economica di una grande e ricca regione, divenuta il rifugio sicuro dal quale la rapace Austria, una volta riorganizzate le sue forze, sarebbe stata pronta a piombare sulle città vicine, già libere.

Con il medesimo proposito, Meneghini e Pasini avevano dato alle stampe diversi altri pamphlet, che avevano il merito di presentare un problema eminentemente politico, quello della cessione del Veneto da parte dell'Austria, attraverso una convincente e dettagliata disamina di carattere economico. Nel novembre 1859 Meneghini era infatti tornato sul problema della tassazione pubblicando un lungo saggio dal titolo *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia* nel quale, attraverso uno spoglio di fonti ufficiali e disposizioni governative, veniva presentato lo stato delle finanze venete, su cui sempre gravavano le contribuzioni richieste dal governo austriaco. Ad affossare l'economia della regione – in larga parte dedita all'agricoltura, ma dove non mancavano i profitti provenienti dal commercio, dall'industria e dalle professioni liberali – erano, secondo il libello, «tasse sconosciute nelle altre provincie come per esempio la tassa personale»²⁵² e che anzi «servivano a diminuire il deficit delle provincie slave e tedesche»²⁵³ e a «sopperire alle strettezze dell'erario austriaco»²⁵⁴.

In seguito al biennio 1848-49 il governo austriaco aveva adottato una vera e propria politica punitiva che, pur senza proclami ufficiali, pretendeva il rimborso

²⁵² Meneghini, *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia* cit., p. 3.

²⁵³ *Ivi*, p. 4.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 6.

totale delle spese che si erano rese necessarie per domare le insurrezioni, con un aumento del 50% sull'imposta fondiaria²⁵⁵ e ai 10 milioni di lire che i soli sudditi veneti dovevano annualmente garantire alle casse viennesi, se ne aggiunsero così altri 25²⁵⁶. Meneghini lamentava pericò il fatto che il Regno Lombardo-Veneto, ancora prostrato dalle «conseguenze di una violenta commozione politica»²⁵⁷, fosse costretto a sostenere un lungo elenco di «aggravii straordinari»²⁵⁸: mantenimento dell'esercito; tasse e multe di guerra; requisizioni arbitrarie; sovraimposte sull'estimo; danni di guerra non compensati dal Piemonte; prestiti forzati; conversione forzata dei biglietti del tesoro; oltre all'amara considerazione che le imposte raccolte in Veneto sarebbero state reinvestite in altre regioni dell'Impero.

Alle imposizioni tributarie fecero seguito – con uguale intensità – i sequestri dei beni e fu questo a spingere Meneghini alla pubblicazione di un altro pamphlet ancora, dal titolo, semplice quanto efficace, de *I sequestri austriaci nella Venezia*. Il libello-denuncia, breve ma denso, uscì a Torino nel 1863 con l'intento di rendere noto ciò che gli austriaci, a suo dire, cercavano con ogni mezzo di nascondere alle cancellerie d'Europa: la durezza e la crudeltà di repressioni che non trovavano alcuna giustificazione politica e giuridica nel quadro internazionale. Secondo le parole di Meneghini

i sequestri austriaci, oltrepassando di gran lunga il naturale significato della parola, importano le conseguenze della morte civile, esagerate dal più sottile ingegno della vendetta politica contro i sospetti di

²⁵⁵ Marco Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987, pp. 352-354.

²⁵⁶ Meneghini, *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia* cit., p. 33. Tutto questo si andava ad aggiungere a varie misure repressive e umiliazioni cui non ultima, si legge in alcuni documenti, era quella di privilegiare i lombardi nella gestione degli uffici pubblici veneti. Si veda a questo proposito Italo Raulich, *Un documento dell'emigrazione veneta contro l'Austria*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 3 (1916), pp. 157-159.

²⁵⁷ *Ivi*, p. 12.

²⁵⁸ *Ivi*, p. 9.

disaffezione al governo. Il governo austriaco applicandoli dopo il 1859 a danno degli emigrati incorse in ogni sorta d'illegalità [...] ²⁵⁹.

L'impero asburgico era allora la sola grande potenza europea a conservare, nel proprio ordinamento, il sequestro dei beni ²⁶⁰: tale pratica, che procurò all'Austria non pochi imbarazzi di fronte alle incalzanti rimostranze che le diplomazie degli altri stati avanzavano sulla questione, era ormai considerata come inaccettabile, in ragione di quei principi moderni, come la personalità della pena e il rispetto della proprietà privata, che risultavano ormai largamente diffusi. Il libello di Meneghini altro non era, infatti, che una denuncia nei confronti di un maldestro tentativo del ministro asburgico conte von Rechberg, che aveva cercato di persuadere la legazione inglese a Vienna circa la legittimità e la mitezza dei provvedimenti adottati nei confronti dei fuoriusciti veneti. La classe politica di Londra aveva già avuto modo, qualche tempo prima, di interessarsi ai sequestri austriaci degli anni '50 in una chiave tutt'altro che favorevole all'Austria grazie all'attività diplomatica di un uomo come James Hudson, ministro plenipotenziario di Sua Maestà britannica a Torino ²⁶¹, vicino alle

²⁵⁹ Meneghini, *I sequestri austriaci nella Venezia* cit., pp. 18-19.

²⁶⁰ A titolo di esempio, nel Regno delle Due Sicilie la confisca dei beni era stata ufficialmente abolita dall'articolo 3 del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, II, *Leggi penali*, Napoli, Dalla Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819: «Art. 3. La pubblicazione de' beni de' condannati che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti: 1. La morte; 2. L'ergastolo; 3. I ferri; 4. La reclusione; 5. La relegazione; 6. L'esilio dal regno; 7. La interdizione da' pubblici ufizj; 8. La interdizione patrimoniale». A ben vedere, tuttavia, nel Regno erano state frequenti le deroghe a tale proibizione, alle quali ha dedicato un contributo Francesco Mastroberti, *Confische e sequestri contro i nemici interni dello Stato borbonico durante l'ultima fase del regno di Ferdinando II (1848-1859)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 263-272.

²⁶¹ Sui rapporti italo-britannici negli anni del Risorgimento, si vedano almeno il già citato Bacchin, *Italo-filia* cit. e il recente Owain J. Wright, *Great Britain and the Unifying of Italy. A Special Relationship?*, Londra, Palgrave Macmillan, 2019. Su Hudson e la sua attività diplomatica italiana si vedano ancora *Le relazioni diplomatiche tra la Gran Bretagna ed il Regno di Sardegna dal 1852 al 1856. Il carteggio diplomatico di Sir James Hudson*, a cura di Federico Curato, Torino, ILTE, 1956, 2 voll. e l'articolo di Nick Carter, *Hudson, Malmesbury and Cavour: British diplomacy and the Italian question, February 1858 to June 1859*, in "The Historical Journal", vol. 40, Issue 2, 1997, pp. 389-413. Si aggiungano poi i contributi contenuti in *Sir James Hudson nel Risorgimento italiano*, a cura di Edoardo Greppi ed Enrica Pagella, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, con riferimento particolare

posizioni di Cavour. Hudson s'era da subito interessato alla questione del vicino Lombardo-Veneto e non aveva esitato a considerare come «deplorevoli» i violenti sistemi repressivi adottati dall'Austria nel governo dei suoi territori italiani. Il giudizio del ministro inglese, rintracciabile nel fitto scambio epistolare con il Segretario di Stato per gli affari esteri, il quarto conte di Clarendon, emerge come una vera e propria denuncia nei confronti del governatore generale del Lombardo-Veneto, diretto responsabile di una doppia colpa, ovvero quella di fomentare d'un lato «l'odio che circonda il governo austriaco in Italia, apportando enormi contributi alle possibilità di rivoluzione», dall'altro quella di assumere atteggiamenti «illegali in se stessi e adottati in violazione del diritto pubblico europeo e degli impegni assunti con i Trattati [...], applicati in un momento nel quale la situazione europea è già abbastanza critica e difficile»²⁶². Profondo conoscitore della realtà della penisola, Hudson era inoltre entrato direttamente nel merito dei sequestri del 1853 e, convinto dell'estraneità di coloro a cui si attribuiva la responsabilità dei moti insurrezionali, scrisse in patria che il sequestro colpiva «persone che non potevano in nessun modo prender parte alla sollevazione del 6 febbraio», aggiungendo che il sistema repressivo asburgico aveva «ridotto alla completa rovina e alla mendicizia i sudditi sardi, le loro vedove, i loro figli e dipendenti, sebbene non abbiano commesso alcun delitto contro l'Impero austriaco». La questione dei sequestri, insomma, era entrata con urgenza nelle agende dei maggiori gabinetti d'Europa.

A fare scandalo a Torino – pur in un clima non sempre favorevole all'accoglienza nei confronti dei profughi lombardo-veneti – era stata soprattutto la pratica di porre sotto sequestro anche i beni di chi, rinunciando alla cittadinanza austriaca, aveva fatto richiesta per una straniera e l'aveva ottenuta. Ancora una volta,

a Nick Carter, *Sir James Hudson nella diplomazia inglese della seconda metà dell'Ottocento*, pp. 145-172 e Silvia Cavicchioli, *Hudson nella Torino del Risorgimento*, pp. 173-198.

²⁶² *Lettera di Hudson a Clarendon n. 9 Segreto*, Torino, 18 gennaio 1854, in *Le relazioni diplomatiche tra la Gran Bretagna ed il Regno di Sardegna* cit., vol. II, p. 16.

dunque, i sequestri trovavano la loro ragion d'essere nella volontà di punire, non sembra inutile ricordarlo, chi *qualcosa* possedeva: aristocrazia e borghesia.

4.2. *L'opinione pubblica piemontese e gli esuli lombardo-veneti*

Almeno a partire dai moti rivoluzionari degli anni '20 il problema dei profughi provenienti da altre regioni della penisola e riversatisi con regolarità nel regno di Sardegna fu uno dei punti all'ordine del giorno del governo sabauda, seguito con interesse dall'opinione pubblica grazie alla frenetica attività editoriale dell'epoca, che tornava sull'argomento con articoli di giornale, pamphlet, opuscoli e conferenze²⁶³. Gli esuli divennero presto un dilemma concreto sia per il governo piemontese, che non riusciva ad assorbire un così alto numero di individui nel tessuto sociale del Regno, sia per il Comitato veneto centrale dell'emigrazione, che aveva il compito di accogliere e sussidiare gli esuli, oltre a quello, non meno importante per i governi liberali, di «impedire che si lasciassero irretire da emissari democratici»²⁶⁴. Secondo Ester De Fort, «accanto a pochi buoni [...] si annidavano fannulloni, avventurieri, malviventi, sovversivi, spie, o anche semplicemente opportunisti, pronti ad accampare inesistenti titoli di compromissione politica o a sfruttarli, se reali, per ottenere vantaggi»²⁶⁵. Questa era la considerazione espressa da una consistente parte dell'opinione pubblica piemontese nei confronti degli esuli politici che, fra il 1849 e

²⁶³ L'argomento è stato oggetto degli approfonditi studi di Ester De Fort. Si rimanda in particolare ai suoi *Esuli in Piemonte nel Risorgimento. Riflessioni su una fonte* cit.; *Immigrazione politica e clima culturale a metà Ottocento nel Regno di Sardegna*, in *Atti della Società Ligure di Storia patria. Politica e cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la fondazione della Società Ligure di Storia Patria*, atti del convegno, Genova, 4-6 febbraio 2008, a cura di Luca Lo Basso, Genova, Società Ligure di Storia Patria, pp. 193-224; *Esuli, migranti, vagabondi nello Stato sardo dopo il Quarantotto*, in *Rileggere l'Ottocento: risorgimento e nazione* cit.; un sistematico e utile spoglio dei giornali si trova in *La questione dei sequestri austriaci del 1853. Echi e reazioni nel regno sardo*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 387-398.

²⁶⁴ Renato Giusti, *Problemi e figure del Risorgimento lombardo-veneto*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1973, p. 183. Sul punto si rimanda anche al *Carteggio Cavalletto-Meneghini (1865-1866)*, raccolto e annotato da Federico Seneca, Comitato di Padova dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Padova, Marsilio Editori, 1967.

²⁶⁵ De Fort, *Esuli in Piemonte nel Risorgimento. Riflessioni su una fonte* cit. 673.

il 1866, avevano chiesto e ottenuto asilo a Torino e nelle altre città del regno sardo. Nel clima politico del momento era stato pubblicato, anonimo, un opuscolo dal titolo indicativo de *Le dieci piaghe d'Egitto rinnovate in Piemonte nel secolo XIX dell'era volgare*²⁶⁶, all'interno del quale, con intenti piuttosto espliciti, veniva descritto l'impatto dei fuoriusciti lombardo-veneti sulla società piemontese. Nel libello, scritto evidentemente in ambienti ultraconservatori, gli esuli erano addirittura descritti come la sesta piaga²⁶⁷, subito dopo la guerra, la perfidia dei ministri, i giornali di stampo liberale, la rovina dell'economia e della religione. Secondo l'anonimo accusatore, gli immigrati altro non erano infatti che moderni avventurieri, effettivamente giunti nel mitico Eldorado dove, pur senza aver affrontato i pericoli del mare e dell'ignoto come chi aveva cercato di raggiungere quella terra favolosa, godevano di tutti i benefici del paese dell'oro²⁶⁸.

Nel 1853 la decisione di colpire con il sequestro i beni degli emigrati lombardo-veneti, compresi quelli nel frattempo trasferitisi nel Regno di Sardegna, era stata letta come un diretto affronto dell'imperatore asburgico al governo del re sabauda. Se da un lato il fatto alimentò un dibattito sui giornali già da tempo infiammato, provocando un generale moto di ostilità nei confronti dell'Austria e compattando l'opinione pubblica, le posizioni a favore degli esuli si ridimensionarono allorché la Camera dei deputati decise di stanziare la cifra di 400.000 lire «per concedere mutui di favore a cittadini sardi colpiti da sequestro»²⁶⁹. Il mondo liberale, al quale appartenevano gli stessi Meneghini, Pasini e Tecchio, in quegli anni membri proprio del folto gruppo degli esuli veneti in terra piemontese, dovette quindi molto insistere per convincere l'opinione pubblica circa i vantaggi dell'ospitalità agli esuli. In risposta agli attacchi provenienti dagli ambienti

²⁶⁶ *Le dieci piaghe d'Egitto rinnovate in Piemonte nel secolo XIX dell'era volgare. Opera dedicata al ministero moderato*, Torino, tip. Nazionale di G. Biancardi e C., 1850.

²⁶⁷ Altre erano: i teatri come luogo di spettacoli licenziosi; le innovazioni tecniche e scientifiche; la legge sull'insegnamento; la costituzione.

²⁶⁸ *Le dieci piaghe d'Egitto rinnovate in Piemonte nel secolo XIX dell'era volgare* cit., p.37.

²⁶⁹ De Fort, *La questione dei sequestri austriaci del 1853* cit., p. 394.

reazionari, nel 1858 la Società Nazionale italiana aveva finanziato la pubblicazione della terza edizione un libello dal titolo *Catechismo politico pe' contadini piemontesi* dove, sotto forma di dialogo domanda-risposta, un sindaco rispondeva ad un contadino del suo paese presentando il sostegno agli immigrati lombardi e veneti come un dovere morale e, nel futuro, come un vantaggio per tutti gli italiani, discendenti «da una stessa grande famiglia»²⁷⁰.

Certamente, al di là del dato eminentemente politico, va segnalato che le stime dell'epoca, suffragate da alcune importanti ricerche condotte negli ultimi anni, contano, nel 1862, la considerevole cifra di 6827 emigrati sussidiati dal governo italiano. Numero che nei primi mesi del 1863 dovette aumentare sino alla cifra di 7269 individui²⁷¹, mettendo in seria difficoltà i successori del conte di Cavour, che avevano dapprima utilizzato gli esuli perseguitati dall'Austria come un efficace volano per giustificare la politica antiaustriaca del governo, per rendersi poi rapidamente conto di quanto il fenomeno della migrazione stesse pericolosamente sfuggendo loro di mano.

4.3. Aurelio Bianchi Giovini e gli esuli tra Torino e Parigi

Eppure, come è stato già detto, la questione non si limitò ad accendere il dibattito all'interno dei soli confini della penisola, poiché anche i sudditi lombardo-

²⁷⁰ Questo il tono della pubblicazione: «Tranquillatevi, buon Pietro; finora sui giornali non v'è nulla di ciò; ma potrebbe darsi benissimo che un giorno o l'altro quei poveri nostri fratelli della Lombardia e della Venezia ne avessero abbastanza delle soperchierie, delle prepotenze, delle crudeltà di quegli stranieri che li opprimono, e facessero un'ardita rivoluzione e ci chiamassero in aiuto, e vorreste voi che il nostro re dicesse loro un bel no?», in *Catechismo politico pe' contadini piemontesi. Pubblicazione della Società Nazionale*, terza edizione corretta ed accresciuta, Torino, Tipografia Subalpina di Zoppis e comp. 1858, p. 8 e 15. Il tema delle origini comuni degli italiani interessava da tempo il dibattito erudito ed intellettuale, ma a mezzo Ottocento era all'apice della sua espressione: sul punto si veda Antonino De Francesco, *The Antiquity of the Italian Nation. The Cultural Origins of a Political Myth in Modern Italy, 1796-1943*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

²⁷¹ Giusti, *Problemi e figure del Risorgimento lombardo-veneto* cit., p. 184. Impossibile stimare il numero preciso degli esuli veneti, che pure dovevano essere diverse migliaia, secondo i dati reperiti in ASV, *Presidenza della Luogotenenza delle Province venete*, b. 107-121.

veneti rifugiatisi Oltralpe, o che con la capitale francese intrattenevano frequenti scambi, non mancarono di far sentire la loro voce: a conferma, ancora una volta, di quanto detto in apertura di questo lavoro, «sono gli esuli», come ha scritto Francesca Sofia, «prima dell'azione diplomatica cavouriana, che faranno entrare nell'agenda dell'equilibrio europeo la nascita dello stato italiano. Lo fanno sia tramite l'azione di propaganda, sia tramite l'inserimento in quella vasta rete dell'alleanza dei popoli che spesso (come in Inghilterra) riesce ad influire anche nelle politiche governative»²⁷².

La stretta repressiva del 1853 nei confronti dei dissidenti e degli esuli politici italiani dell'Impero asburgico aveva fornito l'occasione ad uno di loro, che era già espatriato in Svizzera nel 1830, d'esprimere presso l'opinione pubblica, al di qua come al di là delle Alpi, il proprio dissenso nei confronti della politica autoritaria e degli atteggiamenti militareschi del feldmaresciallo Radetzky. Si trattava di Aurelio Bianchi-Giovini – giornalista di origine comasca, egli stesso vittima del sequestro dei suoi beni – che faceva parte della variegata comunità degli esuli lombardo-veneti post-quarantotteschi a Torino, ma che intratteneva stretti e frequenti contatti con i patrioti emigrati nella capitale francese e in particolare con coloro che, vicini a Daniele Manin, animavano la vivace comunità politica italiana in Francia. Nel giro di pochi mesi Bianchi-Giovini aveva dato alle stampe due lavori, nei quali faceva della denuncia nei confronti dell'introduzione dei sequestri nel Lombardo-Veneto il motivo per muovere una critica di più ampio respiro all'intera macchina amministrativa asburgica²⁷³. Le due opere, pur molto differenti tra loro – l'una un agile opuscolo, l'altra una fitta disamina del dominio austriaco sulla penisola – erano accomunate dal medesimo spirito polemico e puntavano tutto sulla *querelle* attorno

²⁷² Francesca Sofia, *Esuli e culture politiche: in margine agli esuli del Risorgimento di Agostino Bistarelli*, in "Società e storia", 141 (2013), pp. 541-542. Della stessa autrice si rimanda qui a Ead., *Esilio e Risorgimento*, in "Contemporanea" XIV/3 (2011), pp. 557-564.

²⁷³ Aurelio Bianchi-Giovini, *Il 6 febbraio a Milano. Un appello alla diplomazia europea di A. Bianchi-Giovini*, Torino, Tipografia Vassallo e Forneris, 1853; Id., *L'Austria in Italia e le sue confische. Il conte di Ficquelmont e le sue confessioni*, Torino, Dalla Libreria patria, 1853. Di quest'ultima, una voluminosa opera di più di quattrocento pagine, apparve presto una traduzione in francese in due tomi: Id., *L'Autriche en Italie*, 2 voll., Paris, Librairie D'Amyot, 1853.

ai sequestri per dimostrare a chiare lettere l'intollerabile peso di una politica intrinsecamente viziata e che, ormai da tempo, non solo gravava sui patrimoni dei suoi sudditi con contribuzioni finanziarie insopportabili, ma pure minacciava di sottrarli integralmente ai legittimi proprietari, paventando così un ritorno alla confisca. Con il primo dei suoi lavori, *Il 6 febbraio a Milano* – che già dal sottotitolo, *Un appello alla diplomazia europea*, esibiva esplicitamente il tenore e l'intento del pamphlet – Bianchi-Giovini intendeva porre l'accento su come il Lombardo-Veneto stesse vivendo uno stato d'assedio insostenibile, il cui effetto più deteriore era quello di svuotare il potere civile di qualsiasi autorità, trasferendola interamente nelle mani del feldmaresciallo Radetzky, che sin dal 1849 godeva «di una sostanziale autonomia decisionale» e perseguiva l'obiettivo di «impartire una sorta di “punizione esemplare” a quelle che egli riteneva essere le forze sociali maggiormente responsabili della sconfitta insurrezionale»²⁷⁴. La punizione esemplare del maresciallo consisteva in particolare nell'aver ordinato

di porre sotto sequestro appena vi siano gli occorrenti indizi legali, i beni di coloro i quali si rendono complici in qualsiasi modo di conati d'alto tradimento, anche nel caso che tale complicità consista semplicemente nella omissione della denuncia a cui ognuno è tenuto, e ciò allo scopo di indennizzare il pubblico tesoro delle spese straordinarie derivanti dai continui sforzi sovversivi. Su questo proposito avverto inoltre che nel tempo stesso ordino di sottoporre immediatamente alla procedura militare e di punire severissimamente coloro che avessero da rifiutarsi senza gravissimi motivi alla esecuzione di un simile sequestro ordinato che sia dal rispettivo giudizio militare inquirente²⁷⁵.

²⁷⁴ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., p. 350.

²⁷⁵ Bianchi-Giovini, *Il 6 febbraio a Milano* cit., pp. 11-12.

Due sono i punti di particolare interesse toccati dal pubblicista e scrittore lombardo. Da una parte l'invito del feldmaresciallo alla «denuncia, cioè lo spionaggio, la delazione, [che] sono azioni infami agli occhi di tutti li uomini onesti», che si trasformava in un tentativo da parte dell'Alto comando di coinvolgere la stessa popolazione nei meccanismi della macchina repressiva austriaca, dall'altro il cenno a «li occorrenti indizi legali», non meglio specificati, che spinsero Bianchi-Giovini a lamentare gli abusi inevitabilmente derivanti da un simile atteggiamento: «Una lettera anonima, la denuncia segreta di un malvagio, un sospetto della polizia, l'attestazione di un soldato o ignorante o avido di mercede, un capriccio istesso del maresciallo o di ogni altra autorità subalterna sono indizi legali bastevoli non solo per un sequestro, ma per mandare al patibolo ogni dabben uomo»²⁷⁶. Di qui dunque la denuncia di un sistema repressivo che a suo dire prevaricava i diritti dei sudditi di un moderno stato di secolo XIX. A riprova di questo, Bianchi-Giovini faceva un costante riferimento all'ordinamento normativo del Regno, che non solo garantiva ai sudditi alcuni diritti considerati ormai imprescindibili, ma era strutturato in modo da tutelare il cittadino dalle forme più sottili di prevaricazione da parte dello Stato. Bianchi-Giovini era a conoscenza, a questo proposito, del fatto che la confisca era stata da tempo espunta dal Codice penale austriaco e questo gli tornava utile per efficacemente dare dimostrazione del fatto che ciò che surrettiziamente veniva definito come *sequestro* altro non era, nella realtà dei fatti, che una vera e propria *confisca*.

Se poi si consideri che il sequestro de beni è ordinato allo scopo di indennizzare il publico tesoro, si vedrà che sotto la parola sequestro è intesa una confisca nel puro e pretto senso. La confisca non è ammessa

²⁷⁶ *Ivi.*, p. 14.

nel codice austriaco; ma il maresciallo Radetzky vi sostituisce la parola sequestro; e la confisca, abbenchè illegale, diventa compiutamente legale.

I contenuti del pamphlet confluirono poi nell'opera *L'Austria in Italia e le sue confische*, che Bianchi-Giovini si affrettò a far tradurre in francese e a diffondere nei circoli filoitaliani della capitale transalpina. Il principio di fondo era il medesimo, vale a dire dimostrare agli occhi del mondo l'«enorme oltraggio fatto al diritto delle genti, ai diritti internazionali ed alla giustizia comune, oltraggio solo possibile a commettersi dal governo austriaco, il quale da cinque anni si è posto da sè fuori dello stato legale e non vive che di violenza»²⁷⁷. Al di là delle questioni eminentemente politiche, che pure emergono chiaramente dalla lettura del volume e che facevano dell'attacco a Mazzini il punto di forza dei suoi scritti, è interessante soffermarsi ancora una volta sulla natura dei sequestri e delle confische, che a dire di Bianchi-Giovini non solo violavano ogni legge e ogni diritto internazionale²⁷⁸, ma pure lo stesso ordinamento penale e amministrativo asburgico, legittimando una contraddizione che solo un malgoverno come quello asburgico, assieme al perdurare dello stato d'assedio, poteva consentire. Ma l'introduzione e l'applicazione dei provvedimenti repressivi non era che l'ultimo dei tanti soprusi che, a partire dalla politica d'inizio secolo di Metternich, aveva contraddistinto un governo autoritario che «creò e coltivò germi innumerevoli di dissoluzione, che coprì i patiboli di sangue, empì le carceri di prigionieri politici, l'Europa di emigrati, e che ebbe per ultimo risultamento il soqquadro universale dell'impero d'Austria»²⁷⁹. Se le parole di Bianchi-Giovini certo suonano come una drammatizzazione dei metodi adottati del

²⁷⁷ Bianchi-Giovini, *L'Austria in Italia e le sue confische* cit., p. 404.

²⁷⁸ «Sebbene la confisca sia sbandita dal codice austriaco, come lo è da tutti i codici de' popoli colti, in teoria ella esiste ancora nello spirito del Governo, e in quella massima fondamentale del diritto imperiale, che annunciammo fin dal principio di questa scrittura: cioè, che i sudditi sono servi, e l'imperatore è padrone di loro e dei loro beni», *Ivi.*, p. 253.

²⁷⁹ *Ivi.*, p. 267.

governo austriaco, sono tuttavia sintomatiche di un periodo, alternativamente chiamato decennio di preparazione o neoassolutismo, che secondo alcune pagine di Marco Meriggi, si traduceva

nella cupa e a tratti crudele pervasività quotidiana dello stato d'assedio, che coincise con l'epoca del governatorato di Radetzky e che comportò [...] una serie di odiose violazioni delle norme di quello stato di diritto, che nel medesimo torno d'anni veniva presentato nelle province ereditarie come la prova più persuasiva dell'innovazione politica in atto²⁸⁰.

Meriggi aggiunge poi che «fu lo stesso ministro della giustizia austriaco a giudicare il sequestro dei beni dei nobili lombardi espatriati dopo il '48 come “una misura non coperta dalla legislazione austriaca”»²⁸¹.

La posizione privilegiata di Bianchi-Giovini all'interno del gruppo degli esuli lombardo-veneti, assieme alle sue alte frequentazioni sabaude e parigine, permisero ai suoi lavori di avere una vasta eco internazionale. La dura presa di posizione sui provvedimenti repressivi, sulle confische e i sequestri, assieme al violento attacco nei confronti dell'Austria non gli impedirono, in conclusione di uno dei suoi lavori, di riservare una stoccata agli stessi emigrati. Bianchi-Giovini accusava i patrioti fuoriusciti di non essere in grado di unirsi in un'unica voce di protesta e di rimanere in larga parte protagonisti, ma defilati, di una vicenda che pure riguardava da vicino i loro stessi interessi personali, ma soprattutto quelli dell'idea di nazione per la quale, presumibilmente, erano stati puniti e allontanati:

²⁸⁰ Meriggi, *Alcune osservazioni sul neoassolutismo nel Lombardo-Veneto* cit., p. 215.

²⁸¹ *Ibidem*.

Certamente è da dolersi che quelli tra gli emigrati Lombardo-Veneti, i quali per titoli, per ricchezze, per posizione sociale, per aderenze, meglio che altri potrebbero levare una voce autorevole e portare davanti al tribunale della pubblica opinione e nei Gabinetti delle Potenze firmatarie dei trattati di Vienna uno istorico e terribile atto di accusa contro l'Austria; è da dolersi, ripeto, che costoro, per mancanza di civile coraggio, si mantengano in un timido e dirò eziandio colpevole silenzio. Ma se essi tacciono, parlano altamente i fatti, parlano le gazzette ufficiali austriache, parlano i proclami di Radetzki, di Giulay, di Strasoldo, e la confessione dei loro misfatti dovrebbe pur essere di qualche peso, e dovrebbe muovere tutti i governi amici dell'ordine a mettere un termine ad un tanto disordine che sclama in faccia a Dio e disonora l'umanità²⁸².

5. Venezia e l'esperienza dell'esilio

5.1. Figure di rivoluzionari e patrioti

Sembra interessante, come chiusura di questo capitolo, dedicare qualche pagina alla geografia mediterranea dell'esilio veneziano ottocentesco. Dove si diressero gli emigrati italiani, e veneti in particolare, dopo la fine delle rivoluzioni?

Tra i protagonisti dell'esulato veneto fra Sette e Ottocento, Ugo Foscolo è senza dubbio la personalità più rappresentativa, e studiata: il letterato di Zante è stato infatti sovente considerato come una sorta di precursore – ma pure di prosecutore – di un modo intrinsecamente italiano di contribuire alla lotta per l'unità nazionale. Lungo il tracciato del poeta, che come noto si spense nel 1827 in un sobborgo londinese, si mossero poi diverse ondate di esuli provenienti dai territori dell'ex

²⁸² Bianchi-Giovini, *Il 6 febbraio a Milano* cit., p. 22.

Repubblica di Venezia: i nomi celebri, come quelli di Daniele Manin – che si trasferì in Francia con la famiglia – e di Niccolò Tommaseo – che prese la via di Corfù, dove rimase per cinque anni – si intrecciano con migliaia di profili *minori*, spesso ignorati dalla memorialistica e poi presto accantonati dagli studiosi²⁸³. A partire dal 1849, in seguito alla caduta della Repubblica di San Marco, furono soprattutto gli esuli veneti a scegliere “altre” mete per il loro esilio: la posizione geografica di Venezia, unita ad una tradizione di lungo corso nello scambio di rapporti economici e culturali con l’Oriente, indusse infatti numerosi veneti – più di altri italiani – a trovare rifugio anche fuori dai tradizionali sentieri²⁸⁴. Se è vero che Daniele Manin, vero e proprio interprete «in carne ed ossa» dell’alto prezzo pagato dell’esulato veneto post quarantottesco, presto assunto addirittura a «nuova tipologia di personalità pubblica»²⁸⁵, visse a Parigi, dove svolse, assieme all’attività politica, quella di insegnante, molti altri transfughi scelsero invece delle vie alternative rispetto alle grandi capitali del continente europeo: tra queste, essi privilegiarono i vivaci porti del Mediterraneo meridionale e orientale, quali Alessandria d’Egitto, Atene e Costantinopoli, si spostarono lungo le più piccole città balcaniche affacciate sull’Adriatico – tra tutte Durazzo e Ragusa – e ancora nelle isole greche e nel cuore

²⁸³ Rilevava già la questione Adolfo Bernardello in un articolo dal titolo *Vite spezzate e contrasti ideali* cit., ora disponibile anche in Id., *Venezia nel Regno Lombardo-Veneto. Un caso atipico (1815-1866)*, Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 433-460: «Sull’emigrazione in generale non ci sono dati certi: ma pare che fossero decine e decine di migliaia di rifugiati a vario titolo nel solo stato sardo. Se poi andiamo all’emigrazione veneta [...], malgrado sia stata studiata in passato, molto resta da fare», p. 433.

²⁸⁴ Ho avuto modo di approfondire il tema, concentrando l’attenzione sull’isola ionica di Corfù come luogo simbolo dell’esilio veneto nel Mediterraneo, in Giacomo Girardi, *From Italy to the Levant. Mediterranean Itineraries of the Venetian Émigrés in 1849* cit.

²⁸⁵ L’espressione è di Gian Luca Fruci, che si è molto occupato della popolarità di Daniele Manin nella Francia di quel tempo, rimarcando il carattere di uomo celebre suo malgrado, «pressoché unanimemente apprezzato e ossequiato, al contempo familiare e inarrivabile, popolare e sconosciuto [...]». Il rimando è dunque a Gian Luca Fruci, «*Un contemporain célèbre*». *Ritratti e immagini di Manin in Francia fra rivoluzione ed esilio*, in *Fuori d’Italia: Manin e l’esilio* cit., pp. 129-155 e in particolare alla p. 130, cui fa seguito *The two faces of Daniele Manin. French republican celebrity and Italian monarchic icon (1848-1880)*, in “*Journal of Modern Italian Studies*”, Special Issue: *Mediating the Risorgimento*, 18/2 (2013), pp. 157-171. Un quadro interessante è fornito anche dagli studi di Ivan Brovelli e in particolare: *1848 à Venise: l’imaginaire politique d’une révolution italienne*, in “*Revue d’histoire du XIXe siècle*”, 43 (2011), pp. 135-149 e *Manin esule e i liberali francesi: una strategia politica*, in “*Archivio Storico dell’Emigrazione Italiana*”, (9/1) 2013, pp. 55-62.

del Medio Oriente, toccando Turchia, Siria, Armenia, Palestina; come innumerevoli casi illustrano con efficacia, per molti esuli veneti si trattò di una vera e propria *Mediterranean Diaspora*²⁸⁶.

5.2. Il fallimento della rivoluzione e la partenza: verso Corfù

È ancora una volta il 1848-49 a rappresentare lo spartiacque e il punto di partenza per la narrazione dell'esilio veneto²⁸⁷. Il 22 agosto del 1849 Venezia – che assieme a Roma fu la più longeva realtà politica rivoluzionaria del periodo – si arrendeva agli austriaci del generale di cavalleria Karl von Gorzkowsky. In seguito ad uno sfiancante bombardamento e all'esplosione di un'epidemia di colera, che aveva falcidiato la popolazione e costretto ad un razionamento di cibo e di acqua, l'ultima roccaforte dell'indipendenza italiana dallo straniero era stata costretta a dichiarare la resa²⁸⁸. È già stato osservato come il 18 di agosto il feldmaresciallo Radetzky avesse emanato un proclama che, in occasione del compleanno del nuovo imperatore Francesco Giuseppe, concedeva il perdono a quei profughi politici che si erano allontanati dai territori del regno Lombardo-Veneto ed erano stati accusati di «alto tradimento, ribellione, sollevazione»: a costoro era stato concesso di rientrare pacificamente in patria, senza il timore di persecuzioni e di ritorsioni. Dal perdono imperiale erano tuttavia stati esclusi un'ottantina tra i più irriducibili fautori della

²⁸⁶ *Mediterranean Diasporas. Politics and Ideas in the Long 19th Century*, edited by Maurizio Isabella and Konstantina Zanou, London, Bloomsbury, 2016.

²⁸⁷ È noto il ruolo della città di Milano negli eventi rivoluzionari dei decenni precedenti, poi riconfermato nel 1848. Il capoluogo veneto, invece, sembra aver mantenuto un profilo più defilato negli anni '20 e '30 del XIX secolo e sino alla parentesi rivoluzionaria del 1848. Persino la celebre vicenda politica e biografica dei fratelli Bandiera, ufficiali della Marina militare ribelli al governo asburgico, fuggiti a Corfù e poi sbarcati in Calabria, dove sarebbero morti fucilati poco dopo, nel luglio del 1844, rappresenta un'eccezione in un contesto cittadino che, sino a quel momento, era rimasto a margine del dissenso antiaustriaco. Di qui è probabilmente da rintracciare il mito del Veneto come regione conservatrice e, tutto sommato, serena, sotto l'ala dell'aquila asburgica

²⁸⁸ Sul punto si vedano ancora i lavori di George Macaulay Trevelyan, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848*, con prefazione di Pietro Orsi, Bologna, Zanichelli, 1926 e Paul Ginsborg, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49* cit. Si rimanda anche ai saggi di Angelo Ventura sull'argomento, che sono oggi a disposizione degli studiosi nel volume Ventura, *Risorgimento veneziano* cit.

rivoluzione, e soprattutto i quaranta membri più compromessi del governo repubblicano di Venezia. A costoro, e a chiunque altro desiderasse partire, il 14 agosto fu concesso di lasciare la città, illesi, su di un bastimento battente bandiera francese, il *Pluton*.

Partirono così per l'esilio, nel corso del 1849, migliaia di uomini. Rispetto agli esuli italiani dei decenni precedenti, si pensi a quelli partiti in seguito agli eventi rivoluzionari degli anni '20, che come già accennato facevano soprattutto parte delle élite di formazione liberale e che, all'estero, potevano contare su una vasta rete di sociabilità, quelli del '49 non appartenevano soltanto a classi elevate e facoltose, ma rappresentavano tutte le categorie sociali: costoro inaugurarono una nuova modalità di vivere l'esilio. Grazie al *Libro Cassa del Comitato dell'emigrazione di Torino*, dove sono registrati e censiti gli esuli provenienti dal Regno Lombardo-Veneto, è facile delineare l'origine e la professione di questi uomini: avvocati, ingegneri e aristocratici, ma anche artigiani, marinai, domestici, calzolai, falegnami, camerieri, osti, fotografi, parrucchieri, lattai, sarti, cocchieri, tintori, facchini; tutti uomini che non potevano disporre di rendite nei luoghi d'accoglienza e che dovettero sperimentare, più di altri, la dura vita dell'esilio²⁸⁹.

Secondo i proclami del governo asburgico, la prima tappa obbligatoria del viaggio che avrebbe condotto in esilio i membri più compromessi del governo repubblicano – tra gli altri anche Daniele Manin, ex presidente del governo rivoluzionario veneziano, e Niccolò Tommaseo, ex ministro – doveva essere l'isola greca di Corfù²⁹⁰. Qui, sempre secondo gli ordini austriaci, gli esuli avrebbero potuto fermarsi o continuare il loro viaggio verso Patrasso, Costantinopoli, Alessandria d'Egitto.

²⁸⁹ Archivio di Stato di Torino e Biblioteca Museo Correr di Venezia (d'ora in avanti BMCV), *Manin, aggiunte*, b. XXXII, dove si trova una copia del *Libro cassa*. Si vedano a questo proposito le considerazioni contenute nel quarto capitolo di questa ricerca e la tabella 1.

²⁹⁰ Si veda Michel, *Esuli italiani nelle isole Ionie (1849)* cit.

Per secoli, assieme alle altre isole ionie, Corfù aveva svolto il ruolo di sentinella della Repubblica di Venezia alle porte dell'Adriatico: mentre le altre isole greche, da Cipro a Creta, erano state strappate ai dogi dai sultani ottomani nel corso dei secoli, Corfù era rimasta saldamente nelle mani dei veneziani sino al 1797 quando, con la caduta della Serenissima, l'isola era passata alla Francia. Dopo varie vicissitudini, che l'avevano vista contesa tra francesi, russi, ottomani e inglesi, era stata definitivamente occupata da questi ultimi, che dal 1814 avevano dato vita al protettorato britannico sulla Repubblica delle Isole Ionie²⁹¹. Sin dai primi decenni del XIX secolo Corfù era stata caricata di un importante carattere simbolico ed era divenuta la meta naturale dell'emigrazione veneta; basti pensare, per esempio, che proprio sull'isola i fratelli Bandiera avevano organizzato l'ambizioso piano d'invasione del territorio calabrese, poi conclusosi nella ben nota tragedia.

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto nei decenni precedenti, nel '49 Corfù non sembra essere solamente luogo d'elezione, bensì meta obbligata.

5.3. Partenze e arrivi: Corfù negli itinerari degli esuli veneti fra patrioti, spie e traditori

Gli esuli veneti del '49 giunsero a Corfù in un periodo cruciale della sua evoluzione culturale e politica, che vedeva in quegli anni l'avvio di un processo di grecizzazione dopo i lunghi secoli di dominazione veneziana. Mentre il greco era parlato dai contadini e dalla Chiesa ortodossa, l'italiano era ancora utilizzato nel teatro, nella poesia e nella letteratura, ma anche nell'ambito giuridico e in quello medico, dal momento che avvocati e medici avevano tutti completato il loro percorso

²⁹¹ L'argomento, che ha goduto di alcuni approfondimenti soprattutto dal punto di vista giuridico, per i quali si rinvia ai saggi introduttivi della ristampa *Codice penale degli Stati uniti delle Isole Ionie (1841)*, con scritti raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2008 è stato recentemente ripreso da Rosa Maria Delli Quadri, *Il Mediterraneo delle Costituzioni. Dalla Repubblica delle Sette Isole Unite agli Stati Uniti delle Isole Ionie 1800-1817*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

di studi nelle università italiane; in italiano parlavano anche i mercanti che gravitavano nel mondo del Mediterraneo orientale e gli aristocratici proprietari terrieri. La vicinanza di Corfù alle coste pugliesi consentiva poi uno scambio diretto e quasi quotidiano con pescatori, viaggiatori, mercanti, ma anche con agenti e informatori provenienti dalla penisola, che spesso lì transitavano per raggiungere i Balcani o la Grecia. Tramite le lettere conservate presso la Biblioteca del Museo Correr è possibile tracciare un quadro della situazione in cui si trovarono gli esuli veneti nel momento dello sbarco sull'isola greca. Teresa, la figlia dell'ex presidente Daniele Manin, descrive l'isola come un luogo «triste e sudicio», dove il confronto con l'amata Venezia, ormai distante, doveva risultare ancor più doloroso²⁹². Corfù era in effetti un luogo dallo scarso potenziale economico, con poche risorse e saturo di manodopera: di questo, e di altre difficoltà, gli esuli veneti dovettero rendersi conto sin dai primi giorni, quando furono rinchiusi nel Lazzaretto per un periodo di quarantena. In molti poi ripartirono verso le direzioni più disparate.

Chi rimase sull'isola lo fece principalmente per rimanere vicino all'Italia, per avere la possibilità di rientrare in patria non appena ce ne fosse stata l'occasione, per organizzare progetti politici o per ricevere, in maniera più sicura e rapida, sussidi dalle famiglie. Fu il caso, per esempio, di Niccolò Tommaseo, che vi si trattene per ben cinque anni, e qui scrisse alcune delle sue fortunate opere letterarie, assumendo un ruolo di grande importanza nella comunità isolana prima di proseguire altrove il suo esilio²⁹³. Come Tommaseo, anche altri esuli non avevano bisogno di procurarsi quotidianamente il necessario per il loro sostentamento e trascorrevano il tempo sull'isola nello studio delle lingue, della storia locale, delle tradizioni isolate e soprattutto frequentando il Gabinetto letterario, non a caso di fondazione italiana, che

²⁹² BMCV, *Manin, aggiunte*, cui si può aggiungere la raccolta intitolata *Daniele Manin intimo. Lettere, diari e altri documenti inediti*, a cura di Mario Brunetti, Pietro Orsi, Francesco Salata, Roma, Vittoriano, 1936.

²⁹³ Si vedano a questo proposito i contributi di Danelon e di Ikonomou in Niccolò Tommaseo, *Il supplizio di un italiano in Corfù*, introduzione e note di Fabrizio Danelon, con uno studio di Tzortzis Ikonomou, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008.

divenne presto un luogo di aggregazione per gli esuli più abbienti, attirando il sospetto della componente isolana maggiormente legata agli interessi britannici. La piccola isola ionia si trasformò così per qualche anno in un crogiuolo di organizzatori di trame rivoluzionarie, spie, traditori, patrioti, soldati in congedo, animato da numerose figure delle quali negli archivi restano poche ma significative tracce, come quella del conte Livio Zambecari, che finì agli arresti con il sospetto di aver sostenuto le attività sovversive di un gruppo di ribelli affiliati alla massoneria²⁹⁴.

Numerosa era poi la compagine dei militari, i primi ad essere stati colpiti dalle pesanti condanne degli austriaci che non perdonavano loro l'alto tradimento: alcuni erano veri patrioti determinati a continuare, anche dall'estero, la loro battaglia per l'unificazione italiana, come il generale napoletano Guglielmo Pepe, mentre altri, tra cui l'ammiraglio Leone Graziani, che pure era nato a Corfù, o ancora il capitano Giovanni Lassovich, di Cattaro, non aspiravano ad altro che a fare rientro a Venezia²⁹⁵. Per questo essi mobilitarono le famiglie con l'obiettivo di far ottenere loro il perdono o sollecitarono con pressanti richieste le cancellerie perché revocassero le condanne e acconsentissero ad un loro rapido rientro a casa²⁹⁶. È curioso, a questo proposito, il caso di Gerolamo Lanzetta. Nell'autunno del 1853 giunse all'imperial-regia Luogotenenza delle province venete una lettera inviata dal console generale austriaco di Corfù²⁹⁷. Il messaggio del console introduceva la richiesta di grazia, allegata alla lettera, che l'imperial-regio maggiore in pensione Lanzetta si era permesso di inviare a Venezia²⁹⁸. In essa il militare, «compromesso

²⁹⁴ *Tra il Reno e la Plata. La vita di Livio Zambecari studioso e rivoluzionario*, a cura di Mirtide Gavelli, Fiorenza Tarozzi e Roberto Vecchi, in "Bollettino del museo del Risorgimento", 46 (2001).

²⁹⁵ ASVe, *Atti*, 7, 30, 309 e b. 5, 22.

²⁹⁶ Sul punto si rimanda alle utili considerazioni di Francesca Brunet, il cui lavoro di ricerca tuttavia prende in analisi il solo periodo dalla costituzione del Lombardo-Veneto sino all'esplosione delle rivoluzioni quarantottesche: «*Per atto di grazia*». *Pena di morte e perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto* cit.

²⁹⁷ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle Province venete*, b. 110, *Dispaccio del Console generale in Corfù all'Imperial-regia Luogotenenza delle Province venete in Venezia*, da Corfù, 16 ottobre 1853.

²⁹⁸ *Ivi*, *Lettera di Gerolamo Lanzetta alla Commissione centrale per la liquidazione dei crediti verso gli esiliati e profughi in Venezia*, da Corfù, 13 ottobre 1853.

nei fatti del 1848», dava giustificazione della sua condotta ma, lungi dal chiedere un permesso di rientro in patria – doveva esser ormai noto che le richieste degli ufficiali, accusati di alto tradimento, erano prontamente rispedite al mittente – si limitava a pregare che fosse tolto il sequestro sull'unica sua sostanza. La lettera di Lanzetta iniziava descrivendo la sua situazione durante il biennio rivoluzionario: già maggiore in pensione quando scoccò l'ora della rivoluzione, dovette poi esulare nel momento in cui le truppe austriache ripresero possesso della città lagunare. Sessantacinquenne, Lanzetta si era dunque imbarcato per Patrasso, ma era poi ripartito per Corfù, dove in quel momento si trovava e dove dava prova costante di «quanto son lontano dal partecipare ad alcuna idea rivoluzionaria o sovversiva», fatto confermato dallo stesso console austriaco, che non mancava di aggiungere come l'uomo, «vivendo ritirato» e «avendo relazioni soltanto con suoi compagni ex I. R. ufficiali» si teneva lontano dai «persistenti rivoluzionari italiani che qui abbondano». Nonostante l'irreprendibile condotta, Lanzetta s'era visto sequestrare il mutuo di duemila fiorini che vantava nei confronti dei fratelli Barbaro di Venezia, «l'unica sostanza che dopo quattro anni di crudissimo esilio, mi rimane per sostenermi e far fronte ai tanti bisogni di un'avanzata età di 71 anno». L'appello era dunque rivolto alla bontà dell'autorità austriaca, non tanto per concedere il perdono e la possibilità di far rientro a Venezia ad un ufficiale che, pur in pensione, s'era con ogni probabilità compromesso durante il biennio rivoluzionario, quanto quello di consentirgli, lontano, almeno il mantenimento d'un vivere decoroso. La cifra della rendita e l'età dell'uomo, in ogni caso, dovevano poter bastare come garanzia dell'impossibilità di finanziare o di partecipare a trame sovversive a danno dell'imperial-regio governo: in considerazione di questo, con *Sovrana Risoluzione* 12 aprile 1854, il maggiore fu inserito in un elenco di dodici sudditi cui si fece la grazia di poter rientrare impunemente in patria, con conseguente svincolo dal sequestro dei beni²⁹⁹.

²⁹⁹ ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 2, *Graziati del ritorno negli II. RR. Stati austriaci, e quindi svincolate dal sequestro le loro sostanze*.

Questo atteggiamento, così diffuso presso i militari, li rese sospetti presso gli altri patrioti, e dimostra come la tradizionale narrazione dell'esule come eroe disposto a sacrificare tutto se stesso sull'altare della maggiore causa nazionale si debba confrontare, nei fatti, con una realtà assai più controversa, percorsa da profonde fratture nella stessa comunità degli italiani all'estero. Tuttavia, la gran parte delle richieste di rientro si concluse con una conferma della condanna: in vista dell'arrivo di centinaia di esuli, infatti, gli austriaci avevano concentrato sull'isola un nutrito gruppo di spie, che avevano il compito di sorvegliare la vita quotidiana degli italiani, esuli e non, informando subito il governo viennese su atteggiamenti, frequentazioni, abitudini affinché questo potesse adeguatamente valutare la concessione un perdono o, più opportunamente, l'inasprimento delle condanne³⁰⁰.

Gli esuli veneti furono ricevuti dall'autorità britannica e dalle frange politiche più conservatrici con freddezza e osservati con sospetto. Tutt'altro accadde nel rapporto con gli ambienti isolani più liberali e progressisti. Nell'isola il ricordo di Venezia e delle sue glorie, cui Corfù aveva nei secoli partecipato in prima linea, rimaneva indelebile e numerosissimi furono gli abitanti che recarono agli esuli aiuti materiali – qualcosa da mangiare, un materasso, un affitto conveniente ecc. – e dimostrazioni di stima e di ammirazione. La memoria della Serenissima si trasformò così, molto rapidamente, in un sentimento di vicinanza, se non di condivisione, dello sforzo straordinario che impegnava i patrioti nel processo di unificazione italiana. Entrando in contatto con una certa categoria di esuli politici, come Andrea Meneghini, infaticabile organizzatore di società di aiuto agli esuli, o di Leone Pincherle, membro di spicco delle Assicurazioni Generali, i corfioti svilupparono nuove istanze di libertà. Il passaggio continuo di esuli veneti, e più in generale italiani, dalle Sette Isole ioniche alimentò il sentimento di nazionalità degli abitanti,

³⁰⁰ Su questo punto si veda la fondamentale documentazione contenuta in ASV, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete 1849 - 1866*, b. 1-600, ma in particolare b. 110, dove si trovano documenti e lettere inviati alla Luogotenenza dal Console austriaco a Corfù. Le buste dalla 1 alla 290 riguardano documenti compresi tra il 1849 e il 1856.

l'ostilità nei confronti del protettorato britannico e la sensazione di poter entrare a far parte di un progetto politico più ampio, che avrebbe portato i paesi oppressi verso un futuro di libertà.

5.4. *Altre mete mediterranee*

Se dunque l'esilio nelle nazioni dell'Europa occidentale era abitualmente visto come un'occasione per confrontarsi con un mondo più moderno e avanzato dal punto di vista politico, ma anche industriale, tecnico, economico, il trasferimento in aree più periferiche costituì per molti esuli provenienti soprattutto, ma non solo, dalle zone più sviluppate della penisola – il regno sardo e i domini austriaci in particolare – l'occasione per esportare conoscenze, competenze e abilità professionali acquisite in patria e ancora sconosciute nelle località di destinazione.

Un esempio su tutti è l'Albania, terra che da secoli aveva visto l'incontro fra le popolazioni locali e gli italiani – soprattutto veneziani e napoletani. Qui l'esperienza di due esuli è indicativa del bagaglio d'italianità, in questi casi culturale e scientifica, che seppero portare con sé. Ancora soggetta al dominio ottomano, l'Albania di metà secolo XIX era un paese privo di grandi città, infrastrutture e vie di comunicazione³⁰¹. Eppure, in un contesto simile, e anzi proprio grazie allo stato di arretratezza in cui si trovava il paese, alcuni italiani riuscirono ad impiantare solide attività e ad integrarsi perfettamente nella società di città come Scutari, il maggiore centro culturale albanese, importante snodo commerciale, vivace e cosmopolita, abitato da russi, francesi, inglesi, greci e, anche, da un'attiva comunità italiana. Qui Pietro Marubi, patriota di simpatie garibaldine, fuggito dall'Italia in seguito ad un omicidio, dopo essere transitato per Corfù, aprì il primo studio fotografico dei

³⁰¹ Si veda il lavoro di Antonello Biagini, *Storia dell'Albania contemporanea*, Milano, Bompiani, 2007; una sintesi è oggi offerta da Ettore Marino, *Storia del popolo albanese. Dalle origini ai giorni nostri*, Roma, Donzelli, 2018.

Balcani, importando nel paese l'uso della macchina fotografica³⁰². Lasciò poi la gestione dell'attività ad un collaboratore, che ne portò avanti il nome per larga parte del XX secolo finché l'intero archivio della famiglia non fu trasformato in un museo. Le fotografie di Marubi rappresentarono all'epoca una portentosa novità, mentre oggi ci appaiono come una testimonianza imprescindibile per la comprensione e lo studio della vita quotidiana e degli usi e costumi dell'Albania di secolo XIX.

Un simile destino, ma minor fama, caratterizzò la vicenda del medico leccese Gennaro Simini, convinto mazziniano, costretto ad emigrare dalla sua terra natale per aver manifestato dissenso nei confronti del governo borbonico³⁰³. Grazie all'aiuto di un altro emigrato riuscì a raggiungere Corfù, dove entrò in contatto con la comunità italiana che sull'isola si era rifugiata e che gli diede degli aiuti per spostarsi sulla costa albanese, da dove avrebbe raggiunto Scutari. Qui giunse assieme ad altri due italiani, Vittoli e De Donno, con i quali riuscì ad inserirsi con successo nel tessuto sociale e professionale albanese: Simini non fece più ritorno in patria – persino il vecchio padre lo raggiunse in Albania – e divenne rapidamente il medico più richiesto della città, conteso fra cristiani e musulmani; Vittoli si dedicò all'insegnamento dell'italiano per i rampolli delle più ricche famiglie cattoliche, mentre De Donno continuò ad esercitare la sua professione di avvocato. È dunque forse corretto sostenere che lo spirito e la cultura di matrice positivista degli esuli italiani durante gli anni del Risorgimento abbiano alimentato il valore di un'esportazione di conoscenze che finiva così per avvalorare il significato e l'esperienza dell'esilio.

³⁰² La vicenda di Pietro Marubi ancora attende una monografia in lingua italiana. Si rimanda quindi, a titolo meramente esemplificativo, a *Un secolo di realtà albanese: le foto dell'archivio Marubi (1858-1944)*, catalogo della mostra di Venezia, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2003.

³⁰³ Mirella Galletti, *Gennaro Simini esule e medico nell'Albania ottomana*, in Giacinto Simini, *Un patriota leccese nell'Albania ottomana*, a cura di Mirella Galletti, prefazione di Franco Cardini, Lecce, Argo, 2011, pp. 13-33.

Capitolo III

Il sequestrante: la macchina burocratica nel Veneto asburgico

1. Il censimento dei beni

1.1. L'avvio del sequestro

Il 10 settembre 1861 dall'imperial-regio Tribunale d'appello lombardo-veneto, con sede a Venezia, rimasta a quella data, dopo la perdita di Milano, la sola capitale del Regno Lombardo-Veneto, furono diramate le «istruzioni relative al sequestro delle sostanze degli emigrati ed al modo di trattare la relativa amministrazione», con le quali si rimettevano in funzione i gangli della complessa macchina burocratica austriaca dei sequestri, già operativa nel decennio precedente e destinata a durare in attività sino alla fine della dominazione asburgica sul Veneto³⁰⁴. A seguito di una circolare del Ministero della Giustizia, il presidente dell'imperial-regio Tribunale d'appello recuperò minuziosamente le istruzioni già inviate dai suoi omologhi negli anni '50 e in particolare rammentò, in apertura, come l'«ispezione sui sequestri degli emigrati» dovesse essere demandata all'autorità giudiziaria, che avrebbe poi trattato la sostanza sequestrata come una «curatela», sottolineando il carattere fondamentalmente transitorio di tale operazione. Veniva poi confermata la figura del «sequestratario ed amministratore» della sostanza posta sotto sequestro, cui era affidata la «rappresentanza curatoria» dei beni. I sequestratari erano dunque

³⁰⁴ ASVe, *Imperial Regia Prefettura delle Finanze, Demanio*, b. 1534 (XXX), *Istruzioni (relative al sequestro delle sostanze degli emigrati ed al modo di trattare la relativa amministrazione)*, n. 15791.

incaricati della gestione ordinaria degli affari inerenti alle proprietà mobili ed immobili oggetto di sequestro, mentre per tutte le questioni straordinarie essi avrebbero dovuto fare riferimento al Tribunale provinciale, sezione civile in Venezia, secondo una procedura che sembrerebbe confermare quella rigidità – e la conseguente lentezza – destinata a caratterizzare l'apparato burocratico austriaco in generale, e soprattutto nella gestione del sequestro dei beni degli emigrati. All'amministrazione dei patrimoni vincolati era infatti imposta una serie di lunghi e complessi passaggi come, per esempio, la trafila di autorizzazioni che dovevano passare appunto dal Tribunale, incaricato a sua volta di consultare, prima di deliberare su questioni straordinarie, il parere dell'imperial-regia Procura di Finanza del Lombardo-Veneto. La scarsa flessibilità delle operazioni di sequestro e l'inflessibilità con cui si comportarono gli uffici non dovettero tuttavia incidere sul risultato finale se, come dimostrano le *istruzioni* del 1861, il meccanismo del sequestro rimase sostanzialmente inalterato tra il 1853 e il 1866.

Le *istruzioni* del 1861 richiamavano dunque in maniera diretta ed esplicita quanto già il cavaliere von Toggenburg, luogotenente del Veneto, aveva reso noto in una *circolare* diretta a tutte le imperial-regie delegazioni provinciali e datata 24 febbraio 1853³⁰⁵. Facendo seguito alla *Sovrana risoluzione* imperiale e al *proclama* del feldmaresciallo Radetzky del 18 febbraio 1853, con il quale venivano *de facto* introdotti i sequestri dei beni nel Regno Lombardo-Veneto, von Toggenburg si incaricava «di disporre quanto occorre per mettere in esecuzione le Superiori prescrizioni e garantirne l'effetto»³⁰⁶. Innanzitutto, la *circolare* chiariva, ancora una volta, i parametri fondamentali per identificare i sudditi illegalmente emigrati e, dunque, automaticamente colpiti dal sequestro dei beni. In particolare, il luogotenente segnalava l'elenco dei nomi di coloro che erano stati dichiarati emigrati

³⁰⁵ ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 3, *Atti riguardanti disposizioni generali a governo pel sequestro ed amministrazione delle sostanze degli esiliati od assenti politici, Circolare di Toggenburg a tutte le I. R. Delegazioni Provinciali*, Venezia 24 febbraio 1853.

³⁰⁶ *Ibidem*.

con la *Risoluzione Sovrana* 29 dicembre 1850 – solitamente denominati come *esiliati* – assieme a «tutti quelli II. RR. sudditi austriaci, i quali per aver preso parte ai movimenti rivoluzionarij nel Regno Lombardo-Veneto dimorarono illegalmente all'estero e malgrado la diffida di rimpatriare loro diretta colle notificazioni 30 dicembre 1848, 12 agosto 1849 e 7 marzo 1850 non fecero ritorno negli II. RR. Stati austriaci nelle epoche dalle notificazioni stesse prescritte» – detti *emigrati* o *fuggiaschi politici*³⁰⁷. Già alcuni anni prima, nel 1848-1849 e nel 1851, le autorità provinciali del Regno avevano steso svariati elenchi dei nomi dei fuoriusciti³⁰⁸, i quali tuttavia erano rimasti intoccati poiché non si era data applicazione alle misure repressive, che erano dunque rimaste sospese. Toccava dunque in quel momento alle delegazioni provinciali farsi carico del delicato compito di integrare gli elenchi con i nomi di coloro che fossero risultati ancora assenti o di depennare coloro che, nel frattempo, avessero fatto rientro in patria e ripreso le loro abituali attività. La stesura delle liste degli emigrati rappresentava il primo passo verso l'attuazione dei sequestri, il passaggio imprescindibile che i delegati avrebbero dovuto soddisfare immediatamente, in una stretta collaborazione con gli imperial-regi comandi militari: secondo gli ordini, la compilazione degli elenchi doveva essere eseguita con la «massima sollecitudine ed esattezza», mentre non sarebbe stata «tollerabile alcuna dilazione»³⁰⁹. La solerzia di von Toggenburg in merito, dovuta soprattutto al timore che nel frattempo gli esuli potessero orchestrare stratagemmi per sottrarre i patrimoni al sequestro, era tale che il luogotenente non esitò, in una postilla finale, a suggerire ai delegati di procedere seduta stante, anche prima della stesura definitiva degli elenchi, contro coloro che «già le constasse dovere venir compresi nella categoria in parola»³¹⁰. Un timore ben riposto, dal momento che in molti si erano allontanati dal Lombardo-Veneto già dal 1848-49 e dunque avevano avuto a disposizione lunghi

³⁰⁷ *Ibidem.*

³⁰⁸ Si vedano i documenti consultabili all'indirizzo <https://www.dropbox.com/home/Elenchi%20esuli%20lombardo-veneti%201848-1866>.

³⁰⁹ *Ibidem.*

³¹⁰ *Ibidem.*

anni per mettere al riparo almeno in parte le loro sostanze da quei provvedimenti repressivi da subito proclamati, ma rimasti sino a quel momento bloccati. Si spiega così l'apprensione di von Toggenburg e la richiesta, rivolta agli uffici delle delegazioni provinciali, di stendere nel minor tempo possibile gli elenchi dei fuoriusciti illegali e di procedere speditamente all'attuazione dei sequestri nei confronti di chi, già da diversi anni, era stato proscritto: il riferimento, naturalmente, era in particolare a «le livre d'or de quarante familles»³¹¹ del Quarantotto veneziano e agli altri ottantasei sudditi lombardo-veneti irredimibili.

A dispetto della lentezza che caratterizzerà nei mesi seguenti le pratiche di sequestro dei beni, l'inizio delle operazioni fu apparentemente lineare, chiaro e ben organizzato. Secondo la *Sovrana Risoluzione*, che rimase la base normativa imprescindibile cui far costante riferimento, tutta la sostanza mobile ed immobile posseduta all'interno dei confini del Regno Lombardo-Veneto dai profughi politici doveva essere considerata come posta sotto sequestro sin dal giorno 13 febbraio 1853. Per accelerare le operazioni, von Toggenburg sottolineò come «non abbiasi assolutamente ad avere alcun riguardo a contratti ed altri affari di diritto conclusi dopo il giorno indicato»³¹². I contratti stipulati precedentemente alla data indicata da von Toggenburg rimanevano validi e operativi e dunque la pubblica amministrazione sequestrataria sarebbe subentrata in tutte le azioni e ragioni del profugo solamente a partire dalla metà del mese di febbraio. Per questo motivo, tutti i pagamenti in favore dell'assente, come ad esempio prezzi di vendita o interessi di capitali «che a tutto il giorno stesso non sono ancor stati spediti al profugo in estero Stato dovranno dal ripetuto giorno venir eseguiti alla competente Autorità od a chi per essa, e non più

³¹¹ L'espressione è di Henri Martin, *Daniel Manin par Henri Martin précédé d'un souvenir de Manin par Ernest Legouvé de l'Académie française*, Paris, Furne et Cie éditeurs, 1859.

³¹² ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 3, *Atti riguardanti disposizioni generali a governo pel sequestro ed amministrazione delle sostanze degli esiliati od assenti politici* cit.

agli incaricati del profugo»³¹³. Memori di quanto già messo in atto dai sudditi lombardo-veneti negli anni '20 e negli anni '30 le autorità austriache si affrettarono a scongiurare gli stratagemmi, le vendite e gli affitti simulati, «contratti fittizi o di antidata, i legati e i passaggi di proprietà, che si tentò in ogni modo di bloccare, molto spesso in maniera tardiva, per evitare lo smembramento o addirittura l'annullamento dei patrimoni personali degli esuli. Fu dunque istituito un imponente sistema di controllo incrociato sui patrimoni degli esuli, che coinvolgeva numerosi uffici incaricati di vigilare affinché nulla di ciò che apparteneva agli emigrati venisse in qualsiasi modo sottratto all'amministrazione austriaca. In particolare, per allontanare lo spettro delle macchinazioni volte a svincolare i beni dal sequestro, von Toggenburg chiese all'imperial-regio Tribunale d'appello di vigilare affinché nessuno degli uffici delle ipoteche eseguisse iscrizioni o cancellazioni riferibili alla sostanza di profughi politici che dipendessero da contratti o da altri affari posteriori al 12 febbraio e intimò inoltre di non dare seguito neppure a quelle pratiche che si riferivano a contratti o ad affari precedentemente stipulati, a meno di non consultare a loro volta, di caso in caso, l'autorità amministrativa. Da Milano, dove il primo pensiero dei funzionari era quello di «prevenire od impedire trafugamento od abuso qualsiasi» si erano inoltrati avvisi analoghi, con addirittura l'aggiunta di tenere nascosto agli stessi membri della commissione «il vero fine a cui tende l'avvisata verifica di patrimonio, se non che nel giorno dell'effettiva sua attivazione» e di non «lasciare traspirare menomamente alle parti il vero fine cui mira la comparsa loro ordinata»³¹⁴. I Tribunali d'appello erano incaricati anche di sorvegliare il lavoro dei pubblici notai, ai quali era interdetta la stipulazione di qualsiasi contratto o di altro documento legale per conto o a carico delle sostanze dei profughi politici. Von Toggenburg si era poi rivolto alla Prefettura del Monte lombardo-veneto, istituto di

³¹³ *Ibidem*. Si aggiungeva poi che «così pure dal giorno stesso non potrà venir effettuata nessuna prestazione a carico della sostanza del profugo se non per mezzo del sequestratario e previo riconoscimento delle autorità».

³¹⁴ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *Dispaccio all'I. R. Delegato prov.^{le} di Lombardia*, Milano 23 febbraio 1853, firmato Maroldo.

credito pubblico, «perché il sequestro con tutti i suoi effetti venga applicato alle cartelle intestate ed ai crediti prenotati a favore dei profughi»³¹⁵. Alle singole delegazioni incaricate del sequestro, inoltre, era demandato anche il compito di comunicare con sollecitudine alla Prefettura del Monte di Milano³¹⁶ l'elenco di tutti i profughi appartenenti alla propria provincia e di aggiornarlo ogni qual volta si rendesse necessario, con l'aggiunta dei nuovi sudditi che risultassero assenti, dai quali poi si sarebbero individuati i profughi politici. Sempre le stesse delegazioni provinciali dovevano poi mettersi in contatto con i commissari distrettuali della loro provincia e, «sotto rigorosa responsabilità», mettere anch'essi in guardia dall'effettuare qualsiasi passaggio di proprietà in merito a beni appartenenti a profughi politici. Parallelamente, i funzionari delle delegazioni dovevano tenere scrupolosamente annotato nei registri ipotecari e nei documenti censuari i dati riferiti ai beni sequestrati e consegnare il medesimo ordine ai commissari distrettuali e agli uffici ipotecari dipendenti dal Tribunale d'appello. Infine, von Toggenburg si appellava al Ministro delle Finanze «rispetto agli altri effetti pubblici vincolati a favore di un profugo politico»³¹⁷ e all'imperial-regio Ufficio fiscale per «pareri legali in questioni di Diritto, riflettenti la sostanza di qualche profugo»³¹⁸.

Il quadro sin qui tracciato è indicativo della complessità di quelle operazioni e delle difficoltà che gli addetti delle delegazioni provinciali, assieme ai funzionari militari, dovettero affrontare, in continuo dialogo con i Tribunali d'appello, gli uffici ipotecari, la Prefettura del Monte e i commissari distrettuali, nella sola stesura degli elenchi e nel tentativo di rendere vane le eventuali operazioni di salvataggio del patrimonio messe in atto dagli esuli e dai loro famigliari rimasti in patria. Un mese

³¹⁵ ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 3, *Atti riguardanti disposizioni generali a governo pel sequestro ed amministrazione delle sostanze degli esiliati od assenti politici*, *Circolare di Toggenburg a tutte le I. R. Delegazioni Provinciali*, Venezia 24 febbraio 1853.

³¹⁶ La prefettura del Monte Lombardo-Veneto era incaricata di amministrare il debito pubblico del Regno, compito che era stato assegnato alle province a seguito del rientro degli austriaci. Si occupava inoltre, tra le altre cose, dell'amministrazione del prestito forzoso del 1850.

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ *Ivi*, *Circolare di von Toggenburg n. 1337*, Venezia 23 marzo 1853.

più tardi, a fronte di alcune difficoltà riscontrate dalle delegazioni provinciali, von Toggenburg invitò nuovamente le delegazioni a stringere saldi legami con gli uffici ipotecari, che avrebbero potuto fornire rilevanti dettagli sul complesso patrimoniale dei fuoriusciti, aiutando dunque gli uffici incaricati a chiudere la descrizione dell'asse di ogni singolo condannato. Nel timore tuttavia che potessero esservi beni da porre sotto sequestro anche fuori dal territorio di giurisdizione dei singoli uffici alle ipoteche, la delegazione era incaricata di controllare anche in luoghi diversi da quelli corrispondenti al domicilio del profugo. Contemporaneamente, von Toggenburg aveva incaricato il Tribunale d'appello di ordinare agli stessi uffici alle ipoteche di trasmettere alla Regia Delegazione Provinciale della Provincia in cui erano ubicati la nota di tutte le iscrizioni che sussistevano a carico delle attività appartenenti ai profughi politici³¹⁹.

1.2. L'istituzione delle commissioni miste

Già nel 1850 le autorità del Lombardo-Veneto avevano trovato opportuno fare chiarezza alle loro Intendenze provinciali circa la natura dei sequestri dei beni imposti dal feldmaresciallo ai profughi politici, sottolineando il carattere e le peculiarità tutt'altro che scontate di un provvedimento che da tempo non veniva applicato su larga scala. In primo luogo, la Luogotenenza sottolineò il fatto che si sarebbe trattato «unicamente di sottoporre all'assicurazione cauzionale ed alla indisponibilità la sostanza delle persone illegalmente assenti, e non di confiscarla»³²⁰. L'eventualità della confisca, dunque, era una volta di più scongiurata, e l'azione degli uffici incaricati veniva limitata ad un sequestro che aveva carattere cauzionale e dimostrava dunque concretamente quanto l'intento fosse quello di impedire che i

³¹⁹ *Ibidem*.

³²⁰ *Circolare della Luogotenenza Lombarda*, 19 marzo 1850, n.° 2362-P alle II. RR. *Delegazioni provinciali Lombarde colla quale viene dichiarato che col sequestro delle sostanze degli illegalmente assenti non verranno introdotti cangiamenti nell'amministrazione economica*.

nemici dell’Austria usassero le loro rendite contro l’imperial-regio governo e non quello di recuperare, tramite i patrimoni degli esuli, le spese sostenute durante le recenti operazioni militari³²¹: proprio per questo, si aggiungeva che

non può essere il caso di introdurre cangiamenti nell’impianto e nell’ordine della rispettiva amministrazione e della economica azienda. Sarà conveniente che codesta Imperiale Regia Delegazione istruisca in conformità i singoli funzionarj che saranno da essa incaricati di procedere ai sequestri in esecuzione della suaccennata circolare, onde ne siano espressamente resi edotti i sequestratarj, depositarj ed amministratori che verranno costituiti nell’occasione dei sequestri sopra detti.

Si stavano insomma tracciando, nel 1850, i primi passi per l’esecuzione materiale del sequestro, applicata tre anni più tardi.

Il passaggio successivo alla stesura degli elenchi dei fuoriusciti da parte delle autorità consisteva nell’attuazione concreta del sequestro. Secondo gli ordini, la delegazione provinciale e il comando militare si sarebbero dovuti affrettare ad indentificare, *in primis*, i nomi dei procuratori, degli agenti e degli amministratori dei beni dei profughi oggetto del sequestro. A costoro avrebbero in seguito richiesto la consegna, presso i loro uffici, di tutti i registri, i libri, le carte, il mobilio e il denaro, insomma di ogni effetto gestito per conto dei fuoriusciti. Contemporaneamente si istituì una Commissione mista, composta in maniera equilibrata da un imperial-regio ufficiale – espressione naturalmente del Comando militare – e da un commissario delegatizio – appartenente alla delegazione provinciale – a cui sarebbe stato affidato

³²¹ A tal proposito le sostanze sequestrate furono caricate di un prestito forzoso.

l'incarico di sovrintendere alle procedure di sequestro dei beni³²². Accanto ai due rappresentanti del mondo militare e di quello civile vi sarebbero stati, inoltre, «uno o secondo il bisogno più impiegati contabili pienamente fidati ed esperti, da destinarsi parimenti dalla Delegazione»³²³. I compiti della Commissione mista erano chiari: ricevere dal Comando militare tutte le carte e gli effetti nel frattempo inventariati; sorvegliare gli amministratori e gli agenti dei fuoriusciti affinché chiudessero i loro conti nella maniera più dettagliata possibile; procurarsi tutte le notizie utili a completare il prospetto dei beni, delle rendite, delle pendenze e dei crediti di facoltà dell'emigrato, rivolgendosi nell'ordine agli uffici censuari ed ipotecari e alla Commissione d'imposta. Una volta chiuso il quadro, la commissione avrebbe dovuto emettere diffide speciali nei confronti di tutti gli affittuari, i coloni e i debitori di qualunque genere che avessero legami con il condannato, rendendo loro noto il sequestro dei beni e l'obbligo per essi di effettuare pagamenti o prestazioni in genere al solo sequestratario incaricato da quel momento della gestione del patrimonio. Infine, la Commissione avrebbe compilato con diligenza un quaderno, dove sarebbero stati annotati in ordine alfabetico i profughi, «colla descrizione per ciascuno della sostanza mobile ed immobile rispettivamente appresa»³²⁴.

Tra i problemi che sin da subito si presentarono alle delegazioni provinciali vi fu quello dell'identificazione di coloro che erano da considerarsi come profughi politici e dunque colpiti dal sequestro dei beni, che erano differenti, ovviamente, da coloro che si trovavano assenti per motivi personali o economici. Una questione di

³²² Già nel marzo 1853 la commissione mista doveva essere pienamente operativa. Lo conferma un dispaccio del delegato provinciale di Verona, che il giorno 17 marzo dava rassicurazione agli uffici dell'imperial-regia Luogotenenza veneziana sull'attività della commissione, scrivendo che essa, «già istituita, attende di giorno in giorno dall'I. R. Comando militare tutte le suddette carte, ed effetti inventariati, per far luogo ad ogni successiva pratica», in ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *Dispaccio del delegato provinciale all'I. R. Luogotenenza*, Verona 17 marzo 1853.

³²³ ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 3, *Atti riguardanti disposizioni generali a governo pel sequestro ed amministrazione delle sostanze degli esiliati od assenti politici*, *Circolare di Toggenburg a tutte le I. R. Delegazioni Provinciali*, Venezia 24 febbraio 1853.

³²⁴ *Ibidem*.

non poco conto, che chiarisce quanto labile fosse il confine, per gli stessi funzionari austriaci, tra esiliato, emigrato, profugo o semplice assente senza autorizzazione. Una parziale risposta al problema venne il 27 aprile del 1853 da von Toggenburg, che scrivendo al delegato provinciale di Venezia, si premurò di rispondere al «quesito come si debba contenersi riguardo al sequestro dei beni di que' fuggiaschi i quali in senso della Sovrana Risoluzione 29 novembre 1850 non furono fino ad ora trattati come profughi politici cioè non come emigrati, ma solo come illegalmente assenti»³²⁵. Richiamandosi ad una *Sovrana Risoluzione* del 1850, il luogotenente precisava il fatto che si dovessero considerare come emigrati soltanto quegli individui che, dopo aver preso parte agli «sconvolgimenti rivoluzionarij, si trattengono illegalmente all'estero, ed ad onta di essere stati richiamati non ritornarono»³²⁶. S'introduceva così «l'essenziale criterio della compartecipazione nelle mene rivoluzionarie», che connotava come profughi politici tali individui, escludendone allo stesso modo tutti gli altri. Era dunque necessario che nei prospetti, accanto alla descrizione dei beni materiali, vi fosse spazio anche per un breve resoconto biografico, che tracciasse in maniera concisa ma completa il profilo politico degli emigrati e che facesse il punto in particolare sul loro coinvolgimento nella rivoluzione del 1848. Von Toggenburg si affrettò tuttavia a specificare come anche coloro che fossero risultati assenti senza una espressa autorizzazione rilasciata dalle autorità del Lombardo-Veneto «siano da presumersi profughi politici intanto che non è provato che essi non presero parte nelle mene rivoluzionarie. Qualora però sia provata la loro non compartecipazione, non abbisognano che del formale conseguimento della cittadinanza per poter ritornare»³²⁷. Nel frattempo, anche nei confronti di costoro, il luogotenente invitava i delegati provinciali a procedere con le operazioni di verifica sul patrimonio lasciato in patria, nel caso «fosse da rendersi

³²⁵ *Ivi*, Decreto 2339 Pres., von Toggenburg all'I. R. Delegato Provinciale in Venezia, Venezia, 27 aprile 1853.

³²⁶ *Ibidem*.

³²⁷ *Ibidem*.

operativa la misura del sequestro voluto dalla Sovrana Risoluzione 13 febbraio la quale però dovrebbe essere revocata tostoché i medesimi avessero comprovato di non aver preso parte nel movimento rivoluzionario»³²⁸.

Ma i compiti delle Commissioni miste non dovevano esaurirsi in questo modo, poiché i loro impiegati erano anche incaricati di stabilire un costante contatto con le autorità lombarde, al fine di identificare oltre Mincio le eventuali altre proprietà appartenenti ai profughi politici colpiti dal sequestro. Allo stesso modo, le delegazioni dovevano prontamente dar conto all'imperial-regia Luogotenenza lombarda nel caso questa avesse avanzato delle richieste di controllo su emigrati di quella regione ma sospettati di possedere beni anche nelle province venete del Regno. E viceversa, naturalmente³²⁹. Poco dopo, von Toggenburg avrebbe reso noto, a questo proposito, che «in quanto all'apprensione ed amministrazione dei beni posseduti in codesta Provincia anche da quei profughi i quali appartengono per legale domicilio ad altre Provincie, che i beni immobili devono essere sequestrati dall'Autorità della Provincia in cui sono siti, ben inteso che in tal caso deve quest'ultima dare regolare relazione del proprio operato alla Delegazione della Provincia in cui il profugo ebbe il legale suo Domicilio per la occorrente evidenza di tutta la sostanza di cadaun individuo»³³⁰.

Inoltre, alla fine di ogni settimana, le delegazioni provinciali avrebbero dovuto inviare alle autorità superiori, ovvero alla Luogotenenza, un esatto e

³²⁸ *Ibidem*.

³²⁹ Altrettanto espliciti erano infatti gli ordini consegnati all'imperial-regio delegato provinciale di Lombardia: «[...] le comunico copia della circolare rilasciata da S. E. il sig. Luogotenente delle Province Venete in relazione alla quale ed all'espresso desiderio manifestato dall'anzinominata E. S. la invito positivamente a prestarsi a soddisfare colla massima prontezza possibile tutte le ricerche che le venissero fatte dalle autorità venete riguardo alla sostanza per avventura posseduta in codesta Provincia da un profugo politico veneto ed a rilasciare analoga istruzione agli uffici dipendenti», in ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *Dispaccio all'I. R. Delegato prov.^{le} di Lombardia*, Milano 28 febbraio 1853.

³³⁰ *Ivi*, *Circolare di von Toggenburg n. 1337*, Venezia 23 marzo 1853.

dettagliato rapporto sull'andamento delle operazioni di sequestro, indicando precisamente «le sequestrazioni incoate o compiute»³³¹.

1.3. I sequestratari

A questo punto, terminate le ricognizioni sui beni mobili e immobili che si prestavano ad essere vincolati al sequestro, e di cui dunque l'amministrazione pubblica si sarebbe presa carico, la Commissione mista doveva procedere ad uno dei passaggi più delicati, vale a dire la nomina dei sequestratari, uomini di comprovata fedeltà all'Austria, ai quali «resterà appoggiata l'ordinaria amministrazione dei beni oggetto di sequestro»³³². La nomina avveniva in seguito ad una consultazione fra le delegazioni provinciali e i comandi militari, che rimanevano il punto fermo di riferimento per i sequestratari, ai quali era impedita la facoltà di prendere le decisioni più rilevanti nella gestione dei beni se non per il tramite delle autorità amministrative. A queste ultime era dunque demandata l'approvazione di ogni spesa straordinaria, l'incasso dei capitali, delle rendite, delle permutate, delle affrancazioni, la manutenzione delle fabbriche, le «riparazioni radicali» e la disposizione di tutti gli introiti non strettamente necessari all'andamento dell'ordinaria amministrazione. La carica di sequestratario rimaneva comunque centrale nell'amministrazione dei patrimoni, tanto che i parametri per la loro scelta erano – almeno sulla carta – piuttosto precisi e vincolanti: essi dovevano tassativamente essere persone pienamente meritevoli di fiducia e delle quali ci fosse la certezza che «né per simpatia od intimità, né altro motivo» potessero cadere nella tentazione di tradire le aspettative della delegazione e della commissione che li avevano indicati. Non era tuttavia infrequente che si candidassero al ruolo i parenti più stretti del condannato o

³³¹ *Ibidem.*

³³² ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 3, *Atti riguardanti disposizioni generali a governo pel sequestro ed amministrazione delle sostanze degli esiliati od assenti politici*, *Circolare di Toggenburg a tutte le I. R. Delegazioni Provinciali*, Venezia 24 febbraio 1853.

coloro che da tempo si occupavano direttamente della gestione dei patrimoni nel frattempo sequestrati, tanto che l'amministrazione asburgica iniziò presto ad interrogarsi sull'opportunità di affidare ai parenti del condannato la gestione materiale dei beni oggetto di sequestro. Sull'argomento ebbe modo di esprimere la sua opinione il generale Karl von Gorzkowsky, l'influente ufficiale che aveva guidato l'assedio di Venezia nel 1849 ed era stato per pochi mesi governatore civile e militare della città:

Divido pienamente con V. E. l'opinione che non convenga affidare all'i. r. Consigliere di governo Barone Avesani l'amministrazione della sostanza del profugo di lui fratello Giovanni, e ritengo pur ancor che sieno da escludersi in massima li parenti dall'incarico di sequestratari giacché tutta anche astrazione dalla loro condotta, verrebbero a trovarsi in tale conflitto di riguardi pei quali loro stessi dovrebbero desiderare di essere esentati³³³.

La missiva del generale giunse nel marzo 1853 a von Toggenburg con un chiaro messaggio: al luogotenente si sconsigliava con fermezza l'affidamento ai congiunti dei beni sequestrati. In particolare, von Gorzkowsky faceva riferimento alla richiesta di Giudo Avesani, che pure era uomo di comprovata fede austriacante, in merito all'affidamento della gestione dei beni del fratello esiliato politico. L'appello di von Gorzkowsky, nel caso specifico dei fratelli Avesani, rimase tuttavia inascoltato e i beni furono effettivamente concessi in amministrazione a Guido, secondo un meccanismo che dimostrò di privilegiare, quando possibile, proprio l'affidamento ai parenti dei condannati, soprattutto per la loro ovvia familiarità con i beni sequestrati. La scelta si rivelò lungimirante e nei mesi a seguire Guido ebbe

³³³ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, nota n. 1650/P a S. E. Gorzkowsky, s.d.

modo di gestire con accortezza il patrimonio del fratello³³⁴. In un passaggio successivo, von Toggenburg aveva tuttavia cura di segnalare che le delegazioni provinciali avrebbero fatto bene a demandare «l'ufficio di sequestratario» alle imperial-regie Intendenze provinciali di Finanza, già incaricate di «dirigere la azienda delle pubbliche entrate e del tesoro» e chiamate ad amministrare i beni sequestrati dalla pubblica amministrazione. Si profilava in questo modo l'apparizione di un altro ufficio, a complicare il quadro, soprattutto alla luce del fatto che poco dopo, il 28 marzo, von Toggenburg emanò nuove circolari con le quali sollevava le Intendenze di finanza, che in molti casi avevano già avviato le procedure di sequestro e di gestione dei beni, «da qualsiasi ingerenza nell'amministrazione delle sostanze sequestrate de' profughi politici»; contemporaneamente, il luogotenente incaricava le commissioni miste e le delegazioni provinciali di farsi prontamente spedire le carte, le somme di denaro e gli effetti di valore nel frattempo tenute sotto sequestro dalle intendenze³³⁵.

In data 14 marzo 1853, a meno di un mese dall'avvio delle procedure di sequestro, le Commissioni miste comunicarono che si «fecero ricerche sugli individui noti per fiducia, e cognizione, ed ai quali attese le loro attuali incombenze esser potessero utilmente prescelti»³³⁶. Il giorno prima il luogotenente von Toggenburg era tornato sul tema di sequestratari, suggerendo di rifarsi al giudizio delle autorità indiziarie, «le quali tutte hanno un dato numero d'individui ad esse da

³³⁴ ASVe, *Intendenza di finanza*, b. 256, *Rubrica 15, Profughi – sequestri Avesani Boniotti Del Calice*, lettera di Guido Avesani all'I.R. *Intendenza di finanza a Venezia*, Verona, 4 novembre 1853.

³³⁵ Von Toggenburg inviò appunto una circolare secondo cui si revocava la precedente disposizione «con cui veniva appoggiata alle Intendenze di Finanza l'amministrazione de' beni sequestrati de' profughi politici e di ordinare che questa venga affidata ad appositi sequestratarj. Resta quindi derogato a quanto in proposito venne prescritto colla mia circolare 27 febbraio p. p. n. 1206 P. e seguita l'apprensione delle sostanze in parola, si dovrà rispetto alla loro amministrazione procedere nel modo tracciato nella mia circolare 1147 P. art. IV prescindendo soltanto da quanto vi è detto rispetto alle Intendenze di Finanza», in *Ivi*, *circolare di von Toggenburg n. 1550*, Venezia 13 marzo 1853 e ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *Circolare 465 agli I. R. Intendenti delle finanze venete*, Venezia 28 marzo 1853.

³³⁶ ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 3, *Atti riguardanti disposizioni generali a governo pel sequestro ed amministrazione delle sostanze degli esiliati od assenti politici*, *dispaccio n. 1550*, Venezia 14 marzo febbraio 1853.

lungo noti, i quali si occupano di aziende pupillari e curatizie e altre consimili gestioni»³³⁷. Il reclutamento dei sequestratori era dunque in quel momento ancora in corso e i consigli di von Toggenburg fanno presupporre che rintracciare i profili adatti allo scopo fosse operazione tutt'altro che semplice. Agli inizi di maggio, comunque, da Venezia si faceva sapere che la locale Commissione mista stava avanzando nei suoi lavori e che, dei ventisei sequestratori designati a cura dei patrimoni degli esuli, ben diciannove avevano consegnato i documenti richiesti, mentre rassicurava che gli altri «faranno quanto prima»³³⁸. Il 18 maggio furono condotte a termine «le pratiche primordiali relativamente al sequestro delle sostanze in questa Provincia di appartenenza degli esiliati e profughi politici» e la Commissione mista poté finalmente inviare le denunce delle sostanze poste sotto sequestro e firmate dai rispettivi sequestratori³³⁹. Si era trattato di un lavoro straordinario – come alcune delegazioni non mancarono di puntualmente sottolineare³⁴⁰ – ma necessario per mappare il più precisamente possibile le assenze dei sudditi e i patrimoni destinati al sequestro e alla conseguente amministrazione pubblica.

³³⁷ *Ibidem*.

³³⁸ *Ivi*, dispaccio n. 2322 dell'Imperial-regia Luogotenenza, Venezia, 9 maggio 1853.

³³⁹ *Ivi*, lettera della Commissione militare e Commissione mista n. 179 181 P, Venezia 18 maggio 1853.

³⁴⁰ Si veda ad esempio la lettera inviata dal delegato provinciale trevisano che scriveva: «Non bastando l'orario d'ufficio per sortire felicemente nel proprio mandato, prestossi essa [la commissione] per 3 ore consecutive ogni sera; e ciò fece pel periodo di quasi 3 mesi. Le annesse copie dei prospetti ponno dare un'esatta idea della grandiosità delle operazioni da lei adempiute. Il perché io prego la bontà dell'E. V. a confortare i membri della stessa commissione d'una parola della sua ambita superiore soddisfazione, degnandosi d'accordare [...] una qualche remunerazione per le straordinarie prestazioni che apportarono all'erario il risparmio della spesa d'un diurnista, che altrimenti avrebbe dovuto assumersi per la copiatura di tanti atti e prospetti», in ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 109, *Dispaccio dall'I. R. Delegazione prov.^{le} di Treviso*, 21 maggio 1853. I documenti d'archivio dimostrano tuttavia come in seguito le stesse Intendenze si siano effettivamente occupate del sequestro, sancendo dunque un modo di procedere disorganico e spesso, almeno agli occhi di chi oggi si appropria al tema, confusionario.

1.4. L'esecuzione degli ordini nelle province venete

In seguito alle istruzioni abbassatemi [...] pella esecuzione della Sov. Risoluz. [...] sul sequestro dei beni dei profughi politici, ho tosto interdetto ai r. r. Commissariati distrettuali di effettuare qualsiasi voltura nei registri censuari relativi ai beni medesimi.

Ho pure ingiunto loro di trasmettere l'estratto censuario della possidenza che tenessero gli esiliati di cui comunicai l'abbassatomi elenco, nel distretto rispettivo, e di compilare un elenco di tutti i profughi politici appartenenti al distretto medesimo³⁴¹.

Come dimostra questa lettera del delegato padovano, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, in tutte le città della provincia veneta era ufficialmente iniziato il lavoro degli uffici incaricati del sequestro dei beni.

Il 28 febbraio, a pochissimi giorni dall'invio delle istruzioni di sequestro di von Toggenburg, lo zelante delegato provinciale di Rovigo spedì una missiva alla Presidenza dell'imperial-regia Luogotenenza veneta, nella quale informava i suoi superiori del lavoro svolto, rendendo nota, in particolare, la situazione della sua provincia rispetto ai profughi politici³⁴². A dispetto della velocità con cui fu inviata la risposta, il quadro iniziale sembrava sconfortante. I fuoriusciti senza autorizzazione della provincia rodigina erano in tutto cinque. Il primo caso, e il più rilevante, era quello del ferrarese Salvatore Anau, «tenacissimo e generoso cultore delle lettere e delle civili discipline» che nel territorio di Canaro aveva aperto il primo asilo di campagna d'Italia, lodato da Ferrante Aporti come modello nel suo genere³⁴³.

³⁴¹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *Dispaccio del Regio Delegato provinciale n. 258*, Padova 14 marzo 1853.

³⁴² ASVe, *Ivi*, b. 107, *Dispaccio dell'Imp. Regio Delegato provinciale all'Eccelsa Presidenza dell'Imp. R. Luogotenenza in Venezia*, Rovigo 20 febbraio 1853.

³⁴³ Si veda *L'educatore israelita. Giornale mensile per la storia e lo spirito del giudaismo compilato dai professori Levi Giuseppe ed Esdra Pontremoli*, anno tredicesimo, Vercelli, Tipografia Guglielmoni, 1865, p. 329. A tal proposito si veda *Degli asili di Campagna ed in ispecialità dell'asilo*

Nella primavera del 1848 Anau era stato inviato a Venezia come rappresentante della Repubblica romana; aveva partecipato alla difesa della città e si era infine imbarcato, seguendo il destino di molti altri patrioti, per Corfù³⁴⁴. In seguito alle vicende rivoluzionarie, Anau, che a Occhiobello possedeva «precara dimora per la sorveglianza dei beni allora appartenenti al padre suo» e che era munito di passaporto pontificio, era dunque riuscito ad allontanarsi dal Lombardo-Veneto ed aveva infine trovato rifugio nel Regno di Sardegna; le autorità stavano dunque indagando sul suo caso: in particolare si stava cercando di capire se l'uomo fosse cittadino austriaco o se fosse invece da considerarsi come suddito pontificio e dunque da trattare come straniero, fatto che l'avrebbe comunque messo in possesso di «diritti ed obblighi eguali ai nazionali»³⁴⁵. Nel frattempo, comunque, anche in virtù del patrimonio che aveva lasciato nel territorio di Rovigo, le autorità aveva optato per una misura precauzionale, avviando le pratiche per il sequestro cautelativo dei suoi beni, rimasti indivisi con il fratello Abramo. Il secondo caso riguardava invece Antonio Gobbat, vicino a posizioni mazziniane³⁴⁶, che tuttavia era nel frattempo riuscito ad ottenere il permesso di rimpatrio e dunque non poteva esser soggetto al sequestro dei beni. Di altri due individui, Giuseppe Maggi, impiegato del tribunale e l'avvocato Bassani non si avevano più tracce e dunque si era decretato in via ufficiale il sequestro, ma solo di «pochi mobili». L'ultimo, Filippo De Boni, «non è conosciuto in provincia,

progettato di Canaro. Osservazioni e proposta di Salvatore Anau, Rovigo, Stabilimento artistico tipolitografico di A. Minelli, 1844.

³⁴⁴ Ester Capuzzo, *Gli ebrei e la rivoluzione di Venezia, in 1848-1849 Costituenti e Costituzioni. Daniel Manin e la Repubblica di Venezia*, a cura di Pier Luigi Ballini, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002, pp. 427-442 e in particolare le pp. 430-431. A tal proposito si rimanda anche a Ead., *Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Otto e Novecento*, Roma, Carocci, 1999, p. 90.

³⁴⁵ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *Dispaccio dell'Imp. Regio Delegato provinciale n. 197*, Rovigo 28 marzo 1853.

³⁴⁶ Uno sporadico riferimento a Gobbat si trova in Gianni A. Cisotto, *Tra Mazzini e Cavour. Democratici e moderati veneti di fronte all'unificazione*, in *Il Veneto nel Risorgimento. Dall'Impero asburgico al Regno d'Italia* cit., pp. 172-200 e in particolare a p. 180, dove l'autore, in un lungo elenco dei maggiori esponenti veneti del mazziniano fra 1849 e 1859, cita Gobbat come sovvenzionatore del comitato mazziniano di Rovigo.

né consta avere egli mai avuta una dimora qualsiasi»³⁴⁷. Qualche mese dopo, il 30 maggio, il delegato chiudeva il cerchio affermando che «all'infuori di pochi effetti e mobili appartenenti all'esigliato Maggi in questa provincia non v'è alcun profugo politico che possenga una sostanza da colpirsi col sequestro, locchè si è anche in passato dichiarato offrendosi ogni particolareggiata notizia [...]»³⁴⁸.

Di due settimane successiva era la missiva del delegato provinciale di Padova, con la quale, dopo aver annunciato che, «di concerto coll'I. R. Comando militare ho [...] nominato la commissione [...] la quale è composta del sig. I. R. maggiore in pensione Giacomo Meneggia, commissario delegato Agostino nob. Dolfin, computista contabile Gaetano Ghisleni», annotava i nomi dei profughi appartenenti alla sua provincia, segnalando tuttavia esclusivamente i profili di tre fuoriusciti, «i soli che abbiano una qualche sostanza», ovvero Cesare Magarotto, con una rendita censuaria di 274.90 lire; Giovanni Milani, con una rendita di 48 lire; e infine Giuseppe Meneghini, con sole 29 lire³⁴⁹. La consistenza della rendita di Magarotto aveva spinto le autorità e richiedere immediatamente tutta la documentazione inerente al patrimonio dell'esule, che tuttavia sembrava ancora indiviso con le sorelle. Curioso era poi il caso degli altri due fuoriusciti citati nel dispaccio, perché apriva, a pochissimi giorni dall'avvio delle procedure di sequestro dei beni, i primi casi dubbi, destinati ad avviare quei «convulsi scambi di comunicazioni fra uffici centrali e periferici, informazioni e funzioni ridondanti, miriadi di eccezioni [che] finirono per indebolire le misure punitive, sino a minarne quasi completamente l'efficacia»³⁵⁰. Riguardo ai fuoriusciti Milani e Meneghini, infatti, il delegato scriveva che «non si passò ancora al formale sequestro», dal momento che entrambi possedevano assi patrimoniali descritti come assai modesti. Per questo motivo, si

³⁴⁷ Ivi, b. 107, *Dispaccio dell'Imp. Regio Delegato provinciale all'Eccelsa Presidenza dell'Imp. R. Luogotenenza in Venezia*, Rovigo 20 febbraio 1853.

³⁴⁸ Ivi, b. 109, *Dispaccio dell'Imp. Regia Delegazione Prov^{le} all'Eccelsa Presidenza dell'Imp. R. Luogotenenza in Venezia*, Rovigo 30 maggio 1853.

³⁴⁹ Ivi, b. 108, *Dispaccio del Regio Delegato provinciale n. 258*, Padova 14 marzo 1853.

³⁵⁰ Trincanato, «Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele» cit., p. 343.

chiedeva alla Luogotenenza se si dovesse comunque procedere secondo il normale *iter* o se fosse invece possibile applicare una speciale deroga: «in questo inoltre sottopongo alle deliberazioni dell'E. P. il quesito se trattandosi di entità così incalcolabili, sia egualmente necessario di passare ad un apposito sequestratario o se credesse bastante che a mezzo dei commissarj s'invigilasse perché non passassero in terze mani»³⁵¹. Al delegato padovano – ma anche ai diversi suoi corrispettivi nelle altre province venete, come il delegato di Udine, che ebbe a rammentare eloquentemente come le spese per l'avvio del sequestro rischiassero di divenire maggiori delle seguenti rendite³⁵² – i due casi minori dovettero dunque sembrare un inutile investimento di tempo e risorse, che si sarebbero potute meglio impiegare nei confronti di chi possedeva beni che avrebbero fruttato risorse importanti per l'emigrato e che dunque la sua amministrazione avrebbe dovuto repentinamente bloccare. Tra questi risultavano i beni di Demetrio Minevich, che in quel momento risultavano di proprietà della signora Felicita Bonvecchiato: il delegato aveva avviato un'indagine che aveva l'obiettivo di appurare se quei beni fossero stati regolarmente ceduti da Minevich nel 1847 come sostenevano i documenti o se si trattasse invece di una vendita simulata e dunque non valida. Alle sollecitazioni dei delegati risposero in seguito le autorità, convalidando la loro scelta di occuparsi in maniera esclusiva di quei beni che potessero fornire rendite di una qualche entità; non fu tuttavia posto un tetto minimo per procedere al sequestro, lasciando che si avviasse un meccanismo di valutazione su ogni singolo caso.

Il 1° marzo, era giunta anche la missiva del delegato di Belluno, che aveva inviato un interessante prospetto, nel quale erano indicati, con scrupolo, non solo i

³⁵¹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *Dispaccio del Regio Delegato provinciale n. 258*, Padova 14 marzo 1853. Il delegato di Treviso, trovandosi dinnanzi allo stesso problema rassicurò invece gli uffici centrali veneziani dichiarando che la sua commissione non avrebbe tralasciato di occuparsi anche di quelle «incalcolabili proprietà», in *Ivi*, *Dispaccio dall'I. R. Delegazione provinciale*, Treviso 21 marzo 1853.

³⁵² *Ivi*, *Dispaccio dell'I. R. Vice delegato, per conto dell'I. R. delegato in servizio, a sua eccellenza il cavaliere I. R. Luogotenente delle province venete*, Udine 15 aprile 1853.

nomi degli emigrati, anche la loro età e professione³⁵³. Dal prospetto, contenente un elenco di sedici uomini, si evince come – eccetto due, di cinquanta e sessant’anni – si trattasse esclusivamente di fuoriusciti compresi fra i ventiquattro e i trentadue anni d’età, provenienti perlopiù – solamente tre erano di Belluno – dalla provincia: tre sacerdoti, un ufficiale di polizia, un generale maggiore, un avvocato, sette nobili, un legale, un pittore e un contabile. Il giorno dopo anche il delegato di Verona fece recapitare un dettagliato elenco di ventisei individui, divisi per provenienza e condizione, cui se ne aggiungevano altri cinque inseriti successivamente³⁵⁴. L’elenco dei veronesi comprendeva, contrariamente al caso bellunese, principalmente uomini provenienti dalla città – ventuno rispetto ai soli cinque della provincia – la maggior parte dei quali si trovava senza professione o senza mezzi: solamente tre erano possidenti – di cui due impiegati come ufficiali dell’armata sarda – altri due erano ingegneri civili e uno era impiegato della finanza. Lo stesso giorno giungeva anche il dispaccio proveniente da Vicenza, con l’elenco dei fuoriusciti sino a quel momento esaminati, che tuttavia conteneva solamente il profilo di Valentino Pasini, di Schio, la di cui «sostanza importante», cui andava ad aggiungersi l’eredità ricevuta dal canonico Antonio Maria Stacchi, aveva attirato l’attenzione dei funzionari, che si erano affrettati a farsi consegnare tutta la documentazione dal procuratore dell’esule, il fratello Ludovico³⁵⁵. Poco dopo il delegato provinciale di Vicenza completò il lavoro inviando nella capitale un ampio prospetto nel quale erano inseriti i nomi di settantuno uomini, divisi tra esiliati – quattro – e assenti illegalmente – sessantasette – accompagnati dai nomi dei loro procuratori e da osservazioni, dove era semplicemente indicato se fossero in possesso di qualcosa o meno. Di questi, solamente ventiquattro “possedevano”. Con il passare dei giorni, il delegato di Vicenza inviò altri elenchi integrativi, tanto che l’8 marzo il numero degli assenti

³⁵³ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *Dispaccio dell’Imp. Regio vice Delegato dirigente*, Belluno 1° marzo 1853.

³⁵⁴ *Ivi*, *Dispaccio n. 1335 n. 80*, Verona 2 marzo 1853.

³⁵⁵ *Ivi*, *Dispaccio dell’I. R. Consigliere ministeriale delegato provinciale a sua eccellenza il nob. Signor cavaliere De Toggenburg I. R. Luogotenente delle prov^e V^{te}*, Vicenza 2 marzo 1853.

illegali era salito a novantanove³⁵⁶ e dopo una decina di giorni, a centosei³⁵⁷. Solamente alla fine del mese, il 24, dalla Commissione mista vicentina arrivarono al delegato provinciale, cavaliere De Piombazzi, le prime concrete stime dei beni di alcuni dei profughi della sua provincia, che è curioso osservare da vicino, soprattutto per introdurre il tema, che sarà approfondito nel corso del prossimo capitolo, dell'unitarietà dei beni della maggior parte dei profughi politici, rimasti indivisi tra fratelli, a metà fra prassi familiare e strategia di salvaguardia³⁵⁸. Il primo della lista era nuovamente Valentino Pasini, il quale poteva contare sul consistente patrimonio di 592.300 lire austriache in «ditta propria», a cui si dovevano poi aggiungere 243.100 lire indivise fra la moglie e il fratello Ludovico, suo procuratore. Il capitale di Sebastiano Tecchio, invece, ammontava a 441.700 lire, indivise col fratello. A seguire erano indicati i patrimoni, decisamente meno significativi, di altri quattro fuoriusciti, tutti indivisi con fratelli e sorelle. Importanti erano invece le rendite del nobile Pietro Eleonoro Negri – comunque indivise col fratello – che poteva contare su 6.857,14 lire «vita sua natural durante» e del nobile Antonio Fiocardo, ammontante a 20.754,17 lire fruttanti dal diritto di proprietà su alcune case che gli erano state donate sin dal 1828 dal padre, il quale tuttavia aveva goduto sino alla morte dell'usufrutto. A questi profili, i funzionari della commissione aggiunsero i nomi di Benedetto Ronconi, Girolamo Guardo e Francesco Baldisserotto. Quest'ultimo, già coetaneo e compagno dei fratelli Bandiera e fra i protagonisti della rivoluzione veneziana, era accusato di aver cercato di spedire tre plichi di denaro a Torino e in altri Stati esteri. Infine, la Commissione comunicò al delegato che «le nozioni ricercate dagli uffici censuari ed ipotecari sull'asse dei profughi sono state

³⁵⁶ *Ivi*, *Dispaccio dell'I. R. Consigliere ministeriale delegato provinciale a sua eccellenza il nob. Signor cavaliere De Toggenburg I. R. Luogotenente delle prov^e V^e*, Vicenza 8 marzo 1853.

³⁵⁷ *Ivi*, b. 108, *Dispaccio dell'I. R. Consigliere ministeriale delegato provinciale a sua eccellenza il nobil signor cavaliere de Toggenburg*, Vicenza 18 marzo 1853.

³⁵⁸ Per tutti i fuoriusciti indicati nel dispaccio, definiti come «possidenti di questa città che si distinguono per le cognizioni e godono l'estimazione pubblica», si erano individuati, qualche giorno prima, i sequestratari. *Ivi*, b. 108, *Dispaccio dalla regia Commissione mista pel sequestro dei beni dei profughi all'I. R. Consigliere ministeriale delegato provinciale Cavaliere De Piombazzi*, Vicenza 24 marzo 1853.

per la maggior parte offerte, cosiché si ha ragione di credere che la Commissione non avrà più in seguito bisogno di mantenere viva corrispondenza cogli uffici suddetti e potrà senz'altro occuparsi della dimostrazione della sostanza a mano a meno che riceverà le carte degli altri profughi dall'autorità militare»³⁵⁹.

Anche il delegato provinciale di Udine fece arrivare i primi prospetti, in data 14 marzo, dopo aver fatto le opportune ricerche sui quindici individui che risultavano emigrati senza autorizzazione, «i quali tutti, eccettuati il Castellani e il Foramiti, a quanto finora si poteva rilevare, sono miserabili, figli di famiglia»³⁶⁰. Sugli altri fuoriusciti presenti nella provincia del Friuli, i quattro esiliati in seguito al *proclama* del 12 agosto 1849 – un possidente di provincia, il commissario distrettuale e il parroco di Spilimbergo e abate letterato – e i sei condannati in seguito al giudizio della commissione militare inquirente di Venezia – tre tenenti, due sottotenenti di fregata e un nobiluomo di Pordenone – il commissario dava rassicuranti notizie, poiché si era dato avvio a tutte le pratiche per il sequestro dei loro beni³⁶¹. Nello stesso modo si comportò il delegato di Treviso, che il 7 marzo aveva inoltrato un dettagliato elenco contenente i nomi di trentasette fra emigrati ed esiliati. Nelle settimane successive alla ricognizione dei nomi, tuttavia, il delegato rendeva noti i profili dei diciotto profughi politici che possedevano le maggiori proprietà sequestrabili entro i confini della sua provincia: gli altri «risultano non aver possidenza o averne una di incalcolabile»³⁶². Anche per questo, il 19 maggio, scrisse alla Luogotenenza retta da von Toggenburg una lettera con la quale propose di sospendere il sequestro per quei soggetti che poco o nulla possedevano nella provincia trevigiana, in particolare chi godeva di rendite annue limitate oppure chi possedeva sostanze passive, soli mobili, sostanze indivise con altri famigliari o soggette a pretese di altri creditori, o ancora chi aveva a carico delle rendite una

³⁵⁹ *Ibidem*.

³⁶⁰ *Ivi*, b. 108, *Dispaccio dell'I. R. Delegato*, Udine 14 marzo 1853.

³⁶¹ In merito alla provincia friulana si veda la tabella n. 14.

³⁶² *Ivi*, *Dispacci dall'I. R. Delegazione provinciale*, Treviso 7, 14, 21 marzo 1853.

famiglia numerosa: «Troverei di coscienziosamente e riverentemente proporre, sotto l'aspetto soltanto della tenuità di sostanza, la liberazione dal sequestro» di quattordici profughi civili e di cinque militari. Curiosamente, tra i prosciolti vi era anche il barone Avesani, su cui si avrà modo di tornare, con la clausola, tuttavia, «a meno che la sostanza che si sa posseder egli a Venezia non facesse cambiare l'aspetto della sostanza»³⁶³.

Con il passare dei mesi, gli scambi tra gli uffici si fecero più precisi: all'inizio del marzo 1853, il commissario distrettuale di Venezia compilò un primo dettagliato prospetto, all'interno del quale erano stati diligentemente annotate le «ditte» di proprietà degli emigrati della provincia, con l'indicazione del comune censuario dove si trovavano i beni, i numeri di mappa, la qualità degli immobili, le superfici e soprattutto le rendite³⁶⁴. Alla metà di aprile i funzionari della Commissione militare di Venezia completarono un nuovo prospetto dove si dava conto delle «preliminari ispezioni e pratiche rispetto alla sostanza degli infrascritti esiliati politici», ovvero si dava un'ampia descrizione dei beni e delle rendite di ogni profugo, assieme all'indicazione del nome degli agenti o dei procuratori e delle problematiche cui potevano essere soggetti i patrimoni – ipoteche, sequestri giudiziari, pignoramenti. Nel lungo elenco di nomi, solamente in ventinove erano segnalati come proprietari di patrimoni sequestrabili nel territorio veneziano; gli altri, oltre duecento individui segnalati, risultavano nullatenenti o iscritti nei registri di altre provincie. Infine, i diligenti funzionari aggiunsero anche l'elenco dei fuoriusciti lombardi, nessuno dei quali risultò possedere alcunché a Venezia³⁶⁵.

³⁶³ Ivi, b. 109, *Dispaccio dall'I. R. Delegazione provinciale a S. E. l'illustre signore sig. cavaliere De Toggenburg I. R. Luogotenente delle Province Venete ecc. ecc. ecc.*, Treviso 19 maggio 1853.

³⁶⁴ Ivi, *Prospetto dei possedimenti annotati nei registri censuari di questo I distretto a nome degl'esiliati veneti giusta l'elenco abbassato coll'ordinanza delegatizia 27 febbraio pp n. 100.101*, dall'I. R. Commissariato distrettuale, Venezia, 3 marzo 1853.

³⁶⁵ Ivi, *Cenni della i. r. Commissione militare in Venezia in esito alle esplete preliminari ispezioni e pratiche rispetto alla sostanza degli infrascritti esiliati politici*, Venezia, 17 aprile 1853.

Infine, il 28 luglio 1853 il luogotenente von Toggenburg appose la sua firma in calce ad un elenco nominale di profughi ed esiliati che conteneva la descrizione nel dettaglio delle sostanze appartenenti a settantacinque fuoriusciti veneti: secondo i primi calcoli, la rendita annua netta di ben trentaquattro assi patrimoniali era pari a zero, una risultava passiva e molte altre non rendevano abbastanza per coprire le spese di applicazione del sequestro³⁶⁶.

I dati sul lavoro svolto durante il 1853 dalle delegazioni provinciali e dalle Commissioni miste condussero, il 6 settembre dello stesso anno, alla pubblicazione di un *editto* con il quale il presidente conte Giambattista Marzani invitava gli eventuali creditori ad avanzare tutte le pretese sul patrimonio degli esuli alla nuova Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici, che le avrebbe giudicate legittime o meno. Nell'*editto* si dava conto, anche se non in maniera definitiva, dal momento che le ricognizioni, le verifiche e i controlli avvennero in maniera continua nel territorio lombardo-veneto, introducendo integrazioni, variazioni e cancellazioni negli elenchi dei fuoriusciti colpiti da sequestro dei beni, per un totale di trenta nominativi³⁶⁷. Qualche mese dopo, il 12 novembre, fu pubblicato il medesimo avviso per le province lombarde, dove l'elenco conteneva invece settantadue nomi³⁶⁸. Alla luce di quanto detto sinora, sarà interessante, nel prossimo capitolo, osservare da vicino l'elenco, che permetterà di tracciare, con qualche precisione, la composizione sociale ed economica degli esuli del 1853.

³⁶⁶ Le altre, sommate, fruttavano una rendita annua di 122.406,17 lire austriache. *Ivi*, b. 111, *Elenco nominale di profughi ed esiliati politici civili aventi sostanza mobile ed immobile nelle provincie venete*, Venezia, 28 luglio 1853.

³⁶⁷ *Ivi*, b. 110, *Editto, dalla I. R. Commissione liquidatrice per le Provincie venete, Conte Marzani*, Venezia, 6 settembre 1853.

³⁶⁸ *Ivi*, *Editto, dall'I. R. Commissione liquidatrice per le Provincie lombarde, il Presidente interinale Cavaliere Villata*, Milano, 12 novembre 1853. Si vedano le Tabelle 4 e 5.

2. La liquidazione degli aventi diritto

2.1. La Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate

In seguito alla chiusura dei lavori della Commissione mista e delle delegazioni provinciali, la gestione dei sequestri passò alla neoistituita Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici di Venezia, che rimase poi in attività sino al 1855-56 e che aveva un corrispettivo nell'omonima Commissione liquidatrice per le province lombarde, con sede a Milano. Il compito della Commissione era quello di raccogliere e valutare «tutte le pretese che persone private potessero vantare verso le sostanze di profughi politici assoggettati al sequestro in seguito alla Sovrana Risoluzione 13 febbraio 1853»³⁶⁹. L'occasione data dal sequestro dei patrimoni degli emigrati offrì il destro a numerosissimi creditori per presentare i loro conti alla Commissione, con la speranza di ottenere soddisfazione di contratti pendenti che erano stati sottoscritti, spesso, anche diversi anni prima. Secondo i prospetti aggiornati sino allo scioglimento dei vincoli di sequestro, le azioni creditorie avanzate nei confronti dei settantadue profughi politici veneti furono complessivamente circa 750³⁷⁰. Come si vedrà nel corso del presente e del prossimo capitolo, tuttavia, non furono solamente i creditori esterni alle famiglie dei sequestrati ad avanzare pretese sui patrimoni, ma si trattò spesso di stretti parenti del condannato – i figli, in primo luogo, ma anche fratelli, mogli e madri – e di istituti religiosi. Numerosi di questi ultimi, in particolare, a partire dal 1849 avevano visto i loro introiti subire un consistente ridimensionamento a seguito della perdita di prebende e benefici, in larga parte garantiti proprio dagli aristocratici o dai grandi borghesi

³⁶⁹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 109, *Notificazione dell'I.R. Governatore generale militare e civile del Regno Lombardo-Veneto conte Radetzky*, Monza, 11 giugno 1853.

³⁷⁰ Si veda la tabella n. 10.

finiti in quegli anni coinvolti nel conflitto contro gli austriaci e, in seguito, privati delle loro sostanze.

La Commissione liquidatrice funzionava come un vero e proprio organo decisionale ed era composta in primo luogo da un «impiegato politico», che faceva le veci del luogotenente e svolgeva i compiti di presidente: costui, emanazione del potere politico, aveva dunque un ruolo preponderante, soprattutto alla luce del fatto che il luogotenente era direttamente dipendente, a sua volta, dal governatore generale in Verona, Radetzky³⁷¹; l'«impiegato politico» era inoltre coadiuvato da un consigliere di Luogotenenza. All'interno della Commissione vi erano poi rappresentati anche l'amministrazione finanziaria e il potere giudiziario, tramite gli «assessori», ovvero un consigliere della Prefettura di finanza e un membro della Procura camerale – la prima subordinata al Ministero delle Finanze e la seconda conosciuta come l'«Ufficio fiscale di Venezia»³⁷² – e un consigliere del Tribunale d'appello. La prima incombenza affidata alla Commissione era quella di decidere in «via amministrativa» sulle pretese che le fossero giunte sui beni vincolati. Il

³⁷¹ La Luogotenenza delle province venete, che faceva capo dal 1850 a Georg von Toggenburg, subentrato al barone Anton von Puchner, fu istituita il 3 novembre 1849. Si trattava della massima autorità competente per quanto riguardavano «gli affari politici, la direzione della Polizia, il culto, l'istruzione, gli oggetti relativi all'agricoltura, all'industria e al commercio, l'esazione delle imposte prediali, la sorveglianza della stampa, delle imprese, delle associazioni, dei teatri, degli spettacoli e dei forestieri». Alle sue dipendenze vi erano gli uffici delle delegazioni, dei Commissari distrettuali e di tutti gli altri uffici amministrativi. Sino al 1857 dipese da Radetzky in quanto governatore generale e in seguito dal governatore generale residente a Milano e a Venezia. Con l'abolizione della carica di governatore generale nel 1859, passò alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno di Vienna. In Andrea Da Mosto, *Archivi dell'Amministrazione Provinciale della Repubblica Veneta, archivi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, archivi dei governi succeduti alla Repubblica Veneta, archivi degli istituti religiosi e archivi minori*, vol. II di *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'Arte Editrice, 1940, p. 95.

³⁷² La Prefettura delle finanze, istituita in doppia sede a Venezia e a Milano il 30 marzo 1851 era dipendente direttamente dal Ministero delle Finanze. È curioso notare come sino al 1856 le funzioni di Presidenti delle Prefetture fossero state esercitate dai rispettivi luogotenenti: il Prefetto, dunque, era ancora una volta von Toggenburg. Alla Prefettura competevano: «tutte le imposte dirette ed indirette, i beni del Demanio e della Corona, le private, i diritti legali, le manifatture erariali, le miniere, le zecche, gli oggetti fiscali, il debito pubblico, i soldi degli impiegati, le sovvenzioni, le remunerazioni e le pensioni che sono a carico del Tesoro e si comprendono nelle spese camerali, le dotazioni delle autorità militari, tutte le casse erariali, ed altre». La Procura camerale era invece incaricata «di difendere i diritti dello Stato, ed in particolare, i diritti e i beni demaniali della Corona», in Da Mosto, *Archivi dell'Amministrazione cit.*, pp. 95, 97, 103.

sequestro era a tutti gli effetti un evento eccezionale, che arrivava persino a sospendere il corso della giustizia ordinaria, dal momento che, sui beni dei fuoriusciti, i tribunali non avevano alcun potere e potevano intervenire solamente qualora la Commissione avesse demandato un caso particolare alla giustizia: era esclusiva prerogativa della Commissione liquidatrice, infatti, quella di autorizzare chi presentava un'insinuazione a rivolgersi alla via giudiziaria: «Una procedura civile può aver luogo soltanto relativamente a quelle pretese, che dalle Commissioni liquidatrici venissero rimesse alla via giudiziaria. Fuori di questo caso, le autorità giudiziari non potranno accogliere petizioni riflettenti le pretese in discorso, né procedere ulteriormente in quelle cause civili che per avventura si trovassero pendenti»³⁷³.

Il normale processo di liquidazione poteva condurre ad un esito negativo per il creditore in casi specifici, in particolare quando la documentazione non fosse stata ritenuta valida o quando si fossero riconosciuti tentativi di frode ai danni dell'amministrazione provvisoria dei beni. Erano sostanzialmente tre i casi in cui le domande non erano ritenute valide ai fini della liquidazione: il primo riguardava tutte quelle insinuazioni di carattere meramente personale, «in quanto non derivino da una spesa fatta a vantaggio dell'oggetto sequestrato»; il secondo, le pretese iscritte nei registri ipotecari che facevano seguito ad un atto legale stipulato dopo il 12 febbraio 1853 e presentate alla Commissione soltanto dopo la pubblicazione della Sovrana Risoluzione del 13 febbraio; e infine, ancora un'esclusione di carattere temporale, ovvero l'inammissibilità delle pretese di proprietà stipulate con atti legali posteriori al 13 febbraio 1853. La legittimità delle domande di liquidazione doveva dunque essere sottoposta ad un attento esame, soprattutto qualora vi fossero dubbi di carattere temporale: in questo caso la richiesta doveva essere «provata in contraddittorio dello

³⁷³ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 109, *Notificazione dell'I. R. Governatore generale* cit.

stesso curatore e, riconosciuta dal giudice o tribunale, che con apposita sentenza ammette, ovvero, in mancanza di prove legali rigetta l'insinuata pretesa»³⁷⁴.

Le insinuazioni che non ricadevano nelle precedenti categorie venivano prese in consegna e «sottoposte dalle Commissioni liquidatrici ad un esatto e maturo esame» al termine del quale, se «trovate ineccepibili», si iniziavano «le necessarie disposizioni pel loro soddisfacimento a misura dei diritti riconosciuti e della sostanza esistente a compimento di essi»³⁷⁵. Se invece l'esame avesse rivelato la presenza di atti fittizi all'interno delle domande d'insinuazione, queste sarebbero immediatamente decadute, come nel caso si fossero rintracciati «indizii di truffa» ai danni dell'amministrazione austriaca, comportanti l'istituzione di procedure penali³⁷⁶. Nel caso in cui, invece, vi fossero state «altre eccezioni di diritto privato contro la pretesa o la sua entità», la Commissione avrebbe demandato le competenze alla «ordinaria via civile» e la parte insinuante sarebbe stata costretta a rivolgersi «contro l'I. R. Procura Camerale» presso il Tribunale di prima Istanza di Venezia. Infine, le istanze riconosciute «inammissibili a liquidazione» ma «a favore delle quali militassero particolari riguardi di equità», sarebbero state inviate, per un giudizio definitivo, al Ministero dell'Interno³⁷⁷. A quest'ultimo poteva inoltre ricorrere chiunque pensasse di aver ricevuto un torto contro le disposizioni e le decisioni della Commissione liquidatrice, ma solamente entro due settimane dall'intimazione della decisione.

³⁷⁴ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *dispaccio n. 2463 dell'I. R. Procura camerale alla Presidenza dell'I. R. Luogotenenza di Venezia*, 29 marzo 1853.

³⁷⁵ *Ivi*, b. 109, *Notificazione dell'I. R. Governatore generale cit.*

³⁷⁶ *Ibidem.*

³⁷⁷ *Ibidem.*

2.2. *Creditori e debitori*

Il primo compito della Commissione consisteva nel pubblicare, di mese in mese, gli elenchi con i nomi degli individui colpiti dal sequestro, di modo che tutti coloro che intendessero far valere le proprie pretese, potessero insinuarle presso gli uffici della Commissione entro un termine fissato in novanta giorni, scadenza che negli anni successivi si rivelò del tutto aleatoria, dal momento che si trovano regolarmente iscritte nei *quaderni* contenti le azioni creditorie insinuate nei confronti dei patrimoni sequestrati, anche istanze presentate diversi mesi dopo la pubblicazione degli elenchi a stampa³⁷⁸. Per il Veneto, benché i fuoriusciti ufficialmente condannati al sequestro dei beni fossero migliaia, i nomi di coloro che furono ufficialmente e materialmente sottoposti alla condanna del sequestro dei beni – che venne dunque realizzata e certificata dalla pubblicazione negli elenchi della Commissione liquidatrice e non rimase una mera intenzione del governatore generale – furono un totale di settantadue individui.

All'*editto* del 6 settembre già citato, ne seguirono poi altri, raccolti nei fondi della Commissione liquidatrice, con i quali «si eccitano pertanto tutti coloro, che intendessero far valere tali pretese, ad insinuarle a questa I. R. Commissione liquidatrice, producendo i relativi documenti entro il termine di giorni novanta, decorribile dalla prima inserzione del presente Editto nella Gazzetta Ufficiale di Venezia, sotto l'avvertenza, che ad insinuazioni posteriori non si avrà riguardo nella liquidazione dei patrimoni sequestrati, ancorché a taluno competesse il diritto di pegno»³⁷⁹. Come da uso comune – e come già era stato fatto, si è visto, nella Venezia appena uscita dal regime aristocratico del 1797 – ebbe dunque inizio un monumentale

³⁷⁸ ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 133, *Quaderno 1mo contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 6 settembre 1853* e b. 134, *Quaderno 2 contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 3 novembre 1854*.

³⁷⁹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 110, *Editto, dalla I. R. Commissione liquidatrice per le Province venete, Conte Marzani*, Venezia, 6 settembre 1853.

lavoro di raccolta e classificazione, destinato a protrarsi per tutto il biennio successivo: ogni singola richiesta o pretesa sui beni sequestrati veniva attentamente vagliata e, solo se ritenuta valida, ammessa al lunghissimo *iter* burocratico, che si dipanava attraverso i diversi uffici competenti, i quali infine inviavano le loro considerazioni definitive a Von Toggenburg e agli altri alti funzionari incaricati di approvare o respingere le istanze in via definitiva.

Come si avrà modo di osservare più approfonditamente nel prossimo capitolo, sin dalla *Notificazione* emanata dal feldmaresciallo Radetzky l'11 giugno 1853, tra le prime e più stringenti preoccupazioni della Commissione liquidatrice v'era il problema dei figli dei fuoriusciti politici, che secondo le indicazioni della *Sovrana Risoluzione* del 1832 erano tutelati rispetto al sequestro della sostanza paterna da una serie di garanzie, come quella di poter fare affidamento su di una rendita bastante a soddisfare la loro vita quotidiana e i loro studi o, nel caso di figlie femmine in vista del matrimonio, a pagarne una dote corrispondente allo stato sociale d'appartenenza. Quanto sinora detto era tuttavia valido esclusivamente se il figlio del fuoriuscito si fosse trovato regolarmente presente entro i territori del Lombardo-Veneto: se invece avesse seguito il padre nell'esilio, la situazione diveniva fluida, poiché «la concessione di poter godere proventi all'estero è riservata all'I. R. Ministero dell'Interno»³⁸⁰. Una volta preso possesso dei beni sequestrati, l'amministrazione lombardo-veneta si sarebbe dovuta comportare come il padrone effettivo – benché *protempore* – della sostanza ed era dunque soggetta ai medesimi oneri: «assegni di alimentazione e di educazione a quelle persone per le quali l'individuo colpito dal sequestro era per legge obbligato di provvedere, come pure le pensioni ed i sussidii, i quali constassero essere stati fino ad ora pagati colle rendite della sostanza sequestrata, sono qualificati per la insinuazione presso le Commissioni liquidatrici, le quali sono autorizzate a decidere sopra tali pretese a norma di equità»³⁸¹. Benché

³⁸⁰ *Ivi*, b. 109, *Notificazione dell'I.R. Governatore generale cit.*

³⁸¹ *Ibidem.*

dunque godessero di un diritto certificato dalla legge e confermato dalla consuetudine, i figli e i famigliari dei fuoriusciti aventi diritto sui beni dovettero comunque seguire le lunghe procedure per il riconoscimento del loro diritto, esattamente come tutti gli altri creditori³⁸².

2.3. La forza della consuetudine: le istanze ecclesiastiche

Gli enti ecclesiastici – curie, parrocchie, abbazie, istituti ma anche singoli vescovi o semplici sacerdoti e curati – furono tra i maggiori produttori, in quegli anni, di istanze sui beni degli esuli. Con i patrimoni sotto sequestro e affidati alla nuova gestione demaniale, veniva a mancare la protezione economica garantita, talvolta da lungo tempo, principalmente sotto forma di prebende, da parte di numerosi esuli. Furono soprattutto i capitali dei grandi aristocratici – come quelli dei Gritti e dei Morosini, antiche casate del patriziato veneziano – e dei borghesi più abbienti – ad esempio, tra tutti, Pasini e Tecchio – ad essere interessati dalla costante attenzione degli enti ecclesiastici: sul vasto patrimonio fondiario del conte Freschi, a titolo meramente esemplificativo, su un totale di trentatré richieste di liquidazione, quasi la metà provenivano da enti ecclesiastici, come capitoli di collegiate, parroci, abati, istituti elemosinieri, fabbricerie.

Le pretese ecclesiastiche non mancarono tuttavia di coinvolgere anche patrimoni meno consistenti, ma sui quali parroci, curati e vescovi avevano per lunghi anni potuto contare e che dunque continuavano a rappresentare per gli interessati una sicura fonte di reddito, alla quale non si voleva in nessun caso rinunciare. Mentre le richieste civili erano sottoposte ad attenti controlli da parte della Commissione liquidatrice e dovevano essere accompagnate da documenti comprovanti l'effettivo accordo economico stretto tra il creditore rimasto in patria e il debitore emigrato

³⁸² Si vedano a tal proposito i casi di Gustavo Freschi, della famiglia di Giovanni Gritti e di Chiara, figlia di Francesco Avesani analizzati nel prossimo capitolo.

all'estero, quelle provenienti dal clero venivano trattate in maniera affatto differente, nella teoria e nella pratica, poiché si basavano esclusivamente, come si avrà modo di vedere, sul valore della consuetudine. Diversamente dalle insinuazioni private, poi, quelle ecclesiastiche potevano essere di differenti tipologie: mentre si era soliti richiedere esclusivamente la restituzione di capitali forniti a prestito, le istanze provenienti dagli ambienti clericali prevedevano sì i tradizionali benefici pecuniari, ma anche partecipazioni per garantire funzioni religiose e finanziare restauri, come nel caso della Congregazione dei preti dell'Oratorio di San Filippo Neri in Verona, che pretese sul capitale sequestrato di Giovanni Battista Guerrieri «un canone livellario di £ 4.88 annue, a favore dell'altare dei SS. Quattro Coronati in S. Pietro Incarnario»³⁸³, o ancora contributi corrisposti in natura. È a questo proposito esemplare il caso del reverendo parroco di Cordovado, un borgo in territorio friulano, che insinuò la sua pretesa sui beni sequestrati già menzionati del conte Gherardo Freschi, detentore di un importante patrimonio agricolo poco distante, presso Ramuscello³⁸⁴. Nel febbraio del 1854 l'Intendenza provinciale delle finanze di Udine inviò alla Commissione liquidatrice una missiva nella quale si esprimeva sul caso del parroco, avvallandone la richiesta. Il sacerdote, privo di alcuna documentazione valida, faceva leva esclusivamente sulla tradizione e sulla consuetudine che legava la sua parrocchia alla famiglia del conte-agronomo in esilio per ottenere l'annuale censo, costituito da tre stai di frumento e tre orne di vino: all'amministrazione, considerato il fatto «che il censo in parola venne fedelmente pareggiato a tutto l'anno solare 1852 e che rimase insoluta la competenza del successivo anno testé scaduto», bastò la via della consuetudine per approvare in via formale la richiesta. Il caso della prebenda arcidiaconale nella Cattedrale di Vicenza, inoltrato agli uffici della Commissione il 21 settembre 1853 differisce dal precedente nella quantità dei beni

³⁸³ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio 1437 4776 all'I.R. Prefettura delle finanze*, Venezia, 20 febbraio 1855.

³⁸⁴ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 111, *dispaccio n. 1883/522 dell'Intendenza provinciale delle finanze all'I.R. Commissione liquidatrice in Venezia*, Udine, 6 febbraio 1854.

richiesti al fuoriuscito Benedetto Ronconi – frumento, miglio, sorgo rosso, denaro e una gallina – ma non nella forma: l'arcidiaconato, infatti, era «in possesso di esigere da tempo immemorabile dalla famiglia Ronconi di Vicenza» i beni elencati, come era apparso da una ricognizione presso i registri ecclesiastici, nei quali si trovava «una esazione pacifica, non interrotta di oltre quarant'anni» e confermata sino a tutto il 1850. E fu proprio il rispetto di una consuetudine di lungo corso ad indurre il governatore generale a «nulla ostare che sia autorizzata la predetta I. R. Intendenza a riattivare e far corrispondere, come per lo passato, le partite livellarie insinuate verso la sostanza sequestrata del profugo politico Benedetto Ronconi del fu Pietro»³⁸⁵.

Si trattava dunque, nella grande maggioranza dei casi, di tradizioni perpetuate nel tempo, che solo di rado erano state certificate da un atto notarile o da altri documenti con valore legale, ma che erano di volta in volta accettate dagli uffici della Commissione liquidatrice. Anche nel caso delle pretese ecclesiastiche, generalmente prese positivamente in considerazione, si applicava tuttavia il classico *modus operandi* dell'amministrazione austriaca. Questa, che era incaricata *pro tempore* di occuparsi dei beni sequestrati, si comportava, a quanto risulta dalle carte dei vari uffici, con il solo obiettivo di gestire con oculatezza il patrimonio affidatole e di valorizzarne quanto possibile il rendimento economico. Non stupisce dunque che i funzionari della Commissione liquidatrice accettassero, nel gennaio 1855, le insinuazioni del parroco di Pederobba rispetto al suo credito nei confronti della sostanza dell'emigrato Guglielmo d'Onigo, ma sottolineassero allo stesso tempo come solamente «il primo dei suddetti livelli sia stato effettivamente soddisfatto per l'addietro a carico dei redditi padronali della famiglia d'Onigo, ma che il secondo sia

³⁸⁵ ASVe, Ivi, b. 116, *Insinuazione della Prebenda Arcidiaconale della Cattedrale di Vicenza verso il profugo Ronconi*, Vicenza, 21 settembre 1853.

dovuto invece dai lavoratori del fondo alla Lovara pur appartenente alla detta famiglia, ma senza alcun carico della stessa»³⁸⁶.

3. La gestione del patrimonio

3.1. L'amministrazione austriaca e i beni degli esuli

La concreta presa in carico e l'effettiva gestione del patrimonio consistevano nel terzo grado della trafila burocratica cui erano sottoposti i beni vincolati al sequestro dei profughi politici e avevano luogo dopo la conclusione del lavoro della Commissione mista e di quello della Commissione liquidatrice: solo in seguito all'individuazione dei profughi politici, alla descrizione delle loro proprietà e alla liquidazione degli aventi diritto, le «autorità finanziarie» incaricate della gestione dei beni potevano finalmente occuparsi dell'amministrazione delle sostanze sequestrate³⁸⁷. Il compito era destinato alle Intendenze provinciali di finanza o ad altre figure di sequestratori, scelte in base a specifiche competenze e alla familiarità con i beni. Alla fine del luglio 1853 agli emigrati registrati nell'*Elenco nominale dei profughi ed esiliati politici civili nelle Province venete*, per un totale di settantacinque individui – alcuni dei quali subito prosciolti per la loro estraneità ai fatti rivoluzionari o per l'esiguità dei loro patrimoni – erano già stati assegnati i sequestratori: solamente sei patrimoni erano gestiti direttamente dalle Intendenze provinciali – in questo rispettando l'ordine di von Toggenburg, che il 13 marzo 1853 aveva formalmente sciolto le Intendenze dal compito di farsi carico dei beni

³⁸⁶ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio di von Toggenburg n. 176/P all'I.R. Prefettura delle finanze in Venezia*, Venezia, 11 gennaio 1855.

³⁸⁷ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 109, *dispaccio n. 592/P all'I. R. Intendenza provinciale delle finanze*, Venezia, 5 maggio 1853.

sequestrati³⁸⁸ – mentre il resto, per un numero complessivo di quarantuno, erano stati affidati a parenti o ad altre figure professionali³⁸⁹. Questi erano talvolta i fratelli, come nel caso di Guido Avesani e Francesco Benvenuti, oppure uomini (e donne) di fiducia dei profughi, come nel caso di Teresa Gattei per Angelo Francesco Degli Antoni. Più spesso invece si trattava di pubblici impiegati o di uomini già noti agli austriaci, come l'esattore Ruzzini di Asolo, amministratore dei beni del nobile Francesco Antonelli o l'ingegnere civile di Treviso Pedrini, responsabile della gestione dei beni di Antonio Caccianiga. Talvolta, per risparmiare sulle spese, l'autorità austriaca preferiva concentrare nelle mani di un solo sequestratario quanti più assi patrimoniali possibili, come era successo a Verona, dove il dottor Carlo Pellesina, già commissario distrettuale di vari comuni della provincia, assunse il titolo di amministratore dei beni dei profughi politici Ferrari, Framarin, Guerrieri, Murari, Merighi, Milani, Piatti e Rensi. L'inizio dei lavori delle Intendenze provinciali e dei sequestratari avveniva in stretto contatto con la Presidenza della Luogotenenza, incaricata di inviare gli elenchi con i nomi dei profughi politici sino a quel momento individuati in Veneto e Lombardia – assieme agli eventuali mutamenti che fossero occorsi nel corso del tempo – e con le Commissioni miste, dalle quali dovevano ottenere «notizie risguardanti lo stato attivo e passivo dei profughi politici, come pure gli atti che vi hanno relazione»³⁹⁰. Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, le Intendenze e i sequestratari dovevano poi entrare nel vivo del proprio incarico, occupandosi in primo luogo di compilare con attenzione i prospetti, all'interno dei quali inserire l'ammontare delle sostanze appartenenti ad ogni profugo politico, assieme a tutte le passività gravanti sul patrimonio. I prospetti di ogni singolo patrimonio dovevano esser tenuti separati e recare, con dovizia di particolari, tutti i dettagli riferiti ad ogni singola sostanza che formava l'asse

³⁸⁸ *Ivi*, b. 109, *Lettera di von Toggenburg*, Venezia, 13 marzo 1853.

³⁸⁹ *Ivi*, b. 111, *Elenco nominale dei profughi politici civili aventi sostanza mobile ed immobile nelle Provincie Venete*, Venezia, 28 luglio 1853, firmato Toggenburg.

³⁹⁰ *Ivi*, b. 109, *dispaccio n. 592/P all'I. R. Intendenza provinciale delle finanze* cit.

patrimoniale degli esuli. Alla nuova gestione dei patrimoni si domandava che fosse seguito il sistema normalmente in corso per le altre amministrazioni temporanee e che quindi fossero inviate regolarmente alla Prefettura e alla Contabilità di Stato le «copie di tutti i contratti in corso per la utilizzazione delle singole proprietà, e così pure di tutti quelli i quali fossero stati in seguito stipulati, come si pratica pei beni dello Stato», assieme ad ogni «variazione avvenibile tanto nella sostanza quanto nella utilizzazione»³⁹¹. Ogni anno, poi, le Intendenze e i sequestratari avevano il compito di produrre le rese di conto, separatamente per ogni patrimonio, secondo l'uso normalmente applicato ad ogni amministrazione temporanea del Demanio.

Nei prospetti inviati alla Prefettura si doveva tener conto anche delle pretese insinuate sui patrimoni da parte di terzi. Riguardo a queste ultime, le Intendenze non potevano entrare nel merito, dal momento che passività e insinuazioni erano di esclusiva spettanza della Commissione liquidatrice, che poteva eventualmente, ma solo in casi particolari, conferir loro uno speciale incarico. Se dunque le Intendenze non erano autorizzate a «soddisfare a nessuna di esse pretese», erano invece invitate a «far luogo senza ostacolo a quei pagamenti, senza i quali non è possibile una regolare amministrazione della sostanza sequestrata, quindi anche a quelle spese che servissero per paghe, salari ed altri emolumenti da corrispondersi ai servi ed agenti che trovansi immediatamente addetti all'azienda economica, nonché per diete, spese di viaggio e simili a favori de' suoi propri impiegati ed inservienti che venissero inviati in missione in oggetti di sequestro»³⁹². Nel 1854, ad esempio, all'interno di una «descrizione dei motivi che causarono le di contro spese» a carico dei beni sequestrati del barone Francesco Avesani per l'anno precedente, si elencavano crediti verso l'amministratore, imposte prediali, «assegno per educazione, vestiario, vitto, alloggio e servizio della minorenni figlia Chiara», interessi di capitali, «riparazioni

³⁹¹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle Provincie venete*, b. 116, *Rapporto della Contabilità dello Stato all'eccelso Dicastero supremo di controllo*, Venezia, 20 Novembre 1854.

³⁹² *Ibidem*.

agli stabili», spese forensi, carta bollata «per rilascio di quietanze agli affittuali» e rate di prestito³⁹³.

L'Intendenza e il sequestratario si dovevano dunque comportare in tutto come i veri proprietari dei beni sequestrati, avendo cura di sovrintendere ad ogni aspetto della gestione amministrativa, non escluse le paghe e i salari dovuti agli eventuali lavoratori alle dipendenze dirette dell'asse patrimoniale, fossero stati questi fittavoli, fattori, agenti o altre figure professionali senza le quali il patrimonio avrebbe indubbiamente subito danno. Tutte le spese sostenute per il corretto e più fruttuoso mantenimento delle proprietà sarebbero ricadute esclusivamente a carico della proprietà stessa, che doveva in questo modo provvedere al suo mantenimento. I nuovi amministratori avevano a disposizione il «denaro in contante e le carte di valore», che avrebbero costituito, assieme alle rendite e agli interessi, una sorta di cassa per il mantenimento dei beni e per le spese vive, da cui attingere ogniqualvolta si fosse reso necessario, salvo versare il disavanzo netto ogni quindici giorni «alla sezione I del Tesoro quale sovvenzione avuta dall'I. R. Cassa centrale di Venezia»³⁹⁴. La regola non era tuttavia rigida, dal momento che spettava alle stesse Intendenze il compito di stabilire quando un importo fosse stato da corrispondere alla Cassa Centrale come avanzo netto, dopo aver avuto tutti i riguardi in merito alle particolari esigenze della propria amministrazione: a titolo d'esempio, nel settembre del 1853 il tesoriere della Cassa centrale di Venezia annotò che il totale complessivo proveniente dalle intendenze provinciali come avanzo netto ammontava a 22.426,17 lire, mentre nel febbraio 1854 il totale era salito di quasi il doppio, 43.170,71 lire³⁹⁵. Ogni decisione,

³⁹³ Ivi, *Dimostrazione delle sostanze sequestrate appartenenti ai profughi politici infrascritti in Amministrazione della R. Intendenza di Finanza di Venezia, con indicazione delle rendite conseguite dalle stesse dal giorno del sequestro a tutto 31 Dicembre 1854, delle spese occorse durante l'epoca stessa, con cenni sui motivi che le causarono, compilata in ordine al Decreto della Presidenza dell'I. R. Prefettura delle Finanze N. 984/P. 1° Giugno 1854 in protocollo dell'Intendenza al N. 19330.277.*

³⁹⁴ Ivi, *Rapporto della Contabilità dello Stato all'eccelso Dicastero supremo di controllo cit.*

³⁹⁵ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle Provincie venete*, b. 111, *Dimostrazione degli importi affluiti all'I. R. Cassa centrale di Venezia e versati dalle casse delle ii. rr. Intendenze dipendenti dai avanzi netti risultati sull'amministrazione delle sostanze sequestrate dei profughi politici a tutto il giorno 15 settembre 1853. Decreto n. 592 5 maggio 1853*, dall'I. R. Cassa centrale, Venezia, 16

anche minima, delle Intendenze, doveva infine essere rigidamente annotata attraverso la compilazione di appositi registri, nei quali venivano appuntate scrupolosamente «periodiche dimostrazioni dalla cassa dipendente o dalla propria ragioneria». Nel 1855, riguardo alle modalità di liquidare e quotizzare le spese del sequestro, la Prefettura di finanza inviò nuove istruzioni, secondo le quali era necessario annotare con precisione l'importo delle spese generali sostenute durante il triennio del sequestro e in seguito ripartirlo singolarmente sulle sostanze, «prelevando poi in via media sul calcolo del triennio decorso il fondo delle spese avvenire»³⁹⁶. Tale importo non doveva tuttavia esser dedotto sulla rendita lorda, ma su quella netta, «calcolandola però in ragione dell'asse nitido risultante dalle dimostrazioni erette dalle Commissioni miste provinciali al momento in che fu attivato il sequestro»³⁹⁷.

Accadeva spesso che i fuoriusciti possedessero beni immobili di notevole entità, comprendenti, oltre all'abitazione del condannato e della sua famiglia, anche altri edifici, fondi agricoli, campi, boschi. Per questo la Luogotenenza sottolineò prontamente l'esigenza di porre a frutto l'integrità del patrimonio immobile degli esuli, mettendo a locazione tramite asta anche quei beni che sino a quel momento erano rimasti inutilizzati: «le fabbriche, i fondi ed i diritti di acqua, ove non ostino particolari riguardi economici, saranno da darsi in locazione a mezzo d'asta». Per l'amministrazione austriaca, dunque, i beni sequestrati dovevano essere messi a frutto nella loro integrità, talvolta scavalcando il volere espresso sino a quel momento dai legittimi proprietari e senza riguardo per le tradizioni di casa: un affittuario inadempiente doveva essere sostituito, un edificio pericolante e inagibile doveva essere riparato, un amministratore incapace doveva essere cacciato; allo stesso modo,

settembre 1853; e *Dimostrazione degli importi affluiti a tutto 15 febbraio 1854 nell'I. R. Cassa centrale di Venezia ecc. ecc.*, dall'I. R. Cassa centrale, Venezia, 15 febbraio 1854.

³⁹⁶ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 436, *Comunicazione della Presidenza dell'I. R. Luogotenenza in Venezia al Ministero delle Finanze in Vienna*.

³⁹⁷ *Ibidem*.

un'attività priva di ricavato attivo andava chiusa, soprattutto nel caso avesse rappresentato un «manifesto pregiudizio per la massa sequestrata». Una buona gestione del patrimonio non prevedeva invece l'alienazione dei beni e così alle Intendenze era fatto assoluto divieto di mettere in vendita i beni presi in gestione, mentre i prodotti dei fondi agricoli – «frutte campestri e simili» – dovevano essere opportunamente messi in commercio. Le eccezioni a tale disposizione furono rare e riguardarono esclusivamente beni mobili: così fu per il profugo veneziano Pietro Raffaelli, che alla morte della moglie aveva ereditato il suo patrimonio, diviso fra denaro liquido, un mutuo di seimila lire al 5%, effetti d'oro e d'argento, mobili e infine un cavallo³⁹⁸. A quel punto, per il bene del patrimonio, l'amministrazione si era però vista costretta ad alienare una parte dell'eredità: si trattava di un gesto che andava oltre le competenze dell'Intendenza, che per questo motivo era ricorso direttamente al Ministero delle finanze. Gli austriaci avevano provveduto senza problemi al sequestro del denaro, degli effetti preziosi e del capitale impiegato a mutuo, ma s'erano ritrovati in difficoltà allorché si era trattato di prendere in gestione il mobilio e il cavallo: quest'ultimo richiedeva un «dispendio giornaliero» per il suo mantenimento e per la paga di un gastaldo che se ne occupasse, mentre i mobili si trovavano in un casino in affitto della defunta moglie di Raffaelli e si sarebbe dovuto investire denaro per il loro spostamento prima del termine, a breve, del contratto di locazione. Infine, il procuratore del profugo aveva dichiarato di volersi esimere da ogni ulteriore responsabilità per la sorveglianza. Per queste ragioni l'Intendenza veneziana trovò «che sia opportuno di liberare la sostanza da inutili passività, alienando a mezzo della I. R. Pretura di Mestre, qual foro competente per la ventilazione ereditaria, tanto i mobili che il cavallo»³⁹⁹: la responsabilità di tale decisione si faceva ricadere sull'amministratore, che s'era rifiutato di provvedere alla

³⁹⁸ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 437, *dispaccio dell'I. R. Intendenza di finanza di Venezia all'I. R. Ministero delle finanze in Vienna*, Venezia, 27 Dicembre 1854.

³⁹⁹ *Ibidem*.

sorveglianza ed al mantenimento della sostanza mobile, e sul fatto che l'animale era affetto da una malattia e per questo occorreva liberarsene il prima possibile, dal momento che «in caso di ritardo potrebbe succedergli la morte a danno della sostanza sequestrata»⁴⁰⁰. Altrettanto rari, ma permessi, furono i casi opposti, ovvero quelli di acquisto di beni immobili a partire dalla sostanza sequestrata dei fuoriusciti politici, che rimanevano in seguito parte integrante della stessa: a tal proposito è indicativa la vicenda del conte Tommaso Murari, che nel marzo 1856, quando avvenne il proscioglimento del suo sequestro, si vide restituire la sostanza sino a quel momento vincolata con l'aggiunta «d'un pezzo di terreno e metà d'un fabbricato rusticale» che nel giugno dell'anno precedente l'Intendenza di finanza di Verona, sentito il parere della Prefettura, aveva trovato opportuno di acquistare, per il bene della proprietà⁴⁰¹. Far quadrare i conti, infine, significava talvolta confrontarsi – e spesso scontrarsi – con i funzionari di altre province, soprattutto qualora un emigrato – e i casi erano numerosi – fosse stato in possesso di beni che si trovavano in territori amministrati da diverse Intendenze. In questo caso il pagamento di conti, debiti e del mantenimento generalizzato dell'asse patrimoniale di un emigrato doveva essere scrupolosamente diviso tra le diverse Intendenze che si occupavano dei beni di uno stesso emigrato e che sarebbero state gravate di un peso pari a quanto del patrimonio fosse appartenuto alla loro amministrazione: per l'esule Giovanni Milano, ad esempio, il cui asse si trovava sparso fra le provincie di Verona, Padova e Vicenza, le tre intendenze avrebbero dovuto, a seconda delle proprie competenze, concorrere alle spese. Tutto questo valeva soprattutto per i cospicui patrimoni degli aristocratici, come Morosini, che possedeva beni tra Venezia, Padova e Treviso o Gritti, le cui sostanze erano divise tra Venezia, Padova, Belluno e Treviso. Ma anche nei confronti di coloro che disponevano di beni meno rilevanti dal punto di vista della rendita

⁴⁰⁰ *Ibidem.*

⁴⁰¹ *Ivi*, b. 435, *dispaccio dell'I. R. Prefettura all'I. R. Intendenza di finanza di Verona*, Venezia 9 giugno 1855

economica, come il veneziano Pietro Zerman, che pure divideva le sue rendite tra Venezia, Belluno e Treviso, le Intendenze si trovarono ad avviare un serrato confronto tra di loro. In particolare i funzionari bellunesi, dopo la superiore decisione di corrispondere alla famiglia dell'emigrato un assegno di 8 lire al giorno per il mantenimento della moglie e di sette figli e la cifra di 5840 lire per due anni di arretrati, inviarono all'imperial-regia Prefettura delle finanze una missiva nella quale si faceva presente la necessità di «dover concorrere tutte e tre le Intendenze di finanza di Belluno, Treviso e Venezia in proporzione di redditi e avanzi della sostanza del profugo Zerman rispettivamente amministrata onde formare il suddetto assegno se fosse possibile, imperocché altrimenti converrebbe ridurlo»⁴⁰². In poche righe, i bellunesi avevano centrato il punto e rifacendosi ai decreti a tal riguardo reclamavano un concorso di spese, proprio perché «lo Zerman tiene delle sostanze sotto sequestro oltrecché in questa provincia anche nelle altre di Treviso e Venezia»⁴⁰³. Dalle altre due provincie, tuttavia, erano giunti riscontri sconfortanti, dal momento che «per ragione delle spese di imposte dirette, di sottoscrizione al prestito, e di amministrazione de' fondi», nulla avanzava nelle loro casse, per cui l'intero onere sarebbe dovuto ricadere sull'Intendenza bellunese, che si disse a sua volta impossibilitata a corrispondere l'intera cifra alla famiglia Zerman, per mancanza d'avanzi liquidi: per questo motivo, dunque, chiedeva almeno che il totale fosse diminuito⁴⁰⁴. Qualche mese più tardi, i bellunesi tornarono sull'argomento, chiedendo fossero coinvolti anche i colleghi di Treviso e Venezia nel pagamento dei debiti di Zerman, perché altrimenti la loro Intendenza si sarebbe esposta «al rischio di spogliarsi, erogando li pochi avanzi che esistono, degli indispensabili fondi onde far fronte al pagamento

⁴⁰² *Ivi*, dispaccio n. 1285 dell'I. R. Intendenza provinciale delle finanze alla I. R. Prefettura delle finanze in Venezia, Belluno, 8 febbraio 1855.

⁴⁰³ *Ibidem*.

⁴⁰⁴ *Ibidem*.

delle pubbliche imposte, all'alimento della famiglia dello Zerman ed alle spese di pura amministrazione di fondi»⁴⁰⁵.

Nella quotidiana gestione dei beni sequestrati, gli uffici delle Intendenze provinciali potevano contare sul supporto di «individui [assunti] per l'immediata amministrazione di estesi beni immobili e per la direzione d'intraprese industriali». Generalmente venivano confermati tutti coloro che già erano al servizio del profugo, per l'ovvia ragione che essi potevano vantare una consolidata familiarità con il bene e che dunque la loro presenza veniva a tutto vantaggio della rendita. Per ottenere il riconoscimento da parte dell'amministrazione interinale, tuttavia, costoro dovevano essere sottoposti ad uno stretto controllo in merito alla loro fede politica e, talvolta, venivano persino costretti ad un giuramento formale: doveva infatti sussistere «l'appieno tranquillante convincimento che tali individui siano del tutto fidati, e fedelmente devoti al governo legittimo». Allo stesso modo potevano venire confermati tutti coloro che si occupavano delle «prestazioni subalterne», ovvero della gestione materiale dei beni, soprattutto qualora si fosse trattato di imprese commerciali o agricole. Anzi, a questo proposito, le Intendenze era invitate ad aver cura di riconfermare nei propri incarichi, salvo gravi motivi, tutti coloro che avessero trovato alle dipendenze dell'asse patrimoniale, soprattutto qualora si fosse trattato di padri di famiglia che non dovevano essere privati di mezzi di sussistenza.

Le più pressanti esigenze dell'amministrazione erano dunque uno stretto controllo sugli uomini e le donne in qualsiasi modo legati ai beni – domestici, contadini, fittavoli, amministratori e via dicendo, la cui fedeltà poteva essere verificata anche in accordo con l'autorità militare – e soprattutto una regolare gestione dei beni ricevuti in temporanea custodia. A questo proposito i nuovi amministratori dovevano aver cura di mettere a frutto i beni nella maniera più

⁴⁰⁵ *Ivi, dispaccio n. 4011 dell'I. R. Intendenza provinciale delle finanze alla I. R. Prefettura delle finanze in Venezia, Belluno, 28 aprile 1855.*

redditizia, dal momento che ogni gestione, separata, non poteva far conto che sulle proprie disponibilità economiche e doveva far fronte in maniera autonoma alle spese ordinarie e straordinarie, agli eventuali lavori di restauro, alle paghe dei dipendenti. È indicativo a questo proposito un dispaccio dell'Intendenza provinciale di Vicenza, che il 28 marzo 1856 scrisse alla Prefettura rilevando che «il fondo di Cassa costituito da rendite delle sostanze dei profughi politici va ad essere deficiente di £ 790 in confronto delle spese ricorrenti entro l'andante mese». Per questo motivo, l'Intendente vicentino chiedeva che gli fosse concesso di attingere ai depositi dell'imperial-regia Cassa centrale, dove si trovavano «£ 5912.18 di ragione dei profughi politici»⁴⁰⁶. Si trattava di una misura eccezionale, ma indispensabile, dal momento che nemmeno «la vendita di alquante derrate in grano turco, e foraggi di ragione del profugo politico Bonollo» era bastata a far fronte a quelle spese di gestione che, l'Intendenza aveva già avuto modo di rilevarlo, «è per se stessa soverchiamente caricata di passivi». La risposta della Prefettura giunse secca e tempestiva all'Intendenza, con l'ordine che nulla si dovesse muovere dalla Cassa centrale e che altre avrebbero dovuto essere le vie per ovviare alle carenze della sua amministrazione:

Le spese aggravanti la sostanza d'un profugo vanno sostenute dai redditi derivanti dalla sostanza stessa e non esiste all'uopo un fondo comune da cui prelevare quanto può essere richiesto dall'esigenza delle varie sostanze sequestrate come mostrerebbe di ritendere codesta imp. Intendenza colla irregolare cumulativa proposta da essa avanzata [...]. Nell'atto quindi che non può essere assentita la chiesta estradizione nei termini in cui venne invocata si rimette l'Intendenza medesima, ove le risulti assolutamente il bisogno per taluna delle sostanze da essa amministrate di prevalersi degl'importi che per conto della sostanza

⁴⁰⁶ *Ivi, dispaccio dell'Intendenza provinciale delle finanze di Vicenza, Vicenza, 28 marzo 1856.*

stessa fossero stati versati in Cassa centrale ad avanzare ne' modi regolari la propria domanda e ciò in altrettanti separati rapporti quante sono le aziende di per le quali le si manifestasse un tale bisogno [...] ⁴⁰⁷.

3.2. Valorizzare il patrimonio sequestrato

Ogni intendenza provinciale era tenuta ad amministrare le sostanze dei profughi comprese nel suo circondario ⁴⁰⁸, sostituendosi, come abbiamo visto, in tutto e per tutto al legittimo proprietario. Questo comportava talvolta delle scelte che inevitabilmente andavano contro le normali abitudini di gestione patrimoniali, che spesso prediligevano mantenere vecchie tradizioni a discapito di profitti più alti: era infatti consueto imbattersi in un campo coltivato inadeguatamente, un fittavolo inadempiente ma affezionato, un contadino ormai anziano ma fedele, un vecchio stabile bisognoso di manutenzione ma tenuto in rovina. Se per le intendenze era di fondamentale importanza portare a buon fine il compito loro affidato, ovvero quello di valorizzare il patrimonio per chiudere ogni mese e ogni anno la contabilità in attivo, non stupisce che nella gestione quotidiana dei beni si rendessero spesso necessari dei cambiamenti, anche sostanziali. Torna a questo proposito utile il caso del conte Vittorio Piatti, originario di Verona. Suddito dell'imperatore austriaco, Piatti s'era trasferito a Torino prima del 29 ottobre 1850 con autorizzazione dell'imperial-regio governo del Lombardo-Veneto, ottenendo poi, qualche anno più tardi, la naturalizzazione sarda. La sua inclusione nel novero degli emigrati sottoposti al sequestro dei beni aveva provocato la reazione del conte, che si era rivolto all'autorità del Regno di Sardegna perché fosse inoltrato un reclamo ufficiale all'Austria. Nonostante fosse stato chiesto all'incaricato d'affari sardo a Vienna, marchese Cantono, d'intervenire – «vi prego perciò, signor Marchese, di fare i passi che riterrete opportuni presso il signor di Buol per far cessare il provvedimento che

⁴⁰⁷ *Ivi, dispaccio della Prefettura delle finanze, Venezia, 2 aprile 1856.*

⁴⁰⁸ *Ivi, dispaccio n. 12937/3208 alla Presidenza della Luogotenenza, Venezia, 11 giugno 1855.*

ha colpito questo suddito di S. M. il quale non si trova in nessuna delle due categorie indicate dal decreto imperial del 13 febbraio»⁴⁰⁹ – il sequestro posto sui beni del conte Piatti era stato mantenuto per oltre due anni, sino al definitivo scioglimento, avvenuto con la *Sovrana Risoluzione* dell'11 settembre 1855, che concedeva al nobiluomo la possibilità di un rientro degli imperial-regi Stati e la restituzione dei beni nel frattempo amministrati dal demanio⁴¹⁰.

Il caso del conte veronese è indicativo del modo di procedere dell'amministrazione austriaca e permettere di osservare da vicino l'applicazione dei principi, enunciati nelle istruzioni analizzate nelle pagine precedenti, della gestione e della conservazione di beni, che, laddove possibile, dovevano esser resi fruttosi, anche a discapito della presenza di proprietari ostinati, che insistevano per mantenere tutto come in passato. In particolare, l'Intendenza provinciale di Verona si trovò a dover mettere in affitto vitigni sul Lago di Garda, a sostenere spese di restauro che erano state in parte gonfiate dagli affittuari e a ridefinire in maniera radicale la gestione di un latifondo, sino a quel momento lasciato preda di una cattiva amministrazione, che aveva finito per renderlo infruttuoso.

Una volta sequestrati i beni del conte, l'Intendenza provinciale di Verona si mise dunque al lavoro, prendendo in amministrazione il patrimonio del *possidente* Piatti, consistente perlopiù in terreni agricoli. A Pacengo, una frazione presso il Lago di Garda, egli possedeva circa novanta campi gestiti a mezzadria e piantumati in uva, posti sotto la sorveglianza e la direzione di un fidato castaldo, confermato nel suo incarico anche dal nuovo sequestratario politico⁴¹¹. I vitigni di Pacengo furono sollecitamente messi in affitto tramite asta, con un prezzo che si basava sulle rendite degli anni precedenti. Nella frazione mantovana di Villagrossa, nei pressi di Castel

⁴⁰⁹ *Dispacci inviati al marchese Cantono il 22 maggio 1853 e il 17 settembre 1853*, in *Le relazioni diplomatiche tra la Gran Bretagna ed il Regno di Sardegna* cit., vol. II, pp. 20-21.

⁴¹⁰ Si veda la tabella n. 11.

⁴¹¹ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio n. 12449/973 dell'I. R. Intendenza provinciale di finanza di Verona all'I.R. Prefettura delle finanze venete a Venezia*, Verona, 19 luglio 1855.

d'Ario, l'esule era inoltre proprietario di uno stabile che era solito mettere in affitto. Nell'estate del 1855 all'Intendenza giunse notizia che i due affittuari mantovani del conte avevano provveduto a far eseguire «ristauri radicali che per la loro natura non ammettevano dilazione» sull'edificio e per i quali chiedevano ora il rimborso delle spese. Dapprima i funzionari dell'Intendenza avevano provveduto a fare le verifiche in merito agli stabili, un controllo reso necessario per stabilire se i lavori fossero stati effettivamente indispensabili per il bene sequestrato: alla richiesta rispose il Comune di Villagrossa, che inviò con prontezza un rapporto secondo il quale «alcune di quelle fabbriche sono in massimo disordine e di pericolo agli abitatori delle medesime, aggiungendo che se non vengono immediatamente ristaurate, dovrebbe ella stessa provvedervi d'ufficio»⁴¹². Provata l'urgenza dei lavori, l'Intendenza aveva rivolto le sue attenzioni alla soddisfazione delle esigenze degli affittuari. In particolare, portando a giustificazione la «specificità del muratore» che s'era occupato dei lavori, gli uomini pretendevano una corresponsione di 328 lire; la domanda era stata passata in prima battuta all'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, che fatte le dovute verifiche ne aveva abbassato il prezzo a 284 lire. A queste l'Intendenza aveva a sua volta detratto 64 lire che, secondo le clausole del contratto, attentamente visionate, erano di spettanza degli affittuari, i quali si videro quindi riconoscere in conclusione solamente un rimborso di 220 lire. L'amministrazione austriaca era dunque riuscita da un lato ad ottenere il restauro di beni che altrimenti rischiavano un rapido deterioramento, a danno del patrimonio, dall'altro a contenere le spese per i lavori, ridistribuendole tra i fondi della sostanza sequestrata e gli oneri spettanti agli affittuari.

Piatti era poi proprietario di un latifondo nella campagna veronese, presso Ca' degli Oppi, corrispondente a seicentocinquanta campi con fabbricato, che teneva in

412

affitto⁴¹³. L'ultimo affittuario del conte era un tale Zeno Menini, del quale l'amministrazione austriaca subito s'interessò, trovando che fosse «poco fornito di mezzi finanziari» e che conducesse «con poco profitto [...] l'assunta affittanza»⁴¹⁴. Secondo le testimonianze ricevute dall'amministratore, i fabbricati giacevano nel «massimo deperimento» e il latifondo era trascurato e mal gestito, soprattutto perché il conte Piatti «poco o nulla si curava della buona amministrazione dei suoi fondi, che affittandoli interamente ai suoi affittuali venivano mal condotti, per cui ora si trovano in grave deperimento»⁴¹⁵. L'Intendenza dovette dunque attivarsi per ovviare alla spiacevole situazione, che rischiava di far chiudere in negativo i conti riguardanti il latifondo, anche alla luce del fatto che Menini era carico di debiti. Si aprì dunque un «concorso giudiciale dei creditori e la massa concorsuale» consegnò «il fondo in amministrazione al nobile Gentile Banda», suscitando la reazione del conte Piatti, che dall'estero istituì una lite giudiziaria perché fosse continuato l'affitto dell'inadempiente Menini. Il conte «rimase [tuttavia] soccombente» e dunque l'amministrazione poté continuare senza interferenze il suo lavoro, facendo subentrare un nuovo sequestratario politico, che confermò prontamente Banda come amministratore dei beni, riconoscendolo «onesto e capace coltivatore» e aprendo un'asta pubblica per un affitto di nove anni del latifondo secondo il canone già pagato dall'ultimo affittuario, evitando in questo modo di incorrere in «considerevoli spese nel far rilevare le stime dei fondi da ingegneri»⁴¹⁶. La vicenda dei beni del conte Piatti offre dunque l'occasione per una considerazione conclusiva, che permette di estendere la riflessione sulla gestione dei beni agricoli, tra mutamenti economici e attaccamento alla consuetudine. Il nobiluomo veronese sembrerebbe infatti riassumere in sé tutte le caratteristiche del tradizionale possidente terriero veneto,

⁴¹³ ASVe, *Ivi*, dispaccio n. 10548/819 dell'I. R. Intendenza provinciale di finanza di Verona all'I.R. Prefettura delle finanze venete a Venezia, Verona, 19 luglio 1855.

⁴¹⁴ *Ibidem*.

⁴¹⁵ *Ibidem*.

⁴¹⁶ *Ibidem*.

che, fatte ovviamente le debite eccezioni⁴¹⁷, dinnanzi alla «rendita di una terra spesso povera, quasi sempre malcoltivata»⁴¹⁸ non fu in grado – o non ebbe l’interesse – di creare una grande azienda, sul modello lombardo, «incentrata sul ciclo foraggiero-caseario e sul generoso impiego di capitali da parte di affittuari-imprenditori»⁴¹⁹. Nelle province lombarde del Regno la figura dell’agronomo, ovvero di colui che, differenziandosi dall’agricoltore, è «versato e dotto in agricoltura [e] dà le regole e gli ammaestramenti dell’agricoltura», era una figura provvista di «radici profonde, che risalivano ramificandosi lungo il corso del Settecento dei fisiocratici e degli illuministi» e che nei primi decenni dell’Ottocento si era ormai definitivamente affermata, grazie anche all’intensa diffusione del dibattito e della circolazione delle conoscenze in merito⁴²⁰. In Veneto, al contrario, la figura dell’agronomo faticò ad avere presa e, proprio come nell’emblematico caso del conte Piatti, la maggior parte dei fondi agricoli continuò ad essere gestita secondo il trinomio granturco-vite-frumento, rimanendo dunque lontana dal rinnovamento delle pratiche colturali che aveva invece contraddistinto il territorio d’oltre Mincio. Differenziandosi in questo anche dal Piemonte sabauda⁴²¹, nella regione mancò una rete di diffusione delle conoscenze e delle moderne teorie in campo agricolo così come furono insufficienti, soprattutto in un’ottica di larga scala, gli interventi e le sperimentazioni dei singoli proprietari. E dunque è curioso notare come, a proporre un’inversione di marcia rispetto all’uso abituale, sia stata proprio l’amministrazione sequestrataria asburgica: secondo principi sicuramente lontani da quelli che nel secolo precedente avevano spinto i fisiocratici e gli illuministi lombardi ad interessarsi di agronomia, e che in

⁴¹⁷ Come avrà modo di osservare nel corso del capitolo successivo, una figura straordinaria di agronomo all’avanguardia si trovava proprio fra gli esuli delle province venete condannati al sequestro, ovvero il conte Gherardo Freschi.

⁴¹⁸ Marino Berengo, *L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’unità*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1963, p. 127.

⁴¹⁹ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., p. 225.

⁴²⁰ Maria Luisa Betri, *La circolazione delle conoscenze agrarie nella stampa periodica della Lombardia preunitaria*, in *Storia della comunicazione in Italia: dalle Gazzette a Internet*, a cura di Angelo Varni, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 15-30.

⁴²¹ Si veda a tal proposito *Camillo Cavour e l’agricoltura*, a cura di Silvia Cavicchioli, Roma-Torino, Carocci- Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, 2011.

quegli stessi anni avevano indotto personalità del calibro di Cavour, Balbo, Cattaneo e Jacini, ad approntare sostanziali rinnovamenti, gli austriaci ebbero comunque l'occasione di dare un nuovo corso, almeno parzialmente, alla gestione dei patrimoni fondiari. Se un rinnovamento vero e proprio non sembra essersi concretamente realizzato – le nuove amministrazioni si limitarono a mettere a frutto l'esistente migliorandolo, piuttosto che ad impiantare tecniche o usi agricoli innovativi – nondimeno si cercò di svecchiare la gestione quotidiana e di introdurre un sistema innovativo e moderno, che si proponeva di fare dell'agricoltura non più solamente un mezzo di mera sussistenza, ma una fonte di guadagno.

Capitolo IV

Il sequestrato: gli emigrati veneti e la repressione austriaca

1. Gli emigrati del 1853-1854

1.1. Una nuova generazione di esuli: esiliati, emigrati, assenti illegali

Parlare unicamente di *esuli* in riferimento ai fuoriusciti che si allontanarono dal Regno Lombardo-Veneto durante la terza dominazione austriaca, alla luce di quanto sino a qui scritto, sembra improprio⁴²². Le stesse autorità del Regno avevano infatti avuto cura di distinguere fra almeno tre differenti gruppi di fuoriusciti, i quali, pur non rientrando all'interno delle medesime categorie a livello di status giuridico, non differivano nel trattamento pratico, che comportava la perdita della cittadinanza austriaca e, nel caso di manifesta ostilità politica nei confronti dell'autorità asburgica, il sequestro dei beni. La prima categoria comprendeva gli *esiliati*, ovvero i quaranta proscritti civili, con in testa Daniele Manin, che erano stati segnalati come i più accesi rivoluzionari in seguito alla caduta della Venezia ribelle⁴²³. A costoro l'autorità militare asburgica, che era in procinto di rientrare in laguna, aveva concesso in via ufficiale una partenza dalla capitale senza ripercussioni, salvo poi penalizzarli con la perdita della cittadinanza austriaca e, qualche tempo più tardi, con l'applicazione del sequestro sui loro beni: emerge dunque a questo punto, come già accennato, una

⁴²² A tal proposito si rimanda a Brice, *Politique et propriété. Confiscation et séquestre des biens des exilés politiques au XIX^e siècle* cit., pp. 231-232.

⁴²³ Si veda la tabella n. 1.

prima, evidente contraddizione in termini, dal momento che, appurato il valore temporaneo del sequestro, esso non poteva in alcun modo essere associato ad una condanna all'esilio che era invece considerata come definitiva, avendo, almeno sulla carta, un valore perpetuo. La seconda categoria era quella dei *sudditi esclusi dal rientro* nel Lombardo-Veneto, gli ottantasei individui, appartenenti ad entrambe le province italiane dell'impero, che erano emigrati a seguito del ritorno degli austriaci e ai quali, per i loro coinvolgimenti rivoluzionari, era fatto assoluto divieto di rientro in patria⁴²⁴: costoro erano essenzialmente i maggiorenti lombardi e veneti della rivoluzione quarantottesca, divisi per città d'appartenenza, e rappresentavano dunque l'élite di matrice aristocratico-borghese tanto temuta dal feldmaresciallo Radetzky. Tra i lombardi figuravano ancora, come nel corso delle rivoluzioni dei decenni precedenti, i più bei nomi del patriziato milanese, i Borromeo, i Casati, i Pallavicino, i Litta, affiancati da rappresentanti della borghesia imprenditoriale e del mondo culturale come, a titolo d'esempio, Enrico Cernuschi, Aurelio Bianchi Giovini, Ferrante Aporti. Tra i veneti, invero meno numerosi, spiccavano i nomi di personalità già incrociate nel corso dei precedenti capitoli, come Valentino Pasini, Andrea Meneghini e Sebastiano Tecchio, ma anche altri uomini assai celebri, come per esempio Gustavo Modena, o meno noti, ma che rappresentano degli straordinari casi di profili cosiddetti *minori* del Risorgimento italiano, alcuni dei quali saranno in parte presentati nel corso delle prossime pagine. Nella compagine degli esuli veneti, soprattutto se raffrontata a quella lombarda dello stesso periodo, emerge l'assenza, quasi completa, dei rappresentanti del vecchio patriziato regionale. Si tratta di un vecchio *topos*, rapidamente esteso all'intera società delle due regioni, secondo il quale, in riferimento già ai decenni precedenti, quando gli austriaci misero piede nel nuovo Lombardo-Veneto, «tanto i lombardi si mostravano coesi, intraprendenti, perfino velleitari nelle proposte e iniziative politico-diplomatiche intraprese, quanto

⁴²⁴ Si veda la tabella n. 2.

divisi, inerti, rassegnati e quasi attoniti parevano i veneti di fronte al destino che li attendeva»⁴²⁵. Se negli elenchi dei profughi politici compare il nome di qualche aristocratico delle province venete – il conte Freschi di Udine, i nobili Onigo e Manolesso-Ferro di Trieste, i conti Piatti, Murari, Guerrieri di Verona – è al contrario evidente la mancanza, nel fenomeno dell’esilio post-quarantottesco, di un coinvolgimento dell’oligarchia senatoria dell’ex capitale, rappresentata solamente dai nomi illustri dei giovani Morosini e Gritti. Il primo fu incluso nel novero dei quaranta irriducibili della Repubblica di San Marco, il secondo in quello degli emigrati ed entrambi furono colpiti poi dal sequestro dei beni. L’assenza dell’aristocrazia in questo determinato frangente può essere indagata secondo due direzioni: la prima, di natura essenzialmente economica, è da ricondurre all’ampia e grave crisi finanziaria che a partire almeno dal crollo della Serenissima nel 1797 aveva investito, travolgendolo, il patriziato veneziano⁴²⁶. Ancora a metà Ottocento l’ex classe dirigente della Repubblica si trovava impegnata nell’estremo tentativo di salvare ciò che rimaneva di patrimoni un tempo ingenti, ma che nel corso del secolo s’erano andati rapidamente e irreversibilmente deteriorando. La seconda direttrice, di carattere sociale e politico, vede invece una tacita assimilazione dell’aristocrazia veneta, e veneziana in particolare, al sistema imperiale asburgico, tramite la conversione del vecchio concetto di “patrizio” in quello, perlopiù inedito per larga parte del ceto dirigente lagunare, di “nobile”. La quasi totalità delle famiglie dell’ex classe dominante marciana entrò infatti a far parte della nobiltà imperiale, accontentandosi di ricevere titoli e onorificenze individuali⁴²⁷: se nei tempi, ormai

⁴²⁵ Renzo Derosas e Cristina Munno, *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica: verso la costruzione di un’élite regionale?* in “Ateneo Veneto”, vol. 197 (2010), pp. 233-274, in particolare p. 233.

⁴²⁶ Il riferimento è ai lavori di Renzo Derosas, in particolare *Aspetti economici della crisi del patriziato veneziano tra fine Settecento e primo Ottocento*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, a cura di Giovanni Luigi Fontana e Antonio Lazzarini, Milano-Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 80-132; *Dal patriziato alla nobiltà. Aspetti della crisi dell’aristocrazia veneziana nell’Ottocento*, in *Les noblesses européennes aux XIX siècle*, a cura di Gérard Delille, Roma, École Française de Rome, 1988, pp. 333-363.

⁴²⁷ Il *Manuale per le provincie soggette all’imperiale-regio governo di Venezia per l’anno 1846*, Venezia, presso Francesco Andreola, [1846], è a tal proposito eloquente: a ricoprire le maggiori

lontani, che seguirono la pace di Campoformio, l’Austria aveva affidato a Francesco Pesaro, membro in vista dell’antica compagine oligarchica, alcuni incarichi politici di rilievo, l’esperimento si era rapidamente concluso, dopo poche settimane, senza più ripetersi e di conseguenza «i rappresentanti delle oligarchie locali non trasferirono il loro tradizionale impegno politico al servizio dell’Imperatore, come funzionari civili o militari, ma preferirono chiudersi in un isolamento potenzialmente ostile, intenti a una difesa corporativa dei propri interessi sociali e della propria egemonia territoriale»⁴²⁸.

Come è evidente, i due gruppi di individui sopra delineati rappresentavano una sorta di *prima classe* dei dissidenti politici, uomini il cui coinvolgimento nella rivoluzione del 1848 era ben nota già da tempo alla polizia asburgica. La terza categoria riguardava invece tutti gli altri *assenti illegali* o *emigrati senza autorizzazione*, quelle migliaia di individui, il cui numero è ora possibile approssimare con maggior precisione rispetto al passato, che a partire dal 1849 e sino al 1866 defluirono in maniera incessante dai confini del Lombardo-Veneto per trovare rifugio altrove. Costoro furono scrupolosamente censiti nei primi mesi del 1849⁴²⁹ in elenchi stesi ad opera delle delegazioni provinciali, che si occuparono di mappare, a tambur battente, il territorio del Regno alla ricerca di assenti illegali. Le liste di “giovani assenti” del ’49, pur presentando caratteristiche organizzative differenti per ogni provincia e, talvolta, addirittura per singolo comune, erano state redatte secondo un principio classificatore che prevedeva, accanto al nome dell’assente, anche la sua professione, l’età, il patronimico e il luogo di provenienza.

cariche istituzionali del Lombardo-Veneto erano proprio i grandi nomi dell’antica classe dirigente marciana e non stupisce dunque che della dignità di Maggiordomo maggiore fosse stato investito il conte Guido Erizzo, di quella di Gran ciambellano il conte Daniele Renier, di quella di Gran scudiere il conte Leonardo Manin, tutti ciambellani e consiglieri intimi attuali di Sua Maestà. Si veda inoltre il *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati esistenti nelle provincie venete, compilato da Francesco Schröder*, Venezia, Dalla tipografia di Alvisopoli, MDCCCXXX (1830).

⁴²⁸ Derosas e Munno, *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica* cit., p. 242.

⁴²⁹ Agli elenchi, che furono completati nel corso del 1849, non fece seguito, almeno apparentemente, alcun provvedimento da parte dell’autorità e i sudditi indicati non comparirono più nelle liste redatte nel corso degli anni seguenti da parte dell’amministrazione austriaca.

Sono così facilmente individuabili alcuni significativi tratti comuni, che consentono di tornare a riflettere attorno a quella «generazione risorgimentale» del '48-'49 che da tempo interessa il dibattito storiografico⁴³⁰. Dal Lombardo-Veneto, nel corso dei mesi tra la fine del 1848 e l'inizio dell'anno successivo, partirono complessivamente, secondo gli elenchi compilati dagli austriaci, circa 6280 individui, divisi in 3897 lombardi e 2383 veneti⁴³¹. Di questi, la quasi totalità era di età compresa tra i 18 e i 30 anni: si può dunque parlare, per l'emigrazione del biennio rivoluzionario, senza tema di smentita, di un fenomeno essenzialmente generazionale. Questo coinvolse nella grandissima maggioranza individui giovani, per di più appartenenti, in più del 90% dei casi, a classi sociali tutt'altro che privilegiate e impiegati nei più differenti mestieri, dallo studente al facchino, dallo spacca legna al domestico, dal tessitore al cameriere, dal fabbro al maestro elementare, dal muratore al garzone di negozio, dall'impiegato giornaliero al mugnaio, dall'oste al sellaio e al conciatore di grani⁴³². Dal fenomeno non furono esclusi, anche se in numero manifestamente minore, anche possidenti (2%), aristocratici (1%) e borghesi professionisti (1%) – soprattutto avvocati, finanzieri, farmacisti, medici. Sembrava così prendere finalmente forma, proprio in questa occasione, il celebre monito di Mazzini, secondo cui:

Il passato ci è fatale. La Rivoluzione francese, io lo affermo convinto, ci schiaccia. [...] Or, mentre noi scimmiottiamo i nostri padri, dimentichiamo che i nostri padri non scimmiottavano alcuno e furono grandi per questo [...]. Perché, pur rispettando e studiando la tradizione, non procederemmo oltre?⁴³³

⁴³⁰ Punti di riferimento in merito sono ancora Balzani, *I giovani del Quarantotto* cit. e De Francesco, *Generazioni risorgimentali* cit.

⁴³¹ Dal conteggio sono escluse la città di Venezia – a causa della tardiva riconquista – e la provincia di Padova – dalla quale non giunsero, almeno apparentemente, elenchi di assenti. È stato possibile integrare parzialmente i dati delle due province venete tramite un controllo incrociato attraverso gli elenchi scritti a mano contenuti, in ordine sparso, in ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 1-3. Si tratta tuttavia, per il momento, di cifre parziali.

⁴³² L'elenco degli assenti illegali è ora disponibile all'indirizzo: <https://www.dropbox.com/home/Elenchi%20esuli%20lombardo-veneti%201848-1866>.

⁴³³ Giuseppe Mazzini, *Fede e Avvenire*, in Id., *Scritti editi e inediti*, vol. V, *Politica*, Milano, Daelli, 1863, pp. 175-76, citato in Balzani, *I giovani del Quarantotto* cit., p. 406.

Se durante gli eventi rivoluzionari del '48 un vasto, se non vastissimo coinvolgimento delle classi popolari è un fatto ormai acclarato, furono tuttavia essenzialmente i membri della borghesia delle professioni a dirigere ogni aspetto della vita pubblica rivoluzionaria. Fu dunque solo in un secondo momento che l'elemento popolare si manifestò in tutta la sua portata, proprio attraverso il coinvolgimento massivo delle classi subalterne nel fenomeno di un'emigrazione che la coincidenza temporale con il 1849 e la fine della rivoluzione permetterebbe di riconoscere come un fenomeno non strettamente connesso alle sole esigenze economiche⁴³⁴. Il periodo immediatamente successivo al biennio 1848-1849 potrebbe dunque apparire come la realizzazione di quel momento, tanto atteso dall'«apostolo della libertà», in cui la rivoluzione assunse definitivamente la dimensione generazionale tanto cara al pensiero mazziniano e abbandonò spontaneamente, almeno in parte, le caratteristiche dei decenni precedenti, che erano state profondamente marcate da quell'Internazionale liberale studiata in anni recenti da Maurizio Isabella. Quest'ultima aprì certamente la via all'esilio, ma si trattò di un'esperienza fortemente elitaria, specchio di una società aristocratica e borghese che dall'estero, complice le fitte reti internazionali, poteva garantirsi una certezza economica che consentiva, in molti casi, di continuare agevolmente da lontano la lotta politica. Non è raro in questi anni rintracciare interi nuclei familiari che espatriarono, o semplicemente fratelli, anche giovanissimi, che lasciarono casa, come quei giovanissimi Bellegrandi, studenti di undici, sedici e diciotto anni partiti da Brescia nel '49 verso una meta ad oggi ignota. L'esilio post-quarantottesco fu dunque un fenomeno di grandi numeri – anche se, naturalmente, si dovrà attendere il secolo successivo per parlare di emigrazione di massa⁴³⁵ – che vide spostarsi dal Lombardo-

⁴³⁴ Già Adolfo Bernardello aveva avanzato l'ipotesi che i ceti popolari fossero «presenti nell'emigrazione in misura maggiore di quanto si potrebbe pensare», in Id., *Vite spezzate e contrasti ideali* cit., p. 192.

⁴³⁵ Si vedano gli studi approfonditi contenuti in *Storia dell'emigrazione italiana* cit.

Veneto migliaia di individui appartenenti a tutte le classi sociali, ma che fu in gran parte caratterizzato da uomini – e donne – che sino a quel momento erano rimasti perlopiù estranei al fenomeno. Come già evidenziato, fu infatti la prima volta che dalle province italiane dell'Impero asburgico si mossero, in quantità significative e per motivi politici, uomini impegnati in mestieri che non fossero il tradizionale *possidente* o l'avvocato, che tanta parte avevano comunque avuto durante il '48.

Negli anni a seguire, tra il 1849 e il 1866, con picchi sostanziali durante i momenti di maggior fermento rivoluzionario, militare e politico – la rivolta dei Barabba del 1853 *in primis*, ma poi, a seguire, gli eventi bellici della seconda guerra d'indipendenza e la proclamazione del Regno d'Italia e infine le campagne della terza guerra d'indipendenza – il fenomeno migratorio dal Lombardo-Veneto continuò in maniera incessante e le autorità seguirono a presentare elenchi di assenti ed emigrati politici. Tra l'inizio del 1853 e la primavera del 1854 si conta, desunto dai prospetti «dei profughi politici, le di cui sostanze sono colpite da sequestro», un totale di 1324 sudditi lombardo-veneti lontani dai confini dello stato, dei quali solo 285 erano i veneti⁴³⁶.

Negli archivi degli uffici incaricati del sequestro è stato inoltre possibile rintracciare i nomi di ulteriori individui, contenuti in elenchi manoscritti e non pubblicati, che rappresentano probabilmente documenti ad esclusivo uso interno. Uno in particolare, la lista intitolata *Prospetto alfabetico dei profughi politici e dei militari esiliati*⁴³⁷, non datata, ma che fu sicuramente tenuta in aggiornamento sino almeno all'autunno del 1853, rende noti i nomi di un totale di 452 fuoriusciti veneti e si presenta come l'elenco più completo a riguardo: vi sono compresi 236 «profughi

⁴³⁶ La cifra è riportata, lievemente ribassata, anche in Trincanato, «*Umiliare il ricco refrattario, proteggere il suddito fedele*» cit., p. 343. Gli elenchi si trovano sparsi nei fondi dell'Archivio di Stato di Venezia. Si veda in particolare ASVe, *Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati*, b. 2. Gli elenchi sono ora disponibili all'indirizzo: <https://www.dropbox.com/home/Elenchi%20esuli%20lombardo-veneti%201848-1866>.

⁴³⁷ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 111, *Prospetto alfabetico dei profughi politici e dei militari esiliati*, s.d.

politici», 61 «esiliati politici» e 154 «militari esiliati» – oltre ad un singolo «emigrato» dovuto probabilmente ad una imprecisione. Grazie all’indicazione della provincia di provenienza e della condizione finanziaria di ogni fuoriuscito, l’elenco permette da un lato di ampliare il focus sulla geografia dell’esilio veneto, mappando la ragione con l’obiettivo di osservare da vicino quale sia stata l’effettiva portata – in termini quantitativi – del fenomeno e dall’altro consente di delinearne i tratti sociali ed economici. Non stupisce che il numero più elevato di fuoriusciti, 191 uomini, provenisse da Venezia: pur avendo irrimediabilmente perso il prestigio politico che ne aveva segnato la storia sino alla caduta della Serenissima e pur essendo passata attraverso la lunga parentesi napoleonica, che l’aveva posta in una posizione di subordine rispetto a Milano, Venezia rimaneva la co-capitale del Regno e, con i suoi oltre 100.000 abitanti, la città più popolosa della Provincia del Veneto. Seguiva il distretto vicentino, da cui provenivano poi 104 fuoriusciti, mentre erano ben più distanziati i patrioti fuggiti dai distretti di Treviso, 36 fuoriusciti, Verona, 34, Padova, 30, Belluno, 23, Udine, 20 e Rovigo, 14. Se rapportato al numero di abitanti per città, il numero dei vicentini espatriati è eccezionale, a maggior ragione in un confronto con Padova, più popolosa, e con Verona, che tuttavia era la sede del governo militare e si trovava al centro di un sistema difensivo dal quale era difficile allontanarsi.

1.2. I sequestrati

Si apre dunque a questo punto una quarta categoria, ovvero quella dei *sequestrati*. Si trattava di uomini i cui nomi erano già stati iscritti negli elenchi dei primi due gruppi, i quaranta *esiliati* della Repubblica di San Marco e gli ottantasei emigrati *esclusi dal rientro*. Costoro rientravano nel numero dei 452 emigrati, civili e militari elencati nel *prospetto alfabetico* già menzionato ed erano formalmente tutti sottoposti al sequestro: di questi, tuttavia, le autorità dovettero constatare che ben 321 risultavano «senza sostanza».

Nella categoria rientravano indistintamente tutti gli assenti illegali: gli austriaci procedettero infatti a comporre liste all'interno delle quali erano indicati i nomi di chi aveva preso *manifestamente* parte ad atti di ostilità nei confronti dell'imperial-regio governo e di chi si trovava semplicemente lontano dalla patria e a cui venivano, in via preventiva, sequestrati i beni: se l'allontanamento non fosse stato dovuto a motivi politici, l'assente avrebbe avuto agio di dimostrare che altre erano le ragioni che l'avevano indotto ad allontanarsi senza un via libera delle autorità, come dimostrano gli schemi di rettifica scambiati con cadenza regolare dagli uffici responsabili.

Per tracciare un profilo degli esiliati e degli emigrati veneti materialmente colpiti dal sequestro dei beni a seguito della rivoluzione quarantottesca, le cui vicende è possibile rintracciare negli archivi, è necessario dunque rifarsi, in particolare, al già citato elenco, emanato in data 6 settembre 1853 da parte degli uffici della Commissione liquidatrice per le province venete. Dopo aver concluso l'*iter* per l'individuazione degli emigrati illegali, si era passati alla catalogazione dei loro beni: era questo un passaggio fondamentale, poiché consentiva di definire con precisione quali sarebbero stati i patrimoni su cui l'amministrazione asburgica avrebbe potuto in seguito procedere. Chi infatti poco o nulla possedeva, pur continuando a rientrare nella categoria dei sudditi colpiti dal provvedimento, non veniva materialmente fatto oggetto di sequestro, come si vedrà a breve.

Dopo più di sei mesi di lavoro d'individuazione e di mappatura, le autorità potevano finalmente procedere a render noti i nomi di coloro che erano ufficialmente colpiti da sequestro dei beni nelle province venete, per un totale di trenta individui⁴³⁸, cui se ne sarebbero aggiunti, nel novembre del 1854, altri quarantadue⁴³⁹: di questi ultimi, trentuno ottennero dopo pochi mesi lo svicolo dal sequestro dei beni⁴⁴⁰,

⁴³⁸ Si veda la tabella n. 5.

⁴³⁹ Si veda la tabella n. 7.

⁴⁴⁰ Si veda la tabella n. 9.

mentre per tutti gli altri si dovettero attendere alternativamente i decreti *ad hoc* emanati dall'imperatore o l'amnistia generale del dicembre 1857. Come già ricordato, si deve considerare che, in virtù della *Sovrana patente* del 1832 sull'emigrazione, a livello ufficiale tutti i fuoriusciti illegali erano sottoposti a sequestro: si spiega così l'emanazione, già nel maggio del 1854, di un lungo elenco di individui sciolti dal sequestro dei beni, non a caso tutti – o quasi – di estrazione popolare e, con ogni probabilità, privi di sostanze di un qualche interesse per l'autorità austriaca, che ebbe così gioco facile a svincolare dal sequestro patrimoni nulli o che da questo non erano stati concretamente toccati⁴⁴¹. Nel capitolo precedente s'è visto come l'amministrazione del Lombardo-Veneto tendesse ad operare concretamente il sequestro solamente in quei casi in cui le rendite fossero sufficienti perlomeno a coprire le spese necessarie per avviare l'appropriazione dei beni da parte degli uffici incaricati. Non stupisce dunque che la documentazione più ricca riguardi i patrimoni di maggiore entità e che i nomi che tornano con regolarità nei documenti d'archivio siano quelli di coloro il cui patrimonio era tale da interessare le costanti attenzioni dell'amministrazione austriaca. Secondo questo principio, dunque, sarebbe possibile affermare che i veneti sottoposti materialmente al sequestro beni furono, tra il 6 febbraio 1853 e il 2 dicembre 1856, il totale di settantadue uomini desunto dagli editti «per l'insinuazione delle pretese che persone private potessero vantare verso [i beni degli esuli]»⁴⁴². Un numero tutto sommato esiguo se rapportato a quanti, a partire dal 1848-49, si erano allontanati dai confini del Lombardo-Veneto, ma significativo nella misura in cui si trattava nella grande maggioranza di uomini il cui patrimonio avrebbe continuato a finanziare una lotta politica che all'estero non si sarebbe certamente arrestata.

⁴⁴¹ Si veda la tabella n. 4.

⁴⁴² Benché larga parte dei fondi sull'argomento presso l'Archivio di Stato di Venezia siano stati analizzati nel corso di questa ricerca, uno spoglio completo permetterebbe di aggiungere ai settantadue anche quei casi di sequestro, sporadici ma presenti, non pubblicati e che ad oggi rimangono inesplorati.

2. Strategie per la salvaguardia dei beni

2.1. Esuli e famiglie dinnanzi al sequestro

Sin dalla fine del biennio rivoluzionario gli esuli post-quarantotteschi lombardi e veneti dovettero fare i conti con i sequestri dei loro beni. Poco importa che per i primi tre anni, dal 1849 al 1853, questi non fossero stati concretamente applicati, ma solo minacciati con editti e proclami rimasti poi sulla carta: i fuoriusciti politici si trovavano infatti nell'unica situazione giuridica per la quale la normativa asburgica prevedesse l'applicazione del sequestro dei beni, ovvero l'emigrazione illegale. Nel capitolo precedente è stato sottolineato come si sia trattato di una situazione contraddittoria e incoerente, che non pochi problemi avrebbe provocato all'Austria stessa e ai suoi rapporti internazionali: i quaranta esuli della Repubblica di San Marco, per esempio, erano stati costretti a lasciare Venezia partendo per l'esilio e dunque non sarebbero dovuti rientrare nella fattispecie degli assenti senza autorizzazione; coloro che venivano definiti come emigrati vivevano nella stessa incertezza, dal momento che lo stesso Radetzky, in uno dei suoi più citati proclami, il 4 maggio 1849 aveva concesso a chiunque, senza distinzione, di lasciare Venezia per terra o per mare entro un limite massimo di quarant'otto ore senza timore di subire ritorsioni da parte del potere austriaco in procinto di ristabilirsi in laguna⁴⁴³. Lo stesso valeva poi per i molti ex sudditi austriaci – nella maggioranza lombardi – che avevano nel frattempo spostato la loro residenza nel Regno sabauda, ottenendo lo scioglimento dalla cittadinanza austriaca e ricevendo quella sarda, e che si erano improvvisamente ritrovati con i beni posti sotto sequestro.

Non stupisce dunque che nel lungo lasso di tempo trascorso prima dell'applicazione dei decreti repressivi del 1853, gli esuli avessero preso contatto con

⁴⁴³ Eppure, in una notificazione del marzo 1850, costoro si trovarono inclusi tra gli assenti illegali, senza autorizzazione, e dunque passibili di sequestro dei beni.

le famiglie e con gli agenti rimasti in patria per organizzare una serie di strategie volte a proteggere il patrimonio sino a quel momento solamente minacciato di sequestro. Non è un caso, infatti, che il primo pensiero del luogotenente von Toggenburg fosse stato quello di bloccare il lavoro di quegli avvocati, notai e agenti incaricati dagli esuli della gestione dei loro patrimoni, dando ordine immediato a tutti i funzionari incaricati di sorvegliare attentamente ogni movimento sospetto. I beni dei fuoriusciti si trovavano dunque sottoposti ad un duplice tentativo di tutela, da un lato quello dei parenti degli esuli nei confronti dell'amministrazione asburgica e dall'altro quello della stessa amministrazione, divenuta nel frattempo proprietaria dei beni e dunque incaricata della loro valorizzazione e conservazione, da parenti e finti creditori. A questo proposito è interessante osservare un caso, riguardante il patrimonio del dottor Bassani, di Verona, tra i trenta fuoriusciti colpiti dal sequestro dei beni nel 1853, che i suoi fratelli cercarono di tutelare con una vendita frettolosa ma che venne, infine, salvaguardato proprio dall'amministrazione austriaca. Nell'agosto dell'anno precedente il fratello Angelo Bassani, «dichiarando di agire per sé ed anche per di lui fratelli Graziano o Graziadio, Giacomo e Mandolino», aveva acquistato dalla contessa Giuseppa Alfonsa Morando Bembo uno stabile presso la parrocchia del Duomo cittadino⁴⁴⁴. Secondo il contratto di vendita stipulato dalle due parti e vidimato da un notaio, i fratelli avrebbero dovuto pagare alla contessa un totale di 22.000 lire austriache, di cui 8.000 da pagarsi immediatamente e il resto da corrispondere entro il luglio 1853, con gli interessi al 5%: inoltre, i fratelli avevano gravato con un'«ipoteca a cauzione della creditrice la stessa casa loro venduta, sulla quale fu anche eseguita la iscrizione ipotecaria»⁴⁴⁵. Scaduto il termine di pagamento, la contessa Bembo chiese ai suoi debitori soddisfazione degli accordi pattuiti, salvo sentirsi comunicare che nel frattempo i quattro fratelli avevano a loro

⁴⁴⁴ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 110, *lettera di Pierluigi Bembo procuratore della moglie Giuseppa Alfonsa Mainardo all'I.R. Luogotenenza delle province venete*, Venezia, 24 agosto 1853.

⁴⁴⁵ *Ibidem*.

volta ceduto lo stabile e il relativo debito ad un tale Francesco Rogger, sul quale dunque ricadeva in quel momento l'onore di saldare la cifra pattuita. I fratelli avevano potuto vendere anche la quota dell'esule grazie ad una procura sottoscritta dallo stesso Graziadio a Bruxelles, dove evidentemente s'era trasferito, «vidimata e riconosciuta in regola»⁴⁴⁶. Tuttavia, Rogger cercò di approfittare della congiuntura sfavorevole ai fratelli Bassani per sottrarsi al pagamento e rifiutò di saldare il debito con la nobildonna. L'uomo tutto puntava sul fatto che «l'I.R. Conservazione delle ipoteche in Verona avrebbe elevato il dubbio di non poter cancellare la iscrizione ipotecaria [...] presa dalla sunnominata Morando Bembo a carico dei fratelli Bassani, quando pure vi concorresse l'assenso della creditrice iscritta, trattandosi che fra i suddetti fratelli Bassani havvi il dr. Graziadio, i di cui beni furono assoggetti a sequestro»⁴⁴⁷. Nell'incertezza del momento, la contessa tornò dunque a chieder conto ai fratelli Bassani, pretendendo il saldo di un credito sulla cui «realità [...] non può nascer dubbio»⁴⁴⁸: a questo punto, con la sostanza di Bassani finita nel frattempo sotto sequestro, intervenne dunque la nuova amministrazione dei beni a tutela del patrimonio dell'assente, regolando una questione che rischiava di finire per inopinatamente danneggiarne gli interessi. La Commissione liquidatrice intervenne così nell'*affaire*, nel quale era ormai direttamente implicata, inviando le sue considerazioni al luogotenente per il Veneto e domandando che l'iscrizione ipotecaria venisse cancellata, concedendo il pagamento alla contessa Bembo da parte di Rogger e liberando così la sostanza di Graziadio Bassani da ogni pregiudizio:

Inoltre, ottenendo la nob. Morando Bembo il pagamento del suo credito da Francesco Rogger, e cancellando quindi la relativa ipoteca sussistente a suo favore, implicitamente la sostanza del profugo politico

⁴⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁴⁷ *Ivi*, lettera n. 53/CL dell'I.R. Commissione liquidatrice al cav. de Toggenburg, I.R. Luogotenente delle prov. vent., Venezia, 28 ottobre 1853.

⁴⁴⁸ *Ibidem*.

dr. Graziadio Bassani, anziché risentirne un danno, va ad avere un vantaggio, restando esonerate da ogni possibile eventuale rispondenza pel credito suindicato⁴⁴⁹.

Fu così che proprio l'amministrazione austriaca, dalla quale in partenza si voleva tutelare il patrimonio, finì per prendersene cura a tutto vantaggio dell'esule, del suo patrimonio e persino della sua famiglia. In alcuni casi, tuttavia, fu il diretto interessato a porre i propri beni al sicuro, approfittando dei lunghi anni di inattività da parte della burocrazia austriaca. Il caso più eloquente di strategia, riuscita, per la salvaguardia dei beni è senza dubbio quello di Angelo Francesco Degli Antoni, fedele amico di Daniele Manin e inserito tra i quaranta proscritti del '49, che il 12 agosto 1851 riuscì a vendere per una cifra considerevole alle Assicurazioni Generali di Trieste il suo lussuoso stabilimento veneziano dei bagni, arrivando persino a stipulare con la Compagnia una ricca polizza assicurativa, che gli avrebbe garantito per gli anni a venire una rendita annua pari a 7.200 lire⁴⁵⁰. A partire proprio dalla vicenda di Degli Antoni è possibile scorgere tra i documenti d'archivio una serie di altri espedienti, spesso fallimentari, che merita di essere osservata da vicino, soprattutto per comprendere come quegli anni di apparente vuoto non siano stati fondamentali solo per il mantenimento degli esuli all'estero – dal momento che poterono contare sulle loro normali rendite – ma anche per consentire ad essi e ai loro famigliari di provvedere alla protezione dei propri beni. Proprio il ruolo delle famiglie fu di grande importanza nella conservazione dei beni; anche nei casi in cui non vi furono, almeno in apparenza, dei tentativi di muoversi ad evidente danno dell'amministrazione asburgica, i parenti delle vittime furono in prima linea nella tutela dei beni e si prodigarono in primo luogo, laddove possibile, per divenire sequestratari e

⁴⁴⁹ *Ibidem*.

⁴⁵⁰ Il caso di Degli Antoni è stato approfondito nell'articolo di Trincanato, «*Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele*» cit., pp. 344-347.

amministratori dei beni, esercitando dunque un controllo sostanziale che altrimenti sarebbe stato demandato a persone di fiducia delle singole delegazioni provinciali e che spesso poco o nulla conoscevano delle esigenze diverse di ogni patrimonio, con conseguenze talvolta assai negative per le rendite economiche. Non era infrequente che gli esuli e i loro parenti, pur di mantenere intatto il patrimonio, ricorressero ad espedienti ingegnosi, come nel caso del conte Pier Eleonoro Negri, strenuo organizzatore della difesa di Vicenza nel '48 e in seguito esule in Piemonte. Dopo la rivoluzione, presentando un futuro nefasto per tutti coloro che si erano particolarmente compromessi contro gli austriaci, egli cedette al fratello tutti i propri beni in cambio di un vitalizio di circa 6.800 lire: il trasferimento della proprietà avrebbe dovuto scongiurare, nell'ottica di Negri, il sequestro; il fratello poi, temendo che l'idea del fratello non fosse sufficiente, sperando con ogni probabilità di sottrarre le rendite all'amministrazione austriaca, completò la strategia mettendo ad ipoteca l'intero suo patrimonio e facendo dono alla moglie la somma di 100.000 lire⁴⁵¹. Altri invece incorsero in spese supplementari e talvolta ingenti, come illustra la vicenda di Giovanni Papesso, fratello di Antonio, inserito già nel 1849 fra gli emigrati a cui era impedito il rientro in patria e sottoposto al sequestro dei beni nel 1854. Giovanni, già amministratore dei beni del fratello, corrispondenti in nove campi e mezzo nel territorio di Cologna Veneta, «all'oggetto di esonerarsi dall'obbligo di tenere una separata azienda dalla propria, e perciò dalle conseguenti rese di conto», propose all'Intendenza provinciale di finanza di corrispondere un importo annuo per l'affitto dei terreni corrispondente a 40 lire austriache per campo, esponendosi al sicuro rischio di «contribuire un importo maggiore all'esibito», dal momento che la cifra andava ben oltre all'«effettivo ricavato dall'amministrazione negli anni decorsi»⁴⁵²:

⁴⁵¹ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio n. 9119 dell'I.R. Intendenza provinciale delle finanze all'I.R. Prefettura delle finanze in Venezia*, Vicenza, 24 maggio 1855.

⁴⁵² ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio n. 377/37 dell'I.R. Intendenza provinciale delle finanze all'I.R. Prefettura delle finanze venete*, Verona, 22 marzo 1855.

tenere unito il patrimonio era dunque il primo interesse di molte famiglie, da raggiungere ad ogni costo.

In un tale frangente giocarono inoltre un ruolo di straordinario interesse le donne, rimaste in molti casi le uniche effettive detentrici e beneficiarie dei beni e capaci di mettere a punto, talvolta con una singolare tenacia, tutta una serie di misure volte a proteggere le sostanze dei mariti, dei padri o dei figli; sono a tal proposito illuminanti i casi delle donne di casa Morosini, analizzato nel corso di questo capitolo, e di quelle di casa Murari. La madre e la moglie del conte Tommaso Murari, profugo politico veronese, diedero inizio ad un contenzioso nei confronti della nuova gestione dei beni del figlio, pretendendo l'una «il diritto alla proprietà ed alla rendita di metà di alcuni beni e del diritto di decima in Sorgà, nonché alle rendite di un altro dodicesimo dei beni e decima suddetti», l'altra «il diritto alla proprietà ed al godimento di 4/24 di essi beni e decima»⁴⁵³: unendo le richieste, le donne avrebbero potuto mettere al sicuro gran parte dei beni famigliari, sottraendoli in maniera definitiva agli austriaci che ne avevano nel frattempo assunto la completa gestione. Ma questi, attenti al rispetto delle leggi e allo stesso tempo alla tutela di un patrimonio che li vedeva nel frattempo essere divenuti gli effetti gestori – e come tali tenuti al migliore trattamento di esso – dichiararono inammissibile la liquidazione nel frattempo richiesta dalla madre del profugo, di metà del patrimonio: tuttavia, la strategia non fu un completo insuccesso dal momento che le donne Murari si videro garantito il diritto alla nuda proprietà della metà dei beni e della decima e riconosciuto il titolo di usufruttuarie di una quarta parte dell'eredità del defunto Agostino Murari, padre di Tommaso.

Per comprendere in maniera più dettagliata i difficili percorsi degli esuli e dei loro famigliari nella difesa dei patrimoni, conviene osservare da vicino due vicende,

⁴⁵³ *Ivi*, dispaccio n. 1291 dell'I.R. Commissione liquidatrice all'I.R. Intendenza provinciale delle finanze, Venezia, 1° dicembre 1854.

che sono a tal proposito emblematiche: si tratta del contenzioso su due eredità aperto dalle famiglie dei profughi politici Benvenuti e Mainardi.

2.2. I tentativi di salvaguardia tra successi e fallimenti: i casi di Benvenuti e Mainardi

Il primo caso di studio riguarda Bartolomeo Benvenuti, tra i quaranta esiliati in seguito alla capitolazione di Venezia nel 1849, i cui beni furono posti sotto sequestro il 10 febbraio 1853. Benvenuti giocò, durante la rivoluzione, un ruolo tutt'altro che secondario: vicino alle posizioni di Daniele Manin, con il quale condivideva, tra l'altro, la professione di avvocato, si distinse sin dai primi giorni del '48 veneziano, partecipando attivamente alle riunioni politiche e divenendo in seguito generale in capo della Guardia Civica⁴⁵⁴.

All'incirca due anni dopo la partenza di Bartolomeo da Venezia, nell'agosto del 1851, suo padre Giovanni Battista fece testamento, designando come suoi eredi i figli Francesco e Vittorio, ma disponendo un usufrutto vitalizio valido anche per gli

⁴⁵⁴ Una breve descrizione di Benvenuti ad uso dell'amministrazione austriaca è contenuta in ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 109, *Elenco nominale dei profughi politici civili aventi sostanza mobile ed immobile nelle Province Venete*: «Uno dei 40 espulsi da Venezia dopo la capitolazione. Fu uno dei più caldi fautori della rivoluzione: si rese anche prima osservabile in linea politica. Figurò sempre fra quelli che facevano dimostrazioni in odio dell'Austria, e fu tra i primi che distribuì denaro alla plebaglia ed ai soldati italiani per eccitarli alla rivolta». E ancora: «Già prima della rivoluzione si rese osservabile in linea politica e particolarmente nell'occasione della riunione dei Dotti in Venezia nel 1847 per certi brindisi e discorsi, che lasciavano trasparire i di lui sentimenti politici avversi alla dominazione austriaca in Italia. Egli figurò dappoi sempre fra quelli che facevano dimostrazioni in odio all'Austria, e fu uno dei più attivi promotori della rivoluzione di Venezia. Egli ed i suoi fratelli furono i primi, che dispensassero denaro alla plebaglia ed agli I. R. soldati di nazione italiana per interessare quest'ultimi a fare causa comune col popolo che da loro veniva eccitato alla rivolta. Più tardi come deputato dell'Assemblee. Membro dei Circoli, e dovunque spiegò odio accanito contro l'Austria, non cessando di promuovere ed animare progetti contro la stessa, anche quando impossibile presentossi ogni ulteriore resistenza. Da nozioni avute emerge che i suoi sentimenti sono tuttora avversi al governo austriaco», in ASVe, *Ibidem*, b. 111, *Elenco dei profughi politici civili della Provincia di Venezia aventi sostanza soggetta a sequestro*, Venezia, 1° giugno 1853. Qualche accenno sparso sul ruolo di Bartolomeo Benvenuti in Niccolò Tommaseo, *Venezia negli anni 1848 e 1849*, 2 voll., Firenze, Felice Le Monnier, 1931-1950 e in Agnese Cremona, *Pagine inedite dell'epistolario di Niccolò Tommaseo: la donna tra protagonismo sociale e immaginario maschile*, in *Memoria, rappresentazioni e protagonisti del 1848 italiano* cit., pp. 345-381 e in particolare p. 352.

altri suoi figli, Giovanni, Pietro e, appunto, Bartolomeo⁴⁵⁵. Nel frattempo, però, il nome del rivoluzionario era stato incluso nella lista dei profughi politici colpiti dal sequestro dei beni mobili e immobili e dunque il padre, nel 1853, tentò, nell'ultimo momento utile – sarebbe morto di lì a poco – di sottrarre il suo patrimonio al sequestro, aggiungendo alle sue disposizioni testamentarie «che la quinta parte d'usufrutto competente al profugo Bartolomeo, fino al lievo del sequestro dovesse essere accordata al fratello Pietro incaricato di farne quell'uso che il testatore riserva di vocalmente indicargli»⁴⁵⁶. Una volta deceduto Giovanni Battista, tuttavia, l'autorità camerale incaricata dell'amministrazione delle sostanze dei profughi politici non si fece attendere e puntualmente reclamò la quinta parte d'usufrutto spettante a Bartolomeo Benvenuti, «senza riguardo alla seconda disposizione testamentaria, e vincolando quindi all'obbligo di trimestrali resoconti l'amministrazione dell'ereditaria sostanza concessa giudizialmente all'uno dei coeredi Francesco Benvenuti»⁴⁵⁷.

Il caso passò così all'imperial-regia Intendenza di Finanza, che lo sottopose a sua volta alla Presidenza della Luogotenenza e infine al Governatorato generale con sede a Verona. Il responso non si fece attendere e, in prima battuta, esso sembrava dar ragione alla famiglia dell'esiliato: la legge austriaca imponeva infatti che fossero considerate come valide le ultime disposizioni di volontà di un individuo, che andavano a cancellare quelle sottoscritte in precedenza⁴⁵⁸. E dunque, se Benvenuti niente avesse posseduto, niente gli si sarebbe potuto sequestrare: «nulla per ora

⁴⁵⁵ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 113, *dispaccio del Governato generale in Verona*, Verona, 27 giugno 1854.

⁴⁵⁶ *Ibidem*.

⁴⁵⁷ *Ibidem*.

⁴⁵⁸ Si vedano a tal proposito gli articoli del *Codice civile austriaco* e in particolare: §713, «il testamento posteriore annulla il precedente», in *Manuale del diritto civile austriaco contenente il testo del Codice civile generale dell'anno 1811 con succinte spiegazioni del medesimo non che l'esposizione di tutti i lavori letterarii e di tutte le analoghe leggi giudiziarie, politiche e camerali nella loro parte essenziale, dell'avvocato Giuseppe Ellinger, versione italiana eseguita sulla quarta edizione tedesca con annotazioni ed aggiunte per cura del dottore in legge Giosafatte Rotondi*, vol. II, Milano, coi tipi di Antonio Arzione e C., 1855.

spettando al profugo Benvenuti sulla eredità del fratello Giambattista, nulla pure possa esser pretesto dall'Amministrazione Camerale»⁴⁵⁹. Eppure, l'autorità austriaca si rifece ad alcuni cavilli legali, affermando che, dopotutto, i contenuti dei due testamenti erano sostanzialmente uniformi nella divisione dell'usufrutto e che

colla seconda si volle soltanto introdurre la devoluzione della quinta parte disposta pel fratello Bartolommeo, all'altro fratello Pietro, e ciò non già per favorire quest'ultimo, ma bensì per iscopi da prescriversi a voce, e che una tale reticenza non avrebbe alcuna plausibile giustificazione, si avrà motivo a stabilire con fondamento essere stata unica mira del testatore, nella erezione del secondo atto, di provvedere perché la quota designata all'emigrato Bartolommeo, resti sottratta al sequestro, ma sia nonostante goduta dal legatario»⁴⁶⁰.

Il tentativo di salvaguardia era troppo evidente per non esser facilmente riconosciuto e rapidamente sventato dagli ufficiali dell'Intendenza di finanza, che dando il proprio sostegno all'autorità camerale, il 27 giugno 1854, le conferivano ufficialmente la gestione dei beni dell'esiliato Benvenuti, con il diritto all'usufrutto «in parola in base al primo testamento»⁴⁶¹.

Si basa su di un testamento paterno anche la vicenda dell'esule Fabio Mainardi, ex alfiere di vascello, già ufficiale di spicco durante la rivoluzione quarantottesca, non inserito nell'elenco dei quaranta maggiorenti condannati all'esilio proprio in virtù del suo essere un militare in carriera: una condizione che lo includeva invece nel novero dei traditori accusati di lesa maestà per tradimento

⁴⁵⁹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 113, *dispaccio del Governato generale in Verona* cit.

⁴⁶⁰ *Ibidem*.

⁴⁶¹ *Ibidem*.

diretto nei confronti dell'imperatore e che lo aveva spinto ad imboccare la via dell'esilio⁴⁶². Poco dopo la pubblicazione dell'editto di sequestro da parte delle autorità del Lombardo-Veneto, nel giugno del 1853, Giordano Luna, amministratore del patrimonio della famiglia Mainardi, presentò una supplica «onde fosse sollevata dal sequestro la sostanza spettante all'esiliato Fabio Mainardi»⁴⁶³.

Il padre di Fabio, Lauro Mainardi, era morto nel 1844, lasciando un patrimonio consistente, ma da dividersi tra i suoi numerosi figli. Secondo il testamento, l'uomo aveva destinato «la parte disponibile» ai quattro figli maschi, «caricandola del pagamento dei legati oltrecchè delle passività aggravanti la sostanza tutta», mentre la legittima si sarebbe dovuta ripartire tra i quattro maschi e le quattro femmine. Inoltre, l'uomo aveva tenuto a precisare con un codicillo che non si sarebbe potuto procedere alla divisione della sua sostanza tra i figli se prima questa non fosse stata «depurata da ogni passivo»⁴⁶⁴. Secondo un principio di equità, il padre volle che ad ognuno dei figli dovesse essere corrisposta una parte uguale in tutto a quella degli altri e non eventualmente gravata da debiti che avrebbe dovuto saldare singolarmente. Su un patrimonio totale di oltre 400.000 lire, tolti i passivi e fatto il distinguo tra parte disponibile e legittima, ne sarebbero rimaste circa 250.000, da suddividere tra i fratelli e le sorelle: a Fabio, dunque, sarebbero spettate circa 45.000 lire, con una rendita annua, al netto delle spese e delle tasse, di 1.285 lire. Ma a quasi dieci anni dalla morte del padre e dalla lettura del testamento, i fratelli Mainardi non avevano ancora provveduto alla divisione del patrimonio e alla liquidazione delle passività, mettendo in questo modo l'asse paterno al sicuro dall'ingerenza dell'amministrazione austriaca: dopo il sequestro dichiarato sui beni del fratello Fabio, dunque, non sembrava certo quello il momento opportuno per procedere alla

⁴⁶² Brunello, *Colpi di scena* cit., pp. 139-150.

⁴⁶³ Le carte del caso Mainardi si trovano in ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435. Si veda in particolare *dispaccio 4570/P di von Toggenburg al governatore militare cav. Gorzkowsky*, Venezia, [28 luglio 1853].

⁴⁶⁴ *Ibidem*.

divisione e al pagamento dei passivi, esponendo la rendita alla certezza che sarebbe finita nelle casse dei nuovi gestori del suo patrimonio. Il testamento era esplicito e dichiarava a chiare lettere che, finché non si fossero eliminati tutti i debiti gravanti sull'asse, non si sarebbe potuto procedere alla divisione: la strategia, in questo modo, si rivelò vincente e nell'estate 1853 von Toggenburg riferì al governatore militare di Venezia Gorzkowsky che «abbia per ora a considerarsi il Mainardi privo di sostanza tostocchè depurati i passivi andrà il medesimo a conseguire la quota ereditaria, al qual'effetto sarebbe da farsene seguire l'annotazione nei pubblici libri», aggiungendo tuttavia che si sarebbe dovuto verificare se non fosse convenuto concedere una grazia all'ex ufficiale «se fosse vero il fatto riferito dall'amministratore ch'esso alieno dai politici rivolgimenti e dedicatosi al commercio in Parigi ivi si procura onestamente i mezzi di vivere»⁴⁶⁵. Pochi mesi dopo, tuttavia, il caso era passato al feldmaresciallo Radetzky nella sua veste di governatore generale del Regno, il quale non aveva esitato a dichiarare che Mainardi, essendo stato riconosciuto come dissidente politico, emigrato e assente illegale, dovesse essere d'ufficio sottoposto al sequestro dei beni, come confermato dall'iscrizione del suo nome negli elenchi della Commissione liquidatrice veneta: «essendo esiliato Fabio Mainardi fra quelli tuttavia esclusi dal ripatrio, rispetto ai quali deve tenersi fermo il sequestro dei beni, sia da annotarsi il vincolo di sequestro alla quota ereditaria spettante al medesimo sulla sostanza paterna e dopo terminata la liquidazione di ufficio sia da mettersi in attività il sequestro stesso sulla parte a lui toccata»⁴⁶⁶. Nei fatti, comunque, nulla cambiò, poiché pur essendo ufficialmente vincolata al sequestro, la quota parte di Fabio Mainardi non era ancora materialmente disponibile sino a che i fratelli non avessero coperto i debiti paterni. Solo nel marzo 1854 – i beni di Mainardi sarebbero stati svincolati dal sequestro nell'estate dell'anno successivo – l'imperial-regio intendente

⁴⁶⁵ *Ibidem*.

⁴⁶⁶ *Ivi*, copia del dispaccio n. 6139/P di von Toggenburg all'I.R. Intendenza di finanza in Venezia, Venezia, 10 ottobre 1853.

poté comunicare alla Presidenza della Luogotenenza che le operazioni sul patrimonio di Mainardi erano in corso: per rendere operativo il sequestro si era provveduto a verificare concretamente l'ammontare del capitale che sarebbe spettato all'esule tramite il lavoro di un ingegnere incaricato e in seguito s'era fatta richiesta all'imperial-regio Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni «di divenire al consensuale scorporo della coindivisa sostanza, od in caso diverso di procedere ad una liquidazione d'ufficio». Dinnanzi all'immobilismo dei fratelli Mainardi, dunque, l'amministrazione aveva la possibilità di forzare la mano, facendo formale richiesta per procedere al loro posto, e pretendendo quella divisione dei beni che da ormai dieci anni attendeva d'essere compiuta.

La strategia dei fratelli Mainardi, dunque, ebbe un discreto successo nel ritardare, per almeno un anno, il processo di sequestro dei beni del fratello esule. L'amministrazione austriaca, che in un primo momento sembrò accontentarsi di porre il vincolo di sequestro sui beni senza pretendere che avvenisse la divisione tra i fratelli, si accorse in seguito che si trattava di un chiaro tentativo di sottrarre alla gestione demaniale ciò che le spettava per legge e si attivò per recuperare la sostanza, arrivando a minacciare di procedere alla divisione d'ufficio, senza considerazione alcuna dell'opposizione messa in atto dalla famiglia.

3. La famiglia

3.1. Il mantenimento dei figli

Cosa mi si sequestrava? La sostanza che la defunta mia moglie Anna Lazzaro con disposizione testamentaria lasciava a mio figlio Spiridione

di anni otto, per la di lui educazione e conveniente mantenimento, il quale non ha a che fare coi profughi politici [...]»⁴⁶⁷.

Con queste parole un anonimo suddito del Lombardo-Veneto, rifugiatosi a Ferrara in seguito al fallimento della rivoluzione quarantottesca, si rivolgeva alle autorità asburgiche perché gli venisse fatta la grazia di poter rientrare in patria e d'essere riammesso a godere dei beni sequestrati della defunta moglie. Senza questi ultimi l'uomo era privato di ogni mezzo di sussistenza e di conseguenza obbligato «a mendicare per vivere»⁴⁶⁸. Nella missiva, con la quale egli si dichiarava del tutto estraneo agli eventi rivoluzionari, giurava di non «aver tradito il mio amatissimo sovrano, né con parole, né con scritti, né con fatti d'armi» e affermava d'essersi allontanato solamente per rispondere ad imprecisati ordini superiori, tutto puntava sulla presenza di un figlio, già orfano di madre ingiustamente privato delle sue legittime rendite, per presentare la «compassionevole situazione» di un uomo che chiedeva di ottenere prontamente lo svincolo dal sequestro dei beni.

Si è già avuto modo di osservare come, sin dalle origini, la figura dell'erede del condannato al sequestro o alla confisca dei beni abbia goduto di chiare garanzie e concrete assicurazioni all'interno delle raccolte di leggi dei vari stati. Nella stessa *Sovrana risoluzione* del 1832 era dedicato largo spazio ai diritti e ai doveri dei figli e degli stretti congiunti dei sequestrati. Ai figli dei fuoriusciti che erano rimasti in patria – si trattava della maggior parte dei casi, le cui vicende sono state tuttavia spesso offuscate dal destino di chi invece seguì i genitori all'estero⁴⁶⁹ – veniva

⁴⁶⁷ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 109, lettera anonima, Venezia, 10 giugno 1853.

⁴⁶⁸ *Ibidem*.

⁴⁶⁹ Il riferimento è naturalmente alla travagliata vicenda biografica di Giorgio ed Emilia Manin, figli di Daniele, che seguirono il padre nel lungo esilio mediterraneo, da Venezia sino all'approdo sulle coste francesi e al trasferimento a Parigi. Per un approfondimento sul tema si veda Maria Laura Lepscky Mueller, *La famiglia di Daniele Manin*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2005, soprattutto le pp. 137-319.

formalmente assicurato, sulla rendita sequestrata del genitore, un mantenimento economico corrispondente alla loro condizione sociale. Nei più rari casi in cui i figli avessero invece seguito i genitori fuori dai confini del Lombardo-Veneto, essi avrebbero mantenuto la cittadinanza austriaca per tutta la minore età e sino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età: dopodiché, perduta la cittadinanza, avrebbero anch'essi visto svanire il diritto sui beni paterni sequestrati. Tuttavia, a riprova dell'esiguità del numero dei giovani che seguirono i genitori nell'esilio, basti l'esempio dei passeggeri imbarcati sulla nave *Pluton*, che condusse fuori da Venezia i fuoriusciti politici a seguito della resa della Repubblica di San Marco nel 1849: solamente due, nel bastimento degli esuli, erano donne, ovvero la moglie e la figlia di Daniele Manin, mentre i minori erano soltanto Giorgio, il figlio maschio di Manin e il figlio del banchiere Levi⁴⁷⁰.

La presenza dei famigliari rimasti in patria costituì dunque uno dei maggiori problemi per le autorità austriache incaricate del sequestro, che ben presto si trovarono alle prese con un'infinita serie di casi particolari, da esaminare uno alla volta e che spesso comportavano serie dilazioni ai procedimenti di sequestro e poi di gestione dei beni e andavano ad intaccare, anche in maniera sostanziale, le rendite sui patrimoni. Si presentava inoltre per i funzionari asburgici – ed è un problema che ancora oggi interessa il ricercatore che si avvicini allo studio di questi temi – la delicata responsabilità di comprendere quando le richieste delle famiglie fossero dettate da autentici bisogni materiali o quando queste fossero invece il frutto di strategie per sottrarre, almeno in parte, i patrimoni dei propri congiunti dal sequestro.

Sembra appartenere al primo caso la vicenda della famiglia di Giovanni Gritti, appartenente ad uno dei più antichi e illustri lignaggi veneziani, fuggito a Parigi a seguito degli eventi rivoluzionari del 1848-49, cui aveva attivamente preso parte⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ *Ivi*, p. 171-174.

⁴⁷¹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *dispaccio n. 3851 a sua Eccellenza il Sig. Luogotenente per province venete Cav. di Toggenburg*, Venezia, 15 marzo 1853.

Al ritorno degli austriaci, Gritti era stato inserito, nel *proclama* del 12 agosto 1849, tra i sudditi esclusi dalla possibilità di rimanere nel Lombardo-Veneto. In seguito alla partenza del conte per l'esilio, la sua numerosa famiglia, composta dalla moglie Anna Freigang e da sette figli, tutti minori e in tenera età, si era spostata dall'abituale residenza veneziana a Treviso ed era stata affidata a Giuseppe Mutinelli, che fungeva da tutore in quanto cugino e «prossimo parente» di Gritti. La vita della famiglia era proseguita normalmente sino al 1853, benché la «sostanza rilevante» appartenente ai Gritti fosse «sottoposta a sequestro giudiziario» e fossero loro garantite solo le rendite bastanti per il mantenimento quotidiano. Con l'applicazione dei provvedimenti repressivi anche il patrimonio di Giovanni Gritti era stato dichiarato sotto sequestro e messo a disposizione di chiunque potesse vantare crediti nei confronti dei beni: improvvisamente, il fuoriuscito perdette la rendita di 740 lire su cui aveva potuto contare sino a quel momento per il suo mantenimento all'estero e la sua famiglia, allo stesso modo, l'appannaggio di 1.260 lire necessarie per il sostentamento della numerosa prole. È dunque curioso osservare come, benché formalmente dichiarato sin dal 1849, il sequestro dei beni fosse rimasto in realtà sospeso sino a quattro anni più tardi, un lungo lasso di tempo durante il quale i fuoriusciti – e Gritti ne è la prova – avevano potuto contare sulle normali loro rendite o liquidare nel frattempo le loro proprietà. È altrettanto curioso notare come, nonostante le assicurazioni della *Sovrana patente* del 1832, le autorità preferissero comunque sequestrare i beni, apparentemente senza alcun riguardo particolare per la presenza di figli legittimi del condannato: essi, che formalmente godevano di un

Così viene descritto Gritti dalle autorità austriache: «Ancora prima della rivoluzione si distinse con un contegno temerario, ed imprudente nel senso del successivo moto rivoluzionario. Si trovò sempre alla testa di tutte le dimostrazioni politiche, che percorrevano la rivolta medesima. Durante la rivoluzione egli si mostrò molto fanatico, e visse in intima relazione coi corifei di quei tempi. Di carattere pusillanime, egli si fece vedere sfacciato ove non era pericolo, e non prese parte ad alcun fatto d'armi contro le II. RR. Truppe benché appartenesse a corpo armato, ma si compromise in faccia al Governo legittimo anche col fatto d'aver nel marzo 1848 intercettato una staffetta, che dall'autorità militare di Treviso era stata spedita per Conegliano onde richiamare un corpo d'armata», in ASVe, *Ibidem*, b. 111, *Elenco dei profughi politici civili della Provincia di Venezia aventi sostanza soggetta a sequestro*, Venezia, 1° giugno 1853.

inviolabile diritto sui beni del padre, erano comunque costretti a sottomettersi alle lunghe pratiche burocratiche asburgiche, che comprendevano passaggi per gli uffici di svariate autorità del regno e, talvolta, arrivando a scomodare il feldmaresciallo e persino l'imperatore per ricevere grazie e concessioni. Secondo gli ordini superiori, quindi, dopo che l'imperial-regia Direzione di polizia «ebbe e registri ed atti, ebbe dinari ed argenti di questa ragione»⁴⁷², anche ogni assegno a favore della famiglia Gritti rimase sospeso. Il tutore dei minori e la madre si affrettarono allora a inviare sollecite missive all'imperial-regio Comando militare di Treviso, illustrando «le condizioni economiche di questa famiglia, ridotta per tale sequestro senza i mezzi indispensabili alla propria sussistenza» e «invocando e presso quell'autorità e presso il giudizio pupillare provvedimenti non tanto per la gestione, quanto per essi minori»⁴⁷³. Si erano dunque mossi diversi uffici ed istituzioni, e in primo luogo il Tribunale civile, chiamato ad esprimersi «per le necessità, massime dei suoi tutelati». Due erano le questioni fondamentali: in prima battuta la gestione del patrimonio, dalla quale andava eliminata ogni ingerenza dell'autorità giudiziaria a tutto favore della «podestà amministrativa in accordo con quella militare», cui era «demandata esclusivamente ogni cura relativa»⁴⁷⁴. Sul secondo punto si insisteva con forza, dichiarando: «Per l'assegno implorato a favore di questi innocenti pupilli è opportuno aggiungere che, ove pur questi venissero graziati in misura che superasse le strette necessità, non potrebbe temersi che della larghezza fosse abusato. Il resoconto relativo, e più il carattere e le qualità del tutore assicurano che l'impiego dell'assegno medesimo avrebbe luogo a termini della voluta destinazione»⁴⁷⁵.

A buon fine giunse anche la richiesta del conte Gustavo Freschi, formulata tra l'estate e l'autunno del 1853 e inviata dalla Commissione liquidatrice al luogotenente von Toggenburg per approvazione nel gennaio dell'anno seguente. Le

⁴⁷² *Ibidem.*

⁴⁷³ *Ibidem.*

⁴⁷⁴ *Ibidem.*

⁴⁷⁵ *Ibidem.*

missive sul caso del giovane Gustavo, nato nel 1836 e dunque all'epoca diciassettenne, sono utili per gettare luce sul mantenimento di un minorenni figlio di un esule politico, ma anche per comprendere a quanto concretamente corrispondesse l'appannaggio garantito dall'amministrazione austriaca ad un giovane aristocratico rimasto in patria ed impegnato in studi universitari. È attraverso queste stesse lettere, inoltre, che si hanno notizie in merito ad un consistente patrimonio agricolo che, mentre sotto la gestione del padre Gherardo era addirittura divenuto «un modello di riferimento per l'agricoltura della regione», la gestione austriaca aveva finito per sostanzialmente danneggiare⁴⁷⁶. Gherardo Freschi fu tra i più influenti profili della rivoluzione quarantottesca: appassionato agronomo, erede della cospicua fortuna dello zio Alessandro d'Attimis, fu tra gli organizzatori più attivi della lotta politica contro l'Austria in territorio friulano. Chiamato a Venezia in qualità di consultore per la provincia del Friuli, fu scelto dapprima come commissario per il prestito nazionale italiano a favore di Venezia e poi come rappresentante delle istanze della Repubblica di San Marco presso alcune città della penisola come Firenze, Torino e Genova. Con il crollo dell'ultimo focolaio di resistenza agli austriaci, nel 1849 espatriò in Francia, dove fu parte di quel gruppo di «esuli eccellenti» che all'estero potevano contare su un'ampia rete di sociabilità e, di conseguenza, su una certa stabilità economica⁴⁷⁷. In patria il conte Gherardo lasciò l'unico figlio, Gustavo. Come nel caso della famiglia Gritti, anche il giovane conte Freschi poté regolarmente contare sulle rendite provenienti dal patrimonio paterno sino ai primi mesi del 1853, allorché i beni paterni furono posti sotto sequestro: solo a quel punto il diciassettenne inoltrò due istanze – la prima nel luglio e la seconda nel settembre – per ottenere «un assegno per alimenti ed educazione sulle suddette sostanze del padre»⁴⁷⁸. L'imperial-regia Intendenza

⁴⁷⁶ Si veda in merito la voce *Freschi, Gherardo* di Claudio Zanier in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, volume 50 (1998).

⁴⁷⁷ Nella capitale francese Freschi si avvicinò agli studi sull'omeopatia e legò i suoi interessi a quelli di Jules-Benoît Mure, il quale lo volle con sé in un'importante spedizione in Egitto, nella quale Freschi fu impegnato sino al 1853, in *ibidem*.

⁴⁷⁸ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 111, *dispaccio n. 230 dell'I. R. Commissione liquidatrice a Sua eccellenza il sig. Cav. di Toggenburg*, Venezia, 14 gennaio 1854.

provinciale delle finanze di Udine prese dunque in carico il caso del conte Freschi, inviando in data 17 novembre 1853 un dispaccio alla Commissione liquidatrice delle pretese su beni dei fuoriusciti politici di Venezia con il quale indicava la propria via alla soddisfazione delle istanze del giovane. L'intendente aveva dapprima ordinato una ricognizione sui «registri riferibili all'amministrazione delle sostanze Freschi negli anni 1845, 1846, 1847 e 1852», dai quali si era poi calcolata una rendita media annua complessiva di circa 9.000 lire austriache; le difficoltà del biennio rivoluzionario, la partenza del conte Gherardo e «nel corrente anno la totale mancanza del prodotto delle uve» avevano tuttavia provocato un vero e proprio tracollo della rendita proveniente dalla gestione del patrimonio, che si attestava a circa la metà dell'usuale ricavato medio⁴⁷⁹. In seconda battuta, l'intendente aveva raccolto tutte le informazioni utili sul giovane conte Gustavo, il quale aveva iniziato la sua carriera di studi l'anno precedente – il 1852 – presso l'Università di Padova, città dove era ospite di una zia e poteva contare per il suo mantenimento, anche dopo la partenza del padre, sulla cifra di 1.800 lire austriache. Quando la sostanza del padre fu vincolata al sequestro, pur considerando quanto affermato dal governatore generale – ovvero essere «qualificanti per l'insinuazione a codesta inclita I. R. Commissione liquidatrice anche gli assegni di alimento e di educazione alle persone, per le quali l'individuo colpito dal sequestro era per legge obbligato di provvedere» – l'Intendenza provinciale «à creduto suo debito di sospendere ogni pagamento [...] e di rimettere il postulante ad insinuare regolarmente per l'analogia liquidazione le sue pretese»⁴⁸⁰. Tale decisione dell'Intendenza udinese aveva fatto immediato seguito all'appello che il giovane Freschi aveva rivolto direttamente al feldmaresciallo Radetzky per riottenere la sua rendita, dal quale tuttavia «non aveva ottenuta la fissazione di uno speciale assegno, ma soltanto una dichiarazione generica

⁴⁷⁹ *Ivi*, dispaccio n. 108 dell'I. R. Intendenza provinciale delle finanze all'inclita I. R. Commissione liquidatrice le pretese in confronto dei profughi politici a Venezia, Udine, 17 novembre 1853.

⁴⁸⁰ *Ibidem*.

che ammetteva il di lui diritto agli assegni per alimenti ed educazione»⁴⁸¹. Il rispetto delle garanzie concesse agli eredi dei patrimoni sequestrati enunciati dalla *Sovrana patente* del 1832 non prescindeva dunque, come già osservato, dalla necessità di comunque rispettare la trafila burocratica, aperta a tutti i cosiddetti «aventi diritto sui beni oggetto di sequestro», categoria nella quale ricadevano anche i parenti prossimi dei fuoriusciti politici. Per questo motivo, dopo essersi appellato a Radetzky, nello sfortunato tentativo di imboccare una strada preferenziale, Gustavo Freschi era stato infine costretto ad inoltrare le richieste di sussidio all'Intendenza udinese, secondo le procedure burocratiche tradizionali. Solo a quel punto s'erano avviate le operazioni sopra descritte, che si conclusero con il giudizio inviato dall'intendente di Udine alla Commissione liquidatrice veneziana, il quale suggeriva il mantenimento dell'appannaggio cui il giovane aristocratico era abituato. In virtù della «nobile condizione del ricorrente», dell'«entità delle rendite in via ordinaria derivabili dalle sostanze del di lui padre», sulle quali nessun «altro avrebbe diritto a partecipare [...] perché figlio unico», delle «esigenze della di lui posizione di studente che pure richiede un trattamento civile», e aggiungendo «l'incartamento dei prezzi degli oggetti tutti di prima necessità», il delegato giungeva alla conclusione che a Gustavo Freschi dovessero essere corrisposti 600 fiorini – equivalenti appunto alle consuete 1.800 lire austriache sino all'anno precedente corrisposte sulla rendita paterna.

Toccava dunque alla Commissione liquidatrice, a quel punto, prendere in carico le richieste del conte Gustavo Freschi, sulla base delle considerazioni provenienti dall'Intendenza udinese e con il compito poi di inoltrare un giudizio definitivo al cavaliere Von Toggenburg, imperial-regio Luogotenente per il Veneto, cui era demandata l'approvazione e la chiusura del caso. Il 14 gennaio 1854, dunque, la Commissione inviò il suo giudizio definitivo con il quale, nel confermare sostanzialmente le linee di fondo esaminate dall'Intendenza friulana, trovò tuttavia

⁴⁸¹ *Ibidem*.

di ritoccare al ribasso la cifra finale dell'appannaggio. La decisione fu presa soprattutto sulla base di due elementi fondamentali, a partire innanzitutto dalla presenza delle «molte azioni di credito, che [...] furono insinuate a questa Commissione a carico della sostanza»; in attesa della decisione finale su queste ultime, che ancora dovevano essere prese in esame, la Commissione si vide così costretta a decurtare l'appannaggio del giovane. Inoltre, i commissari trovarono necessario sottolineare che, «quantunque per legge e per la convenzione 1° novembre 1841 stipulato col marito all'atto della divisione di letto e di mensa non sia obbligata al mantenimento del figlio», il conte Gustavo poteva pur sempre contare sulla presenza di una madre, la contessa Fosca Zen, «riccamente fornita di mezzi di fortuna», che avrebbe potuto – o meglio *dovuto*, secondo i commissari – contribuire al sussidio del giovane⁴⁸². Alla luce di tutto questo, la Commissione liquidatrice precisò dunque che Gustavo Freschi avrebbe dovuto, secondo la legge, ricevere sì un appannaggio, ma di sole 1.200 lire austriache.

La lunghezza delle procedure, caratteristica intrinseca nella gestione dei beni sequestrati da parte delle autorità, emerge con chiarezza anche nei confronti del patrimonio del barone Francesco Avesani. Avvocato, tra i maggiori della Repubblica di San Marco, era stato a capo della delegazione che aveva chiesto e ottenuto la capitolazione della città ai conti Palffy e Zichy, rispettivamente governatore civile e militare di Venezia. Sostenitore di una linea moderata e antifederalista, Avesani fu tra i più accesi avversari della politica di Daniele Manin, salvo poi sostenerne la nomina a dittatore dinnanzi alla necessità di provvedere alla difesa di una Venezia ormai irrimediabilmente stretta d'assedio⁴⁸³. Presa la via

⁴⁸² *Ivi*, dispaccio n. 230 dell'I. R. Commissione liquidatrice a Sua eccellenza il sig. Cav. di Toggenburg, Venezia, 14 gennaio 1854.

⁴⁸³ Così è descritto il barone Avesani dalle autorità asburgiche: «Uno dei quaranta espulsi da Venezia per decreto 24 agosto 1849 [...]. Prese parte principale alla rivoluzione: del partito ultra liberale formò parte della Commissione e ne fu l'oratore che chiese al governatore ed al comandante della Fortezza la cessione del governo. Sprigò [*sic*] mai sempre ne' suoi scritti e discorsi principi repubblicani ed avversione alla dominazione austriaca. La sostanza sita sì in Venezia che in Friuli deve tenersi vincolata al sequestro», in *Ivi*, b. 111, *Elenco nominale dei profughi politici civili aventi sostanza*

dell'esilio dopo la resa della città e l'inserimento del suo nome tra i quaranta civili proscritti, i suoi beni era finiti sequestrati nel 1853: in patria, Avesani aveva lasciato, alle cure del fratello Guido, il patrimonio mobile e immobile, una moglie e due figlie. Dopo la pubblicazione dell'editto di sequestro, Guido Avesani insinuò la richiesta per essere riconosciuto come amministratore dei beni del fratello, puntando tutto sulle garanzie derivanti dalla sua carica di consigliere del Magistrato camerale e soprattutto dalla sua provata fede filoaustrica⁴⁸⁴. Guido Avesani inviò dunque una lettera al feldmaresciallo Radetzky⁴⁸⁵ e un'altra ancora a von Toggenburg⁴⁸⁶, con le quali domandava appunto che gli fosse affidata la gestione del patrimonio del fratello, dal momento che «non coltiva altra vista, che quella di risparmiare ogni spesa nella miglior gestione di que' beni, osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni delle autorità, e sottoponendosi senza veruna riserva alla responsabilità relativa»⁴⁸⁷. Tra i «pochi beni di mio fratello», risultavano una casa e una bottega a Venezia e un casino a Mogliano, in provincia di Treviso⁴⁸⁸; ma ciò che più dava pensiero a Guido Avesani

mobile ed immobile nelle Province Venete. Si aggiunga poi: «Prima del marzo 1848 seguendo l'esempio del suo amico, e collega Manin si distinse con scritti diretti a promuovere dal Governo concessioni liberali. Come quello che godeva pei suoi principi la fiducia del partito ultraliberale in alto grado, fu prescelto a formare parte della delegazione che chiedere dovea l'abdicazione del governatore conte Palffy, e da tale fine si offerse d'esserne egli stesso l'oratore. Fu in seguito alle veementi di lui dimostrazioni, commiste con minacce che intimoriti il conte Palffy e di poi il tenente maresciallo conte Zichy, cedettero il potere, e firmò l'ultimo la fatale capitolazione. A comprovare ciò vedasi Raccolta Andreola tomo I, pag. 56. L'Avesani in causa della parte principale presa alla rivoluzione, dei conosciuti suoi principi, e delle sue relazioni col partito in allora dominante, godette durante il regime ribelle della maggior influenza presso il governo intruso, e presso il pubblico. Fu deputato in tutte le Assemblee, ebbe diversi incarichi e non mancò mai di spiegare nei suoi scritti e discorsi principii repubblicani ed avversione alla dominazione austriaca», in ASVe, *Ibidem*, b. 109, *Elenco dei profughi politici civili della Provincia di Venezia aventi sostanza soggetta a sequestro*, Venezia, 1° giugno 1853.

⁴⁸⁴ Adolfo Bernardello, *La prima ferrovia fra Venezia e Milano: storia della imperial-regia privilegiata strada ferrata ferdinandea lombardo-veneta, 1835-1852*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1996.

⁴⁸⁵ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, *lettera di Guido Avesani al feldmaresciallo Radetzky*, Verona, 8 marzo 1853.

⁴⁸⁶ *Ivi*, *lettera di Guido Avesani a von Toggenburg*, Verona, 8 marzo 1853.

⁴⁸⁷ *Ivi*, *lettera di Guido Avesani al feldmaresciallo Radetzky* cit.

⁴⁸⁸ Le autorità ebbero cura di indicare che tra i beni del barone Avesani v'era pure una ricca biblioteca, il cui inventario era stato richiesto all'amministratore. Per l'elenco dei libri di Avesani compilato dal fratello Guido e che conta oltre quattrocento titoli, si veda ASVe *Intendenza di finanza*, b. 256, *Rubrica 15, Profughi – sequestri Avesani Boniotti Del Calice, Esatto inventario dei libri lasciati dall'esiliato Barone Gio. Francesco Avesani e colpiti dal sequestro*.

era la famiglia del fratello. La cognata, «oppressa dalla sventura infermò, e dopo lunga e crudele malattia morì in Verona l'anno scorso», mentre «delle figlie, l'una è maritata qui col conte Francesco Bagatta; l'altra di sedici anni è nubile, sta a Serravalle presso sua zia Caterina Avesani vedova Trevisan e si dee provvedere alla sua educazione e completo mantenimento»⁴⁸⁹. Nonostante la segnalazione al contrario di Gorzkowsky e di altri funzionari⁴⁹⁰, Guido Avesani ottenne la sospirata nomina a sequestratario dei beni del fratello, mentre per soddisfare le richieste della nipote, lo zio tutore dovette seguire le tradizionali procedure per acquisire la rendita spettante per legge sui beni del padre: tra le azioni creditorie nei confronti dei beni del barone Avesani, si trova dunque anche quella della baronessa Chiara, la quale tramite lo zio chiedeva un sussidio di 5 lire al giorno per il suo esclusivo mantenimento⁴⁹¹. Il 16 agosto del 1854 l'Intendenza provinciale delle finanze autorizzò infine, per l'alimentazione e l'educazione della minorenni, che le fosse corrisposto un assegno mensile di 125 lire, con un valore retroattivo che partiva dal giorno del sequestro dei beni del padre⁴⁹².

3.2. Madri, mogli, sorelle

Dopo l'allontanamento degli esuli, che spesso rimanevano all'estero per molti anni, le donne appartenenti ai loro nuclei famigliari assunsero caratteristiche inedite.

⁴⁸⁹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 108, lettera di Guido Avesani al *feldmaresciallo Radetzky* cit

⁴⁹⁰ *Ivi*, nota n. 1650/P a S. E. Gorzkowsky, s.d.

⁴⁹¹ Curiosamente, Guido Avesani aveva mancato di riferire, nella sua lettera alle autorità, della presenza di un altro figlio ancora di Giovanni Francesco. Si trattava di Ignazio Avesani, probabilmente già maggiorenne nel 1853, che fece richiesta di alimenti a carico della sostanza paterna. Solo con lo scioglimento del sequestro poté tornare in possesso della sua normale rendita; nel frattempo, tuttavia, la sua istanza era stata accolta e il direttore di polizia aveva proposto l'assegnazione di 90 lire al mese, oppure lo svincolo dal sequestro per la parte ad esso spettante. In ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 133, *Quaderno Imo contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 6 settembre 1853, Ditta Avesani Bar. Francesco q.m Ignazio Avvocato*.

⁴⁹² ASVe, *Intendenza di finanza*, b. 256, *Rubrica 15, Profughi – sequestri Avesani Boniotti Del Calice, dispaccio dell'I.R. Intendenza provinciale delle finanze*, Venezia, 16 agosto 1854 e *Ivi, Prefettura delle finanze*, b. 437, *dispaccio dell'I. R. Luogotenenza di Venezia*, Venezia 16 agosto 1854.

Esse giocarono infatti in questo frangente un ruolo di primo piano: «Elles agissent comme gestionnaires, intermédiaires entre les exilés et le gouvernement, écrivent et supplient (ainsi l'épouse de Carlo Armellini), mais aussi elles revendiquent leurs dots, leur part de patrimoine, les revenus des terres qui leur sont dus»⁴⁹³. Si trattò dunque di uno di quei momenti – di cui è punteggiata l'intera vicenda risorgimentale – in cui le «donne dell'Ottocento» uscirono dalla sfera di un'utopia romantica e privata per agire concretamente in supporto ai mariti, ai figli e alla famiglia più in generale⁴⁹⁴. Le numerose istanze inoltrate alla Commissione liquidatrice nel triennio 1853-1856 erano spesso le richieste di parenti dei condannati, che facendo leva su reali – o presunti – bisogni economici, tentavano di conservare intatta almeno una parte del patrimonio. In bilico dunque tra esigenze stringenti, come il mantenimento della famiglia, soprattutto laddove vi fossero figli minorenni, e bisogni esagerati per l'occasione, le donne riuscirono in diversi frangenti ad eludere i severi controlli delle autorità e, nella grande maggioranza dei casi, a vedersi riconosciute rendite anche consistenti.

Il primo caso di studio sembra appartenere alla categoria di chi fece domanda di sussidio in virtù di vere e proprie esigenze economiche. Quando il 3 novembre 1854 il veneziano Pietro Timoteo, tenente di vascello, fu incluso nella lista dei sequestrati⁴⁹⁵, la madre Laura Guidi rimase senza fonti di sostentamento. Qualche anno prima la donna aveva ceduto al figlio la casa dove viveva «senza riservarsi l'usufrutto» e dunque si trovava formalmente senza tetto, dal momento che l'edificio era stato sequestrato come l'unico bene posseduto dall'ex ufficiale. Il caso della donna fu presto oggetto dell'attenzione di tutti gli uffici competenti che, in un vorticoso scambio di informazioni e pareri, erano incaricati di prendere una decisione in merito alla richiesta della donna, che pretendeva di rimanere a vivere nella casa e

⁴⁹³ Catherine Brice, *Politique et propriété. Confiscation et séquestre des biens des exilés politiques au XIXe siècle. Les bases d'un projet* cit., p. 236.

⁴⁹⁴ Maria Luisa Betri, *Donne dell'Ottocento. Amori, politica e utopia*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

⁴⁹⁵ Si veda la tabella n. 7.

di ricevere «gli alimenti a carico della sostanza sequestrata del proprio figlio Pietro»⁴⁹⁶. Nulla avrebbe ostacolato la richiesta della donna, se non fosse stato per il fatto che il bene di Timoteo era «affetto dall'iscrizione presa il 21 maggio 1852 per £ 2000 da Regina Daltin Marsich in dipendenza da istromento di mutuo»⁴⁹⁷. I controlli e i confronti tra la Presidenza della Luogotenenza, la Prefettura delle finanze e l'Intendenza di finanza continuarono così per diversi mesi e lo stesso governatore generale si pronunciò sul caso, autorizzando infine a lasciare alla donna il godimento della proprietà, ma solamente «qualora risultasse degna di particolare riguardo la di lei situazione economica e nessun altro motivo emergesse in contrario»⁴⁹⁸. La decisione finale dipendeva dunque in maniera esclusiva dal parere delle autorità, che furono tutte concordi, dopo avere effettuato dettagliate ricerche, sulla necessità di lasciare la donna nel godimento dei beni del figlio, benché si trattasse di una misura straordinaria: dall'Intendenza provinciale delle finanze, che alla fine del caso si espresse a favore della donna, si fece infatti sapere che «stando a rigor di diritto e nel dovere che ha di promuovere l'interesse delle sostanze posto sotto sequestro, appunto nella sussistenza dei fatti suavvertiti dovrebbe senza più far pronunciare lo slogging»⁴⁹⁹. La Commissione liquidatrice aggiunse una descrizione più dettagliata del caso, riferendo che «Laura Guidi Timoteo [...] è una donna presso che ottuagenaria di condotta morale e politica scevra da censure, che versa nello stato di miseria»⁵⁰⁰. Per questo motivo, oltre al fatto che «lo stabile in discorso era di ragione della ricorrente e pervenne in proprietà dell'esiliato per atto di donazione 16 ottobre 1837», alla donna fu lasciato il pieno godimento del bene del figlio, che sarebbe rientrato in possesso dei suoi beni appena qualche mese dopo, grazie alla *Sovrana*

⁴⁹⁶ ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 134, *Quaderno 2 contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 3 novembre 1854, Profugo Timoteo Pietro*.

⁴⁹⁷ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio dell'I. R. Commissione liquidatrice all'I. R. Presidenza*, 10 marzo 1855.

⁴⁹⁸ *Ibidem*.

⁴⁹⁹ *Ivi*, *dispaccio dell'I. R. aggiunto dirigente all'I. R. Prefettura delle finanze*, Venezia, 18 agosto 1854.

⁵⁰⁰ *Ivi*, *dispaccio n. 661 dell'I. R. Commissione liquidatrice all'I. R. Presidenza*, 10 marzo 1855.

Risoluzione del 23 luglio 1855, con la quale si concedeva lo svincolo dal sequestro a trentuno fuoriusciti⁵⁰¹.

Negli stessi mesi, tra la fine del 1854 e l'inizio del 1855, le autorità austriache dovettero confrontarsi con numerose altre richieste analoghe. Il secondo caso di studio presenta caratteristiche sostanzialmente differenti, per il patrimonio in gioco e per le richieste effettuate su di esso dalle donne della famiglia coinvolta. Si faceva leva questa volta su di un capitale di tutt'altra entità, e dunque vale la pena di osservare il caso da vicino: si trattava delle richieste sui beni del profugo politico Nicolò Giovanni Battista Morosini, tra i quaranta espulsi nel 1849, i cui beni erano poi stati poi dichiarati sotto sequestro, come gli altri, nel 1853⁵⁰². Ad inoltrare le proprie pretese sul patrimonio in questione furono, nell'ordine, la zia paterna di Nicolò, Laura Giroto, vedova di Alessandro Morosini e a quella data risposata con il capitano Francesco Legard, la moglie Angela Foresti e la madre Pierina Fossaluzza⁵⁰³.

Forte di una disposizione testamentaria redatta dal marito in suo favore nel 1815, Laura Giroto aveva sino a quel momento potuto fare sicuro affidamento sulle rendite che il marito Alessandro, pur lasciando l'intero suo patrimonio al nipote, le aveva garantito: e dunque la sua richiesta alle autorità austriache era di rispettare il testamento del defunto marito, continuando a corrispondere gli importi a lei dovuti sul patrimonio del nipote. In particolare, la donna chiedeva che le fossero rese, per

⁵⁰¹ *Ibidem*. Si vedano inoltre ASVe, *Intendenza provinciale di finanza*, b. 250, *notificazione del Governatore generale Radetzky*, Monza, 3 agosto 1855 e la tabella n. 9.

⁵⁰² Le autorità austriache su Morosini: «Anche prima della rivoluzione diedesi a conoscere di principi liberali, ed avverso al Governo austriaco. Come deputato provinciale lesse una memoria scritta in sensi avversanti l'Austria. Contribuì a preparare i movimenti rivoluzionari nel marzo 1848. Sotto il Governo ribelle fu membro del Comitato di vigilanza. Deputato dell'Assemblea, capitano nella Guardia civica, ed in ogni sua mossa e discorso lasciò travedere la sua avversione all'Austria, ed il suo esaltamento per la causa rivoluzionaria», in ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 111, *Elenco dei profughi politici civili della Provincia di Venezia aventi sostanze soggette a sequestro*.

⁵⁰³ ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 133, *Quaderno 1^{mo} contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 6 settembre 1853, Dita Morosini Giovanni Battista*.

un totale annuo di circa 5.700 lire, le rendite su capitali, vendite ed edifici; inoltre, domandava la liquidazione di «crediti dipendenti da lavori fatti fare sopra fondi e stabili legati dal defunto nob. Alessandro Morosini al di lui nipote ora profugo» per la cifra ragguardevole di circa 13.700 lire austriache⁵⁰⁴. Le richieste della donna furono validate dagli uffici incaricati e la rendita fu corrisposta sino al dicembre 1855 quando a quelle di Laura, nel frattempo deceduta, subentrarono le istanze della figlia e del genero, eredi ed amministratori dei beni della nobildonna, per ottenere il pagamento di alcuni crediti sul patrimonio, che era nel frattempo tornato interamente nelle mani di Morosini. Giovanni Battista avrebbe fatto ritorno in patria solamente l'anno seguente, nell'estate del 1856, dopo sette anni di esilio, giusto in tempo per assistere la madre, Pierina Fossaluzza, nei suoi ultimi giorni⁵⁰⁵. Questa, come la cognata e la nuora, aveva a sua volta prodotto tutta la documentazione affinché la sua domanda fosse presa in benevola considerazione dalle autorità⁵⁰⁶. Non si trattò tuttavia, nelle intenzioni della donna, di ricevere esclusivamente quanto le era dovuto per il mantenimento della famiglia: basandosi sul testamento del marito, che le garantiva il godimento perpetuo della metà dei beni integralmente lasciati al figlio, essa infatti si spinse oltre e fece richiesta di «materiale separazione dalla sostanza del profugo Morosini, dei beni immobili di cui le spetta l'usufrutto»⁵⁰⁷. La donna presentò la sua istanza, dichiarandosi, malgrado l'età avanzata, «pronta ad ogni

⁵⁰⁴ *Ibidem*. Si veda anche ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio di von Toggenburg all'I. R. Prefettura delle finanze*, Venezia, 31 dicembre 1854 e *dispaccio dell'I. R. Luogotenenza all'I. R. Intendenza di finanza*, Venezia, 11 gennaio 1855.

⁵⁰⁵ *Menzioni onorifiche dei defonti ossia Raccolta di lapidi, necrologie, poesie, annunzii ad alcuni defonti di Venezia, nell'anno 1857, per cura di G. B. Contarini*, Venezia, Dalla tipografia di F. A. Perini, 1857, p. 8. Morosini sarebbe poi finito imprigionato nel giugno 1859 e condotto nella fortezza di Josephstadt, da dove sarebbe stato liberato nell'agosto seguente, in *L'ultima dominazione austriaca e la liberazione del Veneto nel 1866. Memorie, pubblicate a cura del Comitato Regionale Veneto per la storia del Risorgimento italiano*, Chioggia, Stab. Tip. Giulio Vianelli, 1916, pp. 195-196.

⁵⁰⁶ Le autorità riconobbero le richieste della madre e della moglie di Morosini benché avessero presentato documenti non validi: «i crediti dotali insinuati [...] non poterono essere riconosciuti da parte della scrivente per alcuni difetti nella documentazione, ma [...], essendovi d'altronde fondati motivi di equità si stanno per invocare le relative superiori decisioni [...]», in ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *Ivi, dispaccio n. 1305 dell'I. R. Commissione liquidatrice all'I. R. Presidenza*, Venezia, 21 aprile 1855.

⁵⁰⁷ *Ivi, dispaccio dell'Intendenza di finanza*, Venezia, 9 [?] luglio 1855.

chiamata dell'inclita Commissione sia per occorribili schiarimenti come per versare sull'importante argomento»⁵⁰⁸. Iniziarono così fitti scambi tra i vari uffici incaricati dell'amministrazione dei beni sequestrati, ben documentati all'interno del fondo della Prefettura delle finanze, che durarono per diversi mesi. La Commissione liquidatrice, che prese in carico la richiesta, riconobbe la validità della richiesta della vedova – pur domandandosi se sarebbe stata in grado di concorrere a sostenere una quota del prestito nazionale caricato sui beni di Morosini⁵⁰⁹ – e così fece la Presidenza della Luogotenenza. Il caso passò in seguito all'Intendenza di finanza di Venezia la quale, pur non avendo nulla da eccepire in punto di diritto, espresse alcune perplessità sulla ragionevolezza e la convenienza di tale operazione: «in riguardo però al grave dispendio ed al lungo periodo di tempo che sarebbero necessari per tale separazione» e anche a fronte dell'avanzata età della nobildonna, si suggeriva «come più conveniente all'interesse del profugo e della usufruttuaria» di tenere unita l'amministrazione della sostanza, aprendo dunque le trattative con i rappresentanti della famiglia Morosini⁵¹⁰. Le autorità, che nel frattempo avevano riconosciuto alla moglie una rendita di 500 lire sul patrimonio sequestrato per il «mantenimento e paghe dei gastaldi, del suo proprio e per l'ulteriore andamento della famiglia»⁵¹¹, dichiararono di comportarsi nell'esclusivo interesse dei beni e della loro tutela: accettare la richiesta della madre dell'esiliato avrebbe comportato la rischiosa eventualità di andare in contro alla conseguenza di «rendere ancora più gravosa la condizione della sostanza Morosini, la quale è falciata da rilevanti passività, e parrebbe non consona alle disposizioni emesse dall'autorità superiore»⁵¹². Il patrimonio era infatti gravato dal peso delle numerose istanze di credito presentate alla Commissione liquidatrice, mentre un cattivo raccolto aveva reso insolventi tutti

⁵⁰⁸ *Ivi*, lettera di Perina Fossaluzza all'I. R. Commissione liquidatrice, s.d.

⁵⁰⁹ *Ivi*, dispaccio n. 1305 dell'I.R. Commissione liquidatrice all'I.R. Presidenza, Venezia, 21 aprile 1855.

⁵¹⁰ *Ivi*, dispaccio dell'Intendenza di finanza, Venezia, 9 [?] luglio 1855.

⁵¹¹ *Ivi*, dispaccio dell'I.R. aggiunto dirigente all'I.R. Commissione liquidatrice, Venezia, 7 luglio 1854.

⁵¹² *Ivi*, dispaccio n. 9108 sez. IV dell'I.R. Intendenza provinciale delle finanze all'I.R. Prefettura delle finanze, Venezia, 21 aprile 1855.

gli affittuari dei campi e gli stabili a Venezia si trovavano in uno stato rovinoso, «occupati o da gente miserabile, in confronto della quale si sta agendo allo soggio, o inutilizzabili dall'epoca dell'attuazione del sequestro od onta che si abbiano esperite pratiche d'asta [...]»⁵¹³. Le ricerche promosse dalle autorità, poi, avevano dimostrato come negli anni precedenti Pierina Fossaluzza avesse contato esclusivamente su un appannaggio di 120 lire al mese che il figlio le passava in maniera informale, «semplicemente da verbale amichevole intelligenza», secondo l'uso giuridico dello spillatico, una tradizione antica e profondamente radicata all'interno delle famiglie del patriziato veneto, come già è stato osservato per le confische del 1797. La donna, pur avendone il diritto, non aveva mai richiesto al figlio una corresponsione maggiore e dunque, più che una reale richiesta d'aiuto economico, la sua sembrava una strategia abilmente messa a punto per sottrarre i beni alla gestione della burocrazia asburgica, tantopiù che Pierina aveva poi avanzato la pretesa d'essere pagata con la metà degli introiti provenienti dalla riscossione degli affitti.

L'energico sforzo dell'anziana nobildonna per salvare almeno una porzione del patrimonio del defunto marito si rivelò in parte infruttuoso, proprio per il fatto che «l'usufruttaria per l'epoca anteriore al sequestro erasi accontentata, come si disse, di fisse corresponsioni e perché per l'epoca posteriore in luogo di quelle corresponsioni le fu accordato [...] un assegno da continuarsi fino alla definizione d'ogni pendenza»⁵¹⁴. Diversamente dal caso di Laura Timoteo, la vicenda delle donne di Casa Morosini indica dunque un chiaro intento di salvaguardia del bene, che andava ben oltre gli stringenti bisogni economici che esse, invece, cercavano di manifestare.

⁵¹³ *Ibidem*.

⁵¹⁴ *Ivi, dispaccio all'I.R. Prefettura delle finanze, Venezia, 29 aprile 1855.*

4. Amnistie e richieste di proscioglimento: il rientro e la restituzione dei beni

Avrai già letto nei giornali ch'io torno a casa. Non posso peraltro lasciare Torino senza scriverti due righe, poiché sei il solo uomo al quale io mi creda obbligato di dar qualche conto de' fatti miei. Eccoti la storia.

Io ho fatto una rimostranza fin dall'aprile 1853 al ministro dell'interno, nella quale, premettendo che non aveva preso parte alcuna ai moti di Milano, chiedeva che mi fosse tolto il sequestro. Si fecero indagini sulla verità della mia premessa. Fu col mezzo dell'ambasciatore sentito il ministero piemontese, che onoratamente rispose come credessimi estraneo affatto a que' moti. Tornato l'affare in Vienna ai primi di giugno, fu messo da parte. A chi ne chiese conto in ottobre fu risposto ch'io veramente risultavo estraneo agli affari di Milano, ma che era presa la massima di non sciogliere il sequestro a chi non rimpatriasse. Alle corte, ora finalmente sulla base di quella rimostranza mi viene levato il sequestro sotto condizione ch'io ritorni. So che alcuni pensano non potersi in nessun caso accettare niente di simile; so che alcuni credono non esservi mai il caso di far calcolo degl'interessi pecuniarii. E può stare quando si tratti d'interessi proprii; ma il caso è che molti e gravissimi interessi *non miei* si trovano complicati dal mio sequestro. Ho la disgrazia che le passività paterne e le mie sono quasi tutti chirografarie. Senza alcun riguardo al diritto di usufrutto competente alla madre, a mio fratello, amministratore dell'indiviso asse paterno, volevano ora far versare anticipatamente l'importo della metà a me spettante, e lasciare a di lui carico sulla sola sua metà tutti i passivi compreso l'usufrutto della madre e la dote di mia sorella. Anzi, perché nel 1846, colla garanzia solidaria di mio padre, presi a mutuo L. 70,000 da privata persona, la insinuazione di questa somma venne respinta e il creditore consigliato a rivolgersi

contro mio fratello quale coerede, senza beneficio d'inventario, del fideiussore. Altri miei creditori chirografarii vedendo inutile la insinuazione la omisero, e mi scrissero lettere provocanti alla mia onestà. A mia moglie, la di cui sostanza fu tutta sequestrata insieme colla mia, si fece sentire che, avendomi seguito, non meritava che si prendesse in considerazione la sua domanda di svincolo, o di assegno alimentare. Si sequestrò insieme colla sostanza mia un importo di lire italiane 300,000 circa che appartengono a legatarii di un mio cugino che mi volle suo erede, e ciò perché io non aveva ancor potuto consegnare i legati. Perfino le pensioni ai domestici ordinate col testamento furono lasciate insolute. Non vado più innanzi. Spero che mi crederai quando affermo che per me la questione era divenuta di estrema delicatezza⁵¹⁵.

La lunga citazione della lettera inviata da Valentino Pasini a Daniele Manin dimostra, in maniera magistrale, come il sequestro dei beni non fosse soltanto una mera condizione accessoria conseguente all'esilio e un motivo di ricorrente lamentela in missive e diari: esso ha invece rappresentato una vera e propria svolta all'interno dei percorsi dei fuoriusciti lombardo-veneti. Molti patrioti in esilio s'erano reinventati, impiantando nuove attività lavorative all'estero, dando vita al binomio esilio-innovazione oppure esportando le loro competenze in paesi stranieri o ancora entrando a far parte del parlamento sabaudo. Altri invece, nei primi anni dell'esilio – soprattutto fra il biennio 1848-49 e il 1853 – avevano semplicemente continuato la loro lotta politica dal Regno sardo e dagli altri luoghi d'ospitalità, contando senza interruzioni sulle normali rendite provenienti dai patrimoni familiari e senza il bisogno, dunque, di cercare nuovi impieghi. L'applicazione dei sequestri nel 1853 si rivelò dunque come un vero e proprio spartiacque, che costrinse molti patrioti a

⁵¹⁵ Ruggiero Bonghi, *La vita e i tempi di Valentino Pasini. Narrazione di Ruggiero Bonghi corredata da documenti inediti*, volume unico, Firenze, G. Barbera editore, 1867, pp. 704-705.

nuove e talvolta determinanti decisioni: in numerosi casi, infatti, i lombardo-veneti si videro costretti a tornare, almeno in via ufficiale, sulle proprie posizioni, accettando o persino richiedendo la grazia dell'imperatore e del feldmaresciallo Radetzky, che di norma veniva prontamente concessa. Affrontare il sequestro dei propri beni significava dunque fare i conti con la durezza di una vita all'estero talvolta priva di possibilità d'impiego e di mezzi di sostentamento, una realtà concreta che sembra andare al di là delle ben note e talvolta esagerate lamentele degli esuli riguardo le infelici condizioni di vita lontani dalla patria. Se a partire dal 1848-49 la lotta politica degli esuli lombardo-veneti poté proseguire per qualche anno senza vistosi rientri o ripensamenti, dal momento che i fuoriusciti potevano normalmente far conto sulle proprie rendite, fu invece appunto dal 1853 che il fenomeno mutò profondamente di significato, inducendo molti a prendere la strada del rientro in patria. Il sequestro dunque, prima ancora d'essere strumento esclusivamente punitivo – nei confronti del condannato – e cautelativo – nei riguardi delle autorità – celava un aspetto ancor più importante e insidioso, indicativo di una politica, quella asburgica, che sino a ridosso dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia aveva come scopo essenziale quello di garantire la stabilità del Lombardo-Veneto, minacciata dalle armi piemontesi d'un lato e dall'opposizione interna dall'altro. Non a caso, a partire dal 1849, la politica imperiale nei confronti dei sudditi italiani si era mostrata ondivaga e mutevole, in parte perché rifletteva il dibattito fra le due fazioni, quella *civile* e quella *militare*, che premevano entrambe sull'imperatore per ottenere l'una il profondo cambiamento politico che sembrava ormai di primaria necessità per la gestione dei territori italiani dell'impero e l'altra per mantenere lo *status quo*, ovvero un regime militare fortemente repressivo e deciso a stroncare con la forza ogni forma di dissidenza politica, talvolta spingendosi sino a decisioni che sembravano ormai appartenere ad un'altra epoca, come appunto suonò, presso le opinioni pubbliche del continente, l'applicazione dei sequestri: il potere apparentemente senza limiti affidato al governatore generale Radetzky rappresentava insomma la negazione di quella politica che, sin dall'introduzione nel 1811 del

Codice civile austriaco, aveva proseguito un cammino, già iniziato con il *Code Napoléon*, «ispirato ai canoni della moderna civiltà del diritto»⁵¹⁶. Ai proclami che promettevano punizioni esemplari erano seguite dunque le amnistie, un vero e proprio «modo per gestire l'esilio»⁵¹⁷, del quale le autorità non esitarono a servirsi in svariate occasioni. Il repentino passaggio dalla più dura repressione al più completo perdono ottenne dunque alcuni successi e a seguito delle amnistie furono numerosi i patrioti, anche celebri, come appunto Pasini, che fecero rientro in patria: ciò che accadde tra il 1854 e il 1857, quando fu proclamata una nuova amnistia generale e i sequestri furono sciolti in via definitiva sino alla nuova introduzione negli anni '60, s'era già verificato nel 1838, quando l'imperatore Ferdinando aveva «tirato fuori di galera coloro che ancora vi erano rinchiusi» e riaperto «le porte del Regno a quanti, in anni precedenti, erano emigrati per motivi di persecuzione politica»⁵¹⁸. In quell'occasione il consenso era stato ampio e c'era stato addirittura chi aveva auspicato l'unione del Piemonte a quella che sembrava esser divenuta «la dinastia più suscettibile di contribuire all'unificazione ed al liberale progresso della penisola»⁵¹⁹.

Alla luce di tutto questo, il caso di Pasini è indicativo di come le stringenti necessità di garantire l'integrità dei beni famigliari – da cui dipendevano la tranquillità economica del fratello, della madre e della moglie e la garanzia di un prosieguo degli studi del figlio minorenne – fosse in quel preciso frangente la prima necessità del fuoriuscito, che pure, già negli anni precedenti, aveva inoltrato reiterate petizioni alle autorità del Lombardo-Veneto perché gli concedessero un rientro almeno temporaneo in patria, dove il padre era gravemente malato. Nondimeno,

⁵¹⁶ Ghisalberti, *Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento* cit., p.153.

⁵¹⁷ Mi rifaccio con questa espressione al contributo di Catherine Brice, *L'amnistie comme modalit  d'aministration de l'exil (Etats pontificaux 1831-1850)* presentato alla giornata di studio internazionale *Administrer l'exil (XIVe-XIXe si cle)*, tenutasi all'Universit  Paris-Cr teil il 27 e 28 giugno 2018.

⁵¹⁸ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., p. 320

⁵¹⁹ *Ibidem*.

solamente con l'esecuzione effettiva dei decreti di sequestro Pasini aveva optato per richiedere il definitivo ritorno a casa, fatto che lo aveva esposto alle critiche dei tanti esuli rimasti invece all'estero, fermi sulle proprie posizioni. La situazione di Pasini non era dissimile da quella dei grandi proprietari e degli aristocratici del periodo: il *Quaderno primo* compilato dalla Commissione liquidatrice consente di osservare da vicino in maniera concreta la situazione economica e patrimoniale dell'avvocato vicentino, il cui capitale, pur ingente, era effettivamente oggetto delle pressanti attenzioni di quasi cinquanta creditori, dei quali diciassette erano ecclesiastici⁵²⁰.

Già a partire dallo stesso 1849, dunque, erano iniziati i rimpatri dei fuoriusciti politici. Gli esuli facevano ritorno nel Regno Lombardo-Veneto a seguito di perdoni sovrani, amnistie generali e richieste di clemenza oppure rispettando i termini di rientro concessi, salvo casi particolari, a tutti i compromessi politici fuggiti all'estero senza autorizzazione tramite i numerosi proclami emanati dal governatore generale tra il 1848 e il 1857. Fu comunque, come già ricordato, tra il 1853, anno in cui i sequestri furono effettivamente applicati e il dicembre 1856, quando in occasione del suo viaggio in Italia l'imperatore decretò lo svincolo di tutti i sequestri, che il ritorno dei fuoriusciti assunse dimensioni considerevoli, inevitabilmente accompagnato dal biasimo – se non dai veri e propri attacchi – degli altri esuli rimasti all'estero⁵²¹.

⁵²⁰ ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 133, *Quaderno Imo contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 6 settembre 1853*.

⁵²¹ È a questo proposito interessante il riferimento ad Angelo Francesco Degli Antoni, oggetto degli studi di Adolfo Bernardello, *Venezia nel Regno Lombardo-Veneto* cit., pp. 453-455 e Trincanato, «*Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele*» cit., pp. 344-347. Incaricato di una missione per conto della Società Nazionale Italiana, Degli Antoni era stato accusato di tradimento da parte di alcuni esuli veneziani. Per una stima dei rientri: oltre a Valentino Pasini, nel 1854 tornarono in patria il conte Gherardo Freschi e Antonio Caccianiga; nel 1855 Demetrio Mircovich e nel 1856 Bartolomeo Benvenuti, Ottavio Framarin, Antonio Ficoardo, il conte Giovanni Battista Guerrieri, Giovanni Battista Guerra, Vittorio Merighi, Benedetto Ronconi, Francesco Baldisserotto, il barone Giovanni Francesco Avesani, Giovanni Battista Morosini, Antonio Papesso, il conte Eustachio Viola, Vittorio Merighi. Si veda a questo proposito la tabella n. 10.

4.1. Il rientro degli esuli politici in Veneto

A partire dalla pubblicazione degli ordini di sequestro dei beni, dunque, iniziarono i rimpatri degli esuli veneti: stretti dalle improvvise ed impellenti ristrettezze economiche, obbligati dalle intollerabili contingenze familiari o dalle richieste dirette dei parenti rimasti in patria, quasi tutti i trenta esuli eccellenti sequestrati nel febbraio del 1853 fecero rientro in patria prima dell'emanazione dell'amnistia generale del dicembre 1856, che avrebbe sciolto in via definitiva tutti i provvedimenti repressivi. Erano soprattutto tre i modi per ottenere il proscioglimento dal sequestro, ovvero «in via di grazia», «per essere stati riconosciuti assenti illegalmente anziché profughi», oppure «per indebita applicazione delle Sovrane Risoluzioni»⁵²². Nel caso dei primi trenta profughi politici sequestrati si trattò quasi sempre del primo caso, il perdono concesso dal sovrano e pubblicato per ordine del feldmaresciallo Radetzky, che poteva accordare, a seconda dei profili e delle richieste, assieme allo scioglimento del vincolo di sequestro, anche la facoltà di far «impunemente» rientro negli Stati austriaci e la riammissione alla cittadinanza austriaca, qualora nel frattempo questa fosse stata annullata. Solo in due casi si verificarono altre condizioni: nel primo il profugo Benedetto Ronconi fu riconosciuto come semplice assente illegale, mentre nel secondo il dottor Graziano o Graziadio Bassani, deceduto già nell'ottobre 1853, fu prosciolto dal sequestro solamente il 24 aprile 1856 in seguito alle reiterate richieste dei suoi parenti⁵²³.

Già nel gennaio 1854 iniziarono i rimpatri: il conte Gherardo Freschi fu il primo ad approfittare del perdono imperiale e fece ritorno a San Vito, nel territorio di Udine, per riprendere la gestione di un patrimonio che l'amministrazione austriaca e un susseguirsi di cattive stagioni avevano fortemente danneggiato. Nello stesso

⁵²² Si vedano alcuni casi in ASVe, *Intendenza provinciale di finanza*, b. 250, *dispaccio dell'I. R. Prefettura delle Finanze per le provincie venete all'I. R. Intendenza di Finanza*, Venezia, 20 giugno 1854

⁵²³ ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 133, *Quaderno 1mo contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 6 settembre 1853*.

anno ottennero il proscioglimento e la facoltà di rientrare anche Augusto Bardella, Antonio Caccianiga, Giovanni Battista Castellani, Demetrio Mircovich e Valentino Pasini, mentre l'anno seguente fu il turno del conte Vittorio Piatti. La gran parte degli esuli⁵²⁴ ottenne poi il dissequestro nel 1856, nei mesi che precedettero l'ammnistia del 2 dicembre: a trarre vantaggio dal perdono generale concesso da Francesco Giuseppe furono così solamente gli otto esuli rimanenti, l'abate Jacopo Bernardi, Angelo Degli Antoni, Giovanni Gritti, Cristoforo Manolesso Ferro, Angelo Mengaldo, Giovanni Milani, Pietro Eleonoro Negri e Sebastiano Tecchio. Oltre la metà dei fuoriusciti, dunque, aveva già ottenuto per altra via il dissequestro. Una sorte simile ebbero i fuoriusciti i cui beni erano stati posti sotto sequestro nell'*editto* del 3 novembre 1854: su un totale di quarantadue individui, ben trentuno ottennero il proscioglimento già nel 1855; tutti gli altri riebbero i loro beni nel 1856, nei mesi precedenti l'emanazione dell'ammnistia⁵²⁵. Curiosamente, nel settembre 1854, tramite *Sovrana Risoluzione*, l'imperatore aveva inoltre concesso il perdono e lo svincolo dal sequestro anche a quarantasei individui segnalati come «condannati pel crimine di alto tradimento»⁵²⁶. Scorrendo la lista dei graziati è facile riconoscere i nomi di coloro che a partire dal 1851 avevano subito la violenta repressione del feldmaresciallo Radetzky per il loro coinvolgimento nelle congiure antiaustriache, sfociate poi nella condanna dei Martiri di Belfiore. Accanto ai nomi di chi in quell'occasione era scampato alla pena capitale, vi erano anche quelli di coloro che erano invece rimasti vittime dell'irreprensibile condotta del feldmaresciallo: il nome di Carlo Montanari, «Socrate cristiano»⁵²⁷ e di altri sette degli undici condannati a morte furono comunque inclusi nella lista,

⁵²⁴ Francesco Avesani, Bartolomeo Benvenuti, Giuseppe Bernardi, Ottavio Framarin, Antonio Fiocardo, il conte Giovanni Battista Guerrieri, Giovanni Battista Guerra, Giovanni Battista Morosini, Tommaso Murari, Vittorio Merighi, Guglielmo Onigo, Pietro Zerman.

⁵²⁵ ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 134, *Quaderno 2 contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 3 novembre 1854*.

⁵²⁶ Si veda la tabella n. 8.

⁵²⁷ Luzio, *I martiri di Belfiore* cit., pp. 260-308.

perdonati *post mortem* dalla grazia dell'imperatore e finalmente svincolati anch'essi dal sequestro.

Una volta rientrati entro i confini del Lombardo-Veneto, i fuoriusciti politici erano tenuti ad una lunga lista di obblighi e formalità. Il primo ed imprescindibile passo prevedeva il giuramento di fedeltà all'imperatore e ai suoi discendenti, che consisteva nella promessa di «osservare esattamente e coscienziosamente le leggi, i doveri ed obblighi particolarmente inerenti ad un fedele suddito imp. regio austriaco»⁵²⁸. Gli esuli tornati in patria erano inoltre sottoposti ad una «rigorosa politica vigilanza»⁵²⁹, vale a dire al severo ed incessante controllo da parte dell'imperial-regia direzione di polizia, che aveva il compito, tramite i suoi informatori, di verificare la condotta morale e politica, le frequentazioni, lo stato patrimoniale, gli spostamenti, persino gli acquisti personali effettuati dagli ex compromessi politici. Con il rientro in patria venivano attivate anche le procedure di restituzione dei beni: tornare in possesso delle proprie sostanze, tuttavia, non era cosa immediata. Alla richiesta di scioglimento fatta dall'esule o dai suoi agenti faceva seguito un periodo d'attesa durante il quale venivano in primo luogo «detratte le spese pel sequestro», ricadenti a carico del profugo, e in seguito «con osservanza delle debite cautele», venivano risarcite le eventuali pretese di indennizzo riconosciute valide e ancora sospese⁵³⁰.

4.2. *Il rientro anzitempo dei proscritti del 1849: Michele Caffi*

Come è già stato sottolineato nei capitoli precedenti, secondo le istruzioni del generale di cavalleria Gorzkowsky, che aveva guidato la riconquista di Venezia dopo

⁵²⁸ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *Atto di giuramento del conte Angelo Zanetelli*, Belluno, 3 novembre 1852.

⁵²⁹ *Ivi*, *dispaccio n. 1319 dell'I. R. Direzione di polizia al cav. di Toggenburg*, Venezia, 30 giugno 1853.

⁵³⁰ Si veda, a titolo d'esempio, il caso del conte Demetrio Mircovich in ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 435, *dispaccio di von Toggenburg all'I. R. Prefettura delle finanze*, Venezia, 5 gennaio, 1855.

la conclusione del biennio rivoluzionario, quaranta fra i membri maggiormente compromessi del cessato governo insurrezionale furono condannati ad un esilio senza condizioni: ad essi era concesso di lasciare Venezia, assieme alle loro famiglie, su un bastimento battente bandiera francese che li avrebbe condotti nelle Isole Ionie e di lì, dopo un periodo di quarantena, verso diversi porti del Mediterraneo. I successivi proclami di Radetzky, che concedevano la grazia a tutti i fuoriusciti senza autorizzazione e che si susseguirono nel corso degli anni, escludevano categoricamente la possibilità di un ritorno nel Regno Lombardo-Veneto per gli ufficiali, quasi tutti di nazionalità italiana, accusati di alto tradimento, e per i quaranta proscritti. Stupisce dunque che tra la documentazione della Presidenza della Luogotenenza delle province venete⁵³¹ vi siano documenti riguardanti proprio uno dei quaranta facinorosi, l'ultimo dell'elenco, semplicemente indicato come «Caffi, impiegato»⁵³². Si trattava di Michele Caffi, giovane protocollista presso il Tribunale civile di prima istanza di Venezia, al quale, all'inizio del 1852, il ministro dell'Interno aveva concesso di «poter impunemente tornare nelli Stati I. R., dai quali era stato, nell'anno 1849 esiliato»⁵³³. La notizia del rientro di Caffi deve aver creato scompiglio presso le autorità civili e militari veneziane, tanto che lo stesso generale Gorzkowsky, già governatore civile e militare di Venezia, in data 7 maggio 1852, aveva espresso tutto il suo disappunto per l'accaduto al Luogotenente von Toggenburg, sottolineando come concedere la grazia ad un «triste soggetto» come l'ex protocollista «produrrebbe a mio avviso una cattiva impressione nella popolazione bene pensante»⁵³⁴. Secondo il giudizio del generale di cavalleria, la grazia concessa ad uno dei quaranta proscritti non solo andava contro all'articolo sesto della notificazione del 12 marzo 1850, che vietava «il permesso di ritornare

⁵³¹ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107.

⁵³² Assieme alla documentazione riguardante Michele Caffi si trovano anche le carte attestanti il rientro di un altro dei proscritti, Angelo Comello, del quale tuttavia si conserva solamente il foglio con il giuramento di fedeltà all'imperial-regio governo.

⁵³³ *Ivi*, *Processo verbale*, Venezia gennaio 1852.

⁵³⁴ *Ivi*, *lettera del generale di cavalleria de Gorzkowsky a sua eccellenza l'I. R. Luogotenente delle province venete sig. cav. di Toggenburg*, Venezia 7 maggio 1852.

[...] agl'individui che coprivano un impiego imperiale regio»⁵³⁵ ma, lungi dall'essere prova della generosità e della benevolenza del governo asburgico verso i suoi sudditi – come lo erano invece le promesse di perdono rivolte agli altri fuoriusciti illegali – avrebbe avuto l'effetto contrario, ovvero quello di svilire la capacità politica e militare delle autorità austriache del Regno, creando un precedente del quale le autorità del Regno Lombardo-Veneto si sarebbero dovute presto pentire. Il giudizio di Gorzowsky su Caffi era stato confermato da una lettera informativa di qualche giorno precedente, contenente un vero e proprio rapporto, che faceva il punto sulla vicenda biografica dell'ex protocollista⁵³⁶. La giovinezza di Michele Caffi non differiva da quella di molti suoi coetanei, avviati allo studio universitario della giurisprudenza. Anzi, il giovane aveva pure dato «belle speranze di se pei suoi talenti e pei suoi studi» e ottenuto «una nota di distinzione negli esami di ascoltante e di giudice», tanto da meritare la nomina ad ascoltante presso il tribunale mercantile di Milano nel dicembre 1832⁵³⁷. Da quel momento, la sua carriera sarebbe stata punteggiata da avanzamenti e riconoscimenti. Nominato sussidiario presso la pretura urbana di Milano, venne poi trasferito con il medesimo titolo a Busto Arsizio per essere poi, nel 1837, elevato al grado di cancelliere presso la pretura di Saronno: non passò molto e Caffi venne prescelto per dirigere in prima persona quegli uffici. Ma il raggiungimento del prestigioso ruolo di dirigenza coincise con l'avvio di un burrascoso periodo di negligenza. Iniziò infatti a dare «prove di poco zelo pel suo ufficio, che abbandonava con frequenza ed arbitrio per starsene a Milano»⁵³⁸ e per questo, nel 1841, fu degradato al ruolo di attuario. Dopo tre anni, infine, il supremo

⁵³⁵ *Raccolta degli atti ufficiali, dei proclami ec., emanati e pubblicati dalle diverse autorità durante l'I.R. Governo generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto dal primo novembre 1849 al 31 marzo 1850*, Milano, coi Tipi di Luigi di Giacomo Pirola, tomo III, p. 651.

⁵³⁶ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *lettera di Schinetti al signor cavaliere di Toggenburg I. R. Luogotenente delle province venete*, Venezia 26 aprile 1852.

⁵³⁷ *Ibidem*.

⁵³⁸ *Ibidem*.

Senato di giustizia lo trasferì, con il ruolo di protocollista di Consiglio, presso il tribunale civile di prima istanza di Venezia.

Caffi si trovava dunque in laguna quando scoppiarono le vicende rivoluzionarie del 1848, durante le quali non mancò di «fattamente» comprometersi. L'intemperanza di Caffi dovette risultare eccessiva persino per il governo rivoluzionario, tanto che l'ex impiegato fu posto agli arresti: non, naturalmente, perché apparteneva ad un partito «favorevole all'Austria», quanto piuttosto perché le sue opinioni politiche «ultra-liberali» risultavano opposte e pericolose persino per il «più moderato [...] capo governativo Manin»⁵³⁹. Nel suo *diario* l'erudito Emanuele Cicogna annotò che Michele Caffi era tra coloro che «volevano mutare la forma del Governo, cioè procurare un governo *militare e d'assedio* e far porre una specie di *giudizio statario* e non soltanto civile», aggiungendo che la cosa non era fonte di stupore, dal momento che «Caffi essendo da giudicarsi piuttosto matto e stranissimo, ed esaltato, che perverso»⁵⁴⁰. Con il crollo della resistenza veneziana, Caffi, unico fra gli impiegati pubblici, era stato incluso, come già abbiamo visto, nel novero dei quaranta civili maggiormente compromessi nella rivoluzione. Vi erano infatti, tra le sue ultime responsabilità, l'organizzazione dell'assalto al palazzo Querini, dove si trovava l'appartamento del patriarca e la feroce dimostrazione presso la casa di Nicolò Priuli, responsabile di «aver espresso l'opinione di non troncare le trattative di resa proposte dall'Austria»⁵⁴¹. Secondo il *rapporto* del 10 settembre 1849, «il nominato Caffi Michele escluso dall'amnistia, ed il più violento fra i rivoluzionari è appunto il protocollista di Consiglio del tribunale civile di prima istanza»⁵⁴². La

⁵³⁹ *Ibidem*. La notizia è confermata da Ginsborg, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49* cit., che a p. 389, nel suo unico riferimento a Michele Caffi, afferma che quest'ultimo venne arrestato l'11 giugno 1849, nel difficile clima di quei giorni in cui lo stesso Tommaseo «aveva ormai rotto ogni rapporto di amicizia con Manin», assieme all'ingegner Manzini e all'abate Lazzaneo con l'accusa di avere organizzato una riunione di ufficiali allo scopo di sbarazzarsi del comitato di guerra.

⁵⁴⁰ Emmanuele Antonio Cicogna, *Diario veneto politico*, a cura di Piero Pasini, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2008, p. 127. I corsivi sono dell'autore.

⁵⁴¹ Giuseppe Avon Caffi, *Ippolito Caffi. 1809-1866*, Padova, Amicucci Editore, 1964, p. 130.

⁵⁴² ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *ibidem*.

precisazione del consigliere aulico Bartolini si era resa necessaria dal momento che, come già sottolineato, il proclama di Gorzkowski sui proscritti che dovevano lasciare Venezia riportava esclusivamente il nominativo e la professione, fatto che, nel caso dei nomi più altisonanti e noti non dava adito ad alcun equivoco ma che nel caso di Michele Caffi aveva dato luogo ad una serie di fraintendimenti e scambi di persona, dei quali il condannato aveva cercato di approfittare. A tal proposito è di grande interesse la testimonianza lasciata ancora da Cicogna in merito all'ex protocollista:

Fra quelli che devono emigrare da tutti gli Stati è *Michele Caffi* impiegato, cioè Protocollista di Consiglio di P.^a I.^a di Venezia = Egli si presentò al Commissario Austriaco che firmò i Passaporti e cominciò a dire che questo certamente è un equivoco, che egli non si compromise in nulla, che si prestò come Guardia Civica, che vi sono altri Caffi; ch'egli è figliolo del Presidente del Tribunale di Rovigo vecchio benemerito impiegato ec. ec. Cosicché il Commissario Austriaco gli diede il passaporto non per l'esterno ma *per Rovigo* coll'ordine di non partirsene da di là fino a che non interPELLI l'oracolo *Radesckiano* = Si dice che *Caffi* fosse già spia *austriaca*, e che in tale maniera servirà di referendario circa la condotta degli impiegati veneti per tutto il tempo della Rivoluzione. (Oggi 27 agosto 1849)⁵⁴³.

Insistendo sull'omonimia, Michele era dunque riuscito ad evitare l'imbarco sul *Pluton* in partenza da Venezia e a commutare l'esilio in un sereno rientro a Rovigo, rimanendo così all'interno dello stesso Lombardo-Veneto. A pagare lo scotto fu invece un altro Caffi, Ippolito, l'artista patriota, «reo di appassionato patriottismo»⁵⁴⁴, che aveva attivamente partecipato alla difesa di Venezia – restando

⁵⁴³ Cicogna, *Diario veneto politico* cit., p. 170.

⁵⁴⁴ Avon Caffi, *Ippolito Caffi. 1809-1866* cit., p. 136

tuttavia lontano dai torbidi in cui era invece invischiato Michele – e che da quel momento si ritrovò inserito nelle liste dei profughi politici⁵⁴⁵, oltre ad essere «stato segnalato dall’Austria a tutte le polizie estere come un pericoloso delinquente»⁵⁴⁶.

Nonostante l’iniziale confusione, quando Michele Caffi richiese il perdono sovrano, gli austriaci non tardarono, come già è stato osservato, a far chiarezza sul suo caso. I sospetti delle autorità non furono tuttavia sufficienti a dichiarare l’allontanamento di Caffi, che nel frattempo aveva consegnato fra le mani di von Toggenburg il giuramento, secondo il quale prometteva «di aver cambiato del tutto le anteriori mie tendenze politiche e di mantenermi in tutto e per tutto fedele all’Augusta Casa imperante, come pure di astenermi mai sempre da qualunque intrapresa rivoluzionaria»⁵⁴⁷. In più, nell’aprile del 1852, l’imperial-regio direttore centrale aveva inviato una lettera recante «informazioni sulla condotta morale-politica tenuta da Michele Caffi dopo il suo ritorno in questi Stati, e sulle di lui circostanze economico-famigliari»⁵⁴⁸. La missiva è significativa del modo di procedere adottato dall’amministrazione asburgica a seguito della concessione della grazia, che obbligava l’ex esule a sottoporsi a rigidi controlli temporanei di carattere politico ed economico, per testarne l’effettiva fedeltà e per evitare che potesse eventualmente ricadere nella tentazione di unirsi a quei movimenti filodemocratici e antiaustriaci che proprio in quegli anni erano destinati a provocare la violenta reazione del feldmaresciallo Radetzky. A sei mesi dall’ottenimento della grazia, Caffi divideva la sua dimora fra Venezia e Padova, dove si trovava la sua famiglia,

⁵⁴⁵ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 111, *Prospetto alfabetico dei profughi politici e dei militari esiliati*, dove al n. 71 si ritrova «Caffi Ippolito», «esiliato», «della provincia di Venezia» e «senza sostanza». Il nome di Michele Caffi, invece, non risulta dall’elenco manoscritto, rendendo evidente il riuscito scambio d’identità.

⁵⁴⁶ Avon Caffi, *Ippolito Caffi. 1809-1866* cit., *ivi*.

⁵⁴⁷ ASVe, *Presidenza della Luogotenenza delle province venete*, b. 107, *Processo verbale Venezia gennaio 1852 presenti l’I. R. Luogotenente Giorgio Cav. de Toggenburg, l’I. R. Segretario di Luogotenenza Diego Guicciardi*.

⁵⁴⁸ *Ivi*, *risposta al dispaccio 1570 P con informazioni sulla condotta morale-politica tenuta da Michele Caffi dopo il suo ritorno in questi Stati, e sulle di lui circostanze economico-famigliari*, dall’Imperial-regia Direzione centrale d’ordine pubblico, Venezia, 7 aprile 1852.

«a carico della quale è intieramente mantenuto». Evidentemente, precluso il suo reinserimento negli uffici dell'amministrazione pubblica presso i quali aveva lavorato a lungo prima degli eventi rivoluzionari, Caffi faticava a trovare un altro impiego. E dunque si ritrovava a carico del padre Francesco, che era stato presidente dell'imperial-regio tribunale provinciale di Rovigo e che era costretto a mantenere, con la sua pensione di quattromila fiorini annui, altri quattro figli «non ancora provveduti»⁵⁴⁹. Alle difficoltà economiche corrispondeva un comportamento irreprensibile, tanto che l'ufficiale dovette ammettere che «la condotta morale e politica del Caffi non diede luogo a spiacevoli osservazioni e lo si vede frequentare delle persone di moderati principi»⁵⁵⁰.

Furono con ogni probabilità le difficoltà economiche che spinsero Caffi ad uscire dall'appartato e sicuro rifugio polesano e ad interessare nuovamente gli austriaci al suo caso. Non trovando alcun impiego, l'ex funzionario si vide così costretto ad inoltrare la richiesta per un assegno alimentare. Ma se la grazia era stata concessa senza apparente difficoltà, altro discorso valeva per l'ottenimento di finanziamenti da parte del governo: «Non contento di questo particolarissimo favore [la grazia] chiede egli da poco di ottenere dall'I. R. Governo generale un assegno alimentare allegando d'essere privo affatto di mezzi di sussistenza»⁵⁵¹, scriveva il presidente d'appello incaricato di pronunciarsi sul caso. Caffi aveva inoltre richiesto che gli fossero corrisposti gli stipendi rimasti arretrati a causa dello scoppio della rivoluzione e per questo era stato coinvolto anche il presidente del tribunale d'appello. Dopo una rapida consultazione, il funzionario incaricato trovò modo di pronunciarsi sugli arretrati e sull'assegno, confermando il giudizio dei gradi superiori: Caffi non era meritevole di ricevere sussidi di alcun genere da un governo benigno, che molto

⁵⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁵⁰ *Ibidem.*

⁵⁵¹ *Ivi, lettera del presidente d'appello, Venezia 29 aprile 1852.*

aveva già fatto per lui. Lo stesso giudizio era stato espresso eloquentemente qualche giorno prima:

Se il Caffi fu ora graziato dall'amnistia, ha ottenuto tutto ciò che poteva sperare dal più generoso dei governi e non si crede ch'ei possa meritare anche un alimentare assegno, in riflesso altresì della circostanza che simile provvedimento se fu talvolta concesso dalla clemenza di Sua Maestà, lo fu ad individui assai meno compromessi com'erano il consigliere Serafini, Ceschi, Giordani ed altri non espulsi a differenza del Caffi qualificato il più violento fra i rivoluzionari, e proscritto⁵⁵².

La decisione definitiva giunse il 21 maggio seguente quando Radetzky, da Verona, rese noto che a seguito dell'«unanime voto di tutte le autorità in proposito sentite»⁵⁵³, negava il sussidio a Caffi⁵⁵⁴.

4.4. «Rimesso nel godimento de' suoi diritti»: la restituzione dei beni nel 1857

L'amnistia imperiale del 2 dicembre 1856 – resa effettiva a partire dall'anno successivo – concesse la restituzione dei beni a tutti i profughi politici, nessuno escluso, a seguito di tre anni di privazioni e difficoltà per chi viveva all'estero. Se persino un esule come Giorgio Pallavicino Trivulzio, impegnato in una attività politica di alto profilo tra la Parigi di Manin e la Torino di Cavour, arrivò ad affermare

⁵⁵² *Ivi*, lettera di Schinetti al signor cavaliere di Toggenburg cit., Venezia 26 aprile 1852.

⁵⁵³ *Ivi*, dispaccio di Radetzky da Verona 933 a sua eccellenza il sig. cavaliere di Toggenburg, I. R. Luogotenente delle Province venete, 21 maggio 1852.

⁵⁵⁴ L'ex impiegato non dovette tuttavia demordere, tanto che l'ultimo documento conservato nel fascicolo di Michele Caffi è una lettera diretta a von Toggenburg del 15 febbraio 1853, nella quale si rinnovava «la domanda per un pecuniario sussidio a titolo di alimentazione». *Ivi*, dispaccio a von Toggenburg d'ordine di S. E. il signor governatore generale, Verona 15 febbraio 1853.

che «il personaggio di martire è una bella e santa cosa ma io comincio ad averne abbastanza»⁵⁵⁵, non stupisce che uomini di minor fortuna economica avessero già chiesto alle autorità del Lombardo-Veneto lo svincolo dei loro beni in cambio di un pacifico rientro in patria e del giuramento di fedeltà a Casa d'Austria. La *Sovrana Risoluzione* dell'8 febbraio, poi, introduceva un principio fondamentale nel processo di riconsegna dei patrimoni ai fuoriusciti, secondo il quale dovevano essere «condonate a favore delle sostanze dei profughi politici le spese generali di sequestro in guisa che dalle rendite, che secondo la Risoluzione medesima, debbono essere restituite a que' profughi le cui sostanze furono o saranno per essere sciolte dal sequestro, debbano venir dedotte solamente le spese derivate dall'avviamento del sequestro delle singole masse e dal sequestro stesso di esse singole masse, quindi anche le spese occorse per le istituite Commissioni di Sequestro, per remunerazioni per Dite [?] e diurni degli individui addetti agli affari di sequestro, in quanto le medesime siano state provatamente sborsate per la rispettiva singola massa»⁵⁵⁶.

Nel perdono concesso dall'imperatore con l'amnistia erano inclusi anche tutti coloro che avessero intenzione di continuare a vivere fuori dai confini austriaci: anche se distanti, dunque, i sudditi italiani dell'Impero potevano tornare a contare sulle loro rendite. Per questo motivo presso gli uffici si era presentato, tra gli altri, l'avvocato Francesco Fossati, che il barone Avesani, residente a Parigi e non intenzionato per il momento a far ritorno a Venezia, aveva scelto il 20 febbraio 1857 in qualità di suo procuratore, con l'obiettivo di «fare ogni pratica necessaria per ritirare tutti i suoi beni sequestrati, avanzi e rendite, liquidare le partite, verificare le liquidazioni fatte, rilasciare quietanze e fare insomma in ogni affare come un altro lui stesso, anche in ciò che richiedesse speciale o specialissimo mandato»⁵⁵⁷. Il

⁵⁵⁵ Giorgio Pallavicino Trivulzio, *Memorie di Giorgio Pallavicino*, vol. III, *Dal 1852 al 1860, pubblicate per cura della figlia*, Torino, Roux Frassati, 1895, p. 30.

⁵⁵⁶ ASVe, *Prefettura delle finanze*, b. 436, *Dossier* esibito il 30 aprile 1856, presentato il 2 Maggio e discusso nella sessione dell'8 maggio.

⁵⁵⁷ *Ivi*, *Intendenza di finanza*, b. 256, *Rubrica 15, Profughi – sequestri Avesani Boniotti Del Calice, lettera di Francesco Fossati*, s.d.

procedimento di svincolo era notevolmente rallentato dal consueto scambio di informazioni fra tutti gli uffici che, negli anni del sequestro, avevano giocato un qualche ruolo nella gestione dei beni; solo nell'agosto il rappresentante di Avesani poté ritirare l'importo di 2786 lire, corrispondente alla sostanza attiva risultante dai quasi quattro anni di gestione austriaca dei beni del barone⁵⁵⁸. Si trattava dunque del risultato positivo di un'amministrazione oculata e attenta, che era riuscita a garantire il pagamento dei debiti e delle passività, l'appannaggio alla figlia minorenni del profugo e a valorizzare l'affitto degli stabili lasciati tra Venezia e Mogliano dal barone. Con le rendite patrimoniali si era persino riuscito a far fronte alle esigenze di restauro e ristrutturazione di una parte degli edifici, che tornavano dunque nelle mani del legittimo proprietario largamente valorizzate. Le iniziali difficoltà, inoltre, erano state superate, grazie anche all'intervento dell'amministratore dei beni, il fratello Guido, senza intaccare in alcun modo il patrimonio mobile, ovvero i più di quattrocento titoli che componevano la biblioteca privata di Avesani e che non era stato necessario vendere per sopperire alle passività dell'asse patrimoniale⁵⁵⁹.

I rallentamenti e le difficoltà furono, nella restituzione dei beni, all'ordine del giorno: la complessa macchina amministrativa, divisa in una miriade di uffici con competenze differenti che si erano in tempi e modi diversi occupati della gestione dei beni, faticò in più d'una occasione a soddisfare le richieste di chi, approfittando dello svincolo tanto atteso, faceva richiesta per tornare in possesso delle sue sostanze⁵⁶⁰. Il caso del veneziano Pietro Raffaelli, condannato al sequestro dei beni

⁵⁵⁸ Ivi, dispaccio n. 19512 all'I.R. Intendenza provinciale delle finanze, Venezia, 24 agosto 1857.

⁵⁵⁹

⁵⁶⁰ Per prima cosa, ad esempio, le Intendenze provinciali avevano il compito di «redintegrare il fondo “profughi politici”», ripianando le spese generali – ovvero stipendi degli impiegati e necessità di cancelleria – nel frattempo occorse a carico del fondo; secondo le istruzioni, le Intendenze dovevano prelevare le cifre necessarie dal fondo “Amministrazione camerale-distrettuale di finanza”, facendone carico alla voce “Spese diverse”. L'Intendenza provinciale di Vicenza aveva speso un totale di 1.200 lire circa; quella di Verona 4.500 lire; quella di Treviso 5.500 lire; quasi 6.000 lire quella di Venezia; 600 lire erano state spese ad Udine mentre nulle erano state le spese di Belluno; in ASVe, *Prefettura delle Finanze, Atti*, b. 1105, Fascicolo XXXV 33/4 Rubrica Amminist. temp. – Oggetto: *Sovrana Risoluzione 2 xbre 1856 che scioglie dal sequestro le sostanze de' Profughi politici, Missiva dell'Imperiale Regia Prefettura delle finanze*, Venezia, 15 giugno 1858.

il 3 novembre 1854 e prosciolto nell'autunno dell'anno successivo, già incrociato per il caso di vendita dei beni da parte dell'amministrazione, è a tal proposito indicativo⁵⁶¹. Il patrimonio di Raffaelli era stato interessato solamente dalle insinuazioni della moglie dell'esule Angela Alessandri, che aveva richiesto un sussidio alimentare, e da quelle di due ex persone a servizio, una cameriera e un gastaldo, che avevano reclamato alcuni anni di mancato salario⁵⁶². Prima del suo rientro, la moglie era nel frattempo deceduta, lasciandolo erede di un patrimonio che gli austriaci avevano prontamente provveduto a sequestrare. Così, una volta ottenuto il dissequestro, nel gennaio del 1856 Raffaelli fece richiesta perché le sostanze, assieme alle entrate nel frattempo maturate, gli fossero integralmente restituite. All'esule andavano gli «avanzi della gestione della sostanza», per un totale di circa 600 lire⁵⁶³, cui andavano aggiunto il patrimonio della defunta moglie, consistente in «oggetti d'oreficeria» e tre doppie di Genova, corrispondenti a circa 270 lire: l'Intendenza provinciale era stata dunque invitata a versare l'importo dovuto. Ma all'inizio del marzo 1857, a più d'un anno dall'istanza con la quale aveva supplicato la Prefettura a «voler impartire con tutta sollecitudine i più robusti incitamenti alla dipendente Intendenza di finanza di Treviso» perché fosse reso «operativo lo svincolo del sequestro imposto sui miei beni», Raffaelli rimaneva ancora in attesa di risposta⁵⁶⁴. Solo a seguito della sollecitazione inviata alle autorità dell'ex esule, era iniziato un nuovo, convulso scambio di missive tra la Prefettura delle finanze e l'Intendenza provinciale delle finanze che aveva sino a quel momento gestito i beni, nel tentativo di accontentare la legittima istanza di Raffaelli. L'Intendenza aveva

⁵⁶¹ ASVe, *Ivi*, Fascicolo XXXV 33 Rubrica Amminist. temp. – Oggetto: Raffaelli Pietro già profugo politico, scioglimento sequestro.

⁵⁶² L'insinuazione prodotta dal Consolato pontificio a Venezia per conto di tale Antonio Capatti, residente a Ferrara, sulla sostanza di Raffaelli, era stata respinta, in ASVe, *Atti restituiti dall'Austria, Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici*, b. 134, *Quaderno 2 contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 3 novembre 1854*,

⁵⁶³ ASVe, *Prefettura delle Finanze, Atti*, b. 1105, *Rapporto dell'Imperiale regia Intendenza provinciale delle finanze all'I. R. Prefettura delle finanze*, Treviso, 25 febbraio 1857.

⁵⁶⁴ ASVe, *Ivi*, lettera di Pietro Raffaelli all'I. R. Prefettura, 3 marzo 1857.

ritardato il pagamento, ricordando alla Prefettura che, secondo gli ordini superiori, le tre doppie di Genova di facoltà dell'esule Raffaelli erano state inviate all'imperial-regia Cassa centrale, lasciando la «cassa di finanza locale [priva del] fondo necessario per tale restituzione»⁵⁶⁵. Per questo si dovette attendere che fosse la Cassa centrale a trasmettere la somma direttamente alla cassa locale, che l'avrebbe a sua volta poi devoluta al legittimo proprietario.

La farraginosità e la lentezza dell'amministrazione asburgica non incisero, tuttavia, sulle direttive fondamentali con cui sino a quel momento la burocrazia aveva avuto cura dei beni, che erano rimaste valide anche nel momento della loro restituzione ai legittimi proprietari, basate sul «principio di conservare intatta la proprietà di ogni singolo profugo, e perciò di restituire a ciascheduno i avanzi nelle identiche valute»⁵⁶⁶.

⁵⁶⁵ *Ivi*, dispaccio n. 11694 della Imperiale Regia Prefettura delle finanze, Venezia, 29 aprile 1857.

⁵⁶⁶ *Ivi*, Fascicolo XXXV 33/8 Rubrica Amminist. temp. – Oggetto: Tecchio Sebastiano già profugo politico. Scioglimento sequestro ed altri (cioè Baldisserotto), dispaccio n. 24599/3524, Venezia, 27 ottobre 1857.

Conclusioni

1. La fine della repressione

Con la restituzione dei beni agli emigrati si chiudeva quella intensa parentesi che i patrioti italiani non avevano esitato a definire come un evento privo di precedenti nella storia moderna: «Ciò che non si credeva, perché sembrava quasi una calunnia anche contro il Governo Austriaco, si è verificato oggi! Il decreto di Radetzky che sequestra i beni di tutti gli emigrati del 48 è comparso! Tutti, con poche eccezioni, lo considerano l'atto più prepotente ed illegale che abbia ancora fatto l'Austria»⁵⁶⁷. Secondo quest'infervorata invettiva, dunque, nulla, nemmeno lo stato d'assedio, le esecuzioni sommarie, il giudizio statario, la repressione violenta sfociata nella condanna dei Martiri di Belfiore, superava per gravità l'introduzione del sequestro dei beni: mentre le altre misure rientravano nel consueto trattamento riservato a chi era uscito sconfitto da uno scontro – ed era in più accusato di alto tradimento nei confronti del suo sovrano – la violazione della proprietà privata rappresentava tutt'altro, un atto arbitrario e illegale. Non si trattava dunque di un'esagerazione, come in un primo momento si può essere indotti a pensare, ma di una precisa descrizione dello stato d'animo dei lombardo-veneti dinnanzi ad una politica autoritaria che sembrava non doversi mai concludere. Il 1857 pose un termine – anche se solo temporaneo – alla stagione repressiva nei confronti di tutti coloro che dal 1848 avevano lottato, con la penna e col fucile, contro l'Austria. Chi nel frattempo si era stabilito all'estero poteva legalmente rimanervi e al contempo tornare formalmente in possesso dei suoi beni, mentre chi avesse espresso il desiderio di rimpatriare sarebbe stato prontamente accontentato, con la concessione di un

⁵⁶⁷ La citazione è riportata in De Fort, *La questione dei sequestri austriaci del 1853* cit., p. 391.

«impune ritorno». La fine della fase repressiva, che era durata complessivamente quattro anni, coincise con la messa a riposo dell'anziano feldmaresciallo Radetzky, il quale si sarebbe spento a Milano un anno dopo, il 5 gennaio 1858 e con la nomina dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo a nuovo governatore generale del Lombardo-Veneto. Il fratello dell'imperatore avrebbe dovuto inaugurare, secondo le previsioni di Vienna, un lungo periodo di concordia tra le ricalcitranti province italiane e il governo centrale. In un primo momento questo sembrò effettivamente realizzarsi, grazie alla capacità del giovane arciduca di riacquistare la fiducia dei ceti maggiormente colpiti dalle draconiane misure del feldmaresciallo, ovvero l'aristocrazia e la ricca borghesia, e grazie ad alcuni suoi atteggiamenti di rinnovamento sociale, che prevedevano un'«intensa attività di progettazione istituzionale» e l'apertura a riforme e ad istanze di matrice «schiettamente federalistica»⁵⁶⁸. Persino il mondo dell'esulato veneto venne coinvolto nei progetti riformatori dell'arciduca quando uno dei suoi più discussi protagonisti, Valentino Pasini, fu chiamato dal principe a redigere una memoria sulle finanze lombardo-venete – fatto che, naturalmente, fu letto come il secondo tradimento dell'economista dopo il rientro dall'esilio e gli provocò il feroce biasimo di tutti coloro che ancora proseguivano la lotta contro il dominio austriaco in Italia⁵⁶⁹.

Ma la guerra contro il Piemonte, la cessione della Lombardia e l'inizio di un nuovo, vasto fenomeno migratorio, posero fine alle speranze risposte in Massimiliano e gli ultimi anni del governo austriaco sul Veneto furono contraddistinti da un ritorno a quei provvedimenti punitivi che avevano caratterizzato

⁵⁶⁸ Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto* cit., p. 368-371.

⁵⁶⁹ In realtà la richiesta di Massimiliano originava dalla volontà di circondarsi degli intellettuali locali di maggior rilievo, per cui erano stati coinvolti anche Cantù e Jacini. La notizia circolò e in breve Pasini venne così descritto: «Il fedele amico di Daniele Manin, il rappresentante di Venezia libera, s'era seduto a tavola col fratello dell'imperatore dopo un colloquio di tre ore, nel quale era rimasto con lui inteso d'ogni cosa e gli aveva suggeriti i modi di venire a capo d'ogni suo disegno!», in Bonghi, *La vita e i tempi di Valentino Pasini* cit., p. 726. Si veda a tal proposito anche uno scritto del figlio di Valentino, Eleonoro Pasini, *L'arciduca Massimiliano d'Austria e Valentino Pasini: documenti inediti*, Vicenza, L. Fabris, 1906.

la feroce fase radetzkyana e che, all'alba del 1857, sembrava fossero destinati a mai più ritornare. Invece, come nel decennio precedente, l'Austria non trovò alternative alla reintroduzione dei sequestri, visti come il solo argine dinnanzi ad un fenomeno destinato a coinvolgere quelle diverse migliaia di profughi che a cavallo tra il 1859 e il 1866 si riversarono nella nuova Italia sabauda. In quel frangente molti sudditi veneti, che pure qualche tempo prima, approfittando della clemenza imperiale, erano rientrati in patria, se ne allontanarono ulteriormente, dando nuovo vigore alla lotta contro l'Austria, che avrebbero portato avanti sino alla fine del dominio asburgico e alla definitiva partenza delle casacche bianche dei soldati austriaci da Venezia. Alla luce di tutto questo sembrerebbe forse opportuno estendere la leggenda nera che ancora accompagna la figura del conte Radetzky anche al decennio successivo, oppure, al contrario, ridimensionarla: se è sicuramente riduttivo circoscrivere il ruolo del feldmaresciallo a quello di un semplice esecutore degli ordini provenienti da Vienna, è indubbio che egli facesse parte di un ampio "partito militare" che dalla capitale orientava una politica di ostinata, militaresca durezza nei confronti dei territori italiani dell'impero, forte di un aperto appoggio da parte del nuovo sovrano. Nel 1857, nonostante l'avvicinarsi della Cancelleria di Vienna tra le forze favorevoli al cosiddetto neoassolutismo e un partito più moderato, incarnato dai ministri von Buol e von Bach, il fenomeno tornò a manifestarsi con pari intensità dando avvio ad un capitolo che ancora attende d'essere indagato e che rappresenta una delle piste aperte a partire dal presente lavoro.

2. Un bilancio finale

Egli è bene restato una dozzina d'anni in esilio, i suoi parenti cacciati in prigione, la sua casa ridotta ad albergo di sbirri e gendarmi, la sua fortuna minata; egli lottò bene e senza posa della penna e della parola contro il sovrano del suo paese...; ma e' non si credette giammai abbastanza martire per domandare un posto nel paradiso del Bilancio,

quando i martiri invadevano la patria come gl'insetti invadono i cenci del mendicante. Appena se lo nominarono deputato⁵⁷⁰.

Nei mordaci appunti dell'*hors-d'oeuvre* ad uno dei suoi più celebri scritti, Ferdinando Petruccelli della Gattina ci consegna una descrizione dell'esule che sembrerebbe andare contro il *topos* accreditato del patriota sofferente. A ben vedere, nella narrazione del giornalista e politico lucano, l'emigrato racchiudeva in sé una doppia natura: se da un lato, attraverso l'estremo sacrificio dell'esilio, egli aveva a lungo vissuto i patimenti della lontananza dalla patria, dall'altro aveva saputo ampiamente trarre tesoro dalla sua esperienza, reclamando una volta rientrato onori e privilegi che spesso andavano oltre il ruolo che effettivamente aveva svolto. Affrontare da vicino il tema dei sequestri permette, in un certo senso, di colmare la distanza tra il ritratto di Petruccelli e le geremiadi degli emigrati. Il caso degli esuli lombardo-veneti presenta in tal senso un quadro vivido, che consente di avanzare una serie di osservazioni a proposito delle reali condizioni economiche di questi ultimi: sarebbe dunque possibile tornare alle domande che hanno aperto e accompagnato lo svolgimento di questa ricerca, il cui centro ruota proprio attorno a un fenomeno, quello del sequestro dei beni, difficile da inquadrare al di là delle polemiche dei contemporanei e di una produzione storiografica che, già a partire dagli ultimi trent'anni del XIX secolo, ha dedicato la sua attenzione ad una demonizzazione dell'amministrazione austriaca e ha preferito soffermarsi più su una lettura delle conseguenze che i sequestri ebbero sull'opinione pubblica internazionale piuttosto che affrontare il tema dell'impatto reale di questi ultimi sull'esilio risorgimentale. È utile ricordare, a tal proposito, come il sequestro abbia giocato all'epoca un ruolo di assoluta centralità, divenendo un elemento determinante sia per gli austriaci, che in questo modo credettero di contenere l'impatto dell'emigrazione sulla stabilità del

⁵⁷⁰ Le parole di Petruccelli sono in realtà una descrizione della sua stessa condizione personale, in Petruccelli della Gattina, *I moribondi del Palazzo Carignano* cit.

Lombardo-Veneto nel più ampio quadro dell'impero multinazionale asburgico, sia per Cavour e le forze liberali della penisola, che ebbero gioco facile nel presentare la politica reazionaria di Vienna come violatrice di diritti ormai considerati come assodati nei sistemi giuridici moderni. La *querelle* che a livello internazionale si diffuse in quegli anni proprio sul tema – che si è tentato di brevemente riassumere attraverso la produzione editoriale di alcuni dei suoi protagonisti di maggior rilevanza – è indicativa della eco che si diffuse rapidamente presso l'opinione pubblica di molti paesi, come la Francia e l'Inghilterra, e che contribuì a rinsaldare il legame tra la lotta nazionale italiana e certi ambienti di governo esteri. La stagione storiografica italiana che fece seguito al processo unitario, già è stato accennato, fece un uso per certi versi predatorio del fenomeno, orientato esclusivamente a sottolinearne la feroce barbarie e considerandolo come il pretesto per rimpinguare un erario svuotato dai lunghi anni di guerra contro le province ribelli: a livello teorico, ma anche a livello materiale, il fenomeno dei sequestri fu altro e solo l'analisi delle carte d'archivio ha permesso, oggi, di reinserirlo in una dimensione concreta, a cavallo fra le difficoltà di chi fu costretto a subirlo e gli intenti di chi lo promosse.

Si è visto come i provvedimenti di sequestri pronunciati nei confronti degli emigrati politici, già previsti dalla normativa austriaca a partire dal 1832, venissero resi effettivi solamente in frangenti di estrema gravità. L'applicazione del sequestro rientrerebbe dunque, quale misura straordinaria dovuta ad una situazione d'emergenza, nel quadro di un ristabilimento dell'ordine pubblico in seguito agli sconvolgimenti del biennio rivoluzionario 1848-1849, alla stregua del giudizio statario e dello stato d'assedio. Ma se questi ultimi due provvedimenti vennero adottati con effetto immediato, mentre era in corso la riconquista del Lombardo-Veneto, i sequestri furono applicati solamente a quattro anni di distanza dalla caduta dell'ultimo focolaio di resistenza all'Austria, facendone apparentemente cadere il carattere straordinario. L'ondivaga politica viennese, orientata ad alternare situazioni di benevolenza – tramite le amnistie e le grazie – ad aspri momenti d'ostilità, ritardò

a lungo l'applicazione del sequestro, preferendo mantenere la sola minaccia, considerata altrettanto persuasiva e meno dispendiosa dell'esecuzione vera e propria dell'ordine: questo stato di cose permetteva da un lato di esercitare un certo controllo sociale sul territorio, dall'altro evitava di incappare in pericolosi incidenti diplomatici, sottraendosi alla polemica di rilevanza internazionale in cui l'Austria si sarebbe comunque trovata coinvolta in un secondo momento. Si dovette dunque attendere il 1853, quando un altro episodio rivoluzionario, di minor portata ma dalle conseguenze ugualmente radicali, offrì il pretesto per dichiarare nuovamente uno stato d'emergenza e per dare, questa volta, concreto corso ai sequestri. La rivolta dei Barabba fu dunque il discrimine fondamentale della politica repressiva asburgica nel Lombardo-Veneto, per certi versi in misura persino maggiore rispetto alla stessa rivoluzione del 1848. Con il 1853, l'anno della svolta, tutto cambiò. Anche coloro che già da tempo erano emigrati, pur sciolti dalla sudditanza austriaca e in possesso della cittadinanza di altri stati, furono colpiti dal vincolo del sequestro dei beni; i quaranta veneziani e gli ottantasei fra veneti e lombardi che dopo il fallimento della rivoluzione erano stati costretti all'esilio o a cui era stato vietato un rientro in patria, vissero l'assurdo di una condanna al sequestro perché considerati «assenti illegali». In linea puramente teorica furono sottoposti al vincolo migliaia di individui, ovvero tutti coloro che avevano commesso la doppia colpa della compromissione negli eventi rivoluzionari e della fuga dal regno. In realtà, a farne le spese, furono settantadue veneti – i cui nomi furono pubblicati negli atti ufficiali – cui vanno aggiunte altre decine di uomini – che per il momento è impossibile quantificare – non registrati dalla burocrazia austriaca, ma le cui tracce rimangono nei faldoni d'archivio.

Un primo dato di fondamentale importanza emerge osservando la cronologia degli eventi: Radetzky proclamò l'introduzione dei sequestri nei confronti degli emigrati politici già nel dicembre del 1848. Nel lasso di tempo che corre da quella data al febbraio 1853, quando fu nuovamente il feldmaresciallo ad ordinare

l'esecuzione materiale degli stessi, l'amministrazione non s'era mossa e gli emigrati avevano guadagnato un considerevole vantaggio, che aveva permesso ad alcuni di loro di approntare stratagemmi ed espedienti per sottrarre i patrimoni all'artiglio rapace dell'aquila bicipite. Ma fu soprattutto chi poco possedeva o chi non aveva una famiglia numerosa della quale tener conto, che riuscì ad anticipare gli austriaci attraverso contratti fittizi, cessioni simulate o anche vere e proprie vendite dei beni. Per tutti gli altri, padri di famiglia i cui figli erano rimasti in patria, figli emigrati le cui anziane madri non si erano mosse dalla propria abitazione, o ancora grandi proprietari terrieri, le misure di salvaguardia si ridussero a precari tentativi di raggirio, nella maggior parte dei casi facilmente svelati dagli austriaci una volta messa in moto la macchina amministrativa⁵⁷¹. I sequestri, dunque, furono una realtà concreta con la quale gli esuli dovettero inevitabilmente confrontarsi, ma solo a partire dal 1853: non si tratta di un dato di poco conto perché, se è vero che pochi furono in grado di mettere in salvo le proprie sostanze, tutti poterono godere, anche dall'estero, delle loro normali rendite. Tornando alle parole di Petruccelli, ci si è dunque a questo punto domandati se il sequestro dei beni sia realmente stato la causa del dissesto di interi nuclei famigliari e quanto il provvedimento abbia effettivamente inciso sulla vita degli emigrati.

Pochi furono gli esuli che partirono dal Veneto asburgico seguiti dalle loro famiglie. Il caso di Daniele Manin e Teresa Perissinotti, accompagnati nella partenza verso Corfù anche dai figli Emilia e Giorgio, non è affatto rappresentativo del fenomeno dell'emigrazione post-quarantottesca. Chi partiva, lasciava generalmente moglie, figli e genitori, oltre al resto degli uomini e delle donne che componevano il nucleo familiare – altri parenti, ma anche tutti i domestici che nelle case borghesi e

⁵⁷¹ Si veda a tal proposito il caso di Gaspare Ordoño de Rosales, il patriota lombardo che poco prima dell'ingresso gli austriaci a Milano aveva ceduto tutti i suoi beni alla moglie. Un'operazione destinata «ad incorrere nella sanzione dell'Austria che avrebbe considerato nulli i contratti di trasferimento di proprietà stipulati dagli esuli politici posteriormente al 1847 e anche prima, ritenendoli fittizi ossia perfezionati al solo fine di proteggere le proprietà», in Arisi Rota, «*Dare un ordine alle mie cose*» cit., pp. 333-334.

aristocratiche entravano a far parte, secondo dinamiche che non erano poi differenti da quelle in uso nei secoli precedenti, della famiglia e che da essa dipendevano. Improvvisamente, nel febbraio 1853, agli esuli e, giova ricordarlo, anche alle loro famiglie, venne meno la certezza economica che sino a quel momento era stata garantita, nonostante la formale condanna, sulle loro abituali rendite. I disagi patiti dai padri nel momento in cui i sequestri furono resi effettivi, dunque, si riverberarono presto anche sui figli e le famiglie in generale. Come anticamente la confisca, anche il sequestro rappresentava una grave deroga a quei principi di personalità della pena e di inviolabilità della proprietà privata che dopo la rivoluzione francese erano considerati come assodati nella maggior parte degli stati europei. Proprio in virtù di questo, nella *Sovrana Patente* del 1832, con la quale s'era introdotta l'eventualità del sequestro dei beni, il legislatore austriaco aveva inserito una serie di tutele volte a proteggere i famigliari innocenti del reo: i figli, in particolare, godevano sulla carta di una serie di diritti che avrebbero, almeno formalmente, permesso loro di condurre un'esistenza il più possibile simile a quella vissuta in condizioni normali. S'è visto così come, con i patrimoni paterni posti sotto sequestro, i figli dei condannati siano stati – assieme agli ecclesiastici – una delle categorie maggiormente rappresentata all'interno del gruppo composto di coloro che potevano legittimamente vantare crediti nei confronti del bene vincolato. Il sequestro rappresentò dunque una condizione di estrema durezza nella quale, loro malgrado, si ritrovarono le famiglie degli emigrati rimaste nel Lombardo-Veneto. Queste si videro costrette ad una lunga trafila di pratiche burocratiche prima di vedersi riconosciuti i loro diritti ad una rendita sui beni sequestrati: se da un lato è vero che l'amministrazione austriaca si impegnò per corrispondere agli aventi diritto quanto secondo la legge fosse loro spettato, dall'altro si devono tenere in considerazione i tempi, spesso dilatati, con i quali queste operazioni venivano effettuate, che lasciavano le famiglie in attesa anche per lunghi periodi, durante i quali altri dovevano essere i modi per gestire il mantenimento, inteso nel senso più largo possibile, degli affari domestici – comprendenti le doti alle figlie in età da marito, il pagamento degli studi universitari

ai figli, gli stipendi alle persone a servizio, e una lunga serie di altre spese, talvolta ritenute scontate, come il sostentamento quotidiano.

Sugli emigrati il sequestro ebbe un impatto negativo indiscutibile e ben si comprende come il 1853 debba essere considerato, proprio in virtù di questo, come un anno spartiacque, a partire dal quale la vita degli esuli subì un mutamento radicale. Tagliar loro le rendite significava sferrare un brusco colpo alla lotta politica che dall'estero i patrioti avevano sino a quel momento continuato a condurre in prima persona e a finanziare contro il governo di Vienna, ma aveva soprattutto lo scopo di indurre i fuoriusciti a tornare sui propri passi e a richiedere in via ufficiale una grazia che l'imperatore – e il feldmaresciallo – avrebbe certamente concesso con prontezza, consegnando agli occhi delle opinioni pubbliche l'immagine di un padre che sapeva perdonare gli errori dei propri figli. Così fu, e non stupisce dunque che anche i più irriducibili nemici dell'Austria abbiano infine ceduto dinnanzi a quei provvedimenti repressivi che li spogliavano del necessario non solo per perseguire un ideale politico, ma anche, molto più prosaicamente, per vivere. Il più vistoso momento di rientro per i fuoriusciti lombardo-veneti corrispose infatti con il triennio 1853-1856: le ragioni che spinsero gli emigrati a tornare in patria sono diverse, ma originano tutte da un motivo di fondo di carattere essenzialmente economico. Dei settantadue fuoriusciti i cui beni furono messi sotto sequestro, ben sessantaquattro furono prosciolti dal vincolo⁵⁷² prima del viaggio italiano dell'imperatore, che sfociò con la decisione di graziare i sudditi con una piena e generale amnistia, della quale godettero, tuttavia, solamente in otto.

Se il tornante del 1853, con perdita di un controllo diretto sui propri beni, rappresentò indubbiamente un momento cruciale nella storia dell'emigrazione lombardo-veneta di metà Ottocento, sarebbe improprio identificare il sequestro come la causa del dissesto economico di intere famiglie: per affermare questo è sembrato

⁵⁷² Non tutti, come s'è visto, fecero però ritorno in patria.

doveroso in primo luogo dedicare largo spazio alla differenza tra il sequestro, di cui si fece ampio uso a partire proprio dal 1848 e la confisca, tradizionalmente applicata in precedenza. Si è cercato di dimostrare come la pratica di punire il suddito ribelle impossessandosi dei suoi beni appartenga ad una logica d'antica data, risalente addirittura al tempo della Roma antica, ma giunta intatta all'interno degli ordinamenti normativi degli stati europei sino agli albori del XIX secolo. Allo schiudersi del secolo si ebbe un vero punto di svolta, a partire dal 1789, quando la tempesta rivoluzionaria in Francia condusse ad una abolizione della confisca dei beni e sancì per la prima volta in maniera evidente i principi moderni di personalità della pena e di proprietà privata, la cui intangibilità venne nel secolo successivo ribadita con estrema chiarezza. Il succedersi di francesi e austriaci, con i rispettivi *Codici civili*, tra Lombardia e Veneto, portò a nuovi utilizzi della confisca, considerata nell'Italia di Bonaparte come mezzo di protezione nei confronti del sovrano e della corte e poi variamente utilizzata dagli austriaci, sino ad una sua prima abolizione nel 1803. Reintrodotta a seguito del tormentato biennio 1820-1821, quando anche il Lombardo-Veneto fu coinvolto nel clima rivoluzionario di quel momento, l'applicazione della confisca venne meno nel decennio successivo. A partire dai moti rivoluzionari del 1830-1831, dunque, la confisca sparì dall'ordinamento normativo in vigore nel Lombardo-Veneto, sostituita, con la *Sovrana Risoluzione* del 1832, dal sequestro dei beni. Non si tratta di una considerazione meramente accidentale, come l'utilizzo indiscriminato dei due termini da parte di certa produzione storiografica potrebbe indurre a pensare⁵⁷³, dal momento che tra le due misure la differenza era sostanziale, sin dalla loro natura, giuridica nel caso della confisca, amministrativa in quello del sequestro. Basterebbe poi considerare il carattere definitivo della confisca e quello temporaneo del sequestro per non lasciare spazio ad una sovrapposizione o,

⁵⁷³ Gli stessi esuli, approfittando dell'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, insistettero con consapevolezza sullo scambio dei due termini (non è un caso che Bianchi-Giovini intitolasse una delle sue opere proprio *L'Austria in Italia e le sue confische* cit.), dando luogo ad equivoco che si riverbera sino ad oggi.

peggio ad una equiparazione dei due provvedimenti. Gli stessi funzionari austriaci, a partire dal 1848, ebbero l'accortezza di far presente ai propri sottoposti l'importanza di tutto questo, raccomandando agli uffici incaricati del sequestro come si trattasse «unicamente di sottoporre all'assicurazione cauzionale ed alla indisponibilità la sostanza delle persone illegalmente assenti, e non di confiscarla».

Si è aperta dunque una seconda pista d'indagine, che ha permesso di approfondire il funzionamento della macchina amministrativa asburgica. A partire dal 1849, secondo una struttura rigidamente verticale, si avviò il processo di sequestro dei beni degli emigrati, un percorso lungo e complesso, che vide coinvolti il governatore generale e il luogotenente veneto assieme agli uffici delle delegazioni provinciali, delle intendenze di finanza, dei tribunali in un confronto costante con organi amministrativi di apposita creazione, come la Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati e la Commissione liquidatrice delle pretese sopra le sostanze sequestrate ai profughi politici. Osservare da vicino le operazioni di sequestro ha permesso da un lato di comprendere concretamente il funzionamento della burocrazia austriaca, dall'altro di far chiarezza in merito ai motivi per cui i sequestri furono introdotti. I patrimoni sotto sequestro erano infatti affidati a sequestratari, uomini di comprovata fedeltà al «legittimo sovrano», che avevano il compito di gestirli come i padroni effettivi, pur *pro tempore*. Sottoposti a continue verifiche da parte delle autorità, i sequestratari e le delegazioni provinciali che li affiancavano avevano il compito di chiudere i conti, ogni mese, in positivo. Si attivò così un circolo virtuoso secondo il quale il bene andava messo a profitto nella maniera più intensa possibile, talvolta adottando scelte in controtendenza rispetto a quelle prese dai legittimi proprietari, spesso indotti a non considerare i propri beni come fonti di guadagno e perciò scarsamente interessati a curarne lo sviluppo. Questo fatto permise agli emigrati, in molti casi, di rientrare in possesso, una volta sciolto il vincolo, di beni le cui rendite erano sensibilmente incrementate dal punto di vista economico. Il carattere temporaneo del sequestro e la volontà dei funzionari ad esso

incaricati di far fruttare nella maniera più intensa possibile i beni molto dicono in merito alle ragioni che spinsero gli austriaci ad introdurre i vincoli: non la volontà di arricchirsi a spese dei sudditi, come spesso è stato ipotizzato, quanto quella di completare una politica repressiva che già comprendeva lo stato d'assedio, il giudizio statario, l'assenza di un potere civile che avesse la forza di contrapporsi all'autoritarismo del governatore generale, oltre ad aggravii finanziari come il prestito forzoso e l'aumento della tassazione. I sequestri, indirizzati esclusivamente contro coloro che dal regno si erano allontanati illegalmente, avevano dunque l'obiettivo di tagliare la testa al dissenso politico, che proprio tramite l'emigrazione rischiava di divenire un problema dalle conseguenze imprevedibili per le autorità di un Lombardo-Veneto in cerca di stabilità. Colpire i fuoriusciti aveva il senso di tagliare quelle risorse che, dal regno, fluivano nelle casse di uomini e donne che dall'estero avrebbero continuato a finanziare atti di ostilità all'Austria.

3. Riflessioni su una fonte

Questo lavoro si è sviluppato attraverso differenti piani d'indagine, che hanno imposto l'utilizzo di fonti di varia natura per fornire un quadro il più possibile dettagliato del fenomeno del sequestro dei beni nel Veneto di metà Ottocento. Soprattutto, accanto alla dimensione normativa e teorica del fenomeno, indagata attraverso bollettini di leggi, codici, editti, manifesti e proclami, si è passati all'analisi dell'applicazione pratica delle norme, nel tentativo di osservare sia il funzionamento del sistema repressivo austriaco, sia le reazioni degli emigrati. La fonte principale della ricerca sono stati i documenti, sino ad oggi perlopiù inediti, conservati presso le due sedi dell'Archivio di Stato di Venezia, che si sono rivelati un'eccellente lente d'ingrandimento sul caleidoscopio sociale ed economico della provincia veneta di metà Ottocento. Si è già visto a più riprese come queste fonti abbiano permesso di ricostruire il complesso sistema dell'amministrazione asburgica, diviso in una miriade di uffici in costante dialogo fra loro nel tentativo di procedere in maniera

ordinata e strutturata dinnanzi a fenomeni nuovi, o perlomeno inusuali, come il sequestro e la gestione dei beni. Allo stesso modo si sono osservate, grazie alla ricerca archivistica, le risposte degli emigrati e delle loro famiglie ad una misura punitiva considerata, nell'universo liberale dell'epoca, come un assurdo ed intollerabile ostacolo nel processo di modernizzazione che stava accompagnando lo stesso Impero asburgico in quegli anni.

Le fonti d'archivio hanno fatto emergere una miriade di situazioni apparentemente minime ma capaci, se tenute assieme, di accompagnare lo studioso nel quotidiano della vita politica, ma soprattutto economica e sociale di quegli anni. In particolare, è risultato interessante osservare il combinarsi, in ogni campo, di modalità e di approcci tradizionali, ampiamente radicati in un territorio ancora prevalentemente agricolo e in una società rigidamente strutturata, che si rifacevano a pratiche ed usi vecchi di secoli, con l'impulso verso la modernizzazione tipica del XIX secolo. In questo caso proprio l'amministrazione austriaca parrebbe aver ricoperto un ruolo di vero e proprio volano nella razionalizzazione delle aziende economiche, allorché i privati sembravano invece prediligere la conservazione di un approccio scarsamente imprenditoriale nei confronti dei propri beni, fondiari e non, legato ad antiche logiche di *patronage*: in questo, il caso veneto sembrerebbe caratterizzato da approcci molto diversi da quelli invece in uso nella provincia gemella, dal momento che in Lombardia s'era ormai da tempo avviata, per esempio, una modernizzazione agricola e stavano prendendo piede i primi impulsi industriali. Le carte d'archivio veneziane offrono così la possibilità di riaprire un cantiere d'indagine sulla società veneta di metà secolo XIX, sulla sua composizione, sulle dinamiche fra le diverse forze sociali e professionali, a partire dai negozi economici, particolarmente interessanti in una fase in cui la società italiana era al centro di profondi moti di trasformazione. La documentazione connessa ai sequestri consente così di osservare quanto delle antiche dinamiche ancora pervicacemente permaneva, e quali aspetti, invece, erano già stati scardinati dall'emergere di nuove élite dotate

di cultura, interessi e sensibilità differenti: dinamiche che si sarebbero poi riverberate nell'Italia unificata della seconda metà del Secolo.

Sono infine emersi dati inaspettati riguardo l'emigrazione, che nel decennio di repressione e negli ultimi cinque anni di dominio asburgico sul Veneto assunse caratteri sino a quel momento inediti e che non si sarebbero più verificati in seguito, lasciando spazio all'emigrazione economica fra Otto e Novecento e poi alla diaspora politica e intellettuale durante gli anni del regime fascista e a seguito dei conflitti mondiali⁵⁷⁴. Distinguendo tra *emigrati*, *esiliati* e *assenti illegali*, si è cercato di quantificare e di qualificare i fuoriusciti che dal 1848 lasciarono il Lombardo-Veneto per trovare rifugio altrove. Se nello specifico è risultato impossibile distinguere tra emigrazione economica ed emigrazione politica, la partenza di circa 6.280 individui proprio in concomitanza con la fine dell'esperienza rivoluzionaria tra Milano e Venezia indurrebbe a pensare che si sia trattato di un fenomeno eminentemente politico, che coinvolse nel 90% dei casi uomini appartenenti a ceti popolari e di età inferiore ai trent'anni. Questi dati permettono di riconoscere l'avvio di una nuova forma di emigrazione e di sottolinearne il carattere fortemente generazionale e profondamente diverso da quello vissuto a seguito dei precedenti momenti rivoluzionari – e migratori – dell'Ottocento. Accanto a questi, si sono calcolati in ulteriori 1.324 i sudditi emigrati e colpiti dal sequestro, ai quali sono da aggiungerne altri 450 provenienti solamente dal Veneto e 189 sudditi svincolati a pochi mesi dalla pubblicazione degli ordini di sequestro. Un altro capitolo ancora si aprirebbe soffermandosi su un conteggio e su una descrizione degli emigrati veneti del 1859-1866. Sebbene risulti assai difficile, allo stato attuale, proporre un computo completo degli esuli lombardo-veneti tra il 1848 e il 1866, si è cercato di accogliere il lontano

⁵⁷⁴ Sarebbe impossibile dare qui conto della produzione storiografica sul tema. Basti il rinvio a Emilio Franzina, *Dopo il '76. Una regione all'estero* e Piero Brunello, *Emigranti*, entrambi in *Il Veneto*, a cura di Silvio Lanaro, Einaudi, 1984, pp. 471-575 e pp. 579-634, al già citato *Storia dell'emigrazione italiana* cit., e a *Mussolini's Gifts. Exiles from Fascist Italy*, a cura di Renato Camurri, in *Journal of Modern Italian Studies*, 15 (2010) e a Silvia Salvatici, *Senza casa e senza paese. Profughi europei nel secondo dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 2008.

invito di Adolfo Bernardello, che ha a più riprese sottolineato la necessità di «predisporre dei data base che intreccino tra loro informazioni di fonti diverse» in merito all'emigrazione politica⁵⁷⁵. Per questa ragione una serie di Appartati, con elenchi di nomi desunti dalle *Raccolte di leggi* pubblicate dagli austriaci nel corso della riconquista del regno ribelle, dagli editti e dai proclami emanati a partire dal 1848 dal feldmaresciallo e da altri alti funzionari del Lombardo-Veneto e soprattutto da documenti inediti rintracciati nelle buste dell'Archivio di Stato di Venezia, chiude questo lavoro, aprendo tuttavia una nuova pista di ricerca: in un confronto analitico con altri database che da tempo alcuni studiosi hanno messo a punto⁵⁷⁶, sarebbe infatti possibile seguire il percorso migratorio di molti fuoriusciti politici, giunti soprattutto nel Regno di Sardegna, per meglio comprendere le ragioni dell'emigrazione, della lotta per l'unità nazionale e le vicende personali di alcuni tra i futuri protagonisti della vita politica, economica e culturale italiana.

⁵⁷⁵ Bernardello, *Vite spezzate e contrasti ideali* cit., p. 191.

⁵⁷⁶ Mi riferisco in particolare al decennale lavoro di Ester De Fort sul fenomeno dell'immigrazione risorgimentale a Torino e nel Regno di Sardegna, i cui risultati sono già comparsi nei numerosi contributi già citati, ma che potrebbero rappresentare la base di partenza per un raffronto sistematico con gli elenchi presentati negli Appartati di questa ricerca.

Apparati

Tabella n. 1

Elenco dei quaranta «individui del ceto civile che devono allontanarsi da Venezia e da tutti gl' ii. rr. Stati Austriaci» (24 agosto 1849).

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Avesani, barone Giovanni
Francesco, <i>avvocato</i> | 20. Comello Angelo |
| 2. Benvenuti Bartolomeo, <i>avvocato</i> | 21. Canneti Antonio, <i>notaio</i> |
| 3. Giurati Giuseppe, <i>notaio</i> | 22. Giustinian Augusto (<i>estensore del
giorn. Sior Ant. Rioba</i>) |
| 4. Minotto Giovanni | 23. Levi dott. Cesare (<i>estensore del
Libero Italiano</i>) |
| 5. Mengaldo Angelo, <i>avvocato</i> | 24. Stadler Augusto |
| 6. Pincherle Leone | 25. Lanza Marco |
| 7. Manin Daniele, <i>avvocato</i> | 26. Ponzoni Pietro |
| 8. Tommaseo Nicolò | 27. Soler Giuseppe |
| 9. Zerman dott. Pietro | 28. Mattei Giacomo, <i>avvocato</i> |
| 10. Zanetti (cognato di Manin) | 29. Bernardi Giuseppe, <i>avvocato</i> |
| 11. Vergottini Nicolò | 30. Grondoni Ernesto |
| 12. Seismid-Doda Federico | 31. Fabris Domenico (<i>già Deputato
centrale</i>) |
| 13. Varè Giovanni Battista | 32. Sirtori (<i>prete lombardo</i>) |
| 14. Morosini Giovanni Battista (<i>già
Deputato provinciale</i>) | 33. Serena Leone |
| 15. Malfatti Bartolomeo | 34. Fratelli da Mula, <i>nobili</i> |
| 16. Torniello (<i>frate cappuccino</i>) | 35. Fratelli da Mula, <i>nobili</i> |
| 17. Degli Antonj (<i>proprietario
stabilimento Bagni S. Samuele</i>) | 36. Bellinato Angelo |
| 18. Mircovich Demetrio | 37. Manetti Dario, <i>notaio</i> |
| 19. Mazzucchetto Bernardino (<i>frate del
Convento di S. Francesco della
Vigna</i>) | 38. Lazaneo, <i>sacerdote</i> |
| | 39. Manzini, <i>ingegnere</i> |
| | 40. Caffi, <i>impiegato</i> |

Tabella n. 2

Elenco dei sudditi esclusi dal rientro nel Lombardo Veneto, annesso al Proclama n. 34 (12 agosto 1849).

Provincie Lombarde

Milano

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Casati conte Gabrio | 18. Martini conte Enrico |
| 2. Durini conte Giuseppe | 19. Camperio Filippo |
| 3. Mauri Achille | 20. Crivelli nobile Vitaliano |
| 4. Correnti Cesare | 21. Paravicini Cesare |
| 5. Broglio Emilio | 22. Sandrini Giuseppe |
| 6. Arese conte Francesco | 23. Polli Elia |
| 7. Borromeo conte Vitaliano | 24. Bianchi Giovini Aurelio |
| 8. Borromeo conte Giberto | 25. Belcredi dottor Gaspare |
| 9. Litta duca Antonio | 26. Greppi Conte Marco di Antonio |
| 10. Litta conte Giulio | 27. Rosales d'Ordogno marchese
Gaspare |
| 11. Restelli Francesco, avvocato | 28. Cristina Triulzio principessa
Belgiojoso |
| 12. Toffetti Sangian conte Vincenzo | 29. Cernuschi dottor Enrico |
| 13. Raimondi marchese Giorgio | 30. Pallavicini Giorgio |
| 14. Fava dottor Angelo | 31. Griffini, comandante |
| 15. Simonetta Francesco | 32. Oldofredi Tadini conte Ercole |
| 16. Terzaghi nobile Giulio | |
| 17. Maestri dottor Pietro | |

Como

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nessi Pietro, professore | 7. Cattaneo Giovanni |
| 2. Brambilla abate Giuseppe | 8. Rezzonico dottor Francesco |
| 3. Facchinetti prete Abbondio | 9. Cesati barone Vincenzo |
| 4. Giudici Vittorio | 10. Badoni Giuseppe |
| 5. Tibaldi Ignazio | |
| 6. Strigelli dottor Cesare | |

Bergamo

1. Camozzi nobile Gabriele
2. Camozzi nobile Battista
3. Tasca nobile Ottavio

Sondrio

1. Dolzini Francesco, speditore

Cremona

1. Aporti sacerdote Ferrante
2. De Lugo nobile Ferdinando

Brescia

1. Martinengo nobile Giuseppe, di Roccafranca
2. Contratti Luigi, professore
3. Cassola Carlo, impiegato giudiziario
4. Campana avvocato Giuseppe
5. Borghetti Giuseppe

Mantova

1. Guerrieri avvocato Anselmo

Provincie venete

Padova

1. Meneghini Andrea
2. Stefani Guglielmo
3. Cotta don Carlo
4. Negri dottor Cristoforo
5. Magarotto Cesare
6. Testa Girolamo

Vicenza

1. Pasini Valentino
2. Tecchio Sebastiano
3. Bonolo dottor Girolamo Paolo
4. Caffo nobile Luigi
5. Pisani Carlo

Udine

1. Cavedalis
2. Freschi conte Gherardo
3. Beltrame, Commissario distr. di Spilimbergo
4. Casatti dottor Agostino
5. Dall'Ongaro abate Francesco

Rovigo

1. Anau Salvatore
2. Maggi Giuseppe
3. Gobbatì Antonio
4. Bassani, avvocato di Badia
5. De Boni Filippo

Treviso

1. Da Camin Giuseppe, sacerdote
2. Ferro Francesco, avvocato
3. Gritti nobile Giovanni
4. Origo nobile Guglielmo
5. Varisco Giuseppe, medico
6. Modena Gustavo

Verona

1. Zanchi Antonio

2. Milano Giovanni
3. Merighi Vittorio

4. Canella dottor Costantino
5. Papesso, medico

Tabella n. 3

Elenco dei profughi politici colpiti da sequestro / Dall'I. R. Commissione liquidatrice per le provincie lombarde (12 novembre 1853).

Nella provincia di Milano

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Arese conte Francesco | 13. Litta Arese duca Antonio |
| 2. Borromeo Arese conte Vitaliano | 14. Litta Arese conte Giulio |
| 3. Borromeo Arese conte Giberto | 15. Martini conte Enrico |
| 4. Broglio dott. Emilio | 16. Oldofredi Tadini conte Ercole |
| 5. Camozzi Ercole già capitano
quiescente | 17. Pallavicini marchese Giorgio |
| 6. Casati conte Gabrio | 18. Pavesi professore Francesco |
| 7. Ciani Giovanni già commerciante | 19. Raimondi marchese Giorgio |
| 8. Ciani Penelope nata Fontana, sua
moglie | 20. Rocca Giuseppe |
| 9. Crivelli nobile Vitaliano | 21. Rosales Ordogno marchese Gaspare |
| 10. Ferranti ingegnere Eugenio | 22. Sessa Giacomo ex maggiore |
| 11. Fontana nobile Galeazzo | 23. Terzaghi nobile Giulio |
| 12. Lecchi Teodoro ex generale | 24. Trivulzio Belgiojoso principessa
Cristina |
| | 25. Toffetti San Gian conte Vincenzo |

Nella provincia di Como

26. Guaita nobile Innocenzo
27. Nessi Pietro
28. Strigelli nobile Cesare
29. Trotti nobile Lodovico
30. Vitali nobile Antonio

Nella provincia di Mantova

31. Aporti Ferrante Ettore sacerdote
32. Arrivabene conte Giuseppe
33. Avigni nobile Leonardo
34. Benintendi nobile Livio
35. Bennati ingegnere Giuseppe
36. Bennati Luigi suo fratello
37. Boselli Francesco

38. Coddè Luigi dotto fisico
39. Controperon Francesco
40. Dall'Oro Carlo
41. Gallina Angelo
42. Giani Eugenio

43. Guerrieri Gonzaga avvocato,
marchese Anselmo
44. Guerrieri Gonzaga marchese Carlo
45. Malacarne Nicola
46. Rizzini conte Francesco
47. Zanardi ingegnere Eulogio

Nella provincia di Lodi

48. Carini Teodoro
49. Cerri Antonio
50. Colombani Francesco
51. Magri dott. Paolo

Nella provincia di Pavia

52. Bassini Angelo
53. Guj Antonio

Nella provincia di Brescia

54. Febbrari Pietro
55. Ficca Luigi
56. Ficca Paolo
57. Filippini Gaetano
58. Franzini Luigi
59. Locatelli Giosia
60. Martinengo nobile Giuseppe
61. Morosini nobile Giovanni

62. Paroli Innocenzo
63. Pavia Giacomo

Nella provincia di Cremona

64. Fabrici Giuseppe
65. Tibaldi Gaetano

Nella provincia di Bergamo

66. Camozzi nobile Gabriele
67. Camozzi nobile Gian Battista
68. Tasca nobile Ottavio

Nella provincia di Sondrio

69. Caimi Filippo
70. Guicciardi nobile Girolamo
71. Quadrio Peranda Gian Battista
72. Torelli nobile Luigi

Tabella n. 4

Elenco degli individui sciolti dal sequestro imposto in virtù della Sovrana Risoluzione 13 febbraio 1853 / L'I. R. Governatore generale del Regno Lombardo-Veneto, feldmaresciallo Radetzky da Verona (4 maggio 1854).

Province venete

Provincia di Verona

1. Ferrari Antonio
2. Rensi Giacomo
3. Valeri Gaetano

16. Da Camin abate Giuseppe
17. Mandruzzato Marco
18. Radonick Enrico
19. Soler Giuseppe
20. Trojer Gio. Batt.

Provincia di Vicenza

4. Braschi Daniele
5. Champan Sante
6. Cossio Ambrogio
7. De Lorenzi Pasquale
8. Giordani Gio. Batt.
9. Gualdo Girolamo
10. Stella Girolamo

Provincia di Udine

21. Foramiti Luigi
22. Pascoli Giovanni Battista

Provincia di Belluno

23. Cappellari Dalla Colomba nob. Marco
24. Paganini Luigi
25. Toscani Gio. Battista
26. Volpe Don Girolamo

Provincia di Padova

11. Bernardi ing. Bernardo
12. Margarotto Dottor Cesare
13. Meneghini Giuseppe

Provincia di Rovigo

27. Maggi Giuseppe
28. Mondo Domenico
29. Pellegrinelli Giovanni

Provincia di Treviso

14. Antonelli Giuseppe
15. Beltrame Domenico

Province lombarde

Provincia di Milano

1. Agnelli Dottor Domenico
2. Canzi Luigi
3. Ferri Nicola
4. Litta Biumi Carlo
5. Litta Biumi Luigi
6. Mariani Giuseppe
7. Pirola Antonio
8. Rainoldi Carlo
9. Sassi Pietro
10. Stampa Nobile Giuseppe

Provincia di Como

11. Brambilla Filippo
12. Cambiali Francesco
13. Carati Giorgio
14. Cattaneo Don Domenico
15. Colombo Angelo
16. Daelli Rag. Luigi
17. De Orchi Ing. Giuseppe
18. Frigerio Pietro

19. Giudici Ing. Angelo
20. Giudici Vittorio
21. Lanfranconi Giovanni
22. Mainoni Carlo
23. Mornaghi Antonio
24. Nessi Paolo
25. Oppio Carlo
26. Orsolini Giovanni
27. Orsolini Tiburzio
28. Piccinelli Francesco
29. Proserpio Pietro Celestino
30. Radice Francesco
31. Raineri Nicola
32. Sadis Francesco
33. Sironi Enrico
34. Solera Rinaldo
35. Stampa Giuseppe
36. Valsecchi Gio. Battista

Provincia di Mantova

37. Apporti Ettore dott. in Legge
38. Arrivabene conte Opprandino
39. Bassani Felice
40. Beduschi Giosafatte
41. Boccali Giovanni
42. Bonafini Antonio
43. Bovi Giuseppe
44. Carrara Ottavio
45. Casara Domenico
46. Casnighi Cuglielmo
47. Collini dott. Angelo
48. Coppi Antonio
49. De Marchi Ismaele
50. Gadioli Ercolano
51. Madella Mella Domenico
52. Madella Mella Pellegrino
53. Melchione Alessandro
54. Melchione Cesare
55. Melchione Giovanni

56. Melchione Eugenio
57. Mutti Carlo
58. Raboni Pietro
59. Savazzi Amadeo
60. Savazzi Felice
61. Scaravelli Luigi
62. Spaggiari Luigi
63. Suzzara Teodoro
64. Suzzara Tullio
65. Tolotti Gio. Valeriano
66. Tolotti Giuseppe
67. Vaccari Cristoforo
68. Villani Ottavio

Provincia di Lodi

69. Anelli sec. Luigi
70. Assandri Angelo
71. Bergamaschi Giovanni
72. Cabini Antonio
73. Chiappa Giorgio Antonio
74. Dragoni Giovanni
75. Merigo Pietro Antonio
76. Pandini Raimondo
77. Squassi Emilio
78. Zurla Marco Enrico

Provincia di Pavia

79. Bassini Luigi
80. Beretta Celestino
81. Bellisomi nobile Stefano
82. Briola Carlo
83. Carlotti Amilcare
84. Carlotti Ernesto
85. Caccialuppi Giuseppe
86. Dell'Era Edoardo
87. Fontana sac. Giovanni
88. Griziotti Giacomo

Provincia di Brescia

89. Almici Giuseppe
90. Andreis Francesco
91. Barrucco Davide
92. Bellegrandi Gerolamo
93. Bertoglio Giovanni
94. Borsieri Giovanni
95. Brentana Andrea
96. Brentana Carlo
97. Caminada Andrea
98. Campana Libero
99. Capelli Angelo
100. Cominazzi Prospero
101. Cittani Costante
102. Donati sacerdote Giovanni
103. Falsena Mauro
104. Ferrari Costanzo
105. Fontana Angelo
106. Fontana Mosè
107. Gerini Francesco
108. Lecchi Coroliano
109. Lombardini Francesco
110. Marcetti Carlo
111. Marcetti Emanuele
112. Mazzini Cesare
113. Marasini nobile Giovanni
114. Mazzucchelli Antonio
115. Molinari Paolo
116. Mor sacerdote Gio. Battista
117. Mor Lorenzo
118. Negrinelli sacerdote Luigi
119. Pasini Carlo
120. Poli Gio. Battista
121. Polotti Ghidino
122. Pullusella Costantino
123. Richiadei Nicola
124. Rosa Filippo
125. Sandrini Pietro
126. Scaraveli Angelo
127. Soncini nobile Girolamo

128. Vitali Francesco
129. Vitalini Carlo
130. Zaddei Carlo
131. Zanelli Girolamo

Provincia di Cremona

132. Alquati Luigi
133. Balzarini Luigi
134. Bertani Giacomo
135. Brianzi Alessandro
136. Caccia Virginia, moglie del disertore
Katalinch
137. Calcina Pietro
138. Fezzi Luigi
139. Gamba Ermenegildo
140. Porro De Semenzi dott. Ant.
141. Sacchini Felice
142. Stradiotti Felice
143. Venturelli Francesco

Provincia di Bergamo

144. Alborghetti Federico
145. Bonetti Don Felice
146. Buttinoni Carlo
147. Buttinoni Francesco
148. Buttinoni Giuseppe
149. Buttinoni Luigi
150. Cadei Battista
151. Calderini Giovanni
152. Carozzi Ferdinando
153. Gritti Giovanni
154. Lazzari Lorenzo
155. Milesi Enrico
156. Quarti Francesco
157. Quizzarda Pietro
158. Roncelli Battista
159. Vavassori Prete Antonio

Provincia di Sondrio

Tabella n. 5

Nomi dei profughi politici colpiti da sequestro per l'insinuazione delle pretese che persone private potessero vantare verso le loro sostanze – Conte Marzani, Venezia (6 settembre 1853).

1. Avesani barone Francesco q. Ignazio, Avvocato della Provincia di Venezia
2. Benvenuti Bartolomeo Avv. della Prov. di Venezia
3. Bernardi Giuseppe Avvocato della Provincia di Venezia
4. Bonollo Giovanni Paolo della Provincia di Vicenza
5. Bernardi ab. Jacopo fu Bernardino della Provincia di Padova
6. Bardella Augusto della Provincia di Vicenza
7. Bassani Graziadio dottor Graziano fu Samuele della Provincia di Verona
8. Castellani Gio. Battista della Provincia di Udine
9. Caccianiga Antonio della Provincia di Treviso
10. Degli Antoni Angelo della Provincia di Venezia
11. Freschi Conte Gherardo della Provincia di Udine
12. Framarin Ottavio del fu Domenico della Provincia di Vicenza
13. Fiocardo Antonio della Provincia di Vicenza
14. Gritti nob. Giovanni della Provincia di Venezia
15. Guerrieri conte Gio. Battista fu Alessandro della Provincia di Verona
16. Guerra Gio. Battista fu Marco Antonio della Provincia di Verona
17. Morosini Gio. Battista della Provincia di Venezia
18. Murari Tommaso fu Agostino della Provincia di Verona
19. Merighi Vittorio fu Emerico della Provincia di Verona
20. Milani Giovanni fu Fermo della Provincia di Verona
21. Mircovich Demetrio della Provincia di Padova
22. Manolesso-Ferro nob. Cristoforo della Provincia di Treviso
23. Mengaldo dott. Angelo della Provincia di Treviso
24. Negri Pietro Eleonoro della Provincia di Vicenza

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25. Onigo nob. Guglielmo q. Girolamo
della Provincia di Treviso | 28. Ronconi Benedetto della Provincia
di Vicenza |
| 26. Piatti conte Vittorio fu Vincenzo
della Provincia di Verona | 29. Tecchio Sebastiano della Provincia
di Vicenza |
| 27. Pasini Valentino della Provincia di
Vicenza | 30. Zerman dott. Pietro della Provincia
di Belluno |

Tabella n. 6

Nomi dei profughi politici colpiti da sequestro per l'insinuazione delle pretese che persone private potessero vantare verso le loro sostanze, Milano (12 novembre 1853).

Milano

1. Arese conte Francesco
2. Borromeo Arese conte Vitaliano
3. Borromeo Arese conte Giberto
4. Broglio dott. Emilio
5. Camozzi Ercole già capitano
quiescente
6. Casati conte Gabrio
7. Ciani Giovanni già commerciante
8. Ciani Penelope nata Fontana, sua
moglie
9. Crivelli nobile Vitaliano
10. Ferranti ingegnere Eugenio
11. Fontana nobile Galeazzo
12. Lecchi Teodoro ex generale
13. Litta Arese duca Antonio
14. Litta Arese conte Giulio
15. Martini conte Enrico
16. Oldofreddi Tadini conte Ercole
17. Pallavicini marchese Giorgio
18. Pavesi professore Francesco

19. Raimondi marchese Giorgio
20. Rocca Giuseppe
21. Rosales Ordogno marchese Gaspare
22. Sessa Giacomo ex maggiore
23. Terzaghi nobile Giulio
24. Trivoluzio Belgiojoso principessa
Cristina
25. Toffetti San Gian conte Vincenzo

Como

26. Guaita nobile Innocenzo
27. Nessi Pietro
28. Strigelli nobile Cesare
29. Trotti nobile Lodovico
30. Vitali nobile Antonio

Mantova

31. Apoti Ferrante Ettore sacerdote
32. Arrivabene conte Giuseppe
33. Avigni nobile Leonardo
34. Benintendi nobile Livio

35. Bennati ingegnere Giuseppe
36. Bennati Luigi suo fratello
37. Boselli Francesco
38. Coddè Luigi dottor fisico
39. Controperon Francesco
40. Dall'Oro Carlo
41. Gallina Angelo
42. Giani Eugenio
43. Guerrieri Gonzaga avvocato
marchese Anselmo
44. Guerrieri Gonzaga marchese Carlo
45. Malacarne Nicola
46. Rizzini conte Francesco
47. Zanardi ingegnere Eulogio

Lodi

48. Carini Teodoro
49. Cerri Antonio
50. Colombani Francesco
51. Magri dott. Paolo

Pavia

52. Bassini Angelo
53. Guj Antonio

Brescia

54. Febbrari Pietro
55. Ficca Luigi
56. Ficca Paolo
57. Filippini Gaetano
58. Franzini Luigi
59. Locatelli Giosia
60. Martinengo nobile Giuseppe
61. Morosini nobile Giovanni
62. Paroli Innocenzo
63. Pavia Giacomo

Cremona

64. Fabrici Giuseppe
65. Tibaldi Gaetano

Bergamo

66. Camozzi nobile Gabriele
67. Camozzi nobile Gian Battista
68. Tasca nobile Ottavio

Sondrio

69. Caimi Filippo
70. Guicciardi nobile Girolamo
71. Quadrio Peranda Gian Battista
72. Torelli nobile Luigi

Tabella n. 7

Editto dall'I. R. Commissione Liquidatrice per le Province Venete, Conte Marzani, Nomi degli altri profughi politici, le sostanze dei quali sono colpite da sequestro, per la insinuazione delle pretese [...] che persone private potessero vantare verso le sostanze medesime, Venezia, (3 novembre 1854).

- | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Attajan Vittore di Venezia | 23. Millich Antonio di Venezia |
| 2. Bajo Antonio di Venezia | 24. Modena Gustavo di Treviso |
| 3. Baldisserotto Francesco di Venezia | 25. Novello Antonio di Vicenza |
| 4. Bellinato Antonio di Venezia | 26. Novello Girolamo di Venezia |
| 5. Bonadini Giovanni di Venezia | 27. Papesso Don Antonio di Verona |
| 6. Brera Fedele di Venezia | 28. Paulucci marchese Antonio di Venezia |
| 7. Brioschi Luigi di Venezia | 29. Paulucci marchese Giuseppe di Venezia |
| 8. Buniotti Luigi di Verona | 30. Pegolini Pietro di Rovigo |
| 9. Burovich conte Vincenzo di Verona | 31. Persico Giacomo di Venezia |
| 10. Caccich Michele di Venezia | 32. Ponti Giuseppe di Verona |
| 11. Caravà Giuseppe di Verona | 33. Raffaeli Pietro di Venezia |
| 12. Casatti Don Agostino di Spilimbergo | 34. Rizzardi Giorgio di Venezia |
| 13. Cecchini Gaetano di Venezia | 35. Rotta Luigi di Vicenza |
| 14. Chinotto Bernardo di Vicenza | 36. Sambucco Carlo di Venezia |
| 15. Dall'Ongaro abate Francesco di Treviso | 37. Solera Francesco di Venezia |
| 16. Fincati Luigi di Vicenza | 38. Somini Raimondo di Venezia |
| 17. Formentini Paolo di Udine | 39. Timoteo Pietro di Venezia |
| 18. Gaggini Pietro di Venezia | 40. Torreani Antonio di Venezia |
| 19. Giuratti Giuseppe di Venezia | 41. Varisco Giuseppe di Treviso |
| 20. Grisi Alessandro di Udine | 42. Viola conte Eustachio di Venezia |
| 21. Mainardi Fabio di Venezia | |
| 22. Malfatti Bartolommeo di Venezia | |

Tabella n. 8

Elenco dei condannati pel crimine di alto tradimento le di cui sostanze vengono per graziosa veneratissima Sovrana Risoluzione 14 settembre 1854 sciolte dal sequestro politico-militare.

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Mori ing. Attilio fu Giuseppe di Mantova | 2. Vinzi (Finzi) Giuseppe fu Abram di Rivarolo |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

3. Nuvolari Giovanni fu Angelo di Roncoferraro
4. Dolci Luigi fu Francesco di Roncoferraro
5. Pedroni Lisiade di Andrea di Gonzaga
6. Zannucchi Omero fu Stanislao di Castel Goffredo
7. Taggoli (Tazzoli) sac. Enrico fu Pietro di Mantova
8. Poma dr. Carlo fu Leopoldo di Mantova
9. Grazioli sac. Bartolomeo di Giovanni di Fontanelle già parroco di Revere
10. Bosio sac. Ferdinando fu Antonio di Castiglione delle Stiviere
11. Fanelli Domenico esposto dell'ospedale di Mantova
12. Marchi Carlo fu – di Mantova
13. Mangili Angelo fu Innocente di Milano
14. Scarsellini Angelo fu – di Venezia
15. De Canal Bernardo di Giacomo di Venezia
16. Zambelli Giovanni di Gaetano di Venezia
17. Paganoni Giovanni fu Natale di Venezia
18. Malamaro Giovanni fu Alessandro di Venezia
19. Fattori Carlo Augusto fu Andrea di Venezia
20. Arvedi Pietro Paolo – di Verona
21. Faccioli dr. Giulio fu Antonio di Verona
22. Montanari nob. Carlo fu Ferdinando di Verona
23. Donatelli Augusto fu Carlo di Verona
24. Cesconi Domenico – di Verona
25. Calliari Girolamo fu Giulio di Verona
26. Bisesti Annibale fu Pietro di Verona
27. Tartarolli Francesco di Franco di Verona
28. Speri Tito di Brescia
29. Semenza Luigi di Verolanuova
30. Cavalletto Alberto di Padova
31. Lazzati dr. Antonio di Milano
32. Rossetti dr. Francesco di Lodi
33. Scanini Alessandro fu Bernardo di Pavia
34. Brigatti Eligio fu Gio. Antonio di Ronco
35. Tronconi Giovanni fu Alessandro di Milano
36. Torchiana Ercole di Giovanni di Milano
37. Oppizi Luigi fu Carlo di Milano
38. Negri Siro fu Carlo di Milano
39. Nova Giuseppe fu Marco di Casate
40. Girotti Carlo fu Paolo di Bareggio
41. Giussani Ambrogio di Carlo d'Incirano
42. Arrigoni Carlo fu Pietro di Milano
43. Oppizio Ugo di – di Milano
44. Galli Agostino fu Pietro di Milano

Tabella n. 9

Sua Maestà I. R. Ap. con Sovrana Risoluzione del 23 luglio p. p. si è graziosamente degnata di accordare che venga sciolto il sequestro imposto in virtù della Sovrana Risoluzione 13 febbraio 1853 sopra le sostanze dei seguenti individui esiliati. Il governatore generale del Regno Lombardo-Veneto feldmaresciallo Radetzky m. p. Monza, (3 agosto 1855).

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Attajan Vittore di Venezia | 17. Mainardo Fabio di Venezia |
| 2. Bajo Antonio di Venezia | 18. Novello Antonio di Venezia |
| 3. Briaschi Luigi di Venezia | 19. Novello Girolamo di Venezia |
| 4. Burovich conte Vincenzo di Venezia | 20. Paulucci marchese Antonio di Venezia |
| 5. Brera Fedele di Venezia | 21. Paulucci Giovanni di Venezia |
| 6. Burlina Alessandro di Treviso | 22. Ponti Giuseppe di Verona |
| 7. Bonandini Giovanni di Venezia | 23. Persico Giacomo di Venezia |
| 8. Caccich Michele di Venezia | 24. Rizzardi Giorgio di Venezia |
| 9. Caravà Giuseppe di Verona | 25. Rota Luigi di Venezia |
| 10. Chinotto Bernardo di Vicenza | 26. Solera Francesco di Venezia |
| 11. Foramiti Luigi di Udine | 27. Somini Raimondo di Venezia |
| 12. Fincati Luigi di Vicenza | 28. Sambucco Carlo di Venezia |
| 13. Formentini Paolo di Udine | 29. Timoteo Pietro di Venezia |
| 14. Gaggini Pietro di Venezia | 30. Torreani Antonio di Venezia |
| 15. Grisi Alessandro di Udine | 31. Viola conte Eustachio di Venezia |
| 16. Millich Antonio di Venezia | |

Tabella n. 10

Proscioglimento – Quaderno 1^{mo} contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell'Editto del 6 settembre 1853

Avesani bar. Francesco q ^m Ignazio Avvocato, Venezia	Azioni creditorie n. 13	Dispaccio n. 2149 del 28/8/1856
Benvenuti Bartolomeo Avvocato, Venezia	Azioni creditorie n. 12	Disp. n. 1877 del 19/7/1856

Bernardi Giuseppe Avvocato, Venezia	Azioni creditorie n. 17	Decreto n. 1505 del 30 maggio 1856
Bonollo Giovanni Paolo, Vicenza	Azioni creditorie n. 26	Decr. n. 2114 del 10 settembre 1856
Bernardi ab. Jacopo del fu Bernardino, Padova	Azioni creditorie n. 2	Sovrana Risoluzione 2 dicembre 1856 (n. 2297)
Bardella Augusto, Vicenza	Azioni creditorie n. 5	S. R. 28 luglio 1854
Bassani Graziadio dr. Graziano del fu Samuele, Verona	Azioni creditorie n. 3	Rescritto n. 376/R 24 aprile 1856 N.B. Morto il 26/10/1853
Castellani Giovanni Battista, Udine	Azioni creditorie n. 7	S. R. 14/7/1854
Caccianiga Antonio, Treviso	Azioni creditorie n. 4	S. R. 21/3/1854
Degli Antoni Angelo, Venezia	Azioni creditorie n. 7	S. R. 2 dicembre 1856 (n. 2297)
Freschi conte Gherardo, Udine	Azioni creditorie n. 33	S. R. 27 gennaio 1854
Framarin Ottavio del fu Domenico, Vicenza	Azioni creditorie n.30	Disp. 12/5/1856
Fiocardo Antonio, Vicenza	Azioni creditorie n. 9	S. R. 9 novembre 1856
Gritti nobile Giovanni, Venezia	Azioni creditorie n. 36	S. R. 2 dicembre 1856 (n. 2297)
Guerrieri conte Giovanni Battista, Verona	Azioni creditorie n. 21	S. R. 9 novembre 1856
Guerra Giovanni Battista del fu Marco Antonio, Verona	Azioni creditorie n. 13	Rescr. n. 2444 del 2 settembre 1856
Morosini Giovanni Battista, Venezia	Azioni creditorie n. 26	9 luglio 1856: amnistia (disp. 1836) 17 agosto 1856: scioglimento del sequestro (disp. 2311)
Murari Tommaso fu Agostino, Verona	Azioni creditorie n. 54	Decr. n. 379 del 21 marzo 1856: impune ritorno; n. 2216: scioglimento del sequestro

Merighi Vittorio fu Emerico, Verona	Azioni creditorie n. 4	Rescr. n. 2629 del 3 ottobre 1856
Milani Giovanni fu Fermo, Verona	Azioni creditorie n. 7	S. R. 2 dicembre 1856
Mircovich Demetrio, Padova	Azioni creditorie n. 34	S. R. 21 dicembre 1854
Manolesso Ferro nobile Cristoforo, Treviso	Azioni creditorie n. 8	S. R. 2 dicembre 1856
Mengaldo dottor Angelo, Treviso	Azioni creditorie n. 23	S. R. 2 dicembre 1856
Negri Pietro Eleonoro, Vicenza	Azioni creditorie n. 3	S. R. 2 dicembre 1856
Onigo nobile Guglielmo q.m Girolamo, Treviso	Azioni creditorie n. 44	S. R. 31 ottobre 1856
Piatti conte Vittorio fu Vincenzo, Verona	Azioni creditorie n. 15	S. R. 11 settembre 1855
Pasini Valentino, Vicenza	Azioni creditorie n. 62	S. R. 19 febbraio 1854
Ronconi Benedetto, Vicenza	Azioni creditorie n. 12	Assente illegale e non profugo. Senza data
Tecchio Sebastiano, Vicenza	Azioni creditorie n. 34	S. R. 2 dicembre 1856
Zerman dott. Pietro, Belluno	Azioni creditorie n. 38	Decr. 1086 del 20 aprile 1856

Tabella n. 11

Proscioglimento – *Quaderno 2 contenente le azioni creditorie insinuate sopra i beni dei profughi politici descritti nell’Editto del 3 novembre 1854*

Attajan Vittorio, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8/1855
Bajo Antonio, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8/1855
Baldisserotto Francesco, Venezia	Azioni creditorie n. 11	Rescritto n. 1454 del 26/5 1856: impune ripatrio; rescr.

		n. 2372 del 19/8 1856: scioglimento del sequestro
Bellinato Antonio, Venezia	Azioni creditorie n. 5	Non registrato
Bonadini Giovanni, Venezia	Azioni creditorie n. 1	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Brera Fedele, Venezia	Azioni creditorie n. 2	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Brioschi Luigi, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Buniotti Luigi, Verona	Azioni creditorie n. 3	n. 1559: ritorno; n. 1794 del 1855: scioglimento del sequestro
Burovich conte Vincenzo, Verona	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Caccich Michele, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Caravà Giuseppe, Verona	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Casatti don Agostino, Udine	Azioni creditorie n. 7	Disp. n. 1463 del 30/5 1856
Cecchini Gaetano, Venezia	Nessuna azione creditoria	Rescr. n. 1061 11/5 1856: impune ritorno; resc. n. 3114 7/11 1856: scioglimento del sequestro
Chinotto Bernardo, Vicenza	Azioni creditorie n. 4	S. R. 23/7 1855 n. 6857 del 10/8 1855
Dall'Ongaro abate Francesco, Treviso	Azioni creditorie n. 2	Non registrato
Fincati Luigi, Vicenza	Azioni creditorie n. 25	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Formentini Paolo, Udine	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855

Gaggini Pietro, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Grisi Alessandro, Udine	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Mainardi Fabio, Venezia	Azioni creditorie n. 12	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Malfatti Bartolomeo, Venezia	Azioni creditorie n. 11	Disp. 11/10 1855 n. 9958 del Ministro dell'Interno
Millich Antonio, Venezia	Azioni creditorie n. 6	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Modena Gustavo, Treviso	Azioni creditorie n. 8	Non registrato
Novello Antonio e Girolamo fratelli, Venezia	Azioni creditorie n. 5	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Papesso dottor Antonio, Verona	Azioni creditorie n. 3	Decr. n. 1894 4/8 1856: impune ritorno; decr. 2420: scioglimento del sequestro
Paulucci marchese Antonio, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Paulucci marchese Giuseppe, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Pegolini Pietro, Rovigo	Azioni creditorie n. 5	Disp. 2431 26/8 1855: sostanza soggetta a sequestro giudiziale
Persico Giacomo, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Puoli Giuseppe, Verona	Azioni creditorie n. 6	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Raffaelli Pietro, Venezia	Azioni creditorie n. 10	S. R. 31/10 1856: ritorno e scioglimento del sequestro
Rizzardi Giorgio, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Rota Luigi, Vicenza	Azione creditoria n. 5	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855

Sambucco Carlo, Venezia	Azioni creditorie n. 2	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Solera Francesco, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Somini Raimondo, Venezia	Azioni creditorie n. 1	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Timoteo Pietro, Venezia	Azioni creditorie n. 13	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Torreani Antonio, Venezia	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855
Varisco Giuseppe, Treviso	Azioni creditorie n. 2	Non registrato
Viola conte Eustachio	Nessuna azione creditoria	S. R. 23/7 1855 n. 6457 del 10/8 1855

Tabella n. 12

Elenco degli individui già richiamati cogli Editti luogotenenziali 3 maggio 1860 n. 2770 e 14 luglio 1860 n. 6314, e colpiti finora da sentenza di emigrazione illegale ormai passata in giudicato, Presidenza dell'Imperiale Regia Luogotenenza Lombardo-Veneta, Venezia (1° aprile 1862).

- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Abati Giuseppe | 12. Arrigoni Cesare | 22. Baldo Domenico |
| 2. Adami Carlo | 13. Asquini Francesco | 23. Ballarin Sante |
| 3. Aleardi Aleardo | 14. Avogaro degli | 24. Barbesi Geatano |
| 4. Alvisi Giuseppe | Azzoni Augusto | 25. Barnabò Giovanni |
| 5. Ancona Amilcare | 15. Avogaro degli | 26. Bassi Carlo |
| 6. Ancona Costante | Azzoni Rizzolino | 27. Beltrame |
| 7. Andervolt | 16. Baccaglini Egidio | Francesco |
| Leonardo | 17. Baccaglini Filippo | 28. Bembo Giovanni |
| 8. Antonini Antonio | 18. Bacco Francesco | 29. Bennassutti |
| 9. Arboit don Angelo | 19. Bacco Giuseppe | Bottico |
| Maria | 20. Bagolini Giovanni | 30. Berna Felice |
| 10. Arduini Giacomo | 21. Baldisserotto | 31. Bernardi Giovanni |
| 11. Armani Giacomo | Francesco | di Conegliano |

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 32. Bernardi Giovanni
di Venezia | 58. Buttazoni Luigi | 84. Cicogna
Emanuele |
| 33. Bertoldi
Bartolommeo | 59. Caffo Luigi | 85. Cicogna Rainieri |
| 34. Bertoldi Giovanni | 60. Callegari Antonio | 86. Clapiz Alessandro |
| 35. Bertolini Antonio
Adolfo | 61. Calvi Andrea | 87. Coen Girolamo |
| 36. Bertolini Luigi | 62. Camin Luigi | 88. Coen Samuele |
| 37. Bettio Giovanni
Filippo | 63. Campo Spiridione | 89. Collini Cesare |
| 38. Bianchessi
Annibale | 64. Camozzini
Francesco | 90. Collini Giulio |
| 39. Bianchetti Carlo | 65. Canal Federico | 91. Comello Angelo |
| 40. Bianco Vittorino | 66. Canazza Giovanni | 92. Compostella
Giovanni Battista |
| 41. Biasutti Luigi | 67. Canazza Lodovico | 93. Concina Giuseppe |
| 42. Biffis Paolo | 68. Candeo Emilio | 94. Conti-Barbaran
Leopoldo |
| 43. Bis Antonio | 69. Cappello
Girolamo | 95. Corner Lorenzo |
| 44. Biscontini
Giuseppe | 70. Caratti Adamo | 96. Cornoldi Cesare |
| 45. Bobio Alessandro | 71. Carnielutti Luigi | 97. Corrà Giuseppe |
| 46. Bomben Pietro | 72. Carnier Odoardo | 98. Corradini
Bernardo |
| 47. Bonlini Pietro | 73. Carnier
Napoleone | Girolamo |
| 48. Borelli Giuseppe | 74. Carreri Attilio | 99. Correr Pietro |
| 49. Borgo Giovanni | 75. Castaman
Ferdinando | 100. Cossettini
Giacomo |
| 50. Bosi Luigi | 76. Cavalletto Alberto | 101. Cossevich Marco |
| 51. Bragadin Zilio | 77. Cecchini Alvise | 102. Costantini
Fortunato |
| 52. Braghetta Alessio | 78. Cecchini Carlo | 103. Crespi Michele |
| 53. Brenzoni
Giuseppe | 79. Cecolla Francesco | 104. Cuniali Edoardo |
| 54. Bressan Emilio | 80. Celeri Pietro | 105. Curti Eugenio |
| 55. Bressan
Ermenegildo | 81. Chiampan
Antonio | 106. Da Persico Carlo |
| 56. Broglio Antonio | 82. Chiarotto
Francesco | 107. Da Persico Luigi |
| 57. Busetto Girolamo | 83. Chinaglia
Michelangelo | 108. Da Prato Silvio |
| | | 109. Dal Bianco
Giacomo |

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 110. Dal Bò Agostino | 128. Donà Luigi | 156. Fracasso |
| 111. Dal Fabbro | 129. Donatelli Angelo | Ferdinando |
| Antonio | 130. Doni Francesco | 157. Franco Fabrizio |
| 112. Dal Fabbro | 131. Eccheli Giovanni | 158. Fuga Luigi |
| Andrea | 132. Eccheli Carlo | 159. Gaiter Giulio |
| 113. Dal Fabbro | 133. Fabris Giuseppe | 160. Galanti Antonio |
| Giovanni Battista | 134. Fabris Luigi | 161. Garbellini |
| 114. Dal Fabbro | 135. Faccioli Emilio | Primitivo |
| Zeffiro | 136. Fambri Paolo | 162. Gattinoni |
| 115. Dal Molin | 137. Fanasier Fidenzio | Federico |
| Bortolo | 138. Fantario Giovanni | 163. Gaudio Francesco |
| 116. Dal Moro | Battista | 164. Gazzetta |
| Tommaso | 139. Fanton Cristiano | Giuseppe |
| 117. Dal Vesco | 140. Fanton Stedano | 165. Gazzetta Sante |
| Alessandro | 141. Fantuzzi | 166. Gennari Giuseppe |
| 118. Dall'Acqua | Francesco | 167. Gera Giacomo |
| Giovanni | 142. Fassetta Antonio | 168. Geronazzo |
| 119. Dall'Oglio | 143. Fazzi Carlo | Gaetano |
| Osvaldo | 144. Ferraccini | 169. Giurioli Giovanni |
| 120. Dalla Riva | Ferdinando | 170. Griffaldi |
| Giuseppe | 145. Ferro Bernardo | Giovanni |
| 121. Damiani | 146. Ferro Giuseppe | 171. Grigolato Luigi |
| Giovanni Battista | 147. Fiorioli Eusebio | 172. Grigoletti |
| 122. De Checco | 148. Fogarioli | Giuseppe |
| Giovanni Battista | Giuseppe | 173. Grini Luigi |
| 123. De Lorenzi | 149. Foggini Giacomo | 174. Gualandra Carlo |
| Pasquale | 150. Fontana Andrea | 175. Guerra |
| 124. De Zorzi Ippolito | 151. Fontana Giulio | Ferdinando |
| 125. Dell'Andrea | 152. Forcellini Luigi | 176. Guerra Francesco |
| Alessandro | 153. Formentini | 177. Lattes Elia |
| 126. Doglioni | Ferdinando | 178. Lavagnolo Pietro |
| Benedetto | 154. Fortunato Luigi | 179. Libera Ernesto |
| 127. Doglioni | 155. Fossali Guido | 180. Liparacchi |
| Giovanni Battista | | Giovanni |

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 181. Lombardini Carlo | 205. Milanesi
Francesco | 229. Panella Carlo |
| 182. Lorenzoni Luigi | | 230. Panigai Giuseppe |
| 183. Lorigiola
Gualtiero | 206. Milani Luciano | 231. Panziera Alfonso |
| 184. Lorigiola Nicolò | 207. Miotti Luigi | 232. Panzoni Lodovico |
| 185. Lovadini
Giovanni Battista | 208. Mistrengo
Luciano | 233. Pasini Eleonora |
| 186. Lupati Bortolo | 209. Modena Abd-el-
Kader | 234. Patuzzi Achille |
| 187. Mambrini-Facci
Eugenio | 210. Molinelli Paolo | 235. Paulucci
Giovanni |
| 188. Manfredini
Lodovico | 211. Monego Giovanni
Battista | 236. Pavanello
Domenico |
| 189. Marchesini
Antonio | 212. Monselesan
Gaetano | 237. Pedrazza
Giacomo |
| 190. Marchi Cesare | 213. Montalti Leone | 238. Pegolini Pietro |
| 191. Marchiori Carlo | 214. Murari della
Corte Tommaso | 239. Perini Giovanni |
| 192. Marchiori
Francesco | 215. Noale Antonio | 240. Perulli Aristide |
| 193. Marieschi
Antonio | 216. Noris Pietro | 241. Piatti Giulio |
| 194. Mario Alberto | 217. Occari Amos | 242. Piccoli Antonio |
| 195. Mariot Giovanni | 218. Occofer Giovanni | 243. Piermartini
Francesco |
| 196. Masi Giovanni
Battista | 219. Olivieri Eugenio | 244. Pinzani Francesco |
| 197. Mason Sante | 220. Olivo Luigi | 245. Piovene Porto
Godi Francesco |
| 198. Mazzetti
Giuseppe | 221. Ottolini Giacomo | 246. Piovene Godi
Pietro Francesco |
| 199. Menato Sante | 222. Pagani Pietro | 247. Pironese Felice |
| 200. Meneghini
Andrea | 223. Pagani Virginio | 248. Pittiani Carlo |
| 201. Mezzan Nicolò | 224. Pampanini
Antonio | 249. Plattis Girolamo |
| 202. Miari Andrea | 225. Pampanini
Pellegrino | 250. Policardi
Giovanni |
| 203. Miari Cesare | 226. Pampanini
Salvatore | 251. Porcia Giuseppe |
| 204. Miari Marcello | 227. Panciera Federico | 252. Porri Angelo |
| | 228. Pancrazio
Giovanni | 253. Pradella Giuseppe |
| | | 254. Pratelli Luigi |
| | | 255. Pretti Luigi |

256. Puerari Teodosio	282. Savardo Pietro	305. Torresini
257. Quintavalla	283. Saviane Marco	Michelangelo
Alcibiade	284. Scalcerle Pietro	306. Travani Giovanni
258. Reichling Felice	285. Scarpa Pietra	Battista
259. Ricchieri Pompeo	286. Schiesari	307. Tretti Lodovico
260. Righetti Raffaele	Vincenzo	308. Turcato Luigi
261. Rinaldini	287. Scolari Saverio	309. Tuzzi Domenico
Francesco	288. Scomarzetto	310. Tuzzi Eugenio
262. Rinaldi Annibale	Pacifico	311. Uziel Enrico
263. Rinaldi Galeazzo	289. Segala Antonio	312. Vaglianetti
264. Riter Giuseppe	290. Segala Antonio	Giovanni
265. Riva Luigi	291. Signori Francesco	313. Vecchi Antonio
266. Rizzi Giovanni	292. Signorini	314. Vecchia
Battista	Giuseppe	Francesco
267. Roccato Carlo	293. Spegazzini	315. Vendramin
268. Roccato Enrico	Ferdinando	Cesare
269. Rossi Girolamo	294. Sugana Domenico	316. Venier Luigi
270. Ruffoni	295. Talamini	317. Verga Giuseppe
Francesco	Bernardo	318. Veronese
271. Sagramoso	296. Tallandini	Francesco
Giovanni Battista	Giovanni	319. Vimercati Emilio
272. Salmi Vittorio	297. Tebaldi Augusto	320. Viola Gregorio
273. Salviati Antonio	298. Tessari	321. Vittorelli
274. Salviati Giovanni	Ferdinando	Giacomo
Maria	299. Testolini	322. Zadro Giovanni
275. Sanfermo Rocco	Giovanni	Battista
276. Sani Giacomo	300. Tezza Giovanni	323. Zago Luigi
277. Sanson Giovanni	301. Toffoli Francesco	324. Zamboni Antonio
Battista	302. Tombolan	325. Zamboni
278. Sarcinelli	Baldassarre	Giuseppe
Benedetto	303. Tommasini-	326. Zandonella
279. Sartori Emilio	Degna Gaetano	Ferdinando
280. Sartori Felice	304. Tonietto	327. Zannetelli Angelo
281. Sartorio Silvio	Domenico	328. Zannetelli Carlo

329. Zannetelli

Giuseppe

330. Zasso Giuseppe

331. Zen Alessandro

332. Zennari

Alessandro

333. Zucchella

Giovanni

334. Zuppani Nicolò

Tabella n. 13

*Primo Editto di citazione. Assenti dalla Monarchia gl'individui nominati nell'elenco in calce, il Luogotenente di S. M. I. R. A. nel Regno Lombardo-Veneto, Venezia (14 aprile 1862)*⁵⁷⁷.

Della Provincia di Venezia

1. Seles Pietro, possidente, di Venezia
2. Masier Giovanni, studente, di Venezia
3. Fassetta Antonio, possidente, di Venezia
4. Zignol dott. Costantino, possidente, di Venezia
5. Polacco Leone, negoziante, di Venezia
6. Morosini nob. Nicolò, possidente, di Venezia
7. Zanetti Benedetto, possidente, di Venezia
8. Tornielli Giov. Battista, possidente, di Venezia
9. Vignola Matteo, possidente, di Venezia
10. Visentini dott. Antonio, avvocato, di Venezia

11. De Ferrari dott. Riccardo, avvocato, di Venezia
12. Tezza Emilio, professore, di Venezia
13. Francesconi Daniele, ingegnere, di Venezia
14. Francesconi nata Michiel Chiara, possidente di Venezia
15. Sardagna nob. Giov. Battista, possidente, di Venezia
16. Beretta dott. Luciano, professionista, di Venezia
17. Munerati Alberto, possidente, di Dolo
18. Munerati Gustavo, possidente, di Fossò
19. Franzoja Luigi, possidente, di Mestre
20. Vianello Giuseppe, possidente, di Chioggia
21. Michieli Giovanni, possidente, di Venezia

⁵⁷⁷ Nel *Secondo editto* del 17 maggio 1862, dalla provincia di Venezia sono eliminati Zignol, Tornielli, Visentini, Tezza; dalla provincia di Padova Buffoni; dalla provincia di Verona Termignoni. Nel *Terzo editto* del 16 giugno 1862, dalla provincia di Treviso Boer.

22. Michieli nata Stürm Elena, possidente, di Venezia
23. Lepsky Odoardo, benestante, di Mirano
24. Scabello Federico, civile, di Salzano

Della Provincia di Padova

25. Buffoni dott. Giovanni, possidente, di Padova
26. Ferrari-Bravo Adolfo, possidente, di Padova
27. Mazzolini Guglielmo Eugenio, possidente, di Padova
28. Valbusa Erminio, possidente, di Padova
29. Milani Ferdinando, possidente, di Padova
30. Colletti Agostino Gustavo, possidente, di Padova
31. Fioravante Giulio, possidente, di Padova
32. Ballini Oreste, possidente, di Padova
33. Trabaldi Luigi, possidente, di Padova
34. Zanibon Ferdinando, possidente, di Padova
35. Breda Luigi di Giuseppe, possidente, di Padova
36. Pietra Andrea di Gaetano, possidente, di Padova
37. Barbieri Giuseppe, possidente, di Padova
38. Serafini Giulio, possidente, di Padova

39. Berengan Ferdinando, possidente, di Padova
40. Anselmi dott. Leonardo, possidente, di Padova
41. Giraldi Frane, fu Giorgio, possidente, di Monselice
42. Borso Antonio, possidente, di Monselice
43. Ravenna Augusto fu Luigi, possidente, di Montagnana

Della Provincia di Rovigo

44. Bassanese Filippo, possidente, di Lendinara
45. Casilicchio Ettore, studente, di Villanova Marchesana
46. De Paoli Roberto, possidente, di Polesella
47. Zamboni Paolo, possidente, di Polesella
48. Tedeschi Achille, civile, di Polesella
49. Veronese Vincenzo, civile, di Loreo
50. Costa Giacomo, civile, di Loreo
51. Charmet Ernesto, possidente, di Loreo
52. Grotto nob. Ero, possidente, di Adria
53. Valsecchi Virginio, laureando in medicina, di Badia
54. Manfredi Emilio, civile, di Adria
55. Turri Alfonso, possidente, di Adria
56. Verde don Ferdinando, sacerdote, di Fratta

Della Provincia di Udine

57. Pontotti Giovanni, farmacista, di Udine
58. Marzona Nicolò Lorenzo, possidente, di Venzone
59. Mattiuzzi Giovanni, possidente, di Cividale
60. Rota conte Giuseppe, possidente, di S. Vito
61. De Zorzi Eugenio, possidente, di Chions
62. Penzi Girolamo, possidente, di Aviano
63. Cigolotti Giacomo, possidente, di Sedrana
64. Giandolini Giuseppe, possidente, di Latisana
65. Brunetta Antonio, possidente, di Prata
66. Ciconi dott. Teobaldo, possidente, di S. Daniele

Della Provincia di Verona

67. Somaglia Stopazzola nob. Luigi, possidente, di Verona
68. Ruffoni Giuseppe, di Verona
69. Termignoni Francesco, possidente, di Verona
70. Trezza don Gaetano, sacerdote, di Verona
71. Boccali don Giulio, sacerdote e possidente, di Garda

Della Provincia di Treviso

72. Zuccareda nob. Domenico, possidente, di Treviso
73. Boer Napoleone, possidente, di Ceneda
74. Sanfiori nob. Lorenzo, possidente, di Serravalle
75. Eccheli conte Alberto, possidente, di Treviso
76. Bianchi Paolo, possidente, di Serravalle
77. Giandomenici Babila, possidente, di Oderzo
78. Carretta Marco, possidente, di Treviso
79. Carretta Stefano, possidente, di Treviso

Della Provincia di Mantova

80. Orlandini Teodorico, possidente, di Mantova
81. Dolci Luigi, possidente, di Castelforte
82. Dolci Timeleonte, possidente, di Castelforte

Della Provincia di Belluno

83. Miari conte Augusto, possidente, di Belluno
84. Cappellari della Colomba nob. Claudio, possidente, di Belluno
85. Volpe don Angelo, sacerdote, di Belluno

Della Provincia di Vicenza

86. Conti-Barbaran nob. Pietro,
possidente, di Vicenza

Tabella n. 14

Elenco al n. 4720-1409 IX, senza data, senza luogo

Individui appartenenti alla provincia del Friuli

A. Esiliati col Proclama 12 agosto 1849

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Freschi co. Gerardo possidente di S. Vito | 3. Casatti don Agostino già parroco a Spilimbergo |
| 2. Beltrame Domenico già Commissario distrettuale a Spilimbergo | 4. Dall'Ongaro abate Francesco letterato |

B. Esiliati in seguito a giudizio della Commissione militare inquirente a Venezia

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Petressevich Francesco già primo tenente fanteria marina | 3. Pera Giaconto primo tenente quitato di Pordenone |
| 2. Ehrentaler Giovanni primo tenente reggimento Ferdinando d'Este | 4. Mainardi Fabio sottotenente di fregata |
| | 5. Mainardi Emilio sottotenente di fregata |
| | 6. Formentini barone Paolo di Pordenone |

C. Fuggiaschi politici decaduti dalla cittadinanza austriaca perché non fecero ritorno in questi Stati nel tempo stabilito dalle relative notificazioni appartenenti alla Regia Città di Udine.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Riva Sebastiano | 8. Giupponi Giovanni |
| 2. Zucco Carlo | Distretto di Udine |
| 3. Zurico Luigi | 9. Cossio Ambrogio |
| 4. Benuzzi Catone | 10. Cossutti Augusto |
| 5. Lodovisi Giuseppe | 11. Azzano Giuseppe |
| 6. Biliari Carlo | Distretto di Cividale |
| 7. Sostero Giuseppe | 12. Foramiti Luigi |

13. Pascoli Gio. Battista

Distretto di S. Pietro

14. Castellani Giov. Battista

15. Vogrich Stefano disertore

II. Esiliati appartenenti alle altre provincie venete

1. Meneghini Andrea

13. Bassani avvocato di Badia

2. Stefani Guglielmo

14. De Boni Filippo

3. Negri dott. Cristoforo

15. Da Camin sacerdote Giuseppe

4. Magarotto Cesare

16. Gritti nob. Giovanni

5. Testa Girolamo

17. Onigo nob. Guglielmo

6. Pasini Valentino

18. Varisco Giuseppe

7. Tecchio Sebastiano

19. Modena Gustavo

8. Bonolo dott. Girolamo Paolo

20. Zanchi Antonio

9. Pisani Carlo

21. Milani Giovanni

10. Anau Salvatore

22. Merighi Vittorio

11. Maggi Giuseppe

23. Canella dott. Costantino

12. Gobbatì Antonio

24. Papesso medico

II. Esiliati in seguito a dispaccio di S. E. il generale di cavalleria di Gorzkowski in data 24 agosto 1849

1. Avesani G. Francesco avvocato

8. Tommaseo Nicolò

2. Benvenuti Bartolomeo avvocato

9. Zerman dott. Pietro

3. Giuriati Giuseppe notajo

10. Zanetti cognato di Manin

4. Minotto Giovanni

11. Levi dott. Cesare, estensore dellibero italiano

5. Mengaldo Angelo, avvocato

12. Lanza Marco

6. Pincherle Leone

13. Ponzoni Pietro

7. Manin Daniele, avvocato

14. Soler Giuseppe

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15. Bernardi Giuseppe avvocato | 23. Mazucchetto Bernardino, frate |
| 16. Seismid-Doda Federico | 24. Giustinian Augusto, estensore del giornale, Signor Antonio Rioba |
| 17. Varè Giov. Battista | 25. Fabbris Domenico, già deputato centrale |
| 18. Morosini Gio. Battista, già deputato provinciale | 26. Sirtori, prete lombardo |
| 19. Malfatti Bartolomeo | 27. Serena Leone |
| 20. TornIELlo, frate cappuccino | 28. Bellinato Angelo |
| 21. Degli Antonj, proprietario dello stabilimento bagni S. Samuele | 29. Lazzaneo sacerdote |
| 22. Mircovich Demetrio | 30. Manzini, ingegnere |

II. Esiliati in seguito a giudizio pronunciato dalla Commissione militare inquirente

- | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Bonitti Luigi, maggiore pensionato | 14. Piccioni co. Cesare, come sopra |
| 2. Federigo Emilio come sopra | 15. Licudi Giorgio capitano d'infanteria |
| 3. Guitti Gio. Battista, tenente di polizia | 16. Persico Giacomo, come sopra |
| 4. Bon Alessandro, maggiore pensionato | 17. Brioschi Giuseppe, come sopra |
| 5. Avesani bar. Saverio capitano pensionato | 18. Veruda Carlo prima tenente come sopra |
| 6. Licudi Angelo tenente del 6 battaglione | 19. Bergamini Salvatore, come sopra |
| 7. Fecondo Emilio di Früchtenthal capitano di fanteria marina | 20. Mathieu Giovanni, come sopra |
| 8. Rosa Girolamo capitano d'infanteria marina | 21. Pantoli Ignazio, come sopra |
| 9. Campana Pietro primo tenente di polizia | 22. Franchini Epaminonda primo tenente pensionato |
| 10. Maggi Francesco capitano d'artiglieria | 23. Re Angelo, come sopra |
| 11. Combatti Francesco capitano degli invalidi | 24. Castrodardo Luigi tenente pensionato |
| 12. Winkler von Winkelstein Lodovico | 25. Bianchini Gaetano, come sopra |
| 13. Regalazzo Rocco primo tenente | 26. Carava Giuseppe, come sopra |

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 27. Somini Raimondo capitano pensionato | 47. Bua Giorgio, come sopra |
| 28. Boniotti Giuseppe, come sopra | 48. Bajo Antonio, come sopra |
| 29. Timoteo Angelo, come sopra | 49. Vandoni Eugenio maggiore pensionato |
| 30. Fontana cav. Antonio primo tenente pensionato | 50. Bertacchi Nicola, come sopra |
| 31. Novello Giovanni capitano del genio, marina | 51. Lancetta (Lanzetta) Girolamo, come sopra |
| 32. Zesceovich Giovanni, come sopra | 52. Morari Antonio, come sopra |
| 33. Chiavacci Veadimiro, come sopra | 53. Alexich Giorgio capitano pensionato |
| 34. Ponti Giuseppe, come sopra | 54. Papa Leone, come sopra |
| 35. Coccon Lodovico tenente capitano, come sopra | 55. Torreani Antonio, come sopra |
| 36. Lassovich Giovanni, come sopra | 56. Dea Rodolfo, come sopra |
| 37. Fascolo nob. Giorgio primo tenente, come sopra | 57. Natali Vincenzo, come sopra |
| 38. Fortunati Aloisio tenente d'infanteria marina | 58. Brera cav. Fidele, come sopra |
| 39. Vettori Vittori, come sopra | 59. Caccich Michiele primo tenente pensionato |
| 40. Mestrovich Antonio, come sopra | 60. Cecchini Gaetano, come sopra |
| 41. Paresi Antonio, come sopra | 61. Viola co. Eustacchio, primo tenente d'inf. Wimpfen |
| 42. Batistig Adolfo, come sopra | 62. Stucchi Napoleone, come sopra |
| 43. Lombardo Giovanni, come sopra | 63. Spangaro Pietro, come sopra |
| 44. Merlo Antonio primo tenente del genio | 64. Calvi Pietro, come sopra |
| 45. Solera Francesco generale maggiore pensionato | 65. Caligari Antonio Francesco tenente come sopra |
| 46. Raffaelli Pietro colonnello pensionato | 66. Barbarich Engilberto, come sopra |
| | 67. Linassi Augusto, come sopra |
| | 68. Pompeati Giuseppe, come sopra |

69. Scudier Luigi, come sopra
70. Chinaglia Marcello, come sopra
71. Gaggini Pietro primo tenente del reggimento Vict. d'Este
72. Grisi Alessandro, come sopra
73. Bevilacqua Lazise co. Giov. tenente quitato
74. Milanopulo Agostino capitano di fregata
75. Ballovinche Matteo capitano di corvetta
76. Tiozzo Alessandro, come sopra
77. Novello Antonio primo tenente del genio militare
78. Alberti Antonio, come sopra
79. Lassovich Antonio, come sopra
80. Bry Filippo tenente di polizia
81. Rizzardi Giorgio colonnello pensionato
82. Mattà Francesco maggiore, come sopra
83. Borisi co. Marc'Antonio tenente, come sopra
84. Paulucci Marc'Antonio maggiore d'artib. marina
85. Marchesi Angelo capitano, come sopra
86. Giancix Pietro primo tenente, come sopra
87. Orlandi Baldassarre, come sopra
88. Graziani Lorenzo, come sopra
89. Brustolini Giuseppe tenente, come sopra
90. Chinotto Bernardo, come sopra
91. Zamboni Giuseppe, capitano d'infanteria
92. Zurovky Floriano tenente di fregata
93. Paulucci Giovanni, come sopra
94. Wuckassinovich Andrea, come sopra
95. Gambillo Francesco, come sopra
96. Gogola di Leesthal Antonio, come sopra
97. Mazzuchelli Ipolito, come sopra
98. Rossi Eugenio, come sopra
99. Lettis Josef, come sopra
100. Martinitz Giuseppe sottotenente, come sopra
101. Baldisserotto Francesco, come sopra
102. Graziani Andrea, come sopra
103. Bonondini Giovanni, come sopra
104. Marchesi Giovanni, come sopra
105. Hafner Tommaso, come sopra
106. Pascottini Giovanni, come sopra
107. Salvini Antonio, come sopra
108. Frischholz Ferdinando, come sopra
109. Alessandri Carlo, come sopra
110. Rosa Lodovico, come sopra
111. Muzzarelli Oscar, come sopra
112. Filaretti Girolamo tenente d'infanteria marina

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 113. Turra Girolamo capitano di Corvetta | 133. Merzlyak Luigi, come sopra |
| 114. Manessi Pietro, come sopra | 134. Burovich co. Vincenzo, come sopra |
| 115. Scordilli Giacomo tenente di vascello | 135. Sambucco Carlo primo tenente del Sigismondo |
| 116. Spinosa Nicola, come sopra | 136. Antonibon Pasquale tenente di cavalleria |
| 117. Viscovich Annibale, come sopra | 137. Fimatti Luigi primo tenente pensionato |
| 118. Nekich Giovanni, come sopra | 138. Badaelli Carlo Alberto sottotenente quitato |
| 119. Attajan Vittore, come sopra | 139. Galateo Giuseppe Capitano (Reggimento Zannini) |
| 120. Millich Giovanni, come sopra | 140. Ghelthos Francesco primo tenente (Reggimento Zannini) |
| 121. Loy Pietro, come sopra | 141. Zanetti Pier Luigi tenente (Reggimento Zannini) |
| 122. Guelfi Francesco, come sopra | 142. Rosa Teodoro, come sopra (Reggimento Zannini) |
| 123. Marsich Spiridione tenente di fregata | 143. Alessandri Giovanni, come sopra (Reggimento Zannini) |
| 124. Marini nob. Giuseppe sottotenente di vascello | 144. Majolaricci Carlo, come sopra (Reggimento Zannini) |
| 125. Bucchia Tommaso sottotenente di fregata | 145. Venturini Giovanni, come sopra (Reggimento Zannini) |
| 126. Accurti Giuseppe, come sopra | 146. Ronzelli Alfonso capitano pensionato (Reggimento Zannini) |
| 127. Millich Antonio, come sopra | |
| 128. Barbarich Pietro sottotenente di fregata | |
| 129. Foscolo nob. Vincenzo, come sopra | |
| 130. Pola Ermano, come sopra | |
| 131. Pezzini Lorenzo, come sopra | |
| 132. Toffanin Antonio, come sopra | |

II. Esiliati appartenenti alle provincie lombarde

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Casati conte Gabrio | 3. Cristina Trivulzio principessa Belgiojoso |
| 2. Durini conte Giuseppe | 4. Cernuschi dottor Enrico |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5. Mauri Achille | 29. Rosalci d'Ordogno march. Gaspare |
| 6. Correnti Cesare | 30. Criffini comandante |
| 7. Broglio Emilio | 31. Aldofredi Fadini conte Ercole |
| 8. Arese conte Francesco | 32. Nessi professor Pietro |
| 9. Borromeo conte Vitaliano | 33. Brambilla abate Giuseppe |
| 10. Borromeo conte Giberto | 34. Facchinetti prete Abbondio |
| 11. Litta Arese duca Antonio | 35. Giudici Vittorio |
| 12. Litta conte Giulio | 36. Tibaldi Ignazio |
| 13. Restelli avvocato Francesco | 37. Stringelli dottor Cesare |
| 14. Joffetti Sangian conte Vincenzo | 38. Cattaneo Giovanni |
| 15. Raimondi marchese Giorgio | 39. Rezzonico dottor Francesco |
| 16. Fava dottor Angelo | 40. Cesati barone Vincenzo |
| 17. Simonetta Francesco | 41. Badoni Giuseppe |
| 18. Terzaghi nobile Giulio | 42. Camozzi nobile Gabriele |
| 19. Maestri dottor Pietro | 43. Camozzi nobile Battista |
| 20. Martini conte Enrico | 44. Tasca nobile Ottavio |
| 21. Camperio Filippo | 45. Dalzini Francesco |
| 22. Ocivelli nobile Vitaliano | 46. Aporti sacerdote Ferrante |
| 23. Paravicini Cesare | 47. De Lugo nobile Ferdinando |
| 24. Sandrini Giuseppe | 48. Martinengo nobile Giuseppe di
Roccafranca |
| 25. Bianchi Giovini Aurelio | 49. Cassola Carlo |
| 26. Poli Elia | 50. Campana avvocato Giuseppe |
| 27. Belcredi dottor Gaspare | 51. Contratti prossimi Luigi |
| 28. Greppi conte Marco di Antonio | 52. Borghetti Giuseppe |

53. Guerrieri avvocato Anselmo

Fonti d'archivio

Fondi archivistici

Archivio di Stato di Milano (ASMi)

Cancellerie Austriache

Finanza apprensioni

Finanza confische

Presidenza di governo

Archivio di Stato di Torino (ASTo), Sezioni Riunite (SR)

Comitato centrale dell'emigrazione italiana

Archivio di Stato di Verona

Imperial Regio Tribunale Provinciale di Verona

Archivio di Stato di Venezia (ASVe)

Atti restituiti dall'Austria

Avogaria di Comun

Istrumenti vendite beni confiscati

Vendite beni confiscati

Incanti e vendite beni confiscati in seguito a sentenze della Quarantia civil e Consiglio di X

Biblioteca legislativa

Comitato delle Finanze e Zecca cogli Aggiunti

Commissione militare pel sequestro dei beni di spettanza degli esiliati

Commissione mista per il sequestro dei beni degli esiliati, 1853 - 1855

Delegazione provinciale

Presidiale, Atti

Democrazia

Intendenza provinciale di finanza (1814-1867)

Luogotenenza delle Province venete

Prefettura delle finanze

Presidenza della Luogotenenza

Biblioteca del Museo Correr, Venezia (BMCV)

Fondo Cicogna

Fondo Manin, aggiunte

Museo del Risorgimento, Civiche Raccolte Storiche, Milano (CRS)

Fondo esuli

Bibliografia

Fonti normative e storiche. Raccolte di leggi, decreti, proclami

Appendice alla Illustrazione del regolamento del processo civile vigente nel Regno Lombardo-Veneto, lavoro di Gio. Nepomuceno Giordani, già consigliere dell'I.R. Tribunale civile in Venezia, Venezia, dalla premiata tipografia Naratovich, 1853.

Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série 1787 à 1799, Paris, P. Dupont, [dal] 1867.

Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben Bestrafung, Wien, Gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1787.

Atti del Parlamento italiano, sessione del 1860, 1° periodo dal 2 aprile al 10 luglio, seconda edizione riveduta da Giuseppe Galletti e Paolo Trompeo, Discussioni della Camera dei Deputati, Torino, Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati – Palazzo Carignano, 1860.

Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1850, Anno primo, Milano, dall'Imperiale Regia Stamperia, 1850.

Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Edizione conforme all'originale Bollettino delle leggi [...], Milano, Dalla Reale Stamperia, MDCCCXI (1811).

Codice Penale Universale Austriaco, prima parte, Dei delitti, Milano, Dall'Imp. Regia Stamperia, 1815.

Codice penale degli Stati uniti delle Isole Ionie (1841), con scritti raccolti da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 2008.

Codice per lo Regno delle Due Sicilie, II, Leggi penali, Napoli, Dalla Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819.

Editto di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, intorno alla riforma della legislazione criminale, Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale, 1786.

Il Codice civile generale austriaco corredato di tutte le leggi ad esso relative emanate dopo la sua promulgazione sino al presente e di quelle conservate in vigore esposte nella loro integrità, annotato col testo tradotto delle corrispondenti leggi romane, coordinato nelle sue disposizioni, posto in armonia colle disposizioni del regolamento del processo civile e dei codici di commercio e penale ed illustrato colle principali massime di diritto ammesse dai tribunali compilato da Nicolò Foramiti, vol. I, Venezia, Premiata tipografia di Gio. Cecchini, 1852.

Manuale del diritto civile austriaco contenente il testo del Codice civile generale dell'anno 1811 con succinte spiegazioni del medesimo non che l'esposizione di tutti i lavori letterarii e di tutte le analoghe leggi giudiziarie, politiche e camerali nella loro parte essenziale, dell'avvocato Giuseppe Ellinger, versione italiana eseguita sulla quarta edizione tedesca con annotazioni ed aggiunte per cura del dottore in legge Giosafatte Rotondi, vol. II, Milano, coi tipi di Antonio Arzione e C., 1855.

Manuale per le provincie soggette all'imperiale-regio governo di Venezia per l'anno 1846, Venezia, presso Francesco Andreola, [1846].

Prontuario delle leggi giudiziarie emanate nel Regno Lombardo-Veneto dall'anno 1814 in poi, aggiuntevi quelle del cessato Governo italico che sono tuttavia in vigore riportate per esteso [...], lavoro di Giovanni Nepomuceno Giordani, Venezia, Dalla prem. Tip. di Pietro Naratovich Edit., 1856.

Quadro sessioni pubbliche, Venezia, presso il cittadino Gio. Antonio Curti, anno primo della Libertà italiana (1797).

Raccolta degli Atti dei governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarij, Milano, Dall'Imperiale Regia Stamperia, 1849.

Raccolta degli atti ufficiali dei proclami ec. emanati dall'I.R. Governo militare e dalle autorità da esso dipendenti dal giorno 6 agosto 1848 in avanti, Milano, coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola.

Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni, ec. ec. ec. del nuovo veneto governo democratico, 12 voll., Venezia, dalle stampe del cittadino Silvestro Gatti, 1797.

Raccolta di tutte le carte pubbliche stampate ed esposte ne' luoghi più frequentati della città di Venezia, 10 voll., Venezia, dalle stampe del cittadino Francesco Andreola, 1797.

Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati esistenti nelle provincie venete, compilato da Francesco Schröder, Venezia, Dalla tipografia di Alvisopoli, MDCCCXXX (1830).

Verbali delle sedute della Municipalità provvisoria di Venezia 1797, a cura di Annibale Alberti e Roberto Cessi, Bologna, Zanichelli, 1928-1940.

Pubblicazioni, memorie, corrispondenze e giornali (sino al 1866)

Beccaria, Cesare, *Dei delitti e delle pene*, 1764 [edizione a cura di Franco Venturi, Milano, Mondadori, 1991].

Bianchi-Giovini, Aurelio, *Il 6 febbraio a Milano. Un appello alla diplomazia europea di A. Bianchi-Giovini*, Torino, Tipografia Vassallo e Forneris, 1853.

Bianchi-Giovini, Aurelio, *L'Austria in Italia e le sue confische. Il conte di Ficquelmont e le sue confessioni*, Torino, Dalla Libreria patria, 1853.

Bianchi-Giovini, Aurelio, *L'Autriche en Italie*, 2 voll., Paris, Librairie D'Amyot, 1853.

Bodin, Jean, *Les six livres de la République de I. Bodin Angeuin*, Paris, Chez Iacques du Puys, Libraire Iuré, à la Samaritaine, 1576.

Gazzetta universale o sieno notizie istoriche, politiche, di scienze, arti, agricoltura, vol. XXV, Firenze, 1798.

Giornale ufficiale di Sicilia, Palermo, 1860.

Carteggio Cavalletto-Meneghini (1865-1866), raccolto e annotato da Federico Seneca, Comitato di Padova dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Padova, Marsilio Editori, 1967.

L'Empereur François-Joseph I^{er} et l'Europe, Paris, Firmin Didot Frères, Fils et c., E. Dentu Libraire, 1860.

L'Emporio pittoresco. Giornale settimanale, anno III, n. 118, 2-8 dicembre 1866.

Le dieci piaghe d'Egitto rinnovate in Piemonte nel secolo XIX dell'era volgare. Opera dedicata al ministero moderato, Torino, tip. Nazionale di G. Biancardi e C., 1850.

L'educatore israelita. Giornale mensile per la storia e lo spirito del giudaismo compilato dai professori Levi Giuseppe ed Esdra Pontremoli, anno tredicesimo, Vercelli, Tipografia Guglielmoni, 1865.

Manin, Daniele, *Della veneta giurisprudenza*, Venezia, Tipi di Teresa Gattei, 1848.

Martin, Henri, *Daniel Manin par Henri Martin précédé d'un souvenir de Manin par Ernest Legouvé de l'Académie française*, Paris, Furne et Cie éditeurs, 1859.

Mazzini, Giuseppe, *La Santa Alleanza dei popoli*, Italia, 1849.

Mazzini, Giuseppe, *Agli Italiani*, 1853.

Meneghini, Andrea, *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia*, estratto dalla Rivista contemporanea, Torino, Stamperia dell'Unione Tip.-Editrice, 1859.

Meneghini, Andrea, *Le finanze austriache per Andrea Meneghini*, estratto dalla Rivista contemporanea, Torino, Dall'Unione Tipografico-Editrice, 1860.

Meneghini, Andrea, *I sequestri austriaci nella Venezia per Andrea Meneghini*, Torino, Stamp. dell'Unione Tipografico-editrice, 1863.

Meneghini, Andrea, *A Massimo d'Azeglio. Lettera di un veneto*, Firenze, tip. Barbera, 1865.

Menzioni onorifiche dei defonti ossia Raccolta di lapidi, necrologie, poesie, annunzii ad alcuni defonti di Venezia, nell'anno 1857, per cura di G. B. Contarini, Venezia, Dalla tipografia di F. A. Perini, 1857

Negri, Giovanni Maria, *Dei difetti del codice civile italico, che porta il titolo di codice Napoleone, e dei pregi del codice civile austriaco. Opera del dottor Gio. Maria Negri avvocato e giureconsulto in Vicenza*, Vicenza, Tipografia Parise, 1815.

Pasini, Valentino, *Sulla questione politica lombardo-veneta. Lettera dell'avv. Valentino Pasini al marchese Lorenzo N. Pareto ministro degli affari esterni di S. M. il re di Sardegna*, Venezia, Co' tipi di Giovanni Cecchini, 1848.

Pasini, Valentino, *Sulla necessità razionale e legislativa di accordare al Regno Lombardo-Veneto la perequazione della sua imposta prediale con quella delle provincie tedesche dell'impero [...]*, Venezia, Tipografia del Commercio, 1858.

Pasini, Valentino, *L'Autriche dans le Royaume Lombardo-Vénitien: ses finances, son administration. Lettres à lord Derby*, Paris, E. Dentu, 1859.

Petrucelli Della Gattina, Ferdinando, *I moribondi del Palazzo Carignano*, Milano, F. Perelli, 1862 [edizione a cura di Beppe Benvenuto, Milano, Mursia, 2011].

Sonzogno, Raffaele, *I prigionieri di Josefstadt. Memorie storiche del 1859 per Raffaele Sonzogno*, Milano, presso Lorenzo Sonzogno editore-librajo, 1860.

Tommaseo, Niccolò, *Il supplizio di un italiano in Corfù*, Firenze, Barbèra, Bianchi e comp., 1855 [edizione con introduzione e note di Fabrizio Danelon, con uno studio di Tzortzis Ikonomou, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008].

Letteratura

Agostini, Filiberto, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia, Marsilio, 2002.

Alberton, Angela Maria, «Finché Venezia salva non sia». *Esuli e garibaldini veneti nel Risorgimento (1848-1866)*, Sommacampagna, Cierre, 2012.

Alberton, Angela Maria, *Dalla Serenissima al Regno d'Italia. Il plebiscito del 1866*, Castelfranco, Biblioteca dei leoni, 2016.

Aprile, Sylvie, *Exil et exilés de gauche au XIXe siècle*, in Jean-Jacques Becker et Gilles Candar, *Histoire des gauches en France*, “La Découverte Poche/Sciences humaines et sociales”, 2005 p. 189-196.

Aprile, Sylvie, *Le siècle des exilés: bannis et proscrits de 1789 à la Commune*, Paris, CNRS, 2010.

Ara, Angelo, *Il problema delle nazionalità in Austria da Metternich al dualismo*, in *Nazioni, nazionalità, stati nazionali nell'Ottocento europeo*, a cura di Umberto Levra, *Atti del LXI Congresso di storia del Risorgimento Italiano*, Roma, Carocci, 2004, pp. 237-302.

Arisi Rota, Arianna, *Il processo alla Giovine Italia in Lombardia (1833-1835)*, Milano, FrancoAngeli, 2003.

Arisi Rota, Arianna, «*Dare un ordine alle mie cose*». *Esuli e deportati lombardi tra perdita materiale e difesa del patrimonio (1821-1848)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe / Proprietà e politica : esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano*, a cura di Catherine Brice, “*Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*”, 129-2 (2017), pp. 325-337.

Aspetti di vita pubblica e amministrativa nel Veneto intorno al 1866, atti del Convegno di Studi risorgimentali nel Centenario dell'Unione del Veneto al Regno d'Italia, Comune di Vicenza, Comitato vicentino per il Centenario dell'Unione del Veneto al Regno d'Italia, Comitato prov. di Vicenza dell'Istituto di Storia del Risorgimento italiano, Vicenza, 1969.

Atti del XXXVII Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Bari, 26-30 ottobre 1958, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1961.

Audenino, Patrizia e Bechelloni, Antonio, *L'esilio politico fra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali 24. Migrazioni*, a cura di P. Corti e M. Sanfilippo, Torino, Einaudi, 2009, pp. 343-369.

Avon Caffi, Giuseppe, *Ippolito Caffi. 1809-1866*, Padova, Amicucci Editore, 1964.

Bacchin, Elena, *Italofilia. Opinione pubblica britannica e Risorgimento italiano 1847-1864*, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, Carocci, 2014.

Balzani, Roberto, «*I giovani del Quarantotto. Profilo di una generazione*», in “*Contemporanea*”, 3 (2000), pp. 403-416.

Banti, Alberto Mario e Ginsobrg, Paul (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 2007.

Barbiera, Raffaello, *Il salotto della contessa Maffei e la società milanese (1834-1886)*, Milano, Treves, 1885.

Barbiera, Raffaello, *Gli emigrati veneti e la diplomazia (con documenti inediti)*, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 4 (1917), pp. 458-502.

Basaglia, Enrico, *Il diritto penale*, in *Storia della cultura veneta*, diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, *Dalla Controriforma alla fine della Repubblica, Il Settecento, 5/II*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1986, pp. 163-178.

Benzoni, Gino e Cozzi, Gaetano (a cura di), *Venezia e l’Austria*, Venezia, Marsilio, 1999.

Berengo, Marino, *L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’unità*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1963

Berengo, Marino, *Le origini del Lombardo-Veneto*, in “Rivista Storica Italiana”, 83 (1971), pp. 525-544.

Berengo, Marino, *Fiscalità e cultura materiale nel Lombardo-Veneto*, in “Quaderni Storici”, 74 (1990), pp. 481-486.

Berengo, Marino, *Le province venete nel Regno Lombardo-Veneto. Qualche osservazione*, in *Tra Lombardia e Ticino. Studi in memoria di Bruno Caizzi*, a cura di R. Ceschi, G. Vigo, Bellinzona, Casagrande, 1995, pp. 125-133

Berengo, Marino, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, in *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, a cura di Maria Luisa Betri e Duccio Bigazzi, 2 voll., Milano, FrancoAngeli, 1996, vol. I, *Politica e istituzioni*, pp. 136-146.

Berlinguer, Luigi e Colao, Floriana, *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano, Giuffrè, 1989.

Bernardello, Adolfo, *La paura del comunismo e dei tumulti popolari a Venezia e nelle Province Venete nel 1848-49*, in “Nuova Rivista Storica”, 54 (1970), pp. 50-113.

Bernardello, Adolfo, *Burocrazia, borghesia e contadini nel Veneto austriaco*, in “Studi storici”, 4 (1976), pp. 127-152.

Bernardello, Adolfo, *La prima ferrovia fra Venezia e Milano: storia della imperial-regia privilegiata strada ferrata ferdinanda lombardo-veneta, 1835-1852*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1996.

Bernardello, Adolfo, *Veneti sotto l’Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1866)*, Verona, Cierre, 1997.

Bernardello, Adolfo, *Quel dodici maggio. Venezia 1797: il saccheggio, i risarcimenti, la giustizia*, in “Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti”, 172 (2013-2014), pp. 100-152

Bernardello, Adolfo, *Venezia 1847-1848. Patria e rivoluzione. Gruppi dirigenti e classi popolari*, in “Il Risorgimento”, 3 (2002), pp. 373-416.

Bernardello, Adolfo, *Vite spezzate e contrasti ideali. Esuli veneziani negli stati italiani ed europei (1849-1859)*, in *Fuori d’Italia: Manin e l’esilio*, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 191-222.

Bernardello, Adolfo, *Venezia nel Regno Lombardo-Veneto. Un caso atipico (1815-1866)*, Milano, Franco Angeli, 2015.

Berti, Giampietro, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia, Deputazione editrice, 1989.

Betri, Maria Luisa, *La circolazione delle conoscenze agrarie nella stampa periodica della Lombardia preunitaria*, in *Storia della comunicazione in Italia: dalle Gazzette a Internet*, a cura di Angelo Varni, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 15-30

Betri, Maria Luisa (a cura di), *Rileggere l’Ottocento: risorgimento e nazione*, Roma, Carocci, 2010.

Betri, Maria Luisa, *Donne dell'Ottocento. Amori, politica e utopia*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2000, II, Firenze, Olschki, 2003.

Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A. M Ghisalberti, Firenze, Olschki, 1972.

Bistarelli, Agostino, *Gli esuli del Risorgimento*, Bologna, il Mulino, 2011.

Blakiston, Noel, *Fonti per la storia del Risorgimento nel Public Record Office di Londra*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 41 (1954) pp. 282-286.

Bognetti, Giuseppe e Moioli, Angelo, (a cura di), *Enrico Cernuschi (1821-1896). Milanese e cosmopolita. Politica, economia e collezionismo in un protagonista del Risorgimento*, Atti della Giornata di studi, Milano, 19 giugno 2003, Milano, FrancoAngeli, 2003.

Bonghi, Ruggiero, *La vita e i tempi di Valentino Pasini. Narrazione di Ruggiero Bonghi corredata da documenti inediti*, volume unico, Firenze, Barbera, 1867.

Bortoluzzi, Fabio, *Il precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna, Cierre, 2007, pp. 271-289.

Bottiglioni Barrella, Marcella, *Un dimenticato del nostro Risorgimento: Aurelio Bianchi-Giovini, 1799-1862*, Modena, Società tipografica modenese, 1951.

Brice, Catherine e Aprile Sylvie (a cura di), *Exil et fraternité en Europe au XIXe siècle*, Paris, Éditions Bière, 2013.

Brice, Catherine, *Les exilés du Risorgimento: des acteurs politiques à part entière?*, in "Società e Storia", 141 (2013), pp. 545-553.

Brice, Catherine, *Confiscations et séquestres des biens des exilés politiques dans les États italiens au XIX^e siècle. Questions sur une pratique et projets de recherches*, in “Diasporas. Circulations, migrations, histoire”, 23-24 (2014), pp. 147-163.

Brice, Catherine, *Politique et propriété. Confiscation et séquestre des biens des exilés politiques au XIX^e siècle. Les bases d'un projet*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIX^e cit.*, “Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 229-237.

Bridge, Francis Roy, *The Habsburg monarchy among the great powers, 1815-1918*, Providence, Berg, 1990.

Briguglio, Letterio, *Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca (1859-1866)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1965.

Brovelli, Ivan, *1848 à Venise: l'imaginaire politique d'une révolution italienne*, in “Revue d'histoire du XIX^e siècle”, 43 (2011), pp. 135-149.

Brovelli, Ivan, *Manin esule e i liberali francesi: una strategia politica*, in “Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana”, (9/1) 2013, pp. 55-62.

Brunello, Piero, *Emigranti*, in *Il Veneto*, a cura di Silvio Lanaro, Einaudi, 1984, pp. 579-634.

Brunello, Piero, *Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia*, Sommacampagna, Cierre, 2018.

Brunet, Francesca, «Per atto di grazia». *Pena di morte e perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016.

Brunetti, Mario, Orsi, Pietro e Salata, Francesco (a cura di), *Daniele Manin intimo. Lettere, diari e altri documenti inediti*, Roma, Vittoriano, 1936.

Buchmann, Bernard Michael, *Radetzky e l'esercito imperialregio*, in *La «primavera liberale» nella terraferma veneta 1848-1849*, a cura di Alba Lazzaretto Zanolo, Venezia, Marsilio, 2000, p. 157-167.

Calabi, Donatella (a cura di), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell'Ottocento veneto*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001.

Callaway, Hannah, *Revolutionizing Property: The Confiscation of Émigré Wealth in Paris and the Problem of Property in the French Revolution*, Doctoral dissertation, (tutor Pierre Serna e Patrice Higonnet), Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, 2015.

Callaway, Hannah, *Révolutionniser la propriété. La confiscation des biens des émigrés à Paris et le problème de la propriété dans la Révolution française*, in “La Révolution française” [En ligne], 10 (2016).

Camillo Cavour e l'agricoltura, a cura di Silvia Cavicchioli, Roma-Torino, Carocci-Comitato di Torino per la Storia del Risorgimento Italiano, 2011.

Cammarano, Fulvio e Marchi, Michele, *Il mondo ci guarda. L'Unificazione italiana nella stampa e nell'opinione pubblica internazionali (1859-1861)*, Firenze, Le Monnier, 2011.

Camurri, Renato (a cura di), *Memoria, rappresentazioni e protagonisti del 1848 italiano*, Sommacampagna, Cierre, 2006.

Camurri, Renato, *La “seconda società”: l'associazionismo borghese nel Lombardo-Veneto (1848-1866)*, in *Memoria, rappresentazioni e protagonista del 1848 italiano*, a cura di Id., Sommacampagna, Cierre, 2006, pp. 249-276.

Camurri, Renato, *Political delegitimization as experienced in exile and emigration (1848-1948)*, in *Praxis, language and theory of political delegitimization in*

contemporary Europe, edited by Fulvio Cammarano, Roma, Viella, 2017, pp. 85-102.

Candeloro, Giorgio, *Storia dell'Italia moderna*, Milano, Feltrinelli, 1990.

Capone, Alessandro, «*Une guerre de police*». *L'occupazione francese e la protezione dei compromessi politici nell'ultima restaurazione pontificia*, in "Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea", 2 (2018), pp. 55-88.

Capra, Carlo, *Le magistrature finanziarie dello Stato di Milano (1731-1771)*, in *Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo*, Milano, Archivio storico civico, 1977, pp. 365-398.

Capuzzo, Ester, *Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Otto e Novecento*, Roma, Carocci, 1999.

Capuzzo, Ester, *Gli ebrei e la rivoluzione di Venezia, in 1848-1849 Costituzioni e costituenti. Daniele Manin e la repubblica di Venezia*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002, 427-442.

Carter, Nick, *Hudson, Malemsbury and Cavour: British diplomacy and the Italian question, February 1858 to June 1859*, in "The Historical Journal", vol. 40, Issue 2, 1997, pp. 389-413.

Carter, Nick, *Sir James Hudson nella diplomazia inglese della seconda metà dell'Ottocento*, in *Sir James Hudson nel Risorgimento italiano*, a cura di Edoardo Greppi e Enrica Pagella, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 145-172.

Casoni, Flora, *Relazioni tra il Comitato di Milano e quello di Genova intorno ai moti del 6 febbraio 1853*, in "Rassegna storica del Risorgimento", 20, 4 (1925), pp. 870-897.

Catalano, Franco, *I barabba. La rivolta del 6 febbraio 1853 a Milano*, Milano, Editore Mastellone, 1953.

Cattane, Michele, «*Un colpo di scopa su tutte le classi di emigrati*». *Esuli e sequestri nelle provincie austriache di Pavia, Lodi e Crema, Cremona, Mantova (1853-1854)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., “Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 363-373.

Cavanna, Adriano, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè, 1975.

Cavicchioli, Silvia, *L'eredità Cadorna. Una storia di famiglia dal XVIII al XX secolo*, Roma/Torino, Carocci/Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2001.

Cavicchioli, Silvia, *Hudson nella Torino del Risorgimento*, in *Sir James Hudson nel Risorgimento italiano*, a cura di Edoardo Greppi e Enrica Pagella, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012 pp. 173-198.

Cavicchioli, Silvia, *I sequestri piemontesi del 1821 e il principe Emanuele Dal Pozzo Della Cisterna*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., “Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 399-411.

Cecchinato, Eva, *Alla ricerca della rivoluzione. Approdi e partenze nella Venezia del 1848-1849*, in *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio*, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 165-190.

Cecchinato, Eva, *Mémoire, récits et héritage de la Révolution de 1848 à Venise. Memoria, racconti, eredità del quarantotto veneziano*, in “Laboratoire italien. Politique et société”, 19 (2017).

Cecchinato, Eva, *Isole, approdi, confini, fratellanze. Luoghi e tempi del lungo Quarantotto italiano*, in “Il Risorgimento”, 2 (2018), pp. 5-54.

Cessi, Roberto, *Il problema veneto dopo Villafranca*, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 40 (1953), pp. 13-40, pp. 183-231.

Ciampi, Gabriella, *L'emigrazione*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2000*, vol. II, Firenze, Olschki, 2003, pp. 1180-1209.

Ciardi, Marco, *Reazioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell'età del Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 2010.

Cicogna, Emmanuele Antonio, *Diario veneto politico*, a cura di Piero Pasini, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2008.

Cipolla, Costantino, *Belfiore I. I comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto ed il loro processo a Mantova del 1852-1853*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

Cipolla, Costantino, *Belfiore II. Costituti, documenti tradotti dal tedesco ed altri materiali inediti del processo ai Comitati insurrezionali del Lombardo-Veneto (1852-1853)*, Milano, FrancoAngeli, 2008.

Cisotto, Gianni A., *Tra Mazzini e Cavour. Democratici e moderati veneti di fronte all'unificazione*, in *Il Veneto nel Risorgimento. Dall'Impero asburgico al Regno d'Italia*, a cura di Filiberto Agostini, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 172-200.

Cole, Laurence, *Military Culture & Popular Patriotism in Late Imperial Austria*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

Colombo, Adolfo, *Emigrati meridionali a Torino*, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 17 (1930), pp. 257-264.

Cozzi, Gaetano, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000.

Cremona, Agnese, *Pagine inedite dell'epistolario di Niccolò Tommaseo: la donna tra protagonismo sociale e immaginario maschile*, in *Memoria, rappresentazioni e*

protagonisti del 1848 italiano, a cura di Renato Camurri, Verona, Cierre, 2006, pp. 345-381.

Crisafulli, Cristina, Lugato, Franca, Tonini, Camillo (a cura di), *Venezia che spera. L'unione all'Italia (1859-1866)*, Venezia, Marsilio, 2011.

D'Angelo, Fabio, *Les hommes de science napolitains en exil en France, des passeurs scientifiques et politiques (1799-1820)*, in "Revue d'histoire du XIXe siècle", 53, 2 (2016), pp. 39-57.

D'Urso, Donato, *Echi del 6 febbraio 1853 nelle carte dell'Intendenza generale di Alessandria*, in "Nuova Rivista Storica", 87, 4 (2003).

Da Mosto, Andrea, *Archivi dell'Amministrazione Provinciale della Repubblica Veneta, archivi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, archivi dei governi succeduti alla Repubblica Veneta, archivi degli istituti religiosi e archivi minori*, vol. II di *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'Arte Editrice, 1940.

Dal Cin, Valentina, *Un ospite illustre ma scomodo: l'esilio veronese del futuro Luigi XVIII tra il 1794 e il 1796*, in "Studi veneziani", LXVIII (2013), p. 211-235.

Daudet, Ernest, *Histoire de l'émigration. Coblenz 1789-1793. D'après des documents inédits suivis de lettres du comte de Provence, du comte d'Artois, de Gustave 3., du comte de Colonne, du maréchal de Castries, du baron de Breteuil*, Paris, Ernest Kolb, 1889.

De Castro, *I processi di Mantova e il 6 febbraio 1853*, Milano, Fratelli Dumolard, 1893.

De Fort, Ester, *Esuli in Piemonte nel Risorgimento. Riflessioni su una fonte*, in "Rivista storica italiana", 3 (2003), pp. 649-688.

De Fort, Ester, *Immigrazione politica e clima culturale a metà Ottocento nel Regno di Sardegna*, in *Atti della Società Ligure di Storia patria. Politica e cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la fondazione della Società Ligure di Storia Patria*, atti del convegno, Genova, 4-6 febbraio 2008, a cura di Luca Lo Basso, Genova, Società Ligure di Storia Patria, pp. 193-224.

De Fort, Ester, *Esuli, migranti, vagabondi nello Stato sardo dopo il Quarantotto*, in *Rileggere l'Ottocento: risorgimento e nazione*, a cura di Maria Luisa Betri, Torino, Carocci, 2010, pp. 227-250.

De Fort, Ester, *La questione dei sequestri austriaci del 1853. Echi e reazioni nel regno sardo*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe cit.*, “Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 387-398.

De Francesco, Antonino, *Les interprétations du coup d'état du 2 décembre en Italie*, in *Comment meurt une République ? Autour du Deux Décembre 1851*, sous la direction de Sylvie Aprile, Nathalie Bayon, Laurent Clavier, Paris, Créaphis, 2004, pp. 223-232.

De Francesco, Antonino, *Generazioni risorgimentali: alcune considerazioni a margine di un recente Annale della Storia d'Italia Einaudi*, in “Cheiron: materiali e strumenti di aggiornamento storiografico”, 49 (2008), pp. 65-78.

De Francesco, Antonino, *Costituzioni e codificazioni*, in *Italia napoleonica. Dizionario critico*, a cura di Luigi Mascilli Migliorini, prefazione di Giuseppe Galasso, Torino, UTET, 2011, pp. 171-190.

De Francesco, Antonino, *The Antiquity of the Italian Nation. The Cultural Origins of a Political Myth in Modern Italy, 1796-1943*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

De Marchi, Paolo (a cura di), *Il Veneto tra Risorgimento e unificazione. Partecipazione volontaria (1848-1866) e rappresentanza parlamentare: deputati e senatori veneti (1866-1900)*, Verona, Cierre Edizioni, 2011.

Del Bianco, Nino, *Enrico Cernuschi. Uno straordinario protagonista del nostro Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

Del Corno, Nicola e Scotti Douglas, Vittorio, *Quando il popolo si desta... 1848: l'anno dei miracoli in Lombardia*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

Del Negro, Piero, *La fine della Repubblica aristocratica*, in *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di Piero Del Negro e Paolo Preto, *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1998, pp. 191-262.

Della Peruta, Franco, *Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il «Partito d'azione» (1830-1845)*, Milano, Feltrinelli, 1974.

Della Peruta, Franco, *Conservatori, liberali e democratici nel Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 1989.

Della Peruta, Franco, *L'Italia del Risorgimento: problemi, momenti e figure*, Milano, FrancoAngeli, 1997.

Della Peruta, Franco, *Il Veneto nel Risorgimento fino al 1848*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Venezia, Fondazione Giorgio Cini, Marsilio, 1999.

Della Peruta, Franco, *I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all'indomani del 1848*, Milano, FrancoAngeli, 2004.

Delli Quadri, Rosa Maria, *Il Mediterraneo delle Costituzioni. Dalla Repubblica delle Sette Isole Unite agli Stati Uniti delle Isole Ionie 1800-1817*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

- Démier, Francis, *La France du XIX^e siècle 1814-1914*, Paris, Edition du Seuil, 2000.
- Derosas, Renzo, *Dal patriziato alla nobiltà. Aspetti della crisi dell'aristocrazia veneziana nell'Ottocento*, in *Les noblesses européennes aux XIX siècle*, a cura di Gérard Delille, Roma, École Française de Rome, 1988, pp. 333-363.
- Derosas, Renzo, *Aspetti economici della crisi del patriziato veneziano tra fine Settecento e primo Ottocento*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, a cura di Giovanni Luigi Fontana e Antonio Lazzarini, Milano-Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 80-132.
- Derosas, Renzo e Munno, Cristina, *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica: verso la costruzione di un'élite regionale?* in "Ateneo Veneto", 197 (2010), pp. 233-274.
- Dezza, Ettore, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia University Press, 2013.
- Di Simone, Maria Rosa, *Il diritto austriaco e la società veneta*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Venezia Marsilio, 1999, pp. 129-156.
- Diaz, Delphine, *Éxilés et immigrés italiens à Paris, des Trois Glorieuses au coup d'État bonapartiste*, in "Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana", 9/1 (2013), pp. 24-29.
- Diaz, Delphine, *Un asile pour tous les peuples? Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier XIX^e siècle*, Paris, Armand Colin, 2014.
- Diesbach, Ghislain de, *Histoire de l'émigration, 1789-1814*, Paris, Grasset, 1975.
- Emerson, Donald E., *Metternich and the political police. Security and subversion in the Habsburg Monarchy, (1815-1830)*, The Hague, Nijhoff, 1968.
- Errera, Alberto, *Daniele Manin e Venezia (1804-1853). Narrazione del prof. Alberto Errera corredata di documenti inediti*, Firenze, Le Monnier 1875.

Federigo, Federico, *Del periodo politico e della vita intima di Daniele Manin*, Venezia, Visentini 1868.

Ferrari-Bravo, Umberto e Maroni, Arturo, *Daniele Manin e i suoi tempi*, Venezia, Nuova tipografia commerciale, 1904.

Finzi, Cesare, *La Vita e i tempi di Daniele Manin, narrazione dei prof. Alberto Errera e avv. Cesare Finzi, corredata dai documenti inediti depositati nel museo Correr dal generale Giorgio Manin*, Venezia, Tipografia Antonelli 1872.

Fontana, Giovanni Luigi e Lazzarini, Antonio (a cura di), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Roma, Laterza, 1992.

Fonzi Columba, Maria Adelaide, *L'emigrazione*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di A. M. Ghisalberti*, vol. II, Firenze, Olschki, 1972, pp. 429-469.

Fournier-Finocchiaro, Laura e Climaco, Cristina (textes réunis et présentés par), *Les exilés politiques espagnols, italiens et portugais en France au XIXe siècle. Questions et perspectives*, Paris, L'Harmattan, 2017.

Fournier-Finocchiaro, Laura, Frétygné, Jean-Yves e Tatti, Silvia (sous la direction de), *La république en Italie (1848-1948). Héritages, modèles, discours*, in "Laboratoire italien. Politique et société", 19 (2017).

Francia, Enrico, *Polizia e ordine pubblico nel Quarantotto italiano*, in *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, a cura di Livio Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

Francia, Enrico, *1848. La rivoluzione del Risorgimento*, Bologna, il Mulino, 2012.

Franzina, Emilio, *Dopo il '76. Una regione all'estero*, in *Il Veneto*, a cura di Silvio Lanaro, Einaudi, 1984, pp. 471-575.

Frétigné, Jean-Yves, *Mazzini et les socialistes français : signification et enjeux de la polémique de l'année 1852*, in "Revue Française d'Histoire des Idées Politiques", 30, 2009, p. 327-357.

Fruci, Gian Luca, «*Un contemporain célèbre*». *Ritratti e immagini di Manin in Francia fra rivoluzione ed esilio*, in *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio*, atti del convegno nel 150° della morte di Daniele Manin 1857-2007, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 129-155.

Fruci, Gian Luca, *The two faces of Daniele Manin. French republican celebrity and Italian monarchic icon (1848–1880)*, in "Journal of Modern Italian Studies", *Special Issue: Mediating the Risorgimento*, 18/2 (2013), pp. 157-171.

Fugazza, Emanuela, *La confisca nel Lombardo-Veneto tra normativa e prassi giudiziaria. Il caso della congiura bresciano-milanese del 1814*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe cit.*, "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 313-323.

Furiozzi, Gian Biagio, *L'emigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario*, in "Biblioteca dell'«Archivio storico italiano»", 21 (1979).

Galante Garrone, Alessandro, *L'emigrazione politica italiana nel Risorgimento*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 41 (1954), pp. 203-222.

Gasparini, Lina, *Rapporti della polizia segreta austriaca in Piemonte nel 1857 e 1858*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 25 (1938), pp. 1685-1720.

Ghisalberti, Carlo, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 1979.

Ghisalberti, Carlo, *Giustizia e ordinamento giuridico*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, atti del convegno di Conegliano 1979, Conegliano, Comune di Conegliano, 1981.

Ghisalberti, Carlo, *Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

Ghisalberti, Carlo, *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1994*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Giarrizzo, Giuseppe, *Illuminismo*, Napoli, Guida, 2011.

Ginsborg, Paul, *Peasants and Revolutionaries in Venice and in the Veneto (1848)*, in "The Historical Journal", 17, 3 (1974), pp. 503-550.

Ginsborg, Paul, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Torino, Einaudi, 2007.

Ginsborg, Paul, *L'altro e l'altrove: esilio politico, romanticismo e Risorgimento*, in *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio*, atti del convegno nel 150° della morte di Daniele Manin 1857-2007, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 25-60.

Girardi, Giacomo, *Il mito della neutralità violata. Lotta politica e rivolta in armi nelle Pasque veronesi*, in "Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea", 1 (2016), pp. 55-80.

Girardi, Giacomo, «*Per li nemici del popolo, li controrivoluzionari, li ribelli alle autorità*». *Le confische nella Venezia democratica (1797)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2, 2017, pp. 351-361.

Girardi, Giacomo *From Italy to the Levant. Mediterranean Itineraries of the Venetian Émigrés in 1849*, in *Carrying Italy in their Suitcases: Migration, Circulations and Italianness (19th-21st)*, New York, Fordham University Press, in corso di pubblicazione.

Giusti, Renato, *Problemi e figure del Risorgimento lombardo-veneto*, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1973.

Giusti, Renato, *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Mantova, Accademia virgiliana, 1977.

Giusti, Renato, *Il Veneto 1859-1866*, in *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di Franco Valsecchi e Adam Wandruszka, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 47-83.

Giusti, Renato, *Il Veneto nel Risorgimento dal 1848 all'unità*, Venezia, Libreria universitaria, 1983.

Gottardi, Michele, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, FrancoAngeli, 1993.

Gottardi, Michele, *Il primo governo austriaco a Venezia e nel Veneto (1798-1806)*, in *Österreichisches Italien - Italienisches Österreich? Interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, a cura di Brigitte Mazohl Walling e Marco Meriggi, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999, pp. 93-99.

Gottardi, Michele, *Il trapasso*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 85-101.

Gottardi, Michele, *Stato e carriere tra Veneto austriaco e Regno d'Italia*, in *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell'Ottocento veneto*, a cura di Donatella Calabi, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001, pp. 107-121.

Gottardi, Michele (a cura di), *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio*, atti del convegno nel 150 anniversario della morte di Daniele Manin 1857-2007, Venezia, Ateneo Veneto, 2009.

Gottardi, Michele, *Meneghini, Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, volume 73 (2009), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

Gottsmann, Andreas, *Venetien 1859-1866. Österreichische Verwaltung und nationale Opposition*, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005.

Greer, Donald M., *The incidence of the emigration during the French Revolution*, Cambridge, Harvard University Press, 1935.

Gullino, Giuseppe, *Venezia. Un patriziato per cinque secoli*, a cura di Andrea Caracausi ed Egidio Ivetich, Sommacampagna, Cierre, 2015.

Heyriès, Hubert, *Italia 1866. Storia di una guerra perduta e vinta*, Bologna, il Mulino, 2016

Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi, 1821-1860, a cura di Aldobrandino Malvezzi, Milano, Hoepli 1924.

Isabella, Maurizio, *Italian Exiles and British Politics before and after 1848*, in *Exiles from European Revolutions. Refugees in Mid-Victorian England*, a cura di Sabine Freitag and Rudolf Muhs, Oxford-New York, Berghahn, 2003, pp. 59-87.

Isabella, Maurizio, *Esilio*, in *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, a cura di Alberto Mario Banti, Antonio Chiavistelli, Luca Mannori, Marco Meriggi, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 65-74.

Isabella, Maurizio, *Risorgimento in esilio. L'internazionale liberale e l'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

Isotton, Roberto, *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli, Jovene, 2006.

Isotton, Roberto, *Brevi note sulla publicatio bonorum fra diritto comune e codificazioni moderne. Verso l'abolizione o un «eterno ritorno»?* , in *Propriété et*

politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe cit., “Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines”, 129-2 (2017), pp. 239-249.

Isotton, Roberto, *La confisca fra passato e futuro*, in “Jus-online. Rivista di Scienze Giuridiche, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano”, 3 (2017), pp. 202-224.

L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secc. XVI-XVII), 1. Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale, a cura di Claudio Povolo e Giovanni Chiodi, Sommacampagna, Cierre, 2004.

L'ultima dominazione austriaca e la liberazione del Veneto nel 1866. Memorie, pubblicate a cura del Comitato Regionale Veneto per la storia del Risorgimento italiano, Chioggia, Stab. Tip. Giulio Vianelli, 1916

Lacaita, Charles, *Un italo-inglese. Sir James Lacaita. Senatore del Regno d'Italia 1813-1895*, prima traduzione dall'inglese a cura di Anna Maria Andriani, prefazione di Giuseppe Galasso, Manduria, Lacaita, 1983.

Lavarda, Sergio, «*Per morto s'abbia quanto alla mia eredità*». *Confische e difesa dei patrimoni nobiliari fra Cinque e Seicento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secc. XVI-XVII)*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 527-585.

Lazzaretto Zanolo, Alba (a cura di), *La primavera liberale nella terraferma veneta, 1848-1849*, Venezia, Marsilio, 2000.

Le relazioni diplomatiche tra la Gran Bretagna ed il Regno di Sardegna dal 1852 al 1856. Il carteggio diplomatico di Sir James Hudson, a cura di Federico Curato, Torino, ILTE, 1956, 2 voll.

Lemmi, Francesco, *La Restaurazione austriaca a Milano nel 1814*, Bologna, Zanichelli, 1902.

Lepscky Mueller, Maria Laura, *La famiglia di Daniele Manin*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2005.

Levra, Umberto (a cura di), *Cavour, l'Italia e l'Europa*, Bologna, Il Mulino, 2011.

Lupi, Giuseppina, *Lacaita, Giacomo* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 63 (2004).

Luzio, Alessandro, *I martiri di Belfiore*, Milano, L. F. Cogliati, 1916.

Luzio, Alessandro, *I processi politici di Milano e Mantova 1851-53. Restituiti dall'Austria. Comunicazioni documentate*, Milano, L. F. Cogliati, 1919.

Malfèr, Stefan, *Una costituzione per il Regno Lombardo-Veneto. Speranze e fallimenti 1848-50*, in *La «primavera liberale» nella terraferma veneta 1848-1849*, a cura di Alba Lazzaretto Zanolo, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 113-127.

Mariutti, Angela, *Organismo ed azione delle società segrete del Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in *Miscellanea di storia veneta*, edita per cura della Deputazione di storia patria per le Venezie, vol. III, Venezia, 1929.

Mastroberti, Francesco, *Confische e sequestri contro i nemici interni dello Stato borbonico durante l'ultima fase del regno di Ferdinando II (1848-1859)*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe* cit., "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 263-272.

Mazohl-Wallnig, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859*, in *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di Franco Valsecchi e Adam Wandruszka, Bologna, il Mulino, 1981, pp. 13-46.

Mazohl-Wallnig, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz, von Zabern, 1993.

Mazohl-Wallnig, *Il governo austriaco durante il biennio rivoluzionario*, in *La «primavera liberale» nella terraferma veneta 1848-1849*, a cura di Alba Lazaretto Zanolo, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 21-34.

B. Mazohl-Walling, *Il Regno Lombardo-Veneto “provincia” dell’Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell’Italia unificata*, Atti del LIX Congresso di storia del Risorgimento italiano, L’Aquila-Teramo, 28-31 ottobre 1998, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2000, pp. 95-111.

Meriggi, Marco, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, il Mulino, 1983.

Meriggi, Marco, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, Utet, 1987.

Meriggi, Marco, *La riorganizzazione del potere asburgico nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49: da Radetzky a Massimiliano*, in *Verso Belfiore. Società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, Brescia, Geroldi, 1995, pp. 29-41.

Meriggi, Marco, *I rapporti tra il Veneto e la Lombardia*, in *Il Veneto austriaco 1814-1866*, a cura di Paolo Preto, Padova, Signum Padova Editrice, 2000, pp. 41-51.

Meriggi, Marco, *Alcune osservazioni sul neoassolutismo nel Lombardo-Veneto*, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 88 (2001), p. 213-216.

Michel, Ersilio, *Esuli e cospiratori italiani in Corsica. 1830-1840*, Milano, Tyrrhenia, 1925.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani in Algeria (1815-1861)*, Bologna, Cappelli, 1935.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani in Corsica (1815-1861)*, prefazione di Gioacchino Volpe, Bologna, Cappelli, 1938.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani in Albania (1821-1859)*, in “Rivista d’Albania”, 1/4 (1940), pp. 345-353.

Michel, Ersilio, *Esuli politici italiani in Portogallo (1815-1861)*, in *Relazioni storiche fra l'Italia e il Portogallo. Memorie e documenti*, Roma, Reale Accademia d'Italia, 1940, pp. 444-468.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani in Tunisia 1815-1861*, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1941.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani a Malta nel 1848*, in “Nuova Rivista Storica” 4-6/32 (1948), pp. 232-262.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani nelle isole Ionie (1849)*, in “Rassegna storica del Risorgimento” 1-4/37 (1950), pp. 324-352.

Michel, Ersilio, *Esuli italiani in Egitto 1815-1861*, Pisa, Domus Mazziniana, 1958.

Milani, Giuliano, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2003.

Milani, Giuliano, *Esilii difficili. I bandi politici dell'età di Dante*, in *Dante e l'esilio*, a cura di Johannes Bartuschat, in “Lecture Classensi”, 44 (2015) pp. 31-46.

Miller, Edward, *Prince of Librarians. The life and time of Antonio Panizzi of the British Museum*, London, The British Library, 1988.

Mobilités créatrices. Acteurs, savoirs et pratiques en mouvement (XVIe-XIXe siècle), a cura di Catherine Brice, in “Diasporas. Circulations, migrations, histoire”, 29 (2017).

Mobilités, savoir-faire et innovations, a cura di Catherine Brice e Delphine Diaz, in “Revue d'histoire du XIXe siècle”, 53 (2016), pp. 9-18.

Monachesi, Maria, *Italiani in esilio, 1849-1860*, in *Ad Alessandro Luzio, gli Archivi di stato italiani*, a cura degli Archivi di Stato italiani, Firenze, Le Monnier, 1933.

Montagna, Mariangela, *Sequestro e confisca*, Torino, Giappichelli, 2017.

Monti, Annamaria, *Illegitimate appropriation or just punishment? The confiscation of property in ancien régime criminal law and doctrine*, in *Property rights and their violation. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries / La propriété violée. Expropriations et confiscations, XVIe-XXe siècles*, a cura di Luigi Lorenzetti, Michela Barbot e Luca Mocarrelli, Bern, Peter Lang, 2012.

Monti, Annamaria, *La confiscation des biens dans les codes pénaux européens (XIXe-XXe s.)*, in *Le Code Pénal. Les métamorphoses d'un modèle. 1810-2010*, a cura di Chantal Aboucaya e Renée Martinage, Lille, CHJ éditeur, 2012.

Morelli, Emilia, *Intorno al moto del 6 febbraio 1853*, in “Rassegna storica del Risorgimento”, 1, (1957), pp. 191-200.

Mori, Simona, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017.

Moscato, Ruggero (a cura di), *Le Relazioni diplomatiche fra l'Austria e il regno delle Due Sicilie. 3a serie: 1848-1861*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1964.

Mozzarelli, Cesare, *Il Magistrato Camerale nella Lombardia austriaca (1771-1790)* in *Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo*, Milano, Archivio storico civico, 1977, pp. 399-414.

Muoio, Angelo, *Il Lombardo-Veneto tra finanza e consolidamento del neo-assolutismo (1850-1854)*, in “Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea” 2 (2018), pp. 159-180.

Mussolini's Gifts. Exiles from Fascist Italy, a cura di Renato Camurri, in “Journal of Modern Italian Studies”, 15 (2010).

Nel nome dell'Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, a cura di Alberto Mario Banti, con la collaborazione di Pietro Finelli, Gian Luca Fruci, Alessio Petrizzo, Angelica Zazzeri, Roma-Bari, Laterza, 2010.

Neppi Modona, Guido, *Il codice napoleonico del 1810*, in *La scienza e la colpa. Crimini, criminali, criminologi, un volto dell'Ottocento*, catalogo della mostra di Torino 1985, a cura di Umberto Levra, Milano, Electa, 1985.

Omodeo, Adolfo, *L'età del Risorgimento italiano*, ottava edizione riveduta con profilo di Benedetto Croce, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1955.

Omodeo, Adolfo, *L'opera politica del conte di Cavour, 1848-1857*, prefazione di Giuseppe Galasso, postfazione di Beppe Benvenuto, Milano, Mursia, 2012.

Ottolini, Angelo, *Irredentismo veneto e proclami nazionali 1860-1866*, in *A Commemorare nel primo Cinquantenario la liberazione della Venezia il Nuovo Archivio Veneto 1866-1916*, Venezia, Premiate Officine grafiche C. Ferrari, 1916, pp. 311-324.

Pallavicino Trivulzio, Giorgio, *Memorie di Giorgio Pallavicino, vol. III, Dal 1852 al 1860, pubblicate per cura della figlia*, Torino, Roux Frassati, 1895.

Parkin, Stephen, *Panizzi, Antonio Genesio Maria* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 80 (2014).

Pasini, Eleonora, *L'arciduca Massimiliano d'Austria e Valentino Pasini: documenti inediti*, Vicenza, L. Fabris, 1906.

Pécout, Gilles, *Philhellenism in Italy. Political Friendship and the Italian Volunteers in the Mediterranean in the Nineteenth Century*, in "Journal of Modern Italian Studies", 9-4 (2004), pp. 405-427.

Pécout, Gilles, *Amitié littéraire et amitié politique méditerranéennes : philhellènes français et italiens de la fin du XIXe siècle*, in "Revue germanique internationale", 1-2 (2005), pp. 207-218.

Pécout, Gilles, *Pour une lecture méditerranéenne et transnationale du Risorgimento*, in "Revue d'histoire du XIXe siècle", vol. 44, no. 1 (2012), pp. 29-47.

Povolo, Claudio, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale Alghero 4-6 novembre 2004, a cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone, Roma, Viella, 2006.

Pulvirenti, Chiara Maria, *Risorgimento cosmopolita. Esuli in Spagna tra rivoluzione e controrivoluzione 1833-1839*, Milano, FrancoAngeli, 2017.

Quaglioni, Diego, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, CEDAM, 1992.

Radaelli, Carlo Alberto, *Storia dello assedio di Venezia negli anni 1848-1849*, Venezia, Antonelli, 1875.

Radaelli, Carlo Alberto, *Cenni biografici di Daniele Manin*, Firenze, Successori Le Monnier, 1889.

Rao, Anna Maria, *Esuli. L'emigrazione politica italiana in Francia, 1792-1802*, prefazione di Giuseppe Galasso, Napoli, Guida, 1992.

Rath, R. John, *The Provisional Austrian Regime in Lombardy-Venetia, 1814-1815*, Austin, London, University of Texas Press, 1969.

Raulich, Italo, *Un documento dell'emigrazione veneta contro l'Austria*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 3 (1916), pp. 157-159.

Ravegnani, Giorgio, *Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge*, Roma-Bari, Laterza, 2017.

Restaldi, Marco, *La politica piemontese tra il 1849 e il '53 nelle lettere di Aurelio Bianchi Giovini a Giorgio Pallavicino*, in *Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso Nada nel suo settantesimo compleanno*, a cura di Umberto Levra e Nicola Tranfaglia, Torino, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995.

Risorgimento ed emigrazione, a cura di Emilio Franzina e Matteo Sanfilippo, in “Archivio storico dell’emigrazione italiana”, 9 (2013).

Romeo, Rosario, *Cavour e il suo tempo*, Laterza, Bari, 1977, 3 voll.

Rondini, Paolo, *Il reato politico nel Codice dei delitti e delle pene per il Regno d’Italia (1811) e nel Codice penale universale austriaco (1815): la repressione dei crimini contro la sicurezza dello Stato*, in *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d’Italia (1811)*, Padova, CEDAM, 2002, pp. CXXXIX-CLIII.

Rondini, Paolo, *Ius gladii et aggratiandi. La legislazione e la giurisdizione penale militare nel Regno Lombardo-Veneto*, in *L’ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, a cura di Pio Caroni, Ettore Dezza, Atti del Convegno internazionale di Pavia, Padova, CEDAM, 2006.

Rossetto, Luca, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell’Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, il Mulino, 2013.

Rossetto, Luca, *Prospettive di ricerca sul Veneto asburgico del post ‘48: il caso della Commissione militare in Este*, in “Le Carte e la Storia”, 1 (2018), pp. 101-112.

Rota, Ettore (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell’unità d’Italia*, Milano, Marzorati, 1951.

Saluzzo, Cesare, *Pasini, Valentino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, volume 81 (2014), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

Salvatici, Silvia, *Senza casa e senza paese. Profughi europei nel secondo dopoguerra*, Bologna, Il Mulino, 2008.

Salvi, Stefania, *La confisca nella prassi lombarda del tardo antico regime*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, 83 (2010), p. 199-235.

Sandonà, Augusto, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione. Studi di storia e di diritto, con la scorta degli atti ufficiali dei dicasteri centrali di Vienna*, Milano, L. F. Cogliati, 1912.

Sestan, Ernesto, *Considerazioni sullo stato attuale degli studi storici sulla liberazione del Veneto nel 1866*, in "Archivio Veneto", LXXV (1964), pp. 69-94.

Sioli, Marco, *Nella terra della libertà: Luigi Tinelli in America*, in *I Tinelli. Storia di una famiglia (Secoli XVI-XX)*, a cura di Marina Cavallera, Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 67-91.

Sir James Hudson nel Risorgimento italiano, a cura di Edoardo Greppi ed Enrica Pagella, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.

Sked, Alan, *Radetzky e le armate imperiali. L'impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 1848*, Bologna, il Mulino, 1983.

Sofia, Francesca, *Esilio e Risorgimento*, in "Contemporanea" XIV/3 (2011), pp. 557-564.

Sofia, Francesca, *Esuli e culture politiche: in margine agli esuli del Risorgimento di Agostino Bistarelli*, in "Società e storia", 141 (2013), pp. 537-544.

Solitto, Giuseppe, *I comitati segreti della Venezia prima e durante la Campagna del 1866*, in *A commemorare nel primo cinquantenario la liberazione della Venezia il Nuovo Archivio Veneto 1866-1916*, Venezia, Premiate Officine grafiche C. Ferrari, 1916, pp. 239-310.

Solitto, Giuseppe, *L'emigrazione veneta dopo Villafranca (con documenti inediti)*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", 12 (1925), pp. 824-849.

Soriga, Renato, *Echi mazziniani del 6 febbraio 1853. I pistrucchi*, in "Lombardian el Risorgimento italiano", 1 (1929), pp. 3-27.

Sponza, Lucio, *Italian immigrants in Nineteenth-century Britain. Realities and images*, Leicester, Leicester University Press, 1988.

Storia dell'emigrazione italiana, voll. I e II, *Partenze e Arrivi*, a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Roma, Donzelli Editore, 2017 (ed. orig. 2001, 2002).

Tabet, Xavier, *Daniele Manin e la storiografia repubblicana francese: un «ambasciatore dell'esilio»*, in *Fuori d'Italia: Manin e l'esilio*, a cura di Michele Gottardi, Venezia, Ateneo Veneto, 2009, pp. 85-110.

Tessitori, Paola, *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997.

Tommaseo, Niccolò, *Venezia negli anni 1848 e 1849. Memorie storiche inedite con aggiunta di documenti inediti*, prefazione e note di Paolo Prunas, volume I, Firenze, Felice Le Monnier, 1931.

Tommaseo, Niccolò, *Venezia negli anni 1848 e 1849. Memorie storiche inedite con aggiunta di documenti inediti*, introduzione e note di Giovanni Gambarin, volume II, Firenze, Felice Le Monnier, 1950.

Tra il Reno e la Plata. La vita di Livio Zambecari studioso e rivoluzionario, a cura di Mirtide Gavelli, Fiorenza Tarozzi e Roberto Vecchi, in "Bollettino del museo del Risorgimento", 46 (2001).

Trevelyan, George Macaulay, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848*, con prefazione di Pietro Orsi, Bologna, Zanichelli, 1926.

Trincanato, Pietro Giovanni, «Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele». *I sequestri austriaci a Venezia tra leggenda nera e prassi burocratica*, in *Propriété et politique : exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIXe cit.*, "Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines", 129-2 (2017), pp. 337-349.

Trincanato, Pietro Giovanni, *La capitale dell'“altro Risorgimento”*: Parigi tra 1849 e 1859, in *La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione*, raccolta di saggi a cura di Gemma Belli, Francesca Capano, Maria Ines Pascariello, Napoli, Cirice, 2017, pp. 2569-2573.

Ventura, Angelo, *Risorgimento veneziano. Lineamenti costituzionali del governo provvisorio di Venezia nel 1848-49, e altri saggi su Daniele Manin e la rivoluzione del 1848*, Roma, Donzelli, 2017.

Visconti, Alessandro, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796). Saggio di storia del diritto amministrativo*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972 (ed. or. Roma, Athenaeum, 1913).

Wright, Owain J., *Great Britain and the Unifying of Italy. A Special Relationship?*, Londra, Palgrave Macmillan, 2019.

Zanier, Claudio, *Freschi, Gherardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, volume 50 (1998), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.

Zannini, Andrea, *Vecchi poveri e nuovi borghesi. La società veneziana nell'Ottocento asburgico*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 169-194.